



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE SOCIALI – XXX CICLO
Curriculum SCIENZE POLITICHE

TESI DI DOTTORATO

***Il diritto internazionale privato delle successioni nell'Unione europea e
l'introduzione di un Certificato Successorio Europeo.***

Relatori:

Prof.ssa Ilaria Queirolo

Prof.ssa Laura Carpaneto

Candidato:

Dott. Francesca Maoli

A.A. 2017/2018

SOMMARIO

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO I - Il diritto internazionale privato europeo in materia di successioni <i>mortis causa</i>: il regolamento (UE) n. 650/2012	8
1. Il diritto internazionale privato delle successioni: le diverse realtà statuali	8
2. Le iniziative promosse a livello internazionale.....	14
3. L'azione dell'Unione europea e la genesi del regolamento (UE) n. 650/2012.....	18
4. I principi fondamentali del regolamento	24
5. L'ambito di applicazione	28
6. La nozione di «organo giurisdizionale» e la disciplina della giurisdizione.....	32
7. La legge applicabile alle successioni transfrontaliere.....	41
7.1 La legge applicabile alla validità formale e sostanziale delle disposizioni a causa di morte e dei patti successori	47
8. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e delle transazioni giudiziarie	50
9. La circolazione degli atti pubblici in materia successoria	58
10. Il certificato successorio europeo (rinvio)	66
CAPITOLO II - Le origini del certificato successorio europeo	67
1. La prova della qualità di erede e l'esercizio dei diritti ereditari all'estero: diversi modelli a confronto.....	67
2. Una precedente iniziativa a livello internazionale: la Convenzione dell'Aja del 1973 sull'amministrazione internazionale delle successioni.....	74
3. La creazione di un certificato di eredità europeo: profili relativi alla natura ed alla base giuridica	75
CAPITOLO III - La procedura di emissione del certificato successorio europeo	82
1. L'autorità competente al rilascio del certificato	82
2. La questione della competenza e l'applicazione dei criteri di giurisdizione dettati dal regolamento	86
3. I soggetti legittimati a chiedere il rilascio di un certificato successorio	92
3.1 Gli eredi: la posizione del chiamato all'eredità e dei legittimari pretermessi e lesi	95
3.2 I legatari	99
3.3 Gli amministratori di eredità e gli esecutori testamentari	102
4. I presupposti per il rilascio del certificato: in particolare, la necessità di utilizzare il certificato in un altro Stato membro	104
5. Il procedimento di rilascio del certificato	108
6. I mezzi di prova.....	113
7. L'emissione del certificato. Il rilascio e la conservazione delle copie.....	116
8. La legge applicabile per l'accertamento degli elementi da certificare.....	119

9. Il contenuto del certificato	127
CAPITOLO IV - Gli effetti del certificato successorio europeo.....	132
1. Introduzione: la doppia valenza del certificato	132
2. La circolazione degli effetti del certificato. La prova presuntiva della qualità e dei diritti dei soggetti in esso indicati.....	133
3. La natura della presunzione. L'utilizzo in sede stragiudiziale.....	137
4. ... e in sede giudiziale.....	141
5. Gli elementi che beneficiano degli effetti probatori del certificato, in base al campo di applicazione <i>ratione materiae</i> del regolamento.	143
6. Le limitazioni concernenti la natura dei diritti reali. Il certificato successorio come titolo per l'iscrizione dei beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro.	147
7. La facoltatività del certificato e il rapporto con i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri	155
8. L'emanazione di certificati successori europei incompatibili.....	159
9. Il regime di impugnazione, modifica e revoca del certificato. La sospensione degli effetti ...	160
CAPITOLO V - Gli effetti nei confronti dei terzi	164
1. Il certificato successorio europeo ed i traffici negoziali	164
2. Premessa: gli effetti del certificato nella Proposta di regolamento e nell'attuale formulazione dell'art. 69.....	167
3. Il pagamento al creditore apparente secondo la disciplina dell'art. 69, par. 3 ed il rapporto con l'art. 1189 c.c.	169
4. L'acquisto dall'erede apparente nel codice civile italiano e nel regolamento sulle successioni	173
4.1 Il rapporto con la disciplina italiana e l'effetto reale dell'acquisto.....	178
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	182
BIBLIOGRAFIA.....	190

INTRODUZIONE

Sin dall'adozione del Trattato di Amsterdam del 1997, si è assistito ad un'intensa produzione normativa da parte dell'Unione europea nel campo del diritto internazionale privato e processuale. L'azione delle istituzioni europee nell'esercizio delle proprie competenze in materia di cooperazione giudiziaria civile – che trova fondamento nell'art. 81 TFUE (*ex art.* 65 TCE) – ha interessato progressivamente tutti i principali settori del diritto civile e commerciale.

Uno dei più recenti traguardi ha riguardato l'adozione del regolamento (UE) n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo¹. L'approvazione del regolamento costituisce un risultato importante, soprattutto in ragione del progressivo aumento nell'Unione europea delle successioni con elementi internazionalità, fenomeno, come molti altri, legato allo sviluppo del mercato interno e delle libertà fondamentali, prima fra tutte la libera circolazione delle persone. Inoltre, è rilevante come il regolamento introduca una disciplina tendenzialmente completa, affrontando tutte le principali questioni di diritto internazionale privato e processuale connesse al fenomeno successorio, come quelle relativi alla distribuzione della competenza giurisdizionale tra i giudici europei, all'individuazione della legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici.

Accanto a questi aspetti, il regolamento introduce un istituto nuovo nel campo del diritto internazionale privato di matrice europea: si tratta del certificato successorio europeo, creato con lo scopo di facilitare l'amministrazione delle successioni aventi elementi di internazionalità². Esso consiste in un documento, rilasciato dalle competenti autorità degli Stati membri, contenente un'attestazione formale della qualità e/o dei diritti o dei poteri di eredi, legatari, amministratori di eredità o esecutori testamentari nell'ambito di una determinata successione. Attraverso la presentazione del certificato, i soggetti sopra elencati possono far valere all'estero la propria qualità e/o i propri diritti e poteri, al fine di disporre dei beni ereditari.

La creazione del certificato successorio europeo prende le mosse dalla riscontrata difficoltà dei cittadini europei di amministrare in modo efficace la devoluzione *mortis causa* dei propri beni, nonché di fare valere in modo efficace i propri diritti derivanti da una successione. Il fenomeno successorio è disciplinato in modo profondamente diverso in ciascun ordinamento giuridico

¹ Regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, pubblicato in *GUUE L* n. 201 del 27.7.2012.

² Art. 62 ss. del regolamento.

nazionale, il più delle volte attraverso un procedimento complesso, avente ad oggetto la trasmissione *mortis causa* di diritti (oltre che, talvolta, di doveri) e che nella maggior parte dei casi si svolge in sede extragiudiziale, con un intervento limitato dell'autorità giurisdizionale. In questo contesto, i sistemi giuridici nazionali prevedono regole diverse per quanto riguarda le modalità di prova della qualità di erede o di legatario e nessun ordinamento prevede il riconoscimento *ipso iure* di uno strumento di prova della qualità di erede formato all'estero, ammettendo solitamente solo un tipo di prova che si presenta conforme agli istituti di diritto interno.

Posto che ciascuno Stato adotta diverse regole giuridiche con riguardo all'amministrazione della successione e alla devoluzione ereditaria, queste differenze determinano rilevanti complicazioni pratiche, con evidenti svantaggi in termini di certezza e prevedibilità del diritto.

Per tali ragioni, nell'elaborare una disciplina internazionalprivatistica comune in materia di successioni, le istituzioni europee hanno riconosciuto sin dall'inizio la necessità di predisporre un istituto che agevolasse la prova della qualità di erede nei diversi Stati membri, facilitando l'amministrazione delle successioni transfrontaliere da un punto di vista pratico: del resto, uno dei principi cardine del regolamento n. 650/2012 consiste proprio nell'agevolare gli individui nell'esercizio dei loro diritti³. Da qui l'elaborazione – accanto alle tradizionali norme sulla giurisdizione, sulla legge applicabile e sulla circolazione delle decisioni e degli atti pubblici – di un certificato successorio europeo⁴.

Il presente lavoro si concentra sull'analisi dell'istituto del certificato successorio, attraverso un esame approfondito della disciplina positiva contenuta nel regolamento n. 650/2012 e nelle disposizioni eventualmente adottate dagli Stati membri ad implementazione della normativa europea, nonché di tutti i problemi che, fino ad oggi, sono stati sollevati in relazione all'operatività del certificato nello spazio giudiziario europeo.

Benchè, infatti, il regolamento trovi applicazione solo con riferimento alle successioni apertes successivamente al 17 agosto 2015, è già possibile esaminare il funzionamento del certificato ed in particolar modo gli effetti che esso produce nell'ambito del fenomeno successorio e nella sfera giuridica dei soggetti coinvolti.

Nello svolgimento dell'indagine, non potrà prescindersi dall'esame complessivo della disciplina contenuta nel regolamento n. 650/2012, contenuto nel primo capitolo.

³ Cfr. Il considerando n. 7 del regolamento: «È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell'eredità devono essere garantiti in maniera efficace».

⁴ Art. 62 ss. del regolamento sulle successioni.

Nel secondo capitolo saranno illustrate le ragioni di fondo che hanno condotto all'introduzione di un certificato successorio europeo, senza prescindere da un *focus* sulle differenze esistenti tra gli ordinamenti giuridici nazionali nella disciplina probatoria della qualità di erede o legatario, nonché di amministratore di eredità o di esecutore testamentario.

Nel terzo capitolo si affronteranno alcune questioni controverse concernenti l'emissione e l'utilizzo del certificato successorio europeo, sia dal punto di vista della procedura che dal punto di vista dei contenuti sostanziali del documento.

Il quarto ed il quinto capitolo, infine, si concentrano sull'esame degli effetti del certificato successorio, al fine di determinare il reale impatto dell'istituto sull'amministrazione delle successioni transfrontaliere che presentano collegamenti con uno o più Stati membri dell'Unione europea.

CAPITOLO I

Il diritto internazionale privato europeo in materia di successioni *mortis causa*: il regolamento (UE) n. 650/2012

1. Il diritto internazionale privato delle successioni: le diverse realtà statuali

Il regolamento n. 650/2012 sulle successioni⁵ fa parte – insieme al regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari⁶ – della c.d. «terza generazione» di strumenti europei di diritto

⁵ Sul regolamento esiste una bibliografia sterminata: si rimanda, *ex multis*, a M. TEN WOLDE, *Rome IV Regulation (succession)*, in J. BASEDOW, G. RÜHL, F. FERRARI, P. DE MIGUEL ASENSIO, *Encyclopedia of Private International Law*, I, Cheltenham-Northampton, 2017, p. 1580 ss.; S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation: Building Future Uniformity upon Past Divergencies. Final Study*, 2016, disponibile online all'indirizzo <http://www.dirittopubblico.unimi.it/extfiles/unimidire/389501/attachment/final-study-justt-2013-jciv-ag-4666-last-version.pdf>; A.L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge, 2016; A. FERNÁNDEZ-TRESGUERRAS GARCÍA, *La sucesiones "mortis causa" en Europa: aplicación del Reglamento (UE) N° 650/2012*, Navarra, 2016; R. CLERICI, *I principi del diritto internazionale privato europeo delle successioni*, in P. PALCHETTI (a cura di), *L'incidenza del diritto non scritto sul diritto internazionale ed europeo*, Napoli, 2016, p. 241 ss.; L. FUMAGALLI, *Il sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale e il regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni: spazi residui per la legge interna?*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2016, p. 779 ss.; I. QUEIROLO, L. CARPANETO, *Il diritto internazionale privato delle successioni in Europa: il regolamento (UE) n. 650/2012*, in V. TAGLIAFERRI, F. PREITE, C. CARBONE (a cura di), *Le successioni. Manuale notarile*, Milano, 2016, p. 1109 ss.; U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY, B. REINHARTZ (a cura di), *EU Regulation on succession and wills: commentary*, Monaco, 2015; A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Le droit européen des successions: commentaire du Règlement n. 650/2012 du 4 juillet 2012*, Bruxelles, 2013; IIDD., *Il regolamento europeo sulle successioni. Commentario al Reg. UE 650/2012 applicabile dal 17 agosto 2015*, Milano, 2015; J.L. IGLESIAS BUIGUES, G. PALAO MORENO (a cura di), *Sucesiones Internacionales. Comentarios al Reglamento (UE) 650/2012*, Valencia, 2015; A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell'Unione europea*, Torino, 2014; L. CARPANETO, *Le successioni tra globalizzazione e identità statuali: le soluzioni adottate nel Regolamento (UE) n. 650/2012*, in I. QUEIROLO, A.M. BENEDETTI, L. CARPANETO (a cura di), *Le nuove famiglie tra globalizzazione e identità statuali*, Roma, 2014, p. 401 ss.; A. BONOMI, *Il regolamento europeo sulle successioni*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2013, p. 293 ss.; ID., *Prime considerazioni sulla proposta di regolamento sulle successioni*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2010, p. 875 ss.; P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Milano, 2013; IIDD., *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni per causa di morte in Europa*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, II, p. 275 ss.; T. BALLARINO, *Il nuovo regolamento europeo sulle successioni*, in *Riv. dir. int.*, 2013, p. 1116 ss.; S. TONOLO, *Successioni e donazioni*, in G. CONETTI, S. TONOLO, F. VISMARA, *Manuale di diritto internazionale privato*, Torino, 2013, p. 235 ss.; D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, Milano, 2012; A. DUTTA, *Succession law (International)*, in J. BASEDOW, K.J. HOPT, R. ZIMMERMANN, A. STIER (a cura di), *The Max Planck Encyclopedia of European Private Law*, Oxford, 2012, pp. 1621 ss.; P. KINDLER, *La legge regolatrice delle successioni nella proposta di regolamento dell'Unione Europea: qualche riflessione in tema di carattere universale, rinvio e professio iuris*, in *Riv. dir. int.*, 2011, p. 422 ss.; ID., *From Nationality to Habitual Residence: Some Brief Remarks on the Future Regulation on International Successions and Wills*, in K. BOELE-WOELKI, T. EINHORN, D. GIRSBERGER, S. SYMEONIDES (a cura di), *Convergences and Divergences in Private International Law, Liber Amicorum Kurt Siehr*, The Hague, 2010, p. 251 ss.; A.-L. VERBEKE, Y.-H. LELEU, *Harmonization of the Law of Succession in Europe*, in A.S. HARTKAMP, M.W. HESSELINK, E.H. HONDIUS, C. MAK, C.E. DU PERRON (a cura di), *Towards a European Civil Code*, L'Aja, 2010, p. 335 ss.; E. CALÒ, *Il progetto di regolamento UE sulla legge applicabile alle successioni*, in *Notariato*, 2010, p. 579 ss.; S. MARINO, *La proposta di regolamento sulla cooperazione giudiziaria in materia di successioni*, in *Riv. dir. int.*, 2010, p. 463 ss.

⁶ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in *GUUE* L 7 del 10.1.2009, p. 1 ss. In materia, *ex multis* I. QUEIROLO, L. SCHIANO DI PEPE, *Lezioni di diritto dell'Unione europea e relazioni familiari*, Torino, 2014, p. 401 ss.; F. PESCE, *Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, Roma, 2013; M. BOGDAN, *Concise Introduction to EU Private International Law*, Groningen, 2012, p. 107-108; A. MARTONE, *Il regolamento (CE) n. 4/2009 e la "codificazione" europea della disciplina in materia di obbligazioni alimentari*, in *Dir. com. sc. Int.*, 2012, p. 118 ss.; F.C. VILLATA, *Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 4/2009*, in *Riv. dir. int.*, 2011, p. 731 ss.; S.

internazionale privato: anch'esso mira a disciplinare in modo tendenzialmente completo tutti gli aspetti internazionalprivatistici connessi al fenomeno successorio⁷.

Anche per questa ragione, l'introduzione di un regime internazionalprivatistico in materia successoria è stata caratterizzata da non poche difficoltà: l'*iter* legislativo⁸ si è dimostrato sin da subito travagliato, a causa delle significative differenze che sussistono negli ordinamenti dei singoli Stati membri, dal punto di vista del diritto sostanziale e del diritto internazionale privato.

È sufficiente fare riferimento alla disciplina del conflitto di leggi, dove vige la tradizionale contrapposizione⁹ tra i regimi unionisti e dualisti. I primo assoggettano, tendenzialmente, l'intera successione ad un'unica legge, che di solido fa riferimento alla persona del *de cuius* e consiste pertanto nella legge dell'ordinamento di cittadinanza, di ultimo domicilio o di ultima residenza abituale di quest'ultimo. Nei regimi dualisti, invece, la disciplina della successione dei beni immobili e mobili è individuata secondo distinti criteri di collegamento che, per quanto riguarda i beni mobili, fa riferimento alla legge personale del *de cuius*; per quanto riguarda i beni immobili, invece, il criterio privilegiato è quello della *lex rei sitae*¹⁰. La distinzione non è di secondaria importanza, se si considera che l'impostazione dualista è seguita da diversi Stati, tra cui Belgio, Bulgaria, Francia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo e Regno Unito¹¹.

MARINO, *Il difficile coordinamento delle fonti nella cooperazione giudiziaria in materia di obbligazioni alimentari*, in *Contr. Impr. Eur.*, 2010, p. 363 ss.; B. ANCEL, H. MIUR WATT, *Aliments sans frontières. Le règlement CE n. 54/2009 du 28 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires*, in *Rev. Crit. Droit Int. Privé*, 2010, p. 457 ss.; F. POCAR, *La disciplina comunitaria della giurisdizione in materia di alimenti: il regolamento 4/2009*, in M.C. BARUFFI, R. CAFARI PANICO (a cura di), *Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni*, Milano, 2009, p. 3 ss.; I. VIARENGO, *Il recupero dei crediti alimentari nel diritto comunitario: il regolamento 4/2009*, *ivi*, p. 111 ss.; F. POCAR, I. VIARENGO, *Il regolamento CE n. 4/2009 in materia di obbligazioni*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2009, p. 805 ss.; M. CASTELLANETA, A. LEANDRO, *Il regolamento Ce n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2009, p. 1051 ss.

⁷ Secondo una nozione c.d. intermedia di diritto internazionale privato, tale da comprendere tutti gli aspetti relativi al diritto processuale civile internazionale ed al diritto privato internazionale. Cfr. F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e obbligazioni*, Milano, 2015, p. 3 ss.

⁸ Sul quale si veda oltre, al par. 3.

⁹ Sulle origini di queste diverse tradizioni, HAOPEI LI, *Some Recent Developments in the Conflict of Laws of Succession*, in *Hague Recueil des Cours*, 224, 1990, p. 19 ss. Si veda altresì A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell'Unione Europea*, *cit.*, p. 7 ss. Opera altresì una ricognizione dei diversi sistemi di diritto internazionale privato delle successioni lo studio *Étude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions dans les États membres de l'Union européenne*, realizzato su incarico della Commissione europea dal DEUTSCHES NOTARINSTITUT con la collaborazione dei Prof.ri Dörner e Lagarde, pubblicato nel volume edito dal DEUTSCHE NOTARINSTITUT, *Conflict of Law of Succession in the European Union. Perspectives for a Harmonization*, Würzburg, 2004.

¹⁰ Per un inquadramento sul criterio di collegamento della *lex rei sitae*, si veda E.-M. KIENINGER, *Immovable Property*, in J. BASEDOW, G. RÜHL, F. FERRARI, P. DE MIGUEL ASENSIO, *Encyclopedia of Private International Law*, I, *cit.*, p. 890 ss.

¹¹ In Belgio, cfr. art. 3 del codice civile; per la Bulgaria, cfr. art. 89 del codice di diritto internazionale privato; per l'ordinamento francese, cfr. art. 3, par. 2 del codice civile e v. anche l'*arret Labedan* della Corte di Cassazione francese del 19 giugno 1939; in Lettonia cfr. art. 18 del codice civile; in Lituania, cfr. art. 1.62 del codice civile; in Lussemburgo, cfr. art. 3, par. 2 del codice civile e v. anche la decisione del *Tribunal du Luxembourg*, 11 Juin 1913, pas. 9, p.478. Tutti i dati sono stati ricavati dal lo Studio del DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Étude de droit comparé*, *cit.*, e dai relativi *Reports* nazionali.

Peculiare è l'ordinamento tedesco, il quale, originariamente aderente al principio scissionista, si ispira attualmente all'impostazione unionista¹², seppure con alcuni correttivi: si consente, infatti, di tenere conto della volontà di applicazione della legge straniera del luogo in cui si trova un bene immobile (art. 3 EBGB), nonché di sottoporre alla legge tedesca la successione relativa ai propri immobili situati in Germania (art. 25 EBGB).

Ferma restando la distinzione appena esposta, non è raro che anche all'interno dello stesso gruppo sussistano delle differenze nella scelta dei criteri di collegamento. Infatti, nell'ambito dei sistemi monisti (o dei sistemi dualisti, per quanto riguarda i beni mobili) la legge personale del *de cuius*, è, alternativamente, quella della cittadinanza, dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza abituale. Tra gli ordinamenti che adottano quale criterio di collegamento principale la cittadinanza figurano, ad esempio, l'Italia¹³, l'Austria¹⁴ e la Germania¹⁵. Altri, invece, richiamano in prima battuta la legge dell'ultima residenza abituale o dell'ultimo domicilio: fra gli altri, Romania¹⁶ e Spagna¹⁷.

Le stesse valutazioni possono farsi con riguardo ai criteri di distribuzione della competenza giurisdizionale. In particolare, dove vige la prevalenza del sistema scissionista, non è raro che i Paesi in cui si trovino i beni immobili si ritengano competenti in via esclusiva sulle questioni successorie che concernono i beni in questione¹⁸. Altri ordinamenti, invece, adottano dei criteri che poco diffusi nell'ambito di altre giurisdizioni, come quello della cittadinanza del *de cuius* o dell'attore (previsto, rispettivamente, in Italia¹⁹ e in Francia²⁰).

Queste divergenze, nonché la previsione di fori esclusivi in relazione a determinate categorie di beni, comportano difficoltà nel riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, in quanto le soluzioni adottate da alcuni Stati potrebbero non essere condivise da altri ordinamenti e pertanto comportare la non riconoscibilità delle statuizioni straniere.

La tendenziale eterogeneità appena illustrata è resa ancora più onerosa dal fatto che la maggior parte dei Paesi europei, nell'ambito delle rispettive normative nazionali, non riconosce alcuno spazio all'autonomia privata, non concedendo la scelta della legge applicabile alla successione. È ciò che accade in Belgio, Francia, Grecia, Lussemburgo, Austria, Portogallo e

¹² Il §23 BGB rimanda alla legge dello Stato di cittadinanza del *de cuius*.

¹³ Secondo quanto previsto dall'art. 46, 1° comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in *Gazz. Uff.* 3 Giugno 1995, n. 128.

¹⁴ Artt. da 28 a 30 della legge federale 15 giugno 1978.

¹⁵ §23 BGB.

¹⁶ Art. 151 dell'*International Private Law Act* no. 105/1992.

¹⁷ Art. 22.3 della *Ley Organica no. 6/1985* e successivi emendamenti apportati dalla *Ley Organica no. 7/2015*.

¹⁸ È il caso del Belgio, dove l'art. 635 1° comma, del codice di procedura civile stabilisce la competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali locali in relazione a tutti i beni ereditari situati nel Paese, anche se la successione si è aperta all'estero; regole simili, di origine giurisprudenziale, esistono in Francia e in Lussemburgo.

¹⁹ Art. 50 della legge n. 218/1995.

²⁰ Art. 14 del codice civile francese.

Spagna²¹. I pochi ordinamenti che prevedono una (limitata) libertà di scelta presentano delle discipline profondamente differenti l'una dall'altra: ad esempio, il diritto olandese e quello finlandese consentono al testatore di scegliere la legge applicabile all'intera successione, optando per la legge dello Stato di cittadinanza o di residenza abituale, al momento della redazione del testamento o al momento del decesso²²; in Italia, l'art. 46 della Legge n. 218/1995²³ consente al *de cuius* di optare per la legge dello Stato in cui è abitualmente residente al momento della redazione del testamento (derogando al criterio generale della cittadinanza), mentre in Germania è ammessa la scelta di legge solo relativamente ai beni immobili situati nel territorio dello Stato, e solamente in favore del diritto tedesco²⁴.

A monte, vi è la varietà che caratterizza la disciplina sostanziale delle successioni a livello nazionale, dove gli interessi dei diversi soggetti coinvolti (il defunto, gli eredi e altri aventi causa, ma anche i creditori e lo Stato) sono composti in modo diverso nell'ambito dei singoli ordinamenti²⁵. Tali scelte dipendono principalmente da elementi storico-culturali: non può infatti negarsi che il fenomeno successorio, pur investendo aspetti prevalentemente patrimoniali, presenta collegamenti con il diritto di famiglia, più o meno rilevanti a seconda dell'ordinamento che si prende in esame²⁶.

Uno degli aspetti principali riguarda la determinazione dei beneficiari di una successione e delle rispettive quote, in assenza di un atto di disposizione a causa di morte da parte del *de cuius*. Al riguardo, si individuano tradizionalmente due macro-sistemi, quello lineare di tipo latino e quello graduale di tipo germanico²⁷. Nel primo, i beneficiari sono chiamati a succedere seguendo l'ordine del grado di parentela, nel senso che la classe di successibili più prossima (prima fra tutte, quella dei

²¹ Cfr. DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Étude de droit comparé*, cit., p. 50.

²² Le discipline trovano comune ispirazione nella Convenzione dell'Aja del 1° agosto 1989 sulla legge applicabile alle successioni per causa di morte, firmata da Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera e Argentina, ma mai entrata in vigore.

²³ Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato, cit. alla nota 13.

²⁴ §25, par. 2, BGB.

²⁵ Per una ricognizione approfondita dei diversi sistemi di diritto successorio sostanziale, si rinvia a L. GARB, J. WOOD (a cura di), *International Succession*, Oxford, 2015; M. DI FABIO, *Le successioni nel diritto internazionale comparato*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato breve delle successioni e delle donazioni*, II, Padova, 2010, p. 797 ss.; M.J. DE WAAL, *Comparative Succession Law*, in M. REIMANN, R. ZIMMERMANN (a cura di), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, 2006, p. 1071 ss. Si vedano altresì W. PINTENS, *Tendencies in European Succession Law*, in T. FRANZEN, *Inheritance Law - Challenges and Reform*, Berlino, 2013, p. 10 ss.; S. VAN ERP, *New Developments in Succession Law*, in *Electronic Journal of Comp. Law*, 2007, p. 1 ss.

²⁶ Proprio dal legame con il diritto di famiglia è derivato il dibattito circa la base normativa del regolamento n. 650/2012, con i conseguenti risvolti sulla procedura legislativa da seguire per l'adozione dello strumento: se quella ordinaria, regolata dall'attuale art. 81, par. 1, del Tratt. FUE, o quella prevista dal par. 3 dello stesso articolo per le materie connesse con il diritto di famiglia. Nel secondo caso, sarebbe stato necessario ottenere l'unanimità dei consensi degli Stati membri in seno al Consiglio. La Commissione ha infine optato per la procedura ordinaria, che prevede il requisito della maggioranza dei voti degli Stati membri. Sull'argomento si veda L. CARPANETO, *Le successioni*, cit., p. 409 ss.

²⁷ R. ZIMMERMANN, *Il diritto ereditario dei parenti in prospettiva storico-comparatistica*, in *Familia*, 2016, p. 21 ss.; R. DI CRISTO, *Le categorie di successibili*, in G. BONILINI (dir.), *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, III, Milano, 2009, p. 779 ss., p. 789.

discendenti) esclude le successive, e così via. Nel secondo, principalmente seguito dai Paesi di diritto tedesco e del nord Europa, la parentela più prossima esclude la più remota e, nell'ambito di ciascuna linea, decide la prossimità del grado²⁸.

Nel settore, peraltro, sono intervenute numerose modifiche legislative negli ultimi anni. Una delle questioni più dibattute riguarda il trattamento riservato ai *partners* che abbiano concluso un'unione registrata, introdotta solo di recente in alcune legislazioni. I *partners*, in alcuni casi, sono equiparati ai coniugi dal punto di vista dei diritti successori: è quello che accade in Italia, dove l'istituto dell'unione civile è di recente introduzione ed è riservato alle coppie dello stesso sesso²⁹. Al contrario, in altri ordinamenti, i *partners* non sono annoverati fra gli eredi³⁰.

In realtà, in un tempo più risalente, nemmeno il coniuge superstite era destinatario di una vera e propria quota ereditaria, non acquisendo la qualità di erede, ma essendogli riservati solo diritti di usufrutto su una determinata quota³¹. Attualmente, la maggior parte degli ordinamenti considera il coniuge superstite un vero e proprio erede, o prevede dei meccanismi di opzione tra usufrutto e quote ereditarie³².

Significative evoluzioni hanno riguardato anche i diritti dei discendenti, con il riconoscimento di un pari trattamento tra figli legittimi, adottivi e naturali³³.

Un'altra questione di fondamentale importanza riguarda la previsione di misure di protezione nei confronti di alcune categorie di successibili, attraverso la previsione di quote di legittima e/o di

²⁸ In Italia, la dottrina pressoché unanime sostiene che il codice civile adotti un sistema misto lineare-graduale: cfr. R. DI CRISTO, *Le categorie di successibili*, in G. BONILINI (dir.), *Trattato di diritto delle successioni*, cit., p. 789.

²⁹ Si veda la legge 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (c.d. legge "Cirinnà"), in *Gazz. Uff.* 21 maggio 2016, n. 118. Per un primo commento alla legge, cfr. G. FERRANDO, *Le unioni civili. La situazione in Italia alla vigilia della riforma*, in *Jus Civile*, 2016, p. 17 ss.; S. LANDINI, *Ddl su unioni civili e convivenze di fatto. gli intenti del legislatore tra diritto vigente e diritto vivente*, in *Osservatorio sulle Fonti*, f. 1, 2016; L. QUERZOLA, *Riflessioni sulla legge in materia di unioni civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 843 ss. In forza del rinvio operato dal comma 21 dell'art. unico della legge n. 76/2016, alle parti dell'unione civile si applicano gli articoli da 463 a 466 (dell'indegnità), da 536 a 564 (Dei legittimari – dei diritti riservati ai legittimari – della reintegrazione della quota riservata ai legittimari), da 565 a 586 (Delle successioni legittime), da 737 a 751 (Della collazione) e da 768-bis a 768-octies (Del patto di famiglia) del codice civile. Pertanto, dal punto di vista della successione legittima (e anche di quella necessaria), il *partner* dell'unione civile è equiparato al coniuge.

³⁰ Si vedano l'ordinamento belga (art. 1475 ss. codice civile) e quello francese (nella disciplina del *pacte civil de solidarité*, introdotto con legge del 15 novembre 1999, n. 99-944).

³¹ A. DAVI, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell'Unione europea*, cit., p. 4 ss. Ad esempio, l'art. 745-bis del codice civile belga, in assenza di discendenti del *de cuius*, attribuisce al coniuge superstite il patrimonio che era in regime di comunione tra gli sposi, ma solo l'usufrutto del patrimonio personale del *de cuius* (il quale è trasmesso agli ascendenti ed ai collaterali).

³² È il caso della Francia (art. 757 del codice civile) e del Lussemburgo (art. 767-1 del codice civile).

³³ In Italia, ciò è avvenuto con la legge n. 219 del 10 dicembre 2012. Al riguardo, si veda E. BERGAMINI, *Problemi di diritto internazionale privato collegati alla riforma dello "status" di figlio e questioni aperte*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2015, p. 315 ss.; M.E. DE MAESTRI, *Il nuovo status di figlio nell'ordinamento italiano e il diritto internazionale privato: riforma sostanziale o codificazione di una prassi già consolidata?*, in I. QUEIROLO, A. BENEDETTI, L. CARPANETO (a cura di), *Le nuove famiglie tra globalizzazione e identità statuali*, Roma, 2014, p. 139 ss.; M.F. TOMMASINI, *Parentela e filiazione nel nuovo sistema*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 123 ss.; A. SASSI, *Diritti successori e parentela nella riforma della filiazione*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 737 ss.; M. DOSSETTI, *Dopo la riforma della filiazione: i nuovi successibili*, in *Fam. dir.*, 2015, p. 941 ss.

limitazioni alla libertà testamentaria. Invero, tutti gli Stati membri dell'Unione prevedono istituti volti a tale scopo³⁴, con l'eccezione del Regno Unito. Tuttavia, esistono profonde differenze nelle modalità in cui tale forma di protezione viene concessa: di solito è prevista la c.d. riserva ereditaria, regolata in maniera diversa con riguardo all'individuazione dei beneficiari, alla previsione delle relative quote e alle modalità di tutela nell'eventualità di una sua violazione.

Il problema delle quote riservate, del resto, ha rappresentato una delle principali ragioni della decisione del Regno Unito di non aderire al regolamento n. 650/2012 (insieme, naturalmente, alla scelta del regolamento di aderire ad un sistema prevalentemente unionista)³⁵. Particolarmente controversa, poi, la questione della possibilità di recuperare beni alienati dal *de cuius* in vita attraverso una donazione, per il ripristino della quota di legittima, attraverso la computazione degli stessi nel patrimonio ereditario ai fini della determinazione delle quote ereditarie (che consiste, in Italia, nell'istituto della collazione)³⁶, o attraverso un'apposita azione intentata dagli eredi riservatari (il c.d. *clawback*)³⁷. In questo ambito, le differenze con i sistemi di *common law* sono evidenti, in quanto questi ultimi, tendenzialmente, non pongono nessuna limitazione della libertà testamentaria o al massimo prevedono strumenti più blandi, come discrezionalità al giudice consentendogli di assegnare una rendita o una somma di denaro ad alcuni membri della famiglia in stato di necessità (le c.d. *family provisions* or *family allowances*)³⁸.

Sempre in relazione alla libertà testamentaria, ed in generale al diritto di disporre dei propri diritti successori, si inserisce la questione dell'ammissibilità dei patti successori e dei testamenti reciproci o congiunti, accettati in maniera più o meno estesa da alcuni sistemi giuridici e sconosciuti, se non addirittura proibiti, in altri. In linea di principio, tali sistemi di anticipazione successoria sono ammessi negli ordinamenti che ne valorizzano la funzione di pianificazione della successione³⁹.

Per quanto concerne, invece, la fase che intercorre dall'apertura della successione alla liquidazione della stessa, i diversi sistemi giuridici adottano regole differenti per il trasferimento dei diritti ereditari e per quanto riguarda le modalità di prova della qualità di erede o di legatario.

³⁴ Come rilevato anche dal Libro Verde Successioni e Testamenti redatto dalla Commissione europea, COM(2005) def., p. 7.

³⁵ Sul punto *infra*, par. 3.

³⁶ Cfr. art. 737 c.c.;

³⁷ Si veda R. PAISLEY, *Comparative Analysis of the Laws of the Member States on the Issue of Clawback*, 2009, nell'ambito della consultazione a cura dell'UK MINISTRY OF JUSTICE, *European Commission proposal on succession and wills (2009)*, disponibile all'indirizzo [http://www.biicl.org/files/4682_ec-successions-wills\[1\].pdf](http://www.biicl.org/files/4682_ec-successions-wills[1].pdf).

³⁸ Come previsto dalla sezione I dell'*Inheritance Act (Provision for Family and Dependents) 1975*.

³⁹ DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Étude de droit comparé*, cit., p. 114; A. DAVI, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell'Unione europea*, cit., p. 6.

Con riguardo al primo aspetto⁴⁰, nella maggior parte dei sistemi continentali il trasferimento è solitamente di tipo diretto e non sono previste particolari formalità o l'intermediazione dell'Autorità pubblica. In alcuni paesi il trasferimento è automatico (come accade in Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania e Grecia), mentre in altri è condizionato dall'accettazione dell'erede (Italia, Austria e Spagna) o è richiesto un vero e proprio ordine del giudice (è il caso dell'*Einantwortung* di diritto austriaco). Nei Paesi anglosassoni e scandinavi, invece, è richiesta l'intermediazione di un rappresentante del defunto, nominato da quest'ultimo o dall'autorità giurisdizionale, che acquisisce la proprietà fiduciaria dell'asse ereditario, lo amministra, ne paga i debiti e i legati e distribuisce il residuo tra gli eredi (è il caso di Regno Unito, Finlandia, Danimarca e Svezia)⁴¹.

Da queste differenze possono derivare rilevanti complicazioni nell'amministrazione delle successioni transfrontaliere. Può infatti accadere che l'autorità giurisdizionale di uno Stato, nell'applicare una legge straniera, si trovi a dover adottare delle misure sconosciute all'ordinamento di appartenenza o comunque di difficile conciliazione con quest'ultimo⁴². Allo stesso modo, la situazione appena descritta comporta un'effettiva imprevedibilità circa la legge applicabile ad una determinata successione – così come l'individuazione del giudice competente, con evidenti risvolti in termini di certezza del diritto. Del resto, è stato sottolineato come quest'ultima esigenza assuma un'importanza ancora maggiore nel campo del diritto successorio, dovendo garantire al *de cuius* la possibilità di pianificare la propria successione in anticipo, naturalmente, rispetto alla sua morte⁴³.

2. Le iniziative promosse a livello internazionale

Le difficoltà riscontrate nell'amministrazione delle successioni coinvolgenti due o più ordinamenti giuridici, hanno condotto a numerosi tentativi di creazione di una legislazione multilaterale uniforme. Ciò anche in ragione del fatto che le successioni sono state sempre escluse

⁴⁰ Sulle differenze esistenti tra gli ordinamenti europei con riguardo alle modalità di prova della qualità di erede o di legatario, si vedano le più ampie considerazioni svolte al Cap. II, par. 1.

⁴¹ DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Étude de droit comparé*, cit., p. 115. Nel Regno Unito, la nomina dell'amministratore di eredità è obbligatoria ed avviene attraverso un provvedimento dell'autorità giurisdizionale, il c.d. *grant of administration*, che ha natura costitutiva dei relativi poteri. Il *grant of administration* si distingue dal *grant of probate*, che attesta la qualifica ed i poteri dell'esecutore testamentario. A differenza dell'amministratore di eredità, la nomina dell'esecutore testamentario avviene per volontà del *de cuius* nel testamento e il *grant of probate* ha natura dichiarativa.

⁴² A. DAVÌ, *Introduction*, in A.L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 3.

⁴³ In argomento A. DAVÌ, *Riflessioni sul futuro diritto internazionale privato europeo delle usccessioni*, in Riv. dir. int., 2005, p. 299 ss., p. 303; A. DUTTA, *Succession and Wills in the Conflict of Laws on the Eve of Europeanization*, in *RabelsZ*, 2009, p. 551 ss.; E. LEIN, *A Further Step towards a European Code of Private International Law. The Commission Proposal for a Regulation on Succession*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2009, p. 109 ss.; A. BONOMI, *Successions internationales: conflits de lois et de jurisdictions*, in *Hague Recueil des Cours*, 350, 2010, p. 92 ss.; M. PFEIFFER, *Legal Certainty and Predictability in International Succession Law*, in *Jour. Priv. Int'L. Law*, 2016, p. 566 ss.

dall'ambito di applicazione degli strumenti di diritto internazionale privato adottati sotto l'egida della Comunità e, oggi, dell'Unione europea. La materia, infatti, è espressamente esclusa dal campo di applicazione del regolamento n. 44/2001 (Bruxelles I) in materia di civile e commerciale⁴⁴, oggi sostituito dal regolamento n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis)⁴⁵, così come dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007⁴⁶, dal regolamento n. 593/2008 (Roma I) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali⁴⁷, nonché dal regolamento n. 2201/2003 (Bruxelles II-bis) in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale e responsabilità genitoriale⁴⁸.

Di conseguenza, sin dal secolo scorso, diverse iniziative hanno riguardato non solo la disciplina di diritto successorio sostanziale, ma anche quella di diritto internazionale privato.

Sul versante del diritto sostanziale, si è assistito a tentativi di uniformazione settoriali, riguardanti particolari aspetti della vicenda successoria. Di particolare interesse sono la Convenzione di Basilea del 16 maggio 1972 relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti⁴⁹, firmata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, e la Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 sulla forma di un testamento internazionale⁵⁰, elaborata sotto l'egida dell'UNIDROIT. Con entrambi i trattati, peraltro, non si è provveduto a riformare la

⁴⁴ Art. 1, par. 2, lett. a) del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *GUUE* L 12 del 16.1.2001, p. 1 ss. Del pari, la materia successoria era esclusa dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 28 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Rientrano, invece, nel campo di applicazione del regolamento le controversie a contenuto patrimoniale instaurate dagli eredi nei confronti dei terzi danti causa del *de cuius*: vedi CGUE, 17 settembre 2009, causa C-347/08, *Vorarlberger Gebietskrankenkasse c. WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG*, in *Racc.* 2009, p. I-8661.

⁴⁵ Art. 1, par. 2, lett. f) del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), in *GUUE* L 351 del 20.12.2012, p. 1

⁴⁶ Art. 1, par. 2, lett. a) della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007, in *GUUE* L 339 del 21.12.2007, p. 3 ss.

⁴⁷ Art. 1, par. 2, lett. c) del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), in *GUUE* L 177 del 4.7.2008, p. 6 ss.

⁴⁸ Art. 1, par. 3, lett. f) del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in *GUUE* L 338 del 23.12.2003, p. 1 ss.

⁴⁹ Convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972 ed entrata in vigore il 20 marzo 1976, codificata e resa esecutiva in Italia con L. 25 maggio 1981, n. 307, in G.U. n.163 del 16.6.1981. La Convenzione è stata attualmente ratificata da dodici Stati. In materia A. DE CAPRARIIS, *Il registro generale dei testamenti*, in *Vita Not.*, 1982, p. 887 ss.; L. MILONE, *Commento alla l. 25 maggio 1981 (ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972)*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1982, p. 418 ss.

⁵⁰ Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, firmata a Washington il 26 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 9 febbraio 1978, codificata e resa esecutiva in Italia con L. 29 novembre 1990, n. 387, in G.U. n. 297 del 21.12.1990. La Convenzione è stata attualmente ratificata da tredici Stati. In materia T. CUTILLO FRANCO, *Il testamento internazionale*, in *Rass. Dir. Civ.*, 1997, p. 481 ss.; AA.VV., *Adesione della repubblica italiana alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione (l. 20 novembre 1990, n. 387, in Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1996, p. 49 ss.; G. GROPPI, *Il testamento internazionale*, in *Notariato*, 1992, p. 113 ss.; C. BORTOLANI, *La convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 istitutiva di una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1991, p. 1050 ss.

disciplina di diritto materiale in vigore nei singoli Stati contraenti, quanto a creare dei meccanismi che facilitassero l'amministrazione delle successioni transfrontaliere.

Il registro dei testamenti introdotto dalla Convenzione di Basilea è attualmente in vigore e permette di richiedere al competente organismo di uno Stato estero aderente il rilascio di un certificato degli atti di ultima volontà di una persona deceduta, nonché l'indicazione dell'archivio notarile distrettuale presso cui gli atti iscritti sono depositati, qualora il notaio sia cessato.

La Convenzione di Washington, anch'essa ancora in vigore, ha introdotto un modello di «testamento internazionale», che non sostituisce le forme previste da ciascun diritto nazionale, ma si aggiunge ad esse. La validità di siffatto testamento è automaticamente riconosciuta all'interno degli Stati contraenti, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti stabiliti dalla Convenzione.

Nell'ambito degli strumenti multilaterali di diritto internazionale privato, un ruolo di primo piano è stato assunto dalla Conferenza dell'Aja, sede di promozione e negoziazione di numerosi strumenti multilaterali in materia successoria.

Dopo alcuni, infruttuosi, tentativi nella fase iniziale dei lavori⁵¹, risale al 5 ottobre 1961 la Convenzione sui conflitti di leggi relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, attualmente ancora in vigore⁵², alla quale hanno aderito quarantadue Stati del mondo (tra i quali diciassette Stati membri dell'Unione)⁵³.

La Convenzione prevede un concorso alternativo di criteri di collegamento⁵⁴, in ossequio al principio del *favor validitatis*, ispirandosi allo scopo di rispettare il più possibile la volontà del testatore⁵⁵. La norma di conflitto si applica alla forma delle disposizioni testamentarie e della revoca di queste⁵⁶, nonché ai testamenti congiuntivi⁵⁷.

Il grande successo internazionale riscosso dalla Convenzione aveva inizialmente messo in dubbio l'inserimento nel regolamento europeo di una disciplina apposita in materia⁵⁸: la Proposta del 2009, infatti, escludeva espressamente dal proprio campo di applicazione le questioni relative

⁵¹ Il riferimento è al progetto del 1904, sul quale si veda ampiamente A.E. VON OVERBECK, *Diverse Aspects de l'unification du droit international privé, spécialement en matière des successions*, in *Hague Recueil des Cours*, 104, 1962, p. 554 ss.

⁵² Convenzione sui conflitti di leggi relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, firmata all'Aja il 5 ottobre 1961 ed entrata in vigore il 5 gennaio 1964. L'Italia, pur rientrando tra i Paesi firmatari, non ha mai ratificato la convenzione.

⁵³ Si tratta, in particolare, di Austria, Belgio, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna e Svezia.

⁵⁴ Art. 1 della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

⁵⁵ Come indicato nel *Rapport explicatif* redatto da H. BATTIFOL, in CONFERENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, *Acts et documents de la Neuvième session (1960)*, vol. III, *Forme des testaments*, L'Aja, 1961, p. 165; Cfr. anche F. BOULANGER, *Les successions internationales*, Parigi, 1981, p. 363 ss.

⁵⁶ Art. 2 della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

⁵⁷ Art. 4 della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

⁵⁸ Come anche suggerito nello studio del DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Étude de droit comparé*, cit., p. 109 ss. Sul punto, A. DAVI, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell'Unione europea*, cit., p. 123 ss.

alla forma delle disposizioni a causa di morte⁵⁹. Ciò, peraltro, senza che l'Unione potesse in alcun modo vincolare tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione: come noto, infatti, è solo a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, nel 1999, che si è assistito alla «comunitarizzazione» del diritto internazionale privato e processuale, con l'attribuzione di competenza normativa diretta alle istituzioni comunitarie⁶⁰. Risale, peraltro, al 30 ottobre 2007 l'adesione dell'Unione europea alla conferenza dell'Aja.

Si è quindi accolta una soluzione di compromesso, che vede l'adozione di una disciplina autonoma a livello europeo, contenuta nell'art. 27, la quale riprende essenzialmente le norme di conflitto contenute nella Convenzione⁶¹. Ciò, peraltro, con una precisazione: è previsto che gli Stati che sono parti contraenti della Convenzione continuino ad applicare la stessa invece dell'art. 27 del Regolamento, per quanto concerne la validità formale dei testamenti⁶². Il regolamento, pertanto, non mette in discussione le scelte effettuate sotto l'egida della Conferenza dell'Aja, ma anzi conferma l'efficacia delle norme convenzionali, facendole proprie.

Un'iniziativa più recente, costituita dalla Convenzione dell'Aja del 1° agosto 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte, non ha avuto esito positivo, non essendo stato raggiunto il numero minimo di ratifiche previsto per la sua entrata in vigore⁶³. Infatti, in sede di negoziato erano emersi numerosi problemi in relazione a diversi aspetti fondamentali della materia, sui quali non si è riusciti a raggiungere un sufficiente consenso⁶⁴. Ad esempio, uno degli aspetti più controversi riguardava la scelta del criterio di collegamento principale per l'individuazione della

⁵⁹ Art. 19, par. 2, lett. k) della Proposta.

⁶⁰ Al riguardo, *ex multis*, S.M. CARBONE, C.E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento (UE) n. 1215/2012*, Torino, 2016; F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e obbligazioni*, cit., p. 21 ss.; A. BONOMI (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, in G. AJANI, G.A. BENACCHIO (a cura di), *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, Torino, 2009; R. LUZZATTO, *Riflessioni sulla c.d. comunitarizzazione del diritto internazionale privato*, in G. VENTURINI, S. BARIATTI (a cura di), *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber F. Pocar*, Milano, 2009, p. 613 ss.; P. PICONE (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova, 2004; S. BARIATTI, *La cooperazione giudiziaria in materia civile dal terzo Pilastro dell'Unione europea al Titolo IV del Trattato CE*, in *Dir. Un. Eur.*, 2001, p. 261 ss.; F. POCAR, *La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una «European Conflict of Laws Revolution?»*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2000, p. 873 ss.; K. BOELE-WOELKI, *Unification and Harmonization of Private International Law in Europe*, in J. BASEDOW (a cura di), *Private Law in the International Arena: From National Conflict Rules Towards Harmonization and Unification - Liber Amicorum Kurt Siehr*, L'Aja, 2000, p. 61 ss.; A. BORRÀS, *Derecho internacional privado y Tratado de Amsterdam*, *Rev. Esp. Der. Int.*, 1999, p. 383 ss.; L.S. ROSSI, *Verso una parziale comunitarizzazione del Terzo Pilastro*, in *Dir. Un. eur.*, 1997, p. 248 ss.

⁶¹ Disciplina estesa anche alla validità formale dei patti successori, per espressa disposizione dello stesso art. 27.

⁶² Art. 75 del Regolamento.

⁶³ Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte, firmata all'Aja il 1° agosto 1989 e mai entrata in vigore. La Convenzione è stata ratificata solo dai Paesi Bassi e firmata da Argentina, Lussemburgo e Svizzera.

⁶⁴ Cfr. P. LAGARDE, *La nouvelle Convention de La Haye sur la loi applicable aux successions*, in *Rev. Crit. Dr. Int. Priv.*, 1989, p. 249 ss.; A.E. VON OVERBECK, *La Convention du premier août 1989 sur la loi applicable aux successions pour cause de mort*, in *Annuaire Suisse de droit international*, 1989, p. 138 ss.

legge applicabile alla successione⁶⁵: la contrapposizione tra i criteri della residenza abituale e la cittadinanza aveva condotto ad una soluzione di compromesso alquanto complessa, attraverso una norma che, a determinate condizioni, dava prevalenza all'uno o all'altro criterio⁶⁶.

Deve, infine, segnalarsi la Convenzione sull'amministrazione internazionale dei beni ereditari⁶⁷, la quale istituiva un «certificato internazionale», designante «la persona o le persone incaricate di amministrare i beni mobili di una successione» ed i relativi poteri⁶⁸. Tuttavia, tale strumento non ha riscosso il successo sperato nella comunità internazionale, essendo stata ratificata soltanto dal Portogallo e dalla (allora) Cecoslovacchia⁶⁹.

Le Convenzioni elaborate sotto l'egida della Conferenza dell'Aja hanno costituito un rilevante punto di partenza per il legislatore europeo. Il regolamento n. 650/2012 ha ripreso alcuni principi adottati dagli strumenti convenzionali, aderendo ad alcune scelte di fondo: in particolare, in linea con la Convenzione dell'Aja del 1989, il regolamento stabilisce il principio dell'unità della successione, prevede quale criterio di collegamento generale quello dell'ultima residenza abituale del *de cuius* e ammette una limitata applicazione dell'istituto del rinvio⁷⁰.

3. L'azione dell'Unione europea e la genesi del regolamento (UE) n. 650/2012

Come si è già accennato, il Regolamento n. 650/2012 trova la propria base giuridica nell'art. 81 TFUE (in precedenza, art. 65 TCE), che disciplina le competenze dell'Unione in materia di cooperazione giudiziaria civile. Il considerando n. 2, in particolare, fa riferimento al par. 2, lett. c) della citata disposizione, che consente all'Unione Europea di adottare misure volte a garantire «la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione».

Il travagliato percorso che ha condotto all'approvazione del regolamento trova le proprie origini nei lavori del Consiglio europeo di Cardiff, tenutosi il 15 e il 16 giugno, dove per la prima

⁶⁵ Sul punto A. DAVÌ, *Introduction*, in A.L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 9.

⁶⁶ Art. 3 della Convenzione dell'Aja del 1° agosto 1989: «(1) Succession is governed by the law of the State in which the deceased at the time of his death was habitually resident, if he was then a national of that State. (2) Succession is also governed by the law of the State in which the deceased at the time of his death was habitually resident if he had been resident there for a period of no less than five years immediately preceding his death. However, in exceptional circumstances, if at the time of his death he was manifestly more closely connected with the State of which he was then a national, the law of that State applies. (3) In other cases succession is governed by the law of the State of which at the time of his death the deceased was a national, unless at that time the deceased was more closely connected with another State, in which case the law of the latter State applies».

⁶⁷ Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, firmata all'Aja il 2 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 1° luglio 1993. Invero, l'entrata in vigore della convenzione è il frutto di una vicenda a dir poco peculiare: originariamente ratificata da Cecoslovacchia e Portogallo ed è entrata in vigore a seguito della scissione del primo Stato nella Repubblica Ceca e nella Repubblica Slovacca.

⁶⁸ Art. 1 della Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973.

⁶⁹ L'Italia, originale firmataria della convenzione, si è limitata a promulgare la legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione, del 24 ottobre 1980, n. 745, in *Gazz. Uff.*, 12 novembre 1980, n. 310.

⁷⁰ A. DAVÌ, *Introduction*, in A.L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 9.

volta si inserì nell'agenda comunitaria in materia di cooperazione giudiziaria civile la regolamentazione delle successioni transnazionali⁷¹. Il successivo Piano di azione di Vienna del 2 dicembre 1998 stabilì quindi tra le priorità della Comunità l'adozione di uno strumento normativo in materia di successioni, concernente la legge applicabile, nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni⁷².

Nello stesso senso il noto Programma di Tampere del 1999, con il quale si affermò il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile, e si organizzò il settore, inserendo tra gli ambiti di intervento quello delle successioni testamentarie e legittime⁷³. L'elaborazione di uno specifico strumento normativo in materia era previsto anche dal programma relativo alle misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale adottato dal Consiglio e dalla Commissione alla fine del 2000⁷⁴, nonché dal Programma dell'Aja del 2004 sul rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia⁷⁵.

Con quest'ultimo, in particolare, si esortò la Commissione a presentare entro il 2004 un libro verde sul conflitto di leggi in materia di successioni, che includesse la questione della competenza giurisdizionale, del reciproco riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in questo settore e l'istituzione di un certificato d'eredità europeo. Il libro verde successioni e testamenti vide effettivamente la luce nel marzo del 2005⁷⁶, sulla scorta dello studio di diritto comparato commissionato al *Deutsches Notarinstitut*⁷⁷, con lo scopo di valutare la posizione degli Stati membri sull'armonizzazione del diritto successorio. Esso diede esito ad un'ampia consultazione, ricevendo oltre sessanta risposte illustrate in un'audizione pubblica tenutasi a Bruxelles il 30 novembre 2006⁷⁸.

Sempre nel 2006, il Parlamento europeo elaborò una risoluzione con la quale chiedeva alla Commissione di presentare una proposta legislativa, delineando le principali scelte di fondo che, a

⁷¹ Cfr. Conclusioni della presidenza, in *Boll. UE*, 1998, 6.13, punto 1.14.48).

⁷² Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia – testo adottato dal Consiglio Giustizia e Affari interni del 3 dicembre 1998, in *GUCE*, 23 gennaio 1999, C 19, p. 10, punto 41, lett. c).

⁷³ Promosso nell'ambito del Consiglio Europeo del 15 e 16 ottobre 1999, il Programma è stato adottato il 30 novembre 2000 e pubblicato in *GUCE*, 15 gennaio 2001, C 12, p. 1. Con tale Programma, il settore della cooperazione giudiziaria civile è stato suddiviso in quattro ambiti: a) Bruxelles I; b) Bruxelles II; c) Regimi patrimoniali tra i coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di coppie non sposate; d) Successione testamentaria e legittima.

⁷⁴ In *GUCE*, 15 gennaio 2001, C 12, p. 1.

⁷⁵ Programma dell'Aja. Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea, adottato nell'ambito del Consiglio Europeo del 4 e 5 novembre 2004, in *GUCE*, 3 marzo 2005, C 53, p. 1.

⁷⁶ COM(2005) 65 def.

⁷⁷ DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Étude de droit comparé*, cit.

⁷⁸ Tra le quali quella elaborata dal gruppo di lavoro *ad hoc* istituito dalla Commissione Affari Europei e Internazionali del Consiglio Nazionale del Notariato: si veda D. DAMASCELLI (a cura di), *Réponses au questionnaire en matière de successions et testaments – Livre vert de la Commission européenne (COM(2005) 65 final du 1^{er} mars 2005) avec un avant-projet de règlement communautaire concernant les conflits de lois et de juridictions, et l'istitution du certificat successoral européen*, Milano, 2005.

parere dell'istituzione stessa, avrebbero dovuto essere adottate nel futuro regolamento⁷⁹, mentre presero avvio i lavori del gruppo di esperti istituito dalla Commissione.

A conclusione di questo percorso, la Commissione presentava la Proposta di regolamento del 14 ottobre 2009⁸⁰. Pochi mesi dopo, il Consiglio europeo sottolineava nuovamente l'importanza di un intervento in materia successoria con il Programma di Stoccolma, il quale fisava le priorità dell'Unione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per gli anni a venire⁸¹.

Il regolamento è stato quindi definitivamente adottato il 4 luglio 2012 ed è entrato in vigore il 16 agosto 2012, ancorché l'applicazione della maggior parte delle sue disposizioni decorre soltanto a far data dal 17 agosto 2015⁸².

Una delle questioni più dibattute nel corso dell'approvazione del testo definitivo ha riguardato la scelta delle istituzioni di impiegare la procedura ordinaria di codecisione, in allora prevista dall'art. 65 TCE (in seguito art. 81, par. 1, TFUE), in luogo di quella speciale di cui al successivo art. 67 TCE (l'attuale art. 81, par. 3, TFUE): quest'ultima, come noto, è prescritta per l'adozione di atti che presentano «aspetti connessi con il diritto di famiglia» e richiede l'unanimità del voto in seno al Consiglio, accompagnato dalla consultazione del Parlamento europeo⁸³.

⁷⁹ Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e testamenti, 16 novembre 2006, in P6-TA(2006)0496, in *GUUE* C 314 del 21 dicembre 2006, p. 342.

⁸⁰ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, 14 ottobre 2009, COM(2009) 154 def. Cfr. altresì Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo - Sintesi della valutazione d'impatto SEC (2009) 411 def., p. 4, ove si è stimato che circa il 9-10% delle successioni per causa di morte che si aprono nell'Unione europea ha carattere internazionale (circa 540.000 casi ogni anno, per un valore approssimativo di Euro 123.000.000.000). Sulla proposta, oltre ai contributi già citati alla nota n. 5, si vedano A. DUTTA, *The Europeanization of International Succession Law*, in K. BOELE-WOELKI, J.K. MILES, J.M. SCHERPE, *The Future of Family Property in Europe*, Cambridge, 2011, p. 341 ss.; ID, *Succession and Wills in the Conflit of Laws on the Eve of Europeanization*, cit., p. 547 ss.; A. RODRÍGUEZ BENOT, *Approach to the proposal for a Regulation of the European Union on succession*, in B. CAMPUZANO DÍAZ, M. CZEPLAK, A. RODRÍGUEZ BENOT, M. ÁNGELES RODRÍGUEZ VÁZQUEZ (a cura di), *Latest Developments in EU Private International Law*, Amberes, 2011, p. 133 ss.; P. LAGARDE, *Présentation de la proposition de règlement sur les successions*, in G. KHAIRALLAH, M. REVILLARD (a cura di), *Perspectives du droit des successions européennes et internationales: étude de la proposition de règlement du 14 octobre 2009*, Parigi, 2010, p. 7 ss. Si veda altresì lo studio del MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession*, 2010, realizzato sotto la direzione dei Prof.ri J. BASEDOW e A. DUTTA, disponibile online: <http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100526ATT75035/-20100526ATT75035EN.pdf>.

⁸¹ Programma di Stoccolma. Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, adottato nell'ambito del Consiglio Europeo del 10 e 11 dicembre 2009, in *GUUE* C 115 del 4.5.2010, p. 1.

⁸² Art. 84 del regolamento.

⁸³ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 e decisione del Consiglio del 7 giugno 2012. Sul punto si vedano L. CARPANETO, *Le successioni tra globalizzazione e identità statuali*, cit., p. 409 ss.; S. MARINO, *La proposta di regolamento*, cit., p. 463 ss. La questione si era posta anche in occasione dell'adozione del regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari (cit. alla nota 6), dove le istituzioni europee optarono per la procedura speciale all'unanimità: sul punto F. PESCE, *Le obbligazioni alimentari*, cit., p. 48 ss.

La scelta di applicare la procedura ordinaria è stata determinata, nella prospettazione della Commissione, dal fatto che «la maggior parte degli Stati membri, ad eccezione dei paesi nordici, considera il diritto successorio una materia distinta dal diritto di famiglia, a causa degli elementi patrimoniali preponderanti». Si sono quindi sottolineate le profonde differenze tra le due branche del diritto considerate, in particolare la diversa finalità: da un lato, quella di definire le norme relative alla delazione dell'eredità e nel disciplinarne la trasmissione; dall'altro lato, quella di regolare i rapporti giuridici relativi al matrimonio e alla vita di coppia, alla filiazione e allo stato civile delle persone. Ma soprattutto, «contrariamente al diritto di famiglia, in cui la volontà degli individui assume una rilevanza marginale e la grande maggioranza dei rapporti è disciplinata da disposizioni di ordine pubblico, il diritto successorio resta una materia in cui la volontà del titolare dei diritti riveste un ruolo considerevole»⁸⁴.

Ciò ha sollevato obiezioni da parte di alcuni Paesi, i quali, evidenziando le connessioni esistenti tra successioni e diritto di famiglia, hanno sollevato la necessità di adottare la procedura speciale prevista per l'adozione di misure in materia di famiglia. Tuttavia, ciò non ha determinato un cambiamento di rotta da parte delle Istituzioni europee e non ha impedito il raggiungimento del necessario consenso fra gli Stati membri, dato che il regolamento n. 650/2012 è stato infine adottato con il voto favorevole della maggioranza degli Stati membri⁸⁵, in applicazione della procedura legislativa ordinaria prevista dal Trattato di Lisbona (entrato in vigore il 1° dicembre 2009).

Il regolamento vincola tutti gli Stati membri dell'Unione, ad esclusione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito⁸⁶. Invero, questi ultimi avevano annunciato sin dalle prime fasi di elaborazione del regolamento la loro intenzione di non esercitare la facoltà di *opting in* loro concessa dai Trattati, salvo poi partecipare a tutte le fasi di discussione e comunicare la loro decisione in tal senso alla fine dei lavori⁸⁷.

⁸⁴ Si veda la relazione della Commissione che accompagna la proposta di regolamento del 2009, COM (2009) 154 final, p. 3.

⁸⁵ Nello stesso senso sembra orientarsi lo studio del MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 8 ss., ove si afferma che la scelta della base giuridica rientra nella discrezionalità delle istituzioni europee, che si manifesta attraverso l'indicazione di tale base giuridica nel testo finale del regolamento. Si sottolinea inoltre la differente formulazione dell'art. 81, par. 3, TFUE, che nella sua versione inglese fa riferimento alle misure «concerning family law», rispetto a quella del precedente art. 67 TCE, che adotta l'espressione «measures relating to family law», nell'intento di restringere il campo di applicazione della procedura speciale all'unanimità.

⁸⁶ In virtù dei Protocolli n. 21 e 22 allegati al TFUE (in *GUUE* C 326 del 26.10.2012, p. 295 ss.) il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca non partecipano all'adozione delle misure di cui all'art. 81 TFUE. Tuttavia, i primi due Stati possono esprimere la propria intenzione di partecipare all'adozione di una specifica misura, o di aderire ad una misura già adottata, obbligandosi ad applicarla (c.d. clausola di *opting in*), previa notificazione al Presidente del Consiglio europeo.

⁸⁷ Sul c.d. *opting out* di Irlanda e Regno Unito si vedano, L. CARPANETO, *Le successioni tra globalizzazione e identità statuali*, cit., p. 401 ss.; E. CRAWFORD, J. CARRUTHERS, *Speculation on the Operation of Succession Regulation 650/2012: Tales of the Unexpected*, in *Eur. Rew. Priv. Law*, 2014, p. 847 ss.; P. BEAUMONT, J. HOLLIDAY, *Some Aspects of Scots Private International Law of Succession Taking Account of the Impact of the EU Succession Regulation*, Centre for Private International Law of the University of Aberdeen, Working Paper n. 2015/6, disponibile all'indirizzo http://www.abdn.ac.uk/law/documents/CPIL_Working_Paper_No_6_Beaumont_and_Holliday.pdf.

Le perplessità dei due Stati anglosassoni circa l'adesione al nuovo regolamento riguardavano principalmente due questioni⁸⁸.

In primo luogo, tra le scelte di fondo adottate dalla disciplina europea figura l'adesione ad un modello unionista, attraverso il principio dell'unità della successione⁸⁹: pertanto, l'intera successione è assoggettata tendenzialmente ad un'unica legge, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare dei beni facenti parte dell'asse ereditario e dalla loro localizzazione. Ciò si pone in evidente contrasto con il sistema normativo britannico, fondato non solo sul principio della scissione tra legge applicabile ai beni mobili e legge applicabile ai beni immobili, ma anche sull'articolazione in due fasi della devoluzione dell'asse ereditario: quella di amministrazione – dove il patrimonio è affidato ad un rappresentante del *de cuius* – e quella di devoluzione vera e propria⁹⁰.

Invero, il Regno Unito aveva espresso la propria volontà di conformarsi alle scelte europee, soprattutto a seguito dell'introduzione *ad hoc* nel Regolamento dell'attuale art. 29, il quale consente alle autorità di uno Stato membro, competenti in via generale sulla successione, di nominare un amministratore ereditario, se ciò è prescritto dalla *lex fori*, anche se la legge applicabile alla successione è una legge straniera.

Tuttavia, le resistenze del Regno Unito non sono state superate in relazione al secondo aspetto controverso, che origina dal diverso trattamento che gli Stati riservano alle donazioni (o a *trusts*) effettuate in vita dal *de cuius*⁹¹. Come si è già accennato, nel sistema giuridico britannico i beni così alienati non sono computati nel patrimonio ereditario, né esistono rimedi esperibili dagli eredi per il recupero di tali beni ai fini della reintegrazione della quota loro riservata dalla legge.

Il problema del *clawback*⁹², pertanto, ha costituito lo scoglio più grande per la partecipazione del Regno Unito, il cui sistema privilegia la tutela dell'autonomia privata dell'individuo rispetto alla protezione degli interessi familiari. Del resto, il regolamento contiene una netta presa di posizione sul punto, dal momento in cui sottopone alla *lex successionis* anche tali aspetti: ciò si evince chiaramente non solo dall'art. 23, che include tra le questioni regolate da tale legge anche «la

⁸⁸ Sulla posizione del Regno Unito, si veda J. HARRIS, *The Proposed EU Regulation on Succession and Wills: Prospects and Challenges*, in *Trust Law Int.*, 2008, p. 181 ss.; P. HAYTON, *Appendix B to the Joint response to the Law Society of England and Wales and the Society of Trust and Estate Practitioners to the European Commission's Green Paper on Succession and Wills*, disponibile sul sito ufficiale della Commissione europea: http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/successions/contributions/contribution_uk_appb_en.pdf.

⁸⁹ Sulla dicotomia tra il sistema unionista e quello dualista, si veda *supra*, par. 1. Sul principio dell'unità della successione si veda *infra*, par. 4.

⁹⁰ *Amplius, supra*, par. 1.

⁹¹ *Supra*, par. 1.

⁹² Cfr. anche le note tra smesse dalla presidenza del Consiglio al Gruppo per le questioni di diritto civile (successione) (9303/11 LIMITE JUSTCIV 99 CODEC 682) e al Coreper (7715/1/11 REV 1 LIMITE JUSTCIV 337 CODE 2237).

collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari»⁹³, ma anche dal considerando n. 14⁹⁴.

Per risolvere il contrasto, alcuni avevano proposto di assoggettare le azioni di riduzione alla legge che sarebbe stata applicabile alla successione se il *de cuius* fosse deceduto nel momento in cui ha posto in essere l'atto di disposizione patrimoniale in questione (c.d. legge successoria "ipotetica"). Ciò avrebbe ridotto l'incertezza circa le future conseguenze giuridiche dell'atto di donazione, in quanto il *de cuius* e gli altri soggetti interessati avrebbero potuto individuare sin dall'origine la disciplina successoria applicabile al rapporto e valutarne la stabilità⁹⁵. Parzialmente diversa la proposta avanzata dal Max Planck Institute, che suggerì l'applicazione cumulativa della legge successoria ipotetica e della legge effettivamente applicabile alla successione al momento della morte reale del *de cuius*⁹⁶.

Tuttavia, nessuna di queste proposte raggiunse il livello di consenso necessario per essere inserita nel futuro regolamento, né il Regno Unito e l'Irlanda furono disposti ad accettare gli istituti in esame all'interno dei rispettivi ordinamenti giuridici, confermando la loro intenzione di non esercitare il diritto di *opting in*.

Per tale ragione, Danimarca, Irlanda e Regno Unito devono essere qualificati come Stati terzi ai sensi e per gli effetti del regolamento. Ogni riferimento a «Stati terzi» contenuto nel testo normativo deve intendersi indirizzato anche a tali Paesi, mentre la locuzione «Stati membri» deve interpretarsi nel senso che essa include tutti gli Stati vincolati dal regolamento⁹⁷. Ciò assume particolare importanza nell'applicazione dell'art. 34, che ammette una limitata operatività del meccanismo del rinvio, tutte le volte in cui il regolamento prevede l'applicazione della legge di uno Stato terzo (fatte salve le eccezioni indicate al par. 2)⁹⁸.

⁹³ Art. 23, par. 2, lett. i).

⁹⁴ Considerando n. 14 del regolamento: «I diritti di proprietà, gli interessi e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, per esempio a titolo di donazione, dovrebbero essere altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, dovrebbe spettare alla legge designata dal presente regolamento, quale legge applicabile alla successione, determinare se le donazioni o altre forme di disposizioni *inter vivos* che comportano l'acquisizione precedente alla morte di un diritto reale debbano essere oggetto di collazione e riduzione ai fini del calcolo delle quote dei beneficiari secondo la legge applicabile alla successione».

⁹⁵ A. DUTTA, *Succession and Wills in the Conflict of Laws*, cit., p. 583; E. LEIN, *A Further Step towards a European Code of Private International Law*, cit., p. 134 ss.; A. BONOMI, *Successions internationales*, cit., p. 274 ss.

⁹⁶ MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 86 ss.

⁹⁷ Nello stesso senso A. BONOMI, *Introduzione*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 7 ss.; A. DAVÌ, *Introduction*, in A.L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 17, il quale fa notare che il regolamento n. 650/2012 non contiene una norma che chiarisca definitivamente questo aspetto, a differenza di altri regolamenti europei, come ad esempio il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), in GUUE L 177 del 4.7.2008, all'art. 1, par. 4; cfr. G. KHAIRALLAH, M. REVILLARD (a cura di), *Droit européen des successions internationales*, Parigi, 2013, p. 60.

⁹⁸ Art. 34: «1. Quando il presente regolamento prescrive l'applicazione della legge di uno Stato terzo, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato, nella misura in cui tali norme rinviino: a) alla legge di uno Stato membro; o b) alla legge di un altro Stato terzo

4. I principi fondamentali del regolamento

Il regolamento n. 650/2012 si fonda, pertanto, su alcune scelte di fondo, tutte volte alla realizzazione del principale obiettivo di agevolare i cittadini europei nell'organizzazione anticipata della propria successione, garantendo, al contempo, i diritti ereditari derivanti dalla stessa e spettanti ai beneficiari (eredi e legatari) e agli altri soggetti coinvolti (*in primis*, i creditori dell'eredità)⁹⁹.

I principi cardine del regolamento si desumono sia dal testo normativo, sia dai numerosi considerando che lo precedono¹⁰⁰. Tra di essi figura innanzitutto quello della prevedibilità della legge applicabile alla successione: esso, del resto, rappresenta l'obiettivo caratterizzante di tutti i principali atti dell'Unione in materia di diritto internazionale privato, in quanto premessa necessaria per garantire il buon funzionamento del mercato interno. Con specifico riferimento alla materia successoria, la prevedibilità della legge applicabile è connaturata alla possibilità di pianificare in anticipo la propria successione¹⁰¹. A tal fine, è precisato che la legge applicabile dovrebbe essere quella con cui la successione presenta «collegamenti stretti». Inoltre, è fondamentale il ruolo dell'autonomia privata: il regolamento, infatti, accorda al *de cuius* la possibilità di scegliere la legge applicabile alla propria successione, ancorché limitata alla legge dello Stato di cui egli possedeva la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte (art. 22). Quest'ultima limitazione, del resto, tempera la libertà di pianificazione successoria del *de cuius* con il principio della prevedibilità, dal punto di vista degli altri soggetti coinvolti nella medesima successione.

Inoltre, sempre al fine della prevedibilità, il regolamento si fonda sul principio dell'unità della successione, sotto diversi punti di vista.

che applicherebbe la propria legge. 2. Il rinvio non opera con riferimento alle leggi indicate all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, all'articolo 27, all'articolo 28, lettera b), e all'articolo 30». Cfr. *infra*, par. 7.

⁹⁹ Cfr. considerando n. 7 del regolamento. Sul punto R. CLERICI, *I principi del diritto inter nazionale privato europeo delle successioni*, in P. PALCHETTI (a cura di), *L'incidenza del diritto non scritto sul diritto internazionale ed europeo*, Napoli, 2016, p. 241 ss.; P. FRANZINA, *Ragioni, valori e collocazione sistematica della disciplina internazionalprivatistica europea delle successioni mortis causa*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 14 ss.

¹⁰⁰ Sul valore giuridico dei considerando, si vedano S. BOCCALATTE, *La motivazione della legge. Profili teorici e giurisprudenziali*, Padova, 2008, p. 276 ss.; E. DENZA, *Compromise and clarity in international drafting*, in C. STEFANO, H. XANTHAKI (a cura di), *Drafting Legislation. A Modern Approach*, Adershot, 2008, p. 242 ss.; E. RUSSO, *L'interpretazione dei testi normativi comunitari*, Milano, 2008, p. 65 ss.; E. BERTIL VAGNHAMMAR, *The Proper Functioning of the Internal Market: Observations from Brussels*, in T. SPAPENS, A. LITTLER, C. FIJNAUT, *Crime, Addiction and the Regulation of Gambling*, Leiden, 2008, p. 62 ss.; I. QUEIROLO, S. DOMINELLI, *Statutory certificates e immunità funzionale del registro italiano navale*, in *Dir.Mar.*, 2010, p. 152 ss., 171 ss. Si veda anche l'*Interinstitutional Agreement on Better Law-making* del 22 dicembre 1998, in *GUUE C 321* del 31.12.2003.

¹⁰¹ Cfr. Considerando n. 37 del regolamento: «Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta loro di conoscere in anticipo la legge applicabile alla loro successione. Occorre introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che la successione sia regolata da una legge prevedibile con la quale presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione, tale legge dovrebbe regolare l'intera successione, ossia tutti i beni oggetto dell'eredità, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo».

In primo luogo, si prevede l'individuazione di un'unica legge regolatrice per tutte le questioni attinenti ad una determinata successione, senza distinzione tra i beni immobili e i beni mobili. Si è quindi in presenza di una netta presa di posizione in favore del regime unionista, in luogo di quello scissionista in vigore non solo nei Paesi di *common law*, ma anche in alcuni Stati dell'Europa continentale¹⁰². Peraltro, è previsto che la *lex successionis* regoli «l'intera successione»¹⁰³, «dall'apertura di quest'ultima fino al trasferimento della proprietà dei beni che fanno parte dell'eredità ai beneficiari»¹⁰⁴: ciò si riflette anche nell'elenco dei molteplici aspetti sottoposti alla legge regolatrice fornito dall'art. 23, par. 2.

Risulta quindi superata l'ulteriore distinzione tipica dei sistemi di *common law* tra devoluzione e amministrazione della successione: infatti, in tali Paesi è prevista l'applicazione delle norme nazionali sull'amministrazione anche alle successioni che, dal punto di vista materiale, sono soggette ad una legge straniera.

In secondo luogo, l'intera successione è soggetta alla giurisdizione di un unico giudice, senza alcuna deroga derivante, ad esempio, dalla natura e dalla localizzazione dei beni dell'asse ereditario¹⁰⁵. Ciò si riflette nella mancata previsione di fori "speciali" alternativi o concorrenti¹⁰⁶: se il *de cuius* aveva la propria residenza abituale in uno Stato membro, il giudice di quest'ultimo Stato è l'unico a poter esercitare la giurisdizione sull'intera successione; lo stesso può dirsi con riguardo all'autorità giurisdizionale individuata attraverso una proroga espressa o tacita della competenza o nell'ipotesi prevista dall'art. 6, lett. a).

Anche nel caso in cui il *de cuius* avesse la propria residenza abituale in uno Stato terzo (compresi Regno Unito, Irlanda e Danimarca), i fori sussidiari previsti dagli articoli 10 e 11 configurano anch'essi una competenza di tipo universale, seppure in presenza di un collegamento rilevante tra il *de cuius* e lo Stato membro in questione¹⁰⁷.

Invero, l'unica deroga all'unità della giurisdizione è prevista dall'art. 12 del regolamento, che si applica esclusivamente all'ipotesi in cui l'eredità comprenda beni ereditari siano situati in uno Stato terzo e prevede la possibilità per il giudice adito (previa richiesta di una delle parti) di

¹⁰² Cfr. *supra*, par. 1.

¹⁰³ Art. 21, par. 1, del regolamento.

¹⁰⁴ Considerando n. 42 del regolamento.

¹⁰⁵ Art. 4 del regolamento, per cui l'organo giurisdizionale è competente a decidere «sull'intera successione».

¹⁰⁶ L'unico foro speciale può rinvenirsi nell'art. 13 del regolamento, che prevede la possibilità di rendere una dichiarazione di accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota, oppure una dichiarazione di limitazione della responsabilità in relazione alle passività ereditarie, dinanzi all'organo giurisdizionale dello Stato di residenza abituale del dichiarante. Si tratta, quindi, di una previsione volta a facilitare l'esercizio delle prerogative derivanti dalla *lex successionis* da parte degli interessati residenti in Stati diversi.

¹⁰⁷ A. BONOMI, *Introduzione*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 16. Cfr. *infra*, par. 6

astenersi dal decidere su uno o più di tali beni, qualora ritenga che la sua decisione non sarà riconosciuta o dichiarata esecutiva in tale Paese¹⁰⁸.

Un altro principio cardine del regolamento è quello della coincidenza tra l'organo giurisdizionale competente e il diritto applicabile, in modo che il primo si trovi ad applicare, nella maggioranza dei casi, la propria legge nazionale. Questo risultato è perseguito attraverso la previsione di un identico criterio (l'ultima residenza abituale del *de cuius*) per determinare sia la giurisdizione che la legge applicabile¹⁰⁹.

L'applicazione della *lex fori* da parte del giudice adito rappresenta una scelta valida, in quanto ha il vantaggio di facilitare notevolmente il lavoro dell'autorità giurisdizionale, con conseguente rapidità, economicità ed efficienza dell'amministrazione della giustizia in materia di successioni. Tuttavia, questa situazione rischia di venire meno nel momento in cui il *de cuius* esercita la propria facoltà di scelta della legge applicabile alla propria successione, optando per la legge dello Stato di cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte (art. 22 del regolamento). Proprio per questa ragione, il regolamento prevede delle regole specifiche, volte a ripristinare la coincidenza tra *forum* e *ius*, contenute negli artt. da 5 a 9 del regolamento¹¹⁰.

Ciononostante, rimangono comunque dei casi in cui il giudice competente si troverà a dover applicare un diritto straniero, in particolare quando il *de cuius* aveva la propria residenza abituale in uno Stato terzo ed un giudice europeo fonda la propria competenza ai sensi dell'art. 10 del regolamento. Tale giudice dovrà comunque applicare la legge dell'ultima residenza abituale del *de cuius*, a meno che non ritenga applicabile la clausola di eccezione di cui all'art. 21, par. 2, oppure l'operatività del meccanismo del rinvio¹¹¹ consenta l'applicazione della legge nazionale¹¹².

L'organizzazione anticipata della successione sottende anche la valorizzazione dell'autonomia privata internazionalprivatistica, che rappresenta così un'ulteriore pietra angolare del regolamento¹¹³. Pertanto, a norma dell'art. 22, il *de cuius* ha la facoltà di scegliere la legge

¹⁰⁸ La Proposta di regolamento della Commissione, cit., conteneva un'altra regola, che non è stata mantenuta nel testo definitivo, secondo la quale: «Where the law of the Member State of the place in which property is located requires the involvement of its courts in order to take measures under substantive law relating to the transmission of the property, its recording or transfer in the public register, the courts of the Member State shall be competent to take such measures» (art. 9 della Proposta). Per un commento, si rinvia allo studio del MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 58 ss.

¹⁰⁹ Cfr. art. 4 e 22 del regolamento.

¹¹⁰ Cfr. *infra*, par. 6.

¹¹¹ Art. 34 del regolamento.

¹¹² A. BONOMI, *Introduzione*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 17.

¹¹³ In argomento E. JAYME, *Identité culturelle et Intégration: le Droit international privé postmoderne. Course General de Droit International Privé*, in *Hague Recueil des Cours*, 251, 1996, p. 54 ss.; ID, *Party Autonomy in International Family and Succession Law: New Tendencies*, in *Yearbook of Private International Law*, 2009, p. 2 ss.; E. VASSILAKAKIS, *La professio iuris dans les successions internationales*, in *Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Parigi, 200, p. 805 ss.; A. DUTTA, *Succession and Wills in the Conflict of Laws*, cit., p. 309 ss.; A. BONOMI, *Articolo 22*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento*

applicabile alla propria successione, optando per l'ordinamento del proprio Stato di cittadinanza, al momento della scelta o al momento della morte¹¹⁴. Si tratta, pertanto, di una facoltà limitata, in virtù della necessità di assicurare un collegamento tra il defunto e la legge scelta, nonché di evitare il ricorso alla *professio iuris* animato dal solo scopo di sottrarsi all'applicazione delle norme che prevedono forme di protezione per alcune categorie di eredi, in particolare attraverso la previsione di quote di legittima¹¹⁵.

Al contrario, non è prevista la possibilità per il *de cuius* di scegliere l'autorità giurisdizionale competente: la possibilità di concludere accordi di proroga della competenza, in via espressa o tacita, è concessa soltanto alle «parti interessate alla successione», attraverso uno dei meccanismi previsti dagli art. 5 a 9 del regolamento.

A ben vedere, con riguardo alla giurisdizione, la promozione dell'autonomia privata non sembra essere l'obiettivo principale, bensì uno strumento funzionale al perseguimento della coincidenza tra *forum e ius*¹¹⁶. Ciò si evince, in primo luogo, dall'art. 5, che consente la conclusione di un accordo di proroga della giurisdizione solo in favore delle autorità dello Stato membro la cui legge è stata scelta dal *de cuius* per regolare la propria successione¹¹⁷. Lo stesso può dirsi dagli ulteriori meccanismi previsti dagli art. 6, 7 e 9, attivabili solo in presenza di una previa *professio iuris*¹¹⁸.

La valorizzazione dell'autonomia privata emerge anche dal *favor* nei confronti patti successori: pur non potendo imporne l'introduzione degli ordinamenti che li vietano, il regolamento contiene una dettagliata disciplina sul loro riconoscimento, attraverso la previsione di comuni criteri

europo sulle successioni., cit., p. 17; I. VIARENGO, *Il coordinamento tra gli accordi di scelta della legge applicabile nei regolamenti comunitari in materia di famiglia e successioni*, in E. TRIGGIANI, F. CHERUBINI, I. INGRAVALLO, E. NALIN, R. VIRZO (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, Bari, 2017, p. 1181 ss.; ID., *Choice of Law Agreements Upon Property Regimes, Divorce and Succession: Stress-testing the New EU Regulations*, in *ERA Forum*, 4/2016; D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni*, cit., p. 99 ss.; P. DE CESARI, *Autonomia della volontà e legge regolatrice delle successioni*, Padova, 2001.

¹¹⁴ Cfr. *Infra*, par. 7.

¹¹⁵ Così il considerando n. 38 del regolamento.

¹¹⁶ Nello stesso senso, *ex multis*, I. QUEIROLO, *Jurisdiction in Succession Matters: General Rule and Choice of Court*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 354 ss.; F. MARONGIU BONAIUTI, *Article 5. Choice-of-court agreement*, in A.L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 150; A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 44 ss., 199 ss.; J. CARRASCOSA GONZALES, *El Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012 de 4 de julio de 2012. Análisis Crítico*, Granada, Comares, 2014, p. 78 ss.; P. FRANZINA, *Ragioni, valori e collocazione sistematica della disciplina internazionalprivatistica europea delle successioni mortis causa*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 10 ss.

¹¹⁷ Art. 5 del regolamento. Di conseguenza, se il *de cuius* ha scelto la legge di uno Stato terzo, non vi è la possibilità di concludere un accordo di proroga della giurisdizione.

¹¹⁸ Cfr. i considerando n. 27 e 28 del regolamento, che qualifica gli accordi di scelta del foro come «meccanismi che entrano in gioco ove il defunto abbia scelto come legge applicabile quella di uno Stato membro di cui era cittadino».

per la loro ammissibilità e per la loro validità sostanziale, nonché le condizioni per il loro scioglimento¹¹⁹.

5. L'ambito di applicazione

L'ambito di applicazione materiale del regolamento è definito dall'art. 1: in particolare, esso si applica alle «successioni a causa di morte». La norma non contiene un elenco positivo delle materie disciplinate¹²⁰, ma occorre fare riferimento alla definizione di successione a causa di morte contenuta nel successivo art. 3, per il quale la locuzione «successione a causa di morte» comprende «qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima»¹²¹. Si tratta di una nozione più ampia di quella contenuta nella Proposta del 2009, incentrata sul trasferimento della proprietà dell'asse ereditario: l'attuale disciplina intende affrontare il fenomeno successorio nel suo complesso, comprendente la trasmissione di una molteplicità di rapporti giuridici di diversa natura¹²².

Il regolamento non si applica, invece, alle ipotesi di estinzione di soggetti diversi dalla persona fisica¹²³, nonché alle questioni connesse alle materie fiscali, doganale e amministrativa. La formulazione è ben nota¹²⁴, anche se la materia fiscale assume una particolare importanza nel contesto delle successioni, ricollegandosi a tutte le questioni relative alle modalità di calcolo e versamento delle relative imposte, nonché alla determinazione dei soggetti passivi e degli atti oggetto di imposizione¹²⁵. È stato tuttavia notato che la Corte di Giustizia si è pronunciata, in alcune occasioni, in materia di fiscalità successoria, desumendo alcuni limiti fondamentali dai principi di diritto europeo¹²⁶.

¹¹⁹ Cfr. art. 25 del regolamento.

¹²⁰ A differenza di quanto accade, ad esempio, nell'ambito del regolamento Bruxelles II-bis in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale: S. MARINO, *La proposta di regolamento*, cit., p. 465. Tuttavia, occorre fare riferimento all'art. 23, che individua l'ambito della legge applicabile, ma si ritiene che vada riferito anche alle norme sulla competenza giurisdizionale e sull'efficacia delle decisioni, per ragioni di coerenza interna allo strumento. Così G. BIAGIONI, *L'ambito di applicazione del regolamento sulle successioni*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit, p. 26.

¹²¹ Art. 3, par. 2, lett. a) del regolamento. Cfr. il considerando n. 9, che estende tale definizione a «tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte».

¹²² G. BIAGIONI, *L'ambito di applicazione del regolamento sulle successioni*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit, p. 28.

¹²³ Art. 1, par. 2, lett. i); cfr. Anche l'art. 76, che a salva l'applicazione del regolamento n. 1346/2000 (oggi sostituito dal regolamento n. 2015/848) sulle procedure di insolvenza.

¹²⁴ Un analoga formulazione, infatti, si rinviene nei regolamenti n. 1215/2012, 583/2008 e 864/2007.

¹²⁵ Così il considerando n. 10 del regolamento.

¹²⁶ C. NOURISSAT, *Le champ d'application du règlement*, in . G. KHAIRALLAH, M. REVILLARD (a cura di), *Droit européen des successions internationales*, cit., p. 21; A. BONOMI, P. WAUTELET, *Articolo 1*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 26 ss., il quale fa riferimento a CGUE, 11 settembre 2008, causa C-11/07, *Eckelkamp*, in *Racc.* 2008, p. I-6845; CGUE, 15 ottobre 2009, causa C-35/08, *Busley e Fernández*, in *Racc.* 2009, p. I-9807; CGUE, 3 settembre 2014, causa C-127/12, *Commissione Europea c. Regno di*

L'inserimento di un'apposita definizione nel testo del regolamento deriva dalla necessità di adottare una nozione autonoma, suscettibile di interpretazione uniforme a livello europeo¹²⁷. Ciò al fine di raggiungere una reale armonizzazione tra gli ordinamenti degli Stati membri e anche tra i diversi strumenti legislativi europei, posto che molti di questi ultimi escludono espressamente dal proprio campo di applicazione la materia delle successioni e dei testamenti¹²⁸. Ciò al fine di evitare, inoltre, la presenza di lacune e sovrapposizioni normative¹²⁹.

In ogni caso, la delimitazione del campo di applicazione materiale del regolamento deve effettuarsi non solo alla luce della definizione di cui all'art. 3, dovendo considerarsi il regolamento nel suo complesso e le indicazioni contenute in altre disposizioni, come ad esempio l'elenco delle materie c.d. "escluse" contenuto nell'art. 1, par. 2, lett. da a) a l)¹³⁰.

In primo luogo, il regolamento non si applica a tutta una serie di questioni direttamente connesse con aspetti di diritto di famiglia¹³¹, come lo status delle persone fisiche ed i rapporti familiari – nonché i rapporti aventi effetti comparabili ai sensi di legge¹³², le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra i coniugi e nell'ambito dei rapporti che abbiano effetti comparabili al matrimonio¹³³, le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte¹³⁴.

La lett. f) dell'art. 1 esclude altresì dalla materia successoria la validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente, alle quali non trova quindi applicazione la disciplina dell'art. 27 del regolamento. Le ragioni di tale esclusione si comprendono alla luce della tendenziale riluttanza di molti ordinamenti a riconoscere siffatte modalità di conclusione delle disposizioni

Spagna, in *Racc. Digitale*. Si veda altresì la comunicazione della Commissione *Eliminare gli ostacoli transfrontalieri legali alle imposte di successione nell'UE* del 15 dicembre 2011, COM (2011) 864.

¹²⁷ Questa necessità è stata invocata in numerose occasioni dalla Corte di Giustizia: si vedano, *ex multis*, CGUE, 18 gennaio 1984, causa C.327/82, *Ekro BV*, in *Racc.* 1984, p. 107, punto 11; CGUE, 22 marzo 1983, causa 34/82, *Peters*, in *Racc.*, 1983, p. 987, punti 9 e 10; CGUE, 2 maggio 2006, causa C-342/04, *Eurofood*, in *Racc.* 2006, p. I-3813, punti 40 e 62; CGUE, 13 giugno 2006, causa C-103/05, *Reisch Montage*, in *Racc.* 2006, p. I-6827, punti 29 e 30; CGUE, 2 aprile 2009, causa C-523/07, *A*, in *Racc.* 2009, p. I-2805, punto 34. Sulle difficoltà di addivenire ad una nozione autonoma di successione, alla luce delle differenze esistenti nei diversi sistemi giuridici degli Stati membri, E. LEIN, *A Further Step*, cit., p. 110 ss.

¹²⁸ Cfr. ad esempio l'art. 1, par. 2, lett. a) del regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) in materia civile e commerciale.

¹²⁹ CGUE, 4 settembre 2014, causa C-157/13, *Nickel & Goeldner Spedition*, in *Racc. Digitale*; CGUE, 6 ottobre 2015, causa C-404/14, *Matoušková*, in *Racc. Digitale*.

¹³⁰ Nello stesso senso A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 24; P. FRANZINA, A. LEANDRO, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni*, cit., p. 285 ss. L'elenco delle materie escluse deve considerarsi tassativo, in quanto non contiene l'espressione «in particolare» (come accade, ad esempio, nel contesto dell'art. 23).

¹³¹ Sul difficile coordinamento tra la materia successoria e quella familiare, con particolare riferimento all'individuazione della normativa di conflitto applicabile, si rinvia alle più ampie considerazioni svolte *infra*, Cap. I, par. 5.

¹³² Art. 1, par. 2, lett. a). Vedi però il considerando n. 12, a mente del quale il regolamento «non si dovrebbe applicare...alle convenzioni matrimoniali riconosciute in alcuni sistemi giuridici *nella misura in cui non trattino questioni di successione*» (corsivo aggiunto). Sul punto D. DAMASCELLI, *Brevi note sull'efficacia probatoria del certificato successorio europeo riguardante la successione di un soggetto coniugato o legato da unione non matrimoniale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2017, p. 67 ss.

¹³³ Art. 1, par. 2, lett. d).

¹³⁴ Art. 1, par. 2, lett. e).

testamentarie: se alcuni sistemi giuridici nazionali negano *tout court* il ricorso alla forma orale, altri la ammettono soltanto in circostanze straordinarie¹³⁵.

Di particolare importanza è la lett. g) del par. 2, la quale esclude dall'ambito di applicazione del regolamento «i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione», come ad esempio le donazioni, i piani pensione o i contratti di assicurazione¹³⁶, delimitando i contorni della nozione di successione a causa di morte¹³⁷. Parimenti, è bene notare che anche i *trusts* non rientrano nella materia successoria ai sensi del regolamento¹³⁸.

Le lett. h) e i) fanno riferimento alla materia societaria, delle associazioni e delle persone giuridiche, con particolare riferimento alle clausole degli atti costitutivi e degli statuti che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri. È bene precisare che tali quote fanno parte a tutti gli effetti del patrimonio ereditario e la loro devoluzione agli eredi continua ad essere disciplinata dalla *lex successionis*. Diversamente, quest'ultima non determinerà se e in quali modalità gli eredi potranno subentrare nella qualità di socio¹³⁹.

Non rientra neppure nell'ambito di applicazione del regolamento la natura dei diritti reali (lett. k) e qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili (lett. l)¹⁴⁰. In particolare, secondo il considerando n. 15, il regolamento «non dovrebbe [...] incidere sul numero limitato (*numerus clausus*) dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri», né imporre a questi ultimi il riconoscimento di un diritto reale su un bene situato nel proprio territorio, né interferire con il sistema di pubblicità degli stessi¹⁴¹. Così, è la legge applicabile al rapporto giudico considerato che determinerà la trasmissibilità o meno per causa di morte di un diritto reale, imposto su un bene dell'asse ereditario: ad esempio, in materia di usufrutto sarà la legge applicabile in materia di diritti reali a stabilire se la morte dell'usufruttuario determina l'estinzione del diritto oppure la trasmissione agli eredi¹⁴².

¹³⁵ La forma orale costituisce una forma ordinaria di conclusione del testamento in Austria: §585 e 586 ABGB. Non a caso, la Convenzione dell'Aja del 1961 sulla legge applicabile alla forma delle disposizioni testamentarie (cit. alla nota 52) prevede, all'art. 10, una riserva in virtù della quale uno Stato contraente può rifiutarsi di riconoscere le disposizioni testamentarie in forma orale da un proprio cittadino, che non possiede nessun'altra cittadinanza.

¹³⁶ Cfr. l'elenco, non esaustivo, della medesima disposizione.

¹³⁷ In argomento ampiamente J. TALPIS, *Succession Substitutes*, in *Hague Recueil des Cours*, 356, 2011, p. 307 ss.

¹³⁸ Art. 1, par. 2, lett. j).

¹³⁹ Sul punto P. KINDLER, *Le successioni a causa di morte nel diritto tedesco. Profili generali e successione nei beni produttivi*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2015, p. 359 ss.; C. HEIBEL, *Some Remarks on Inheriting Shares in German Partnerships: The Delineation of Partnership and Succession Law with Regard to German Special Succession Rules under Regulation (EU) No 650/2012*, in M.E. DE MAESTRI, S. DOMINELLI (a cura di), *Party Autonomy in European Private (and) International Law. Tome II*, Roma, 2015, p. 127 ss.

¹⁴⁰ Su tali disposizioni, si veda la recente CGUE, 12 ottobre 2017, causa C-218/16, *Aleksandra Kubicka*, in *Racc. Digitale*. In argomento *infra*, Cap. III, par. 3.2.

¹⁴¹ Ma v. quanto previsto all'art. 31, *infra* in questo paragrafo.

¹⁴² G. BIAGIONI, *L'ambito di applicazione del regolamento sulle successioni*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit. p. 28, 41 ss.

Per quanto riguarda la disciplina dei registri mobiliari o immobiliari, l'esclusione si estende a ai requisiti e alle modalità dell'iscrizione, ma soprattutto agli effetti della stessa (siano essi di natura costitutiva o dichiarativa). Peraltro, in questo contesto, considerazioni a parte devono farsi per quanto concerne il certificato successorio europeo, il quale, per espressa previsione dell'art. 69, par. 5, costituisce titolo per l'iscrizione o la trascrizione dei beni ereditari nei relativi registri¹⁴³.

Ciò posto, deve precisarsi che il regolamento non intende disciplinare il diritto successorio materiale, limitandosi a regolare aspetti di diritto internazionale privato, seppure inteso nella sua più ampia accezione. Tuttavia, alcune disposizioni sono suscettibili di influenzare anche aspetti sostanziali, come ad esempio quelle relative alla commorienza e all'eredità vacante (art. 32 e 33). Di particolare interesse, poi, è l'art. 31, che impone agli Stati membri di procedere ad un adattamento del diritto reale previsto dalla legge applicabile alla successione, se sconosciuto dall'ordinamento¹⁴⁴, al fine di individuare nella *lex fori* un istituto giuridico che svolga una funzione simile. Infine, rilevanti implicazioni sostanziali derivano dall'introduzione del certificato successorio europeo¹⁴⁵.

Inoltre, anche se il regolamento non lo stabilisce espressamente, deve ritenersi che esso si applichi alle sole successioni aventi carattere transnazionale: ciò deve desumersi pacificamente dalla *ratio* dello strumento legislativo e dalla natura delle regole in esso contenute. L'esistenza di un conflitto di competenza o di leggi è il presupposto necessario di operatività delle norme regolamentari, così come la vocazione naturale delle norme sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici è quella di regolare fattispecie internazionali¹⁴⁶.

Per quanto concerne, infine, il campo di applicazione temporale, la normativa in esame si applica a tutte le successioni delle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015, anche nel caso in cui la relativa controversia sia instaurata in un momento successivo¹⁴⁷.

¹⁴³ Sul punto v. ampiamente *infra*, Cap. IV, par. 6.

¹⁴⁴ Si veda J. CARRASCOSA GONZÁLES, *El Reglamento Sucesorio Europeo*, cit., p. 214 s. Il considerando n. 16 precisa che «Nel procedere all'adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto reale nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato la cui legge si applica alla successione possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto».

¹⁴⁵ Su cui ampiamente *infra*.

¹⁴⁶ In tal senso A. BONOMI, *Introduzione*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 13 ss., il quale fa notare che ulteriori indizi in tal senso si rinvergono negli art. 22 e 38 del regolamento: da un lato, la scelta di legge prevista dall'art. 22 non può essere utilizzata per internazionalizzare una situazione puramente interna, in quanto consente soltanto la scelta in favore della legge nazionale del *de cuius*; mentre dall'altro lato l'art. 38 solleva gli Stati dall'applicazione del regolamento ai conflitti di legge che si verificano fra le proprie unità territoriali interne; A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell'Unione europea*, cit., p. 25.

¹⁴⁷ Art. 83, par. 1 del regolamento.

6. La nozione di «organo giurisdizionale» e la disciplina della giurisdizione

Il Capo II del regolamento detta regole uniformi sulla distribuzione della competenza giurisdizionale tra gli Stati membri. Come già accennato, la disciplina europea si fonda sul principio dell'unità della successione, anche dal punto di vista della giurisdizione¹⁴⁸, in modo che il giudice adito possa pronunciarsi su tutti i beni dell'asse ereditario, a prescindere dalla loro natura e dalla loro localizzazione spaziale.

Prima di esaminare i criteri di giurisdizione dettati dal regolamento, occorre premettere brevi cenni sulla nozione di «organo giurisdizionale», di cui all'art. 3, par. 2¹⁴⁹. Tradizionalmente, infatti, la definizione delle autorità soggette all'applicazione delle regole europee sulla giurisdizione è oggetto di interpretazione autonoma, in quanto una diversa soluzione pregiudicherebbe l'applicazione uniforme di tale disciplina¹⁵⁰.

In questo contesto, occorre tenere conto di alcune pronunce della Corte di Giustizia, ancorché rese nel contesto di altri strumenti europei in materia di cooperazione giudiziaria civile¹⁵¹. Con particolare riferimento alla materia civile e commerciale, è stato affermato che la nozione di autorità giurisdizionale comprende qualsiasi organo di uno Stato membro i cui poteri giurisdizionali derivano direttamente dalla legge, il quale statuisce con poteri propri su questioni controverse tra le parti¹⁵². Pertanto, essa riguarda qualsiasi autorità permanente di uno Stato membro, istituita dalla legge e che esercita le proprie funzioni in maniera autonoma ed indipendente dagli altri poteri

¹⁴⁸ *Supra*, par. 4.

¹⁴⁹ Sul punto A. BONOMI, P. WAUTELET, *Articolo 3*, A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 157 ss.; R. FRIMSTON, *Article 3*, in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY, B. REINHARTZ (a cura di), *EU Regulation on succession and wills*, cit., p. 45 ss.; G. PALAO MORENO, G.A. LANDETA, *Artículo 3. Definiciones*, in J.L. IGLESIAS BUIGUES, G. PALAO MORENO (a cura di), *Sucesiones Internacionales*, cit., p. 51 ss., p.56; D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni*, cit., p. 113; I. QUEIROLO, L. CARPANETO, *Il diritto internazionale private delle successioni in Europa*, cit., p. 1148 ss.; F. PESCE, S. DOMINELLI, *Regulation (EU) No 650/2012 and recognition and enforcement of foreign decisions in crossborder succession matters*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 375 ss.

¹⁵⁰ Nell'ambito del regolamento (UE) n. 1215/2012 in materia civile e commerciale (Bruxelles I-bis), ancorché nel contesto del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si vedano L. MERRETT, *Article 2*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (a cura di), *Brussels Ibis Regulation*, Köln, 2016, p. 86 ss.; F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione)*, Padova, 2015, p. 315 ss.; A. SCHWARTZE, P.F. SOLETTI, *Articolo 32*, in T. SIMONS, R. HAUSMANN, I. QUEIROLO (a cura di), *Regolamento 'Bruxelles I' – Commentario al Regolamento (CE) 44/2001 e alla Convenzione di Lugano*, Monaco, 2012, p. 689 ss.; P. STONE, *EU Private International Law*, Cheltenham, 2014, p. 514 ss. Cfr. il considerando n. 59 del regolamento successioni, che esprime il principio per cui le regole di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni dovrebbero essere simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria civile.

¹⁵¹ Per una valutazione delle similarità tra i regolamenti del filone "Bruxelles I" e il regolamento sulle successioni, A. BONOMI, *Prime considerazioni sulla proposta di regolamento sulle successioni*, cit., p. 912 ss.; P. FRANZINA, A. LEANDRO, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni per causa di morte in Europa*, cit., p. 330; P. STONE, *EU Private International Law*, cit., p. 514 ss.; P. LAGARDE, *Les principes de bases du nouveau règlement européen sur les successions*, in *Rev. Crit. Dr. Int. Priv.*, 2012, p. 691 ss., 731; D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni*, cit., p. 113.

¹⁵² CGUE, 2 giugno 1994, causa C-414/92, *Solo Kleinmotoren GmbH*, in *Racc.* 1994, p. I-2237, punto 17, con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Si veda S. BARIATTI, *What are Judgements under the 1968 Brussels Convention?*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2001, p. 5 ss.

statuali, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti¹⁵³. Già in questo contesto, l'interpretazione estensiva adottata dalla Corte di Giustizia non aveva impedito l'inclusione, nella nozione di esame, delle autorità amministrative che esercitassero funzioni giurisdizionali, fermo restando il rispetto delle garanzie minime di imparzialità, indipendenza e rispetto del principio del contraddittorio.

Tuttavia, il regolamento sulle successioni sembra andare ancora oltre tali confini, adottando all'art. 3, par. 2, un'interpretazione autonoma ed estensiva del termine «autorità giurisdizionale», secondo la quale esso comprende «qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni», purché esse esercitino funzioni giurisdizionali. Il regolamento si avvicina, pertanto, all'approccio adottato dal regolamento n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari¹⁵⁴, proprio in ragione del ruolo di fondamentale importanza di cui sono investiti gli organi non giudiziali in entrambe le materie¹⁵⁵. Infatti, nei diversi ordinamenti nazionali, il procedimento successorio può articolarsi in fasi di diversa natura, potendo anche assumere natura non contenziosa: pertanto, esso può vedere coinvolti autorità e professionisti di diverso genere¹⁵⁶. Vi sono Paesi in cui il procedimento successorio è amministrato – interamente o anche solo parzialmente – da un notaio o da altre autorità amministrative, come l'anagrafe o i registri di stato civile. In altre giurisdizioni, il notaio non sostituisce completamente il giudice, ma assume comunque un ruolo importante in alcune fasi della procedura¹⁵⁷.

Proprio per tale ragione, è previsto che la funzione giurisdizionale possa essere esercitata a) per espresso conferimento da parte della legge, b) per effetto di una delega da parte di un'autorità giurisdizionale propriamente intesa, oppure c) sotto il controllo di quest'ultima. Pertanto, il regolamento estende la propria applicazione non solo agli organi inquadrabili in senso stretto nell'ambito dell'apparato giudiziario di uno Stato, ma anche tutti gli organi di natura amministrativa

¹⁵³ CGUE, 30 giugno 1966, causa C-61/65, *Vaassen-Goebbels*, in *Racc.* 1966, p. I-377; CGUE, 20 gennaio 1994, causa C-129/92, *Owens Bank Ltd.*, in *Racc.* 1994, p. I-117, punti 17 e 18. Ancora, sulla definizione di autorità giurisdizionale nei regolamenti europei in materia civile e commerciale, S.M. CARBONE, C.E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, cit., p. 23 ss.; S. DOMINELLI, *Party Autonomy and Insurance Contracts in Private International Law. A European Gordian Knot*, Roma, 2016, p. 383 ss.

¹⁵⁴ Cit. alla nota 6.

¹⁵⁵ Sul punto si rinvia a F. PESCE, *Le obbligazioni alimentari*, cit., p. 118 ss.; F.C. VILLATA, *Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 4/2009*, in *Riv. dir. int.*, 2011, p. 744 ss.

¹⁵⁶ Cfr. Il considerando n. 59, che rileva espressamente come le decisioni in materia di successioni possano essere emesse in procedimenti contenziosi o non contenziosi, senza che ciò pregiudichi il riconoscimento e l'esecuzione delle stesse. Sul punto D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni*, cit., p. 114; E. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni e delle transazioni giudiziarie in materia successoria*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 139 ss., 140. Si veda anche il Libro Verde Successioni e Testamenti redatto dalla Commissione Europea, COM(2005) 65 final, p. 4, ove si nota che «in molti Stati membri la maggior parte delle successioni sono regolate in sede extragiudiziale, a volte con la partecipazione di pubblici ufficiali o di altri professionisti del diritto, occorre analizzare le eventuali regole sulla competenza internazionale di queste pubbliche autorità e professionisti».

¹⁵⁷ Cfr. il considerando n. 21 del regolamento. Con riferimento ai notai francesi, si veda P. CALLÉ, *Le notaire, les actes notariés et le droit international privé*, in I. DAURIAC, J. FOYER, F. JAULT-SESEKE, J. MEUNIER (a cura di), *Le droit entre tradition et modernité: Mélanges à la mémoire de Patrick Courbe*, Parigi, 2012, p. 78 ss..

coinvolti a vario titolo in una vicenda successoria, a condizione che essi svolgano, in concreto, una funzione giurisdizionale¹⁵⁸. A tal fine, esse devono offrire garanzie circa la loro imparzialità e circa il rispetto del diritto di audizione delle parti. Inoltre, le decisioni emesse da tali organi devono essere suscettibili di ricorso o riesame di fronte ad un'autorità giudiziaria propriamente intesa e devono avere un'efficacia equivalente a quella delle decisioni di un'autorità giudiziaria, rese nella stessa materia.

Con specifico riferimento alla figura del notaio, è bene notare che le funzioni notarili in materia successoria non rivestono sempre e comunque natura giurisdizionale in tutti gli Stati membri, come del resto indica il considerando n. 20 del regolamento. Ciò non toglie che, a prescindere, gli atti notarili beneficino del regime di accettazione e di esecutività degli atti pubblici dettato dagli art. 59 e 60¹⁵⁹. Con particolare riferimento all'ordinamento italiano, una parte della dottrina ritiene che nei casi di delega del giudice al notaio in sede di divisione giudiziale (art. 786 c.p.c.), quest'ultimo debba essere considerato un ausiliario del giudice e possa pertanto essere qualificato come «organo giurisdizionale» ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, par. 2, del regolamento sulle successioni¹⁶⁰.

In ogni caso, gli Stati membri sono stati richiesti comunicare alla Commissione (entro il 16 gennaio 2014) i nomi e i riferimenti identificativi delle autorità che devono essere considerate alla stregua di un organo giurisdizionale, ai sensi e per gli effetti del regolamento¹⁶¹. La scelta operata in via unilaterale dall'ordinamento nazionale non è suscettibile di contestazione e dovrebbe evitare ulteriori dubbi di qualificazione¹⁶².

La disciplina contenuta nel Capo II del regolamento¹⁶³ deve considerarsi esaustiva, non lasciando alcun margine di applicazione alle norme nazionali relative alla competenza

¹⁵⁸ Cfr. il considerando n. 20. Al riguardo il MAX PLANCK INSTITUTE, commentando la Proposta di regolamento del 2009 (nello studio cit. alla nota 80) aveva suggerito di enfatizzare il concetto di «decisione» al fine di tracciare il confine tra gli organi giurisdizionali e non giurisdizionali.

¹⁵⁹ In argomento P. PASQUALIS, *La circolazione di atti pubblici in materia successoria in Europa*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 171 ss. Sulla figura del notaio e la sua qualificazione come autorità giurisdizionale, pur nel diverso contesto del regolamento (CE) n. 805/2004, si veda CGUE, 9 marzo 2017, causa C-484/15, *Ibrica Zulfikarpašić*, in *Racc. Digitale*.

¹⁶⁰ P. PASQUALIS, *La circolazione degli atti pubblici in materia successoria in Europa*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato delle successioni mortis causa*, cit., p. 190.

¹⁶¹ Articoli 78 e 79 del regolamento. Nel contesto del regolamento (CE) n. 1346/2000 in materia di insolvenza, la Corte di Giustizia, ancorchè *incidenter tantum*, ha affermato che l'indicazione delle procedure di insolvenza, nonché degli organi che possono rivestire il ruolo di curatore, operate da uno Stato membro e contenute rispettivamente negli allegati A e B al regolamento, non è suscettibile di essere messa in discussione (sentenza 21 gennaio 2010, causa C-444/07, *Mg Probud Gdynia sp. Z o.o.*, in *Racc.* 2010, p. I-417, par. 40).

¹⁶² A. BONOMI, P. WAUTELET, *Definizioni*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 107 ss.

¹⁶³ Sulla disciplina della giurisdizione nel regolamento successioni, oltre ai contributi già citati, si vedano I. QUEIROLO, *Jurisdiction in Succession Matters: General Rule and Choice of Court*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 337 ss.; O. FERACI, *La nuova disciplina europea della competenza giurisdizionale in materia di successioni mortis causa*, in *Cuad. Der. Trans.*, 2013, p. 291 ss.

giurisdizionale¹⁶⁴. A differenza di altri strumenti europei in materia di cooperazione giudiziaria civile¹⁶⁵, il sistema dettato dal regolamento sulle successioni è autonomo ed autosufficiente: se i tribunali degli Stati membri non possono fondare la propria giurisdizione su nessuno dei criteri previsti dal regolamento, essi devono declinare la propria competenza, non potendo invocare le norme nazionali¹⁶⁶. Ciò è valido non solo per le fattispecie c.d. intracomunitarie, ma anche nei casi in cui la controversia veda coinvolti uno Stato membro e uno Stato terzo¹⁶⁷, fermo restando che, naturalmente, il regolamento non disciplina la competenza dei tribunali degli Stati terzi.

Il criterio generale di competenza stabilito dal regolamento (di cui all'art. 4) è quello dell'ultima residenza abituale del defunto al momento della morte. Si tratta di una scelta coerente con il principio di prossimità, assicurando un collegamento stretto tra la fattispecie successoria e il territorio del foro competente.

Come già chiarito, i giudici di tale Stato sono competenti a statuire sull'intera successione, a prescindere dalla natura e dalla localizzazione dei beni ereditari. L'unica deroga all'unità della giurisdizione è prevista dall'art. 12 del regolamento, che si applica esclusivamente all'ipotesi in cui l'eredità comprenda beni ereditari siano situati in uno Stato terzo e prevede la possibilità per il giudice adito (previa richiesta di una delle parti) di astenersi dal decidere su uno o più di tali beni, qualora ritenga che la sua decisione non sarà riconosciuta o dichiarata esecutiva in tale Paese¹⁶⁸.

¹⁶⁴ L'unica eccezione è quella dettata dall'art. 19, sulle misure provvisorie. In questo senso A. BONOMI, *Introduzione*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 9 ss.; A. DAVI, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell'Unione europea*, cit., p. 196; G. BIAGIONI, *L'ambito di applicazione del regolamento sulle successioni*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 54.

¹⁶⁵ Cfr. ad esempio l'art. 6 del regolamento 1215/2012 (in precedenza, art. 4 del regolamento n. 44/2001) e l'art. 7 del regolamento n. 2201/2003. Sul punto R. LUZZATTO, *On the Proposed Application of Jurisdictional Criteria of Brussels I Regulation to non-domiciled Defendant*, in F. POCAR, I. VIARENGO, F. VILLATA, *Recasting Brussels I*, Padova, 2012, p. 111 ss.; A. NUYTS, K.A. SZYCHOWSKA, *Study on Residual Jurisdiction (Review of the Member State's Rules concerning the 'Residual Jurisdiction' of their courts in Civil and Commercial Matters pursuant to the Brussels I and II Regulations)*, 2007, consultabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf.

¹⁶⁶ Art. 15 del regolamento.

¹⁶⁷ Sull'estendibilità del campo di applicazione delle regole europee sulla competenza oltre il contenzioso intracomunitario cfr. CGUE, 1° marzo 2005, causa C-281/02, *Owusu*, in *Racc.* 2005, p. I-1383. V. anche il parere n. 1/03 del 7 febbraio 2006, in *Racc.* 2006, p. I-1145, sulla competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, punto 143. In argomento, si vedano altresì A. BONOMI, *The Opportunity and the Modalities of the Introduction of Erga Omnes Rules on Jurisdiction*, in A. MALATESTA, S. BARIATTI, F. POCAR (a cura di), *The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters*, Padova, 2008, p. 149 ss.; J. WEBER, *Universal Jurisdiction and Third States in the Reform of the Brussels I Regulation*, in *RabelsZ*, 2011, p. 619 ss.

¹⁶⁸ La Proposta di regolamento della Commissione, cit., conteneva un'altra regola, che non è stata mantenuta nel testo definitivo, secondo la quale: «Where the law of the Member State of the place in which property is located requires the involvement of its courts in order to take measures under substantive law relating to the transmission of the property, its recording or transfer in the public register, the courts of the Member State shall be competent to take such measures» (art. 9 della Proposta). Per un commento, si rinvia allo studio del MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 58 ss.

Sempre nell'ottica di evitare qualsiasi frammentazione nell'amministrazione della successione, il criterio generale di cui all'art. 4 non è affiancato da nessun foro speciale o alternativo. Al riguardo, una limitata eccezione si rinviene nell'art. 13 del regolamento, il quale si applica ad alcune tassative ipotesi: esso prevede la possibilità di rendere una dichiarazione di accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota, oppure una dichiarazione di limitazione della responsabilità in relazione alle passività ereditarie, dinanzi all'organo giurisdizionale dello Stato di residenza abituale del dichiarante.

La residenza abituale rappresenta il criterio principalmente utilizzato nell'ambito degli strumenti di diritto internazionale privato di origine europea, preferito rispetto all'ormai secondario criterio della cittadinanza, proprio al fine di favorire l'integrazione dell'individuo nello Stato in cui trasferisce, volontariamente e stabilmente, il centro dei propri interessi. Pur non esistendo una definizione espressa della residenza abituale in nessun atto normativo dell'Unione europea, la Corte di giustizia ha precisato che si tratta di una nozione autonoma del diritto dell'Unione e ha fornito agli Stati membri importanti indicazioni¹⁶⁹. Come noto, si tratta di un criterio di natura fattuale e concreta, idoneo a mutare nel tempo, che si identifica nel luogo in cui il soggetto ha fissato il centro dei propri interessi con voluto carattere di stabilità.

Con riferimento alla materia successoria¹⁷⁰, i considerando n. 23 e 24 del regolamento forniscono alcune indicazioni per determinare l'ultima residenza abituale del *de cuius*. In particolare, occorre effettuare una «valutazione globale delle circostanze di vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte» con particolare riferimento alla durata, alla regolarità, alle condizioni e alle ragioni del soggiorno del defunto nello stato interessato¹⁷¹.

Nei casi di più difficile determinazione, soccorrono anche alcuni elementi secondari, come ad esempio la cittadinanza del *de cuius* e la localizzazione dei beni principali dell'asse ereditario: tali

¹⁶⁹ Si vedano CGUE, 2 aprile 2009, causa C-523/07, A, in *Racc.*, 2009, p. I-2805 ss.; CGUE, 22 dicembre 2010, causa C-497/10 PPU, *Mercredi*, in *Racc.* 2010, p. I-14309 ss.; CGUE, 8 giugno 2017, causa C-111/17 PPU, *OL*, in *Racc. Digitale*. In argomento R. LAMONT, *Habitual Residence and Brussels II-bis: Developing Concepts for European Private International Law*, in *Jour. Priv. Int'L. Law*, 2007, p. 261 ss.; C. RICCI, *Habitual Residence as a Ground of Jurisdiction in Matrimonial Disputes: From Brussels II-bis to Rome III*, in S. BARIATTI, A. MALATESTA, F. POCAR (a cura di), *The External Dimension*, cit., p. 207 ss.; M. MELLONE, *La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2010, p. 685 ss.

¹⁷⁰ Sul tema A. BONOMI, *Prime considerazioni*, cit., p. 886; P. FRANZINA, *Ragioni, valori e collocazione sistematica della disciplina internazionalprivatistica europea delle successioni mortis causa*, in P. FRANZINA e A. LEANDRO, *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 13 ss.; P. KINDLER, *From Nationality to Habitual Residence*, cit., p. 251 ss.; A.L. CALVO CARAVACA, *Article 4. General Jurisdiction*, in A.L. CALVO CARAVACA, A. DAVI, H.-P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 127 ss.; M. KRÄNZLE, *The notion of habitual residence in Recitals No 23 and No 24 of the Succession Regulation*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 165 ss.

¹⁷¹ Considerando n. 23 del regolamento.

circostanze non sono di per sé determinanti per eradicare la giurisdizione, ma possono costituire un valido indizio nella determinazione del luogo in cui il *de cuius* aveva il centro dei propri interessi¹⁷².

Il regolamento prevede anche alcuni meccanismi, espressamente strumentali al ripristino della coincidenza tra *forum* e *ius*, nel caso in cui essa venga meno per effetto di una scelta di legge da parte del *de cuius*¹⁷³. Per il momento, è sufficiente precisare che tale scelta può riguardare soltanto la legge dello Stato di cui il *de cuius* aveva la cittadinanza, al momento della scelta o al momento della morte¹⁷⁴: è quindi previsto, a determinate condizioni, che gli organi giurisdizionali di tale Stato siano competenti a decidere dell'intera successione, in luogo delle autorità giurisdizionali dello Stato di residenza abituale. Deve inoltre precisarsi che, per espressa previsione di legge, i meccanismi in questione si applicano anche alle autorità adite in base all'art. 10 del regolamento¹⁷⁵.

In particolare, ai sensi dell'art. 7, la competenza si radica se (i) le parti interessate hanno concluso un accordo di scelta del foro in favore dello Stato la cui legge è stata scelta dal *de cuius*¹⁷⁶, oppure se (ii) le parti del procedimento hanno espressamente accettato tale competenza¹⁷⁷, o infine se (iii) un organo giurisdizionale previamente adito ha dichiarato la propria incompetenza, su richiesta di una delle parti del procedimento, in quanto ha ritenuto che gli organi dello Stato membro della legge scelta fossero più adatti a decidere sulla successione¹⁷⁸.

Ne consegue che la conclusione di un accordo di scelta del foro competente (ai sensi dell'art. 5) è permessa solo se il *de cuius* era cittadino di uno Stato membro e ha designato la legge di tale Paese per regolare la propria successione. Se, invece, il *de cuius* era cittadino di uno Stato terzo ed ha effettuato la scelta di legge, il giudice competente rimarrà quello dell'ultima residenza abituale e dovrà necessariamente applicare una legge diversa da quella del proprio ordinamento¹⁷⁹.

L'accordo di proroga è formalmente valido se concluso per iscritto, datato e firmato dalle parti¹⁸⁰. Esso attribuisce al giudice designato una competenza di natura esclusiva, su qualsiasi

¹⁷² Cfr. considerando n. 24 del regolamento.

¹⁷³ Cfr. quanto già affermato *supra*, par. 4, nonché *infra*, par. 7.

¹⁷⁴ Art. 22.

¹⁷⁵ Su cui *infra*, in questo paragrafo.

¹⁷⁶ Artt. 7, lett. b, e 5.

¹⁷⁷ Art. 7, lett. c.

¹⁷⁸ Artt. 7 lett. a, e 6.

¹⁷⁹ Come nota J.L. IGLESIAS BUIGUES, *Artículo 4. Regla General*, in J.L. IGLESIAS BUIGUES, G. PALAO MORENO (a cura di), *Sucesiones Internacionales*, cit., p. 64, questa considerazione è valida per tutte le regole sulla giurisdizione contenute negli art. da 5 a 9 del regolamento.

¹⁸⁰ Art. 5, par. 2. Al riguardo, occorre ricordare che la Corte di Giustizia, seppure con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 1968 in materia civile e commerciale, ha stabilito che i requisiti formali degli accordi di proroga della giurisdizione sono soltanto quelli stabiliti dal diritto europeo e che gli Stati membri non sono liberi di stabilire requisiti ulteriori: CGUE, 24 giugno 1981, causa C-150/80 *Elefanten Schuh*, in *Racc.* 1981, p. 1671; CGUE, 16 marzo 1999, causa C-159/97, *Castelletti*, in *Racc.* 1999, p. I-1597. Si vedano R. HAUSMANN, I. QUEIROLO, *Articolo 23*, in T. SIMONS, R. HAUSMANN, I. QUEIROLO (a cura di), *Regolamento 'Bruxelles I'*, cit., p. 451; U. MAGNUS, *Article 25*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (a cura di), *Brussels Ibis Regulation*, cit., p. 634. Il regolamento successioni non contiene invece nessuna indicazione circa i requisiti sostanziali dell'accordo di proroga, né sulla legge regolatrice della validità sostanziale dello stesso (al contrario del regolamento Bruxelles I-bis, art. 25): sul punto, si rinvia a I.

questione legata alla successione. A differenza di altri strumenti europei¹⁸¹, l'art. 5 non affronta l'eventualità in cui le parti non specificano la natura esclusiva o meno della proroga di giurisdizione. Tuttavia, sembra potersi ritenere che, nel silenzio delle parti, il conferimento in via esclusiva della giurisdizione possa ritenersi implicito, se non altro nell'ottica di salvaguardare la validità dell'accordo di proroga¹⁸².

Un'altra questione controversa riguarda l'identificazione delle «parti interessate». Se eredi e legatari devono senz'altro essere ricompresi nella nozione, è controversa l'inclusione di altri soggetti, come l'amministratore dell'eredità, l'esecutore testamentario e soprattutto i creditori ereditari. Un'interpretazione estensiva sembra preferibile alla luce dell'ambito di applicazione del regolamento, che intende coprire tutti gli aspetti (e quindi tutte le controversie) legati alla successione¹⁸³. Nell'eventualità in cui un accordo di proroga sia concluso da solo alcune delle parti interessate¹⁸⁴, soccorre l'art. 9 del regolamento, che permette alle parti c.d. “escluse” di aderire successivamente all'accordo di proroga – attraverso un'accettazione tacita – o, in alternativa, di contestare la giurisdizione del giudice adito.

È bene ricordare, inoltre, che la proroga può anche essere effettuata anche nelle forme di un'accettazione espressa della giurisdizione del giudice adito (art. 7, lett. c).

Il giudice competente in via generale ai sensi dell'art. 4 può, altresì, declinare la propria giurisdizione in favore del giudice dello Stato membro della legge scelta, su richiesta di una delle parti del procedimento, se ritiene che tale organo sia «più adatto» a decidere sulla successione (art. 6, lett. a). La valutazione deve essere fatta sulla base delle circostanze pratiche della successione, tra le quali si menzionano la residenza abituale delle parti e il luogo in cui si trovano i beni ereditari.

La disposizione attribuisce all'organo giurisdizionale un certo margine di flessibilità, al fine di valutare la soluzione più conveniente dal punto di vista dell'efficiente amministrazione della

QUEIROLO, *Jurisdiction in Succession Matters: General Rule and Choice of Court*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 361 ss.

¹⁸¹ Cfr. l'art. 23 del regolamento n. Bruxelles I e l'art. 25 del regolamento Bruxelles I-bis, per i quali la proroga di giurisdizione deve intendersi in senso esclusivo, a meno che le parti non abbiano espressamente affermato il contrario.

¹⁸² Nello stesso senso I. QUEIROLO, *Jurisdiction in Succession Matters: General Rule and Choice of Court*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 359 ss.

¹⁸³ In questo senso P. LAGARDE, *Les principes de bases*, cit., p. 724.

¹⁸⁴ Eventualità prevista dal considerando n. 28, secondo il quale: «Dovrebbe essere determinato, caso per caso, in base, in particolare, alla questione oggetto dell'accordo relativo alla scelta del foro, se l'accordo debba essere concluso tra tutte le parti interessate alla successione o se alcune di esse possano convenire di sottoporre una specifica questione all'organo giurisdizionale scelto dove la decisione di quell'organo su tale questione non incida sui diritti delle altre parti interessate alla successione». Da ciò potrebbe desumersi che, nei casi di litisconsorzio necessario stabiliti dalla legge applicabile alla successione, l'accordo debba necessariamente essere concluso da tutti i litisconsorti: così A. BONOMI, *Prime considerazioni*, cit., p. 311. Sulla nozione di parti interessate si veda anche F. ODESKY, *Competence. Article 5*, in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODESKY, B. REINHARTZ (a cura di), *EU Regulation on succession and wills*, cit., p. 64 ss.

successione¹⁸⁵. Da questo punto di vista, essa può essere paragonata con l'art. 15 del regolamento Bruxelles II-bis, che prevede una limitata apertura nei confronti della dottrina del *forum non conveniens* in relazione ai procedimenti in materia di responsabilità genitoriale¹⁸⁶.

Al fine di attivare il meccanismo previsto dall'art. 6, lett. a), è sufficiente la richiesta di una delle parti del procedimento: non è quindi necessaria la conclusione di un accordo con le altre parti, né la loro accettazione. Peraltro, la richiesta non è vincolante per il giudice adito, che conserva un margine di discrezionalità nel decidere se declinare o meno la propria giurisdizione. Secondo quanto previsto dall'art. 7, lett. a), il trasferimento di giurisdizione è automatico e vincolante per il giudice prorogato¹⁸⁷.

L'universalità delle regole sulla giurisdizione stabilite dal regolamento¹⁸⁸ ha reso necessaria l'introduzione di criteri di competenza sussidiari, nell'ipotesi in cui il *de cuius* non avesse la propria residenza abituale in uno Stato membro al momento della sua morte.

In tal caso, l'art. 10 del regolamento attribuisce comunque la giurisdizione sull'intera successione agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui sono presenti beni ereditari, purché si tratti dello Stato di cui il *de cuius* aveva la cittadinanza al momento della morte, oppure dello Stato di precedente residenza abituale, purché non siano trascorsi più di cinque anni dal cambiamento di tale residenza. Se nemmeno queste condizioni sono soddisfatte, ai sensi dell'art. 10, par. 2, lo Stato in cui si trovano beni ereditari per cui è comunque competente a decidere, ma solo con riferimento a tali beni.

L'art. 11, dal canto suo, disciplina il caso in cui nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza delle altre disposizioni del regolamento, ma la questione

¹⁸⁵ Per un commento A. BONOMI, R. DI IORIO, *Articolo 6*, A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 141 ss.; F. MARONGIU BONAIUTI, *Article 6*, in A.L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 162 ss.; J.CARRASCOSA GONZÁLES, *El Reglamento Sucesorio Europeo*, cit., p. 73 ss.; D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni*, cit., p. 59 ss.; A. LEANDRO, *La giurisdizione nel regolamento dell'Unione europea sulle successioni mortis causa*, in P. FRANZINA e A. LEANDRO, *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 68 ss.; I. QUEIROLO, *Jurisdiction in Succession Matters: General Rule and Choice of Court*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 365 ss.

¹⁸⁶ Sul quale vedi E. PATAUT, *Article 15*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (a cura di), *Brussels IIbis Regulation*, Monaco, 2012, p. 164 ss. Il regolamento sulle successioni si discosta invece dall'approccio consolidato nell'ambito del regolamento Bruxelles I, dove non si è registrata nessuna apertura nei confronti della dottrina del *forum non conveniens*: si veda CGUE, 1° marzo 2005, causa C-281/02, *Owusu*, cit., punti 37 ss. Sulla dottrina del *forum non conveniens* nello spazio giudiziario europeo si vedano R. FENTIMAN, *Forum non conveniens*, in J. BASEDOW, G. RÜHL, F. FERRARI, P. DE MIGUEL ASENSIO, *Encyclopedia of Private International Law*, I, cit., p. 797 ss., p. 800; C.M. MARIOTTINI, *The Proposed Recast of the Brussels I Regulation and Forum Non Conveniens in the European Union Judicial Area*, in F. POCAR, I. VIARENGO, F. VILLATA, *Recasting Brussels I*, cit., p. 285 ss. Per una comparazione tra l'art. 15 regolamento Bruxelles II-bis e l'art. 6, lett. a) del regolamento sulle successioni, si rinvia a E. LEIN, *A Further Step*, cit., p. 119 ss.

¹⁸⁷ Lo stesso accade nel caso in cui il giudice dell'ultima residenza abituale del *de cuius* rilevi l'esistenza di un accordo di proroga della giurisdizione e su tale base declini la propria giurisdizione (cfr. art. 5, 6 lett. b) e 7 lett. b) del regolamento).

¹⁸⁸ Cfr. *supra*, in questo paragrafo.

successoria presenta stretti collegamenti con uno Stato terzo. In base al c.d. *forum necessitatis*¹⁸⁹, l'organo giurisdizionale di uno Stato membro con il quale la causa presenta un collegamento sufficiente potrà considerarsi competente, se ritiene che un procedimento non possa essere ragionevolmente intentato o svolto o si riveli impossibile nello Stato terzo in questione. La disposizione ha natura eccezionale e troverà applicazione in un ristretto numero di casi¹⁹⁰. Essa attribuisce al giudice nazionale un certo grado di discrezionalità, nel valutare l'impossibilità di ottenere un effettivo rimedio giurisdizionale nello Stato terzo in questione. L'obiettivo è quello di garantire al singolo un effettivo accesso alla giustizia.

Deve notarsi che la competenza attribuita dall'art. 10, par. 1, ha carattere universale: anche se il *de cuius* era abitualmente residente in uno Stato non vincolato dal regolamento, lo Stato membro nel cui territorio si trovino i beni ereditari è competente a decidere di tutte le questioni relative alla successione; al contrario, la competenza attribuita dal par. 2 dello stesso articolo è limitata, riguardando soltanto le questioni relative ai beni localizzati all'interno dello Stato. La natura universale o particolare della competenza rimane invece un problema aperto nell'ambito dell'art. 11, in quanto la norma non precisa questo aspetto.

Il quadro dei criteri di giurisdizione previsti dal regolamento si completa con l'art. 19, che attribuisce alle autorità giurisdizionali di ciascun Stato membro – ancorché non competenti nel merito – di assumere provvedimenti provvisori o cautelari in materia successoria, nella misura in cui tali misure siano previste dalla loro legge nazionale. Come risulta espressamente dall'art. 40, lett. b)¹⁹¹, le decisioni così rese non potranno godere del regime di riconoscimento ed esecuzione previsto dal regolamento, qualora siano state assunte *inaudita altera parte*¹⁹².

Una regola particolare è, infine, prevista dall'art. 8 del regolamento¹⁹³, per la particolare ipotesi in cui le parti abbiano deciso di regolare la successione in sede stragiudiziale, nello Stato membro la cui legge è stata scelta dal *de cuius*. In questo caso, il giudice adito ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 10 ha il dovere di chiudere il procedimento. La norma riflette la volontà del legislatore europeo di favorire la risoluzione amichevole delle controversie, nonché la consapevolezza che gli ordinamenti di molti Stati membri prevedono che i procedimenti successori siano aperti d'ufficio

¹⁸⁹ In generale, sull'operatività del *forum necessitatis* nell'ambito dell'Unione europea, R. CAFARI PANICO, *Giurisdizione e discrezionalità nello spazio giudiziario europeo: il forum necessitatis*, in P. BARGIACCHI (a cura di), *Studi in onore di Augusto Sinagra, Volume III – Diritto dell'Unione europea*, Roma, 2013, p. 121 ss.; P. FRANZINA, *Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. int.*, 2009, p. 1221 ss.

¹⁹⁰ Il considerando n. 31 del regolamento fa riferimento, ad esempio, all'ipotesi di una guerra civile nello Stato terzo interessato.

¹⁹¹ L'art. 40 del regolamento elenca i motivi ostativi al riconoscimento delle decisioni. Sul punto si veda *infra*, par. 8.

¹⁹² Cfr., nel contesto della Convenzione di Bruxelles del 1968 e, pertanto, dei regolamenti del filone Bruxelles I, CGUE, 21 maggio 1980, causa C-125/79, *Denilauler*, in *Racc.* 1980, p. 1553, punto 7.

¹⁹³ Sull'art. 8 del regolamento si veda F. ODESKY, *Competence. Article 8*, in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODESKY, B. REINHARTZ (a cura di), *EU Regulation on succession and wills*, cit., p. 74 ss..

dinanzi alle autorità competenti, al momento della morte del *de cuius*. Sotto quest'ultimo aspetto, lo scopo della norma in esame è quello di evitare la prosecuzione di tali procedimenti, in contrasto con la volontà delle parti¹⁹⁴.

7. La legge applicabile alle successioni transfrontaliere

Le norme di conflitto introdotte dal regolamento sulle successioni si rinvencono nel Capo III. Non stupisce, peraltro, che l'art. 20 sancisca l'applicazione *erga omnes* della disciplina regolamentare: la legge individuata in base alle disposizioni del Regolamento dovrà essere applicata dal giudice europeo anche se non è la legge di uno Stato membro dell'Unione, bensì di uno Stato terzo¹⁹⁵. Pertanto, il regolamento sostituisce integralmente le norme di conflitto nazionali, alle quali non residua nessuno spazio di operatività¹⁹⁶.

Si è già esaminato come il criterio di collegamento oggettivo, di cui all'art. 21, corrisponda al foro generale. Per assicurare la coincidenza tra *forum* e *ius*, nonché per facilitare un'amministrazione unitaria, l'ordinamento dell'ultima residenza abituale del *de cuius* è chiamato a regolare l'intera successione, compresi i beni mobili o immobili eventualmente situati in un altro Stato¹⁹⁷. Pertanto, anche nell'individuazione della legge regolatrice, sono valide le indicazioni fornite dai considerando n. 23 e 24 del regolamento¹⁹⁸.

Anche nella prospettiva del diritto applicabile, la scelta del Regolamento rappresenta una grande novità in materia successoria, rispetto alle norme di diritto internazionale privato di diversi Stati membri che sottopongono la successione alla legge nazionale¹⁹⁹. Da questo punto di vista, un cittadino europeo avrà la possibilità di sottrarre la propria successione alla legge dello Stato di cittadinanza, attraverso lo spostamento della residenza abituale in un altro Paese, con le sole

¹⁹⁴ A. BONOMI, *Article 8*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Le droit européen des successions*, cit., p. 205; I. QUEIROLO, *Jurisdiction in Succession Matters: General Rule and Choice of Court*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 373.

¹⁹⁵ L'impostazione universalistica del regolamento sulle successioni ricalca la soluzione accolta in altri regolamenti di diritto internazionale privato europeo: cfr. art. 2 del Regolamento Roma I, art. 3 del Regolamento Roma II e art. 4 del Regolamento Roma III.

¹⁹⁶ Sembra, peraltro, residuare un margine di applicazione dell'art. 49 della legge n. 218/1995, per il quale «Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano». L'art. 35 del Regolamento in esame stabilisce infatti che la disciplina europea «non osta» ad una tale devoluzione, a condizione che «I creditori possano chiedere di soddisfare i propri crediti con tutti i beni caduti in successione». In tal senso, P. FRANZINA, A. LEANDRO, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni per causa di morte in Europa*, cit., p. 312.

¹⁹⁷ Cfr. art. 23, par. 1, del regolamento.

¹⁹⁸ Cfr. le considerazioni svolte *supra*, al par. precedente.

¹⁹⁹ Cfr. lo studio del DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Étude de droit comparé*, cit., p. 43 ss. Sulla scelta del criterio della residenza abituale per l'individuazione della legge applicabile alla successione, si veda P. KINDLER, *La legge regolatrice delle successioni*, cit., p. 422 ss.; ID., *From Nationality to Habitual Residence*, cit., p. 251 ss.; ID., *The general rule: the 'last habitual residence' of the deceased and 'the closer connection' are objective connecting factors in determining the law applicable to succession*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 196 ss.

limitazioni derivanti dalla clausola di ordine pubblico²⁰⁰. Ciò comporta maggiori vantaggi anche dal punto di vista dell'amministrazione del patrimonio familiari, per le coppie di coniugi aventi diversa cittadinanza ma residenti nel medesimo Paese²⁰¹.

In realtà, il regolamento prevede alcuni casi di potenziale disconnessione tra *forum* e *ius*. Uno di questi è la clausola di eccezione contenuta nel par. 2 dell'art. 21, secondo la quale «Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato».

L'introduzione di una siffatta disposizione – non presente nella originaria Proposta della Commissione – è stata accompagnata da non poche perplessità. Oltre a costituire un elemento di incertezza, in contrasto con il principio della prevedibilità, il criterio del collegamento più stretto si affianca ad un'altra nozione (quella della residenza abituale) già di per sé flessibile ed aperto a valutazioni ampiamente discrezionali²⁰². Inoltre, la presenza della clausola di eccezione potrebbe costituire un problema nei casi in cui il *de cuius* sia deceduto poco dopo il suo trasferimento in uno altro Stato²⁰³, per due ordini di ragioni: in primo luogo, l'art. 21, par. 2, potrebbe costituire un modo per aggirare l'applicazione di una legge straniera che offre maggiori garanzie ad alcune categorie di

²⁰⁰ Cfr. art. 35 del regolamento.

²⁰¹ A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 43; A. DUTTA, *Succession and Wills in the Conflict of Laws*, cit., p. 567. Invero, sull'argomento rilevano i recenti regolamenti che introducono una cooperazione rafforzata nel settore, rispettivamente, dei regimi matrimoniali tra coniugi e delle conseguenze patrimoniali delle unioni registrate: si tratta del Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e del Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, entrambi in GUUE L 183 del 8.7.2016. Per un commento sui Regolamenti e sulle proposte legislative che li hanno preceduti, I. VIARENGO, *The EU Proposal on Matrimonial Property Regimes – Some General Remarks*, in *Yearb. Priv. Int'l. Law*, 2011, p. 199 ss.; A. BONOMI, *The Interaction Among the Future EU Instruments on Matrimonial Property, Registered Partnerships and Succession*, *ivi*, p. 218 ss.; C. GONZÁLEZ BEILFUSS, *The Proposal for a Council Regulation on the Property Consequences of Registered Partnerships*, *ivi*, p. 183 ss.; B. CAMPUZANO DÍAZ, *The Coordination of the EU Regulations on Divorce and Legal Separation with the Proposal on Matrimonial Property Regimes*, *ivi*, p. 233; O. FERACI, *Sul ricorso alla cooperazione rafforzata in tema di rapporti patrimoniali fra coniugi e fra parti di unioni registrate*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2016, p. 529 ss.; M. ÀLVAREZ TORNÈ, *The Dissolution of the Matrimonial Property Regime and the Succession Rights of the Surviving Spouse*, in *Cornell Law Faculty Working Papers*, 2007; S. MARINO, *I diritti del coniuge o del partner superstite nella cooperazione giudiziaria civile dell'Unione europea*, cit., p. 1114 ss.; I. VIARENGO, *Autonomia della volontà e rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit.

²⁰² Sottolineano la sostanziale sovrapposibilità dei due criteri A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 51 ss.; P. LAGARDE, *Les principes de base*, cit., p. 701; G. KHAIRALLAH, *La détermination de la loi applicable à la succession*, in G. KHAIRALLAH, M. REVILLARD, *Droit européen des successions internationales*, cit., p. 49 ss.;

²⁰³ Il considerando n. 25 si riferisce espressamente a questa eventualità, precisando tuttavia che la clausola di salvaguardia non dovrebbe essere invocata tutte le volte in cui la determinazione della residenza abituale del *de cuius* al momento della morte risulti complessa.

eredi; in secondo luogo, la clausola potrebbe condurre all'applicazione di una legge diversa da quella ragionevolmente prevista dal *de cuius* nel pianificare la propria successione²⁰⁴.

In ogni caso, va sottolineata la natura derogatoria della norma in esame, che deve quindi essere applicata in casi del tutto eccezionali e con estrema cautela.

Accanto al criterio di collegamento oggettivo ed alla clausola di salvaguardia, occorre considerare la limitata apertura del regolamento nei confronti dell'istituto del rinvio: l'art. 34, infatti, ammette il ricorso a tale meccanismo laddove la legge applicabile alla successione sia quella di uno Stato terzo²⁰⁵. In questo caso, il rinvio opera se le norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento rinviano, a loro volta, alla legge di uno Stato membro ovvero alla legge di uno Stato terzo che accetta il rinvio²⁰⁶. Tuttavia, il secondo paragrafo dello stesso articolo esclude l'operatività del rinvio nel caso in cui la legge applicabile alla successione sia quella designata dal *de cuius* ai sensi dell'art. 22, ovvero quella individuata sulla base della clausola di salvaguardia di cui all'art. 21 par. 2²⁰⁷.

Tale soluzione risponde all'obiettivo di realizzare l'armonia internazionale delle soluzioni, nelle fattispecie in cui la successione presenta rilevanti collegamenti con diversi ordinamenti europei ed extra-europei²⁰⁸. Tuttavia, essa potrebbe determinare alcuni problemi, laddove conduca all'applicazione di leggi nazionali ispirate al principio scissionista: in questo caso, può accadere che le norme di conflitto dello Stato terzo interessato prevedano criteri diversi a seconda della natura mobile o immobile dei beni ereditari e rimandino alla legge di un altro Stato solo parzialmente. L'art. 34 non affronta espressamente la questione e non sembra quindi introdurre alcuna limitazione all'operatività del rinvio nel caso in cui essa si verifichi²⁰⁹.

Un'ulteriore possibilità di disconnessione tra *forum* e *ius* si verifica nel momento in cui il *de cuius* si avvale della facoltà, prevista dall'art. 22, di scegliere la legge applicabile alla sua

²⁰⁴ A.L. CALVO CARAVACA, *Article 21*, in A.L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 317 ss.

²⁰⁵ Sul punto, il regolamento si differenzia da altri strumenti di diritto internazionale privato adottati a livello europeo: il riferimento è essenzialmente ai Regolamenti Roma I (il cui art. 20 esclude la rilevanza del rinvio), Roma II (che contiene analoga disciplina all'art. 24) e Roma III (che esclude il rinvio al suo art. 11). La versione definitiva del regolamento, peraltro, si discosta dall'originaria Proposta del 2009: cfr. COM (2009) 154 final, p. 23. L'apertura nei confronti del rinvio era già stata accolta favorevolmente da una parte della Dottrina, in sede di commento alla Proposta del 2009: si vedano MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 105 ss.; P. KINDLER, *La legge regolatrice delle successioni nella proposta di regolamento dell'Unione Europea*, cit., p. 428.

²⁰⁶ Deve tenersi presente che nel novero degli Stati terzi sono compresi anche il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca, non soggetti all'applicazione del regolamento e quindi equiparati ai Paesi extra-europei.

²⁰⁷ Inoltre, il rinvio non opera nei casi di cui agli artt. 27, 28 par. 2 e 30.

²⁰⁸ Sul punto, si vedano in particolare P. FRANZINA, A. LEANDRO, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni per causa di morte in Europa*, cit., p. 325 ss.; P. FRANZINA, *Ragioni, valori e collocazione sistematica della disciplina internazionaleprivatistica europea delle successioni mortis causa*, in P. FRANZINA e A. LEANDRO, *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 21 ss.

²⁰⁹ Sul punto A. BONOMI, *Prime considerazioni sulla proposta di regolamento sulle successioni*, cit., p. 910 ss.

successione²¹⁰. Come si è già visto, è proprio al fine di preservare questa unità che si ispirano le disposizioni di cui agli art. da 5 a 9 del regolamento, che permettono di ricondurre la competenza alle autorità giurisdizionali dello Stato la cui legge è stata designata²¹¹.

Più precisamente, il *de cuius* può designare quale legge regolatrice dell'intera successione la legge dello Stato di cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Nel caso di cittadinanza plurima, la scelta può riguardare indifferentemente uno qualsiasi degli Stati interessati, senza che prevalga quello con il quale si registra un *genuine link*. Sotto questo aspetto, sono evidenti le differenze con la legge italiana, dal momento che l'art. 19 della legge n. 218/1995 stabilisce che nel caso di pluricittadinanza si applicherà la legge del foro, se tra queste vi è la cittadinanza italiana, mentre in caso di pluralità di cittadinanze straniere prevarrà quella più effettiva. Il regolamento, del resto, è in linea con i principi espressi dalla Corte di Giustizia in materia di pluricittadinanza²¹².

La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso per mezzo di una dichiarazione unilaterale, nella forma di una disposizione *mortis causa*²¹³. È quindi sufficiente una dichiarazione di volontà unilaterale del *de cuius*, che può essere modificata o revocata nel rispetto delle condizioni formali previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte²¹⁴.

Non è quindi ammessa una *professio tacita*, anche se l'art. 22 prevede che essa possa altresì essere ricavata in via ricostruttiva dalle clausole di una disposizione a causa di morte, dalle quali risulti in modo inequivocabile la volontà del *de cuius* di assoggettare la successione alla propria legge nazionale. Il Regolamento non specifica quali elementi devono essere tenuti in considerazione

²¹⁰ Anche nella materia successoria, pertanto, si assiste ad una progressiva valorizzazione dell'autonomia privata, specialmente dal punto di vista della possibilità, accordata al *de cuius*, di pianificare in anticipo la propria successione. Sul ruolo dell'autonomia privata nel campo delle successioni, con particolare riferimento agli aspetti internazionalprivatistici, si vedano A. BONOMI, *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 309; D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, cit., p. 99; ID., *Articolo 22*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 17; A. DUTTA, *Succession and Wills in the Conflict of Laws*, cit., p. 571; E. JAYME, *Identité culturelle et Intégration*, cit., p. 54 ss.; ID., *Party Autonomy in International Family and Succession Law: New Tendencies*, cit.; I. VIARENGO, *Choice of Law*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 218 ss.; ID., *Choice of Law Agreements Upon Property Regimes, Divorce and Succession*, cit.; ID., *Il coordinamento tra gli accordi di scelta della legge applicabile*, cit., p. 1181 ss.; E. VASSILAKAKIS, *La professio iuris dans les successions internationales*, in B. ANCEL, B. AUDIT, T. BALLARINO (eds), *Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Paris, 2005, p. 805; C. CAMPIGLIO, *La facoltà di scelta della legge applicabile in materia successoria*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2016, p. 925 ss.

²¹¹ Cfr. *supra*, par. 6.

²¹² Si vedano CGUE, 2 ottobre 2003, causa C-148/02, *Garcia Avello*, in *Racc.*2003, p. I-11613; CGUE, 16 luglio 2009, causa C-168/08, *Hadadi*, in *Racc.* 2009, p. I-6871. In generale, con riguardo al problema della pluralità di cittadinanze, si veda S. BARIATTI, *Multiple Nationalities and European Private International Law*, in *Yearb. priv. int. law*, 2011, p. 1 ss.

²¹³ Art. 22, par. 2 del regolamento. Se si considera la definizione di disposizione a causa di morte contenuta nell'art. 3, paragrafo 1, lettera *d*), la scelta di legge può essere contenuta non solo in un testamento, ma anche in un patto successorio. Si richiama quindi l'art. 27 del Regolamento, che individua la legge regolatrice della validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte per iscritto, sul quale si veda *infra*, in questo paragrafo.

²¹⁴ Cfr. art. 22, par. 4.

al tal fine, anche se alcune precisazioni sono fornite a titolo esemplificativo dal considerando n. 39, il quale dà particolare rilevanza alla circostanza che il *de cuius* abbia fatto riferimento «a specifiche disposizioni della legge del suo Stato di cittadinanza o abbia altrimenti menzionato tale legge».

Inoltre, la scelta di legge deve necessariamente riguardare l'intera successione. Non è quindi ammessa una *professio iuris* parziale, né alcuna forma di *depeçage*. Invero, al fine di facilitare la gestione del patrimonio ereditario, una parte della Dottrina aveva suggerito di estendere l'autonomia privata del *de cuius*, attribuendogli la facoltà di scegliere l'applicazione della *lex rei sitae* ai beni immobili situati in diversi Stati membri²¹⁵. Tuttavia, ciò avrebbe inevitabilmente indebolito il principio dell'unità della successione.

Con riguardo alla validità sostanziale della *professio iuris*, il terzo paragrafo dell'art. 22 stabilisce espressamente che questa è regolata dalla stessa legge scelta. Si tratta della soluzione adottata da altri strumenti europei²¹⁶, che si ispira a ragioni di uniformità: l'applicazione della legge del foro, infatti, condurrebbe a risultati diversi a seconda del giudice adito.

L'apertura del Regolamento nei confronti dell'autonomia privata rappresenta ormai una tendenza generale nell'ambito delle norme di diritto internazionale privato europee, quale diretta attuazione dell'art. 17, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce il diritto di proprietà²¹⁷: si tratta, infatti, della esplicazione dell'autonomia negoziale nel campo dei conflitti di leggi²¹⁸. La facoltà di scelta accordata al *de cuius*, inoltre, è conforme alle esigenze di

²¹⁵ Così M. TEN WOLDE, *Will Professionals in Other Countries be Able to Rely on a European Certificate of Inheritance for all Purposes?*, in DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Les successions internationales dans l'UE: perspectives pour une harmonization*, Würzburg, 2004, p. 509.

²¹⁶ Cfr. art. 3, par. 5 del Regolamento Roma I in materia contrattuale e l'art. 6, par. 1, del Regolamento Roma III in materia di separazione e divorzio.

²¹⁷ In argomento L. SCHIANO DI PEPE, *La proprietà nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nel diritto dell'Unione europea*, in G. VISINTINI (a cura di), *Trattato di diritto immobiliare*, I, 2, Padova, 2013, p. 259 ss.

²¹⁸ Su questo vastissimo argomento, si rinvia *ex multis* a G. MORELLI, *Il diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1938, p. 198 ss.; M. GIULIANO, *La giurisdizione civile italiana e lo straniero*, Milano, 1970, p. 31 ss.; F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, cit., p. 195 ss.; S.M. CARBONE, *Autonomia privata e commercio internazionale. Principi e casi*, Milano, 2014; ID, *Autonomia privata nel diritto sostanziale e nel diritto internazionale privato: diverse tecniche e un'unica funzione*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2013, p. 569 ss.; R. HAUSMANN, *Le questioni generali nel diritto internazionale privato europeo*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2015, p. 499 ss.; P. MANKOWSKI, *Article 3*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI, *Rome I Regulation*, Köln, 2017, p. 103 ss.; C. KOHLER, *L'Autonomie de la Volonte en Droit International Privé: Un Principe Universel entre Libéralisme et Étatisme*, 359, in *Hague Recueil des Cours*, p. 287 ss.; J. BASEDOW, *The Law of Open Societies. Private Ordering and Public Regulation in the Conflict of Laws*, L'Aja, 2015, p. 115 ss.; I. VIARENGO, *Il Regolamento UE sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio e il ruolo della volontà delle parti*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, p. 601 ss.; ID., *The Role of Party Autonomy in Cross-Border Divorces*, in *Neth. Jour. Priv. Int'l. Law*, 2012, p. 554 ss.; ID., *Il coordinamento tra gli accordi di scelta della legge applicabile*, cit., p. 1181 ss.; R. ESPINOSA CALABUIG, *Elección de una ley por las partes al divorcio y a la separación judicial: la solución "limitada" del Reglamento Roma III*, in A.M. BENEDETTI, L. CARPANETO, I. QUEIROLO (a cura di), *Le nuove famiglie tra globalizzazione e realtà statuali*, ROMA, 2014, p. 213 ss.; L. CARPANETO, I. QUEIROLO, *Considerazioni critiche sull'estensione dell'autonomia privata a separazione e divorzio nel regolamento "Roma III"*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2012, p. 59 ss.; O. FERACI, *L'autonomia della volontà nel diritto internazionale privato dell'Unione europea*, in *Riv. dir. int.*, 2013, p. 424 ss.; R. CLERICI, *Il ruolo dell'autonomia privata tra espansione e limiti di operatività nel regolamento (UE) n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale*, in *Dir. comm. int.*, 2012, p. 351 ss.; T. VASSALLI DI DACHENHAUSEN, *Qualche*

certezza e prevedibilità che il Regolamento persegue, poiché ha l'effetto di rendere immediatamente individuabile la disciplina che sarà applicabile ad una futura successione, compresa la determinazione delle eventuali quote di legittima, circostanza che in mancanza di una scelta di legge rimarrebbe incerta fino al momento della morte del *de cuius*, attraverso l'individuazione della sua ultima residenza abituale. Inoltre, essa è suscettibile di prevenire quelle situazioni in cui l'individuazione di quest'ultima potrebbe risultare difficoltosa.

Tali obiettivi risultano ulteriormente rafforzati dal fatto che l'art. 22 limita la scelta alla legge dello Stato di cittadinanza, al momento della scelta o al momento della morte²¹⁹. Questa delimitazione riduce anche il rischio di abusi, assicurando in ogni caso un collegamento qualificato tra la successione e l'ordinamento designato.

Di contro, l'introduzione della *professio iuris* in materia successoria ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per maggior parte degli ordinamenti dei singoli Stati membri, la cui legge nazionale non riconosce questa possibilità²²⁰. Anche laddove la facoltà di scelta della legge applicabile sia prevista dalle norme di conflitto interne, essa è sovente limitata ad alcune leggi che presentano connessioni qualificate con la successione e, in alcuni casi, non pregiudica i diritti che risultano attribuiti ai legittimari ai sensi della legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta²²¹. È proprio l'aspetto della protezione dei legittimari a costituire il principale fattore di resistenza alla concessione di una qualche libertà di scelta della legge, dato che il Regolamento riconduce espressamente la regolamentazione della «quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell'eredità o degli eredi» nel campo di applicazione della legge designata in base alle norme del Regolamento stesso²²².

Tanto vero che questo aspetto era stato al centro di un importante dibattito nell'ambito dell'originale Proposta della Commissione, il cui art. 27, nel disciplinare la clausola di ordine pubblico, escludeva espressamente l'applicabilità di detta clausola per il solo fatto che «le modalità

considerazione sull'autonomia delle parti nel regolamento comunitario 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, in *Dir. comm. int.*, 2012, p. 361 ss.; P. BERTOLI, *Party autonomy and choice-of-law methods in the "rome II" regulation on the law applicable to non-contractual obligations*, in *Dir. Un. Eur.*, 2009, p. 231 ss.

²¹⁹ In favore di una più ampia libertà di scelta della legge regolatrice della successione, cfr. MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 66 ss.; P. KINDLER, *La legge regolatrice delle successioni nella proposta di regolamento dell'Unione Europea*, cit., p. 429.

²²⁰ Cfr. le considerazioni effettuate *supra*, al par. 1.

²²¹ È il caso dell'Italia: l'art. 46 della legge n. 218/1995, che non troverà più applicazione in ragione del primato del Regolamento n. 650/2012, ammette la facoltà del *de cuius* di designare quale legge applicabile alla successione quella dello Stato di residenza abituale al momento della morte, in luogo della legge dello Stato di cittadinanza, ma «Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta».

²²² Art. 23, par. 2, lett. h) del regolamento. Su questo argomento, si rimanda a A. BONOMI, *Choice of Law Aspects of the Future EC Regulation in Matters of Succession – A First Glance at the Commission's Proposal*, in K. BOELE-WOELKI, T. EINHORN, D. GIRSBERGER, S. SYMEONIDES (a cura di), *Convergences and Divergences in Private International Law*, cit., p.157 ss.

da questa previste in relazione alla legittima differiscono dalle modalità vigenti nel foro»²²³. Questa previsione non figura nell'attuale art. 35 del regolamento, proprio a causa delle preoccupazioni espresse da alcuni Parlamenti nazionali con riguardo alla tutela dei legittimari. Del resto, come ricorda il considerando n. 38, l'obiettivo di proteggere questi ultimi è già perseguito dalla limitazione del novero delle leggi che possono essere oggetto della *professio iuris*, che assicura un collegamento tra il *de cuius* e la legge scelta.

7.1 La legge applicabile alla validità formale e sostanziale delle disposizioni a causa di morte e dei patti successori

Accanto alle norme di conflitto che individuano la legge applicabile alla successione nel suo complesso, il regolamento contiene anche specifiche disposizioni che riguardano l'ammissibilità e la validità formale e sostanziale delle disposizioni a causa di morte, agli articoli 24-27²²⁴. Più precisamente, con il termine «disposizioni a causa di morte» il regolamento intende fare riferimento ai testamenti, ai testamenti congiuntivi ed ai patti successori²²⁵. Questi ultimi sono definiti come qualsiasi «accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell'accordo»²²⁶.

Con riguardo all'ammissibilità e alla validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte, la regola generale è contenuta nell'art. 24 del regolamento, il cui ambito di applicazione è specificato al successivo art. 26. I patti successori, peraltro, sono concepiti come una specie del più ampio *genus* delle disposizioni a causa di morte e sono soggetti a regole diverse, contenute all'art. 25. Infine, la validità formale delle disposizioni a causa di morte (compresi i patti successori) è disciplinata dall'art. 27.

Ciò premesso, l'art. 24 del regolamento fa ricorso alla tecnica della legge successoria c.d. "anticipata" o "ipotetica", sottoponendo l'ammissibilità e la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte (diverse dai patti successori) alla legge che sarebbe stata applicabile alla successione

²²³ Sul punto, si veda MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 111 ss.

²²⁴ La decisione di predisporre specifiche norme di conflitto con riguardo a questi aspetti è stata determinata proprio dalla volontà di agevolare il più possibile la pianificazione anticipata della successione da parte del *de cuius*, come sottolinea il considerando n. 48: «Al fine di garantire la certezza del diritto per le persone che desiderano pianificare in anticipo la loro successione, il presente regolamento dovrebbe prevedere una norma specifica sul conflitto di leggi relativa all'ammissibilità e alla validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte». Infatti, l'adozione dell'ultima residenza abituale del *de cuius* quale criterio di collegamento oggettivo avrebbe potuto rendere incerta la stabilità delle disposizioni a causa di morte: uno spostamento della residenza abituale intervenuto successivamente all'adozione di queste ultime avrebbe significato un mutamento della legge applicabile alla loro validità formale e sostanziale, con la conseguenza che non sarebbe stato possibile prevedere con sufficiente certezza la disciplina applicabile. Cfr. A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 89.

²²⁵ Art. 3, par. 1, lett. d).

²²⁶ Art. 3, par. 1, lett. b). La definizione è stata sostanzialmente mutuata dall'art. 8 della Convenzione dell'Aja del 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte.

qualora essa si fosse aperta al momento del compimento dell'atto che contiene le disposizioni in questione²²⁷. Deve precisarsi che, al fine dell'identificazione della legge successoria ipotetica, dovrà tenersi conto dell'eventuale scelta di legge effettuata dal *de cuius* conformemente all'art. 22 del regolamento o, in mancanza, della legge individuata in base al criterio generale dell'ultima residenza abituale²²⁸.

Il secondo paragrafo dell'art. 24 consente inoltre all'autore della disposizione a causa di morte di scegliere la legge applicabile all'ammissibilità ed alla validità sostanziale della stessa, conformemente all'art. 22. Il rinvio a quest'ultima disposizione sembrerebbe intendere che, anche in questo caso, vi sia la possibilità di scegliere la legge dello Stato di cui si possiede la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte²²⁹.

Con riguardo alla particolare categoria dei patti successori, si è già accennato come l'art. 25 preveda una disciplina particolare per l'individuazione della legge applicabile alla loro ammissibilità e alla loro validità formale, nonché ai loro «effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento»²³⁰. L'introduzione di un regime differenziato si spiega alla luce delle difficoltà incontrate nel conciliare le profonde disomogeneità esistenti tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri circa l'ammissibilità e la regolamentazione dei patti successori. Come noto, ad alcuni Paesi europei che assumono un atteggiamento di apertura nei confronti di siffatti strumenti di «anticipazione successoria»²³¹, se ne contrappongono molti altri che ne negano o ne limitano l'operatività, in ossequio al tradizionale principio della libertà del testatore di decidere la sorte futura del proprio patrimonio fino al momento della morte²³². Tra questi ultimi vi è l'Italia, dove il divieto di patti successori è sancito dall'art. 458 c.c. Deve osservarsi, peraltro, che la portata di tale divieto sta subendo un significativo ridimensionamento: il riferimento è, ad esempio, all'introduzione del patto di famiglia, di cui alla legge 4 febbraio 2006, n. 55²³³.

²²⁷ Art. 24, par. 1: «Una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio è disciplinata, per quanto riguarda l'ammissibilità e la validità sostanziale, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione della persona che ha fatto la disposizione se fosse deceduta il giorno in cui è stata fatta la disposizione».

²²⁸ Come precisato dal considerando n. 51 del regolamento.

²²⁹ Si vedano tuttavia A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 101, che sottolineano come il considerando n. 51 limita, in realtà, la *professio iuris* esclusivamente alla legge dello Stato di cittadinanza al momento della scelta.

²³⁰ Art. 25, par. 1.

²³¹ A. BONOMI, *Successions internationales*, cit., p. 71 ss. Tra questi paesi possono ricomprendersi il Regno Unito, la Germania e l'Austria. Cfr. in argomento anche F.P. TRASCIA, *Il divieto di patti successori nella prospettiva di un diritto europeo delle successioni*, Napoli, 2014.

²³² B. BAREL, *La disciplina dei patti successori*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 105 ss.

²³³ In *Gazz. Uff.* 1° marzo 2006, n. 50. In argomento D. DAMASCELLI, *Il «patto di famiglia» nel diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2007, p. 619 ss.; G. PERONI, *Patti successori, patto di famiglia e ambito di applicazione delle norme di diritto internazionale privato*, in *Dir. Comm. Int.*, 2007, p. 628 ss.; F. VISMARA, *Patti successori nel regolamento (UE) n. 650/2012 e patti di famiglia: un'interferenza possibile?*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, p. 803 ss.

Nel prendere atto della situazione appena descritta, il regolamento ha inteso estendere la propria disciplina di conflitto solo ai patti successori riconducibili ad una disposizione a causa di morte. Sono pertanto esclusi i patti aventi natura prevalentemente contrattuale, altrimenti detti patti «dispositivi» o «rinunciativi», con i quali taluno dispone dei diritti che gli deriveranno da una successione non ancora aperta, senza la partecipazione all'accordo del *de cuius*²³⁴. Il principale obiettivo del regolamento, come precisato dal considerando n. 49, è quello di agevolare il riconoscimento dei diritti successori acquisiti per effetto di un patto successorio.

Su queste basi, l'art. 25 stabilisce che per il patto successorio che abbia ad oggetto la successione di una sola persona troverà applicazione la legge che, in forza del regolamento, sarebbe stata applicata alla successione se la persona in questione fosse deceduta il giorno della conclusione del patto. Se, invece, il patto successorio è relativo alla successione di più persone, l'ammissibilità dello stesso dev'essere valutata sulla base delle singole leggi applicabili sulla base del regolamento se le persone fosse morte il giorno della conclusione del patto e, laddove il patto risulti ammissibile, per le altre questioni – attinenti a validità sostanziale, effetti obbligatori e condizioni di scioglimento – si applicherà la legge del paese con il quale il patto presenti il collegamento più stretto. Resta ferma la possibilità di ricorrere alla *professio iuris* secondo quanto previsto dall'art. 22 del regolamento.

La distinzione tra patti successori e altre disposizioni a causa di morte non riguarda la disciplina della loro validità formale, disciplinata in via univoca dall'art. 27. Quest'ultimo si applica unicamente alle disposizioni a causa di morte fatte per iscritto²³⁵ e richiama una pluralità di criteri di collegamento in concorso alternativo fra loro, sulla base di considerazioni di natura materiale, al fine di favorire il più possibile la validità della disposizione. In particolare, quest'ultima sarà valida quanto alla forma se conforme alla legge: a) dello Stato in cui la disposizione è stata fatta o il patto successorio è stato concluso; o b) di uno degli Stati di cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio possedeva la cittadinanza al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o c) di uno degli Stati in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva il domicilio al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o d) dello Stato in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva la residenza abituale al momento in cui

²³⁴ B. BAREL, *La disciplina dei patti successori*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 107, 114.

²³⁵ Essendo la validità formale delle disposizioni a causa di morte concluse in forma orale esclusa dal campo di applicazione del regolamento, ai sensi dell'art. 1 par. 2 lett. f).

la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o e) per quanto riguarda i beni immobili, dello Stato in cui i beni immobili sono situati²³⁶.

8. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e delle transazioni giudiziarie

La disciplina sulla circolazione delle decisioni introdotta con il regolamento n. 650/2012 rappresenta uno degli ultimi passaggi di un lungo percorso, che ha progressivamente introdotto e reso effettivo nello spazio giudiziario europeo il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni e, in alcuni casi, anche della loro esecutività diretta. Questo principio, del resto, ha storicamente rappresentato una delle pietre angolari dell'azione dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria civile²³⁷ e trova oggi piena consacrazione nella quasi totalità degli strumenti legislativi adottati attraverso la base giuridica dell'art. 81 TFUE (*ex* art. 65 TCE)²³⁸.

Così, anche nel settore delle successioni *mortis causa*, è stato riconosciuto che la circolazione delle decisioni contribuisce alla rimozione di uno dei principali ostacoli incontrati dai cittadini europei nel godimento del loro diritto alla libera circolazione²³⁹. Pertanto, il regolamento introduce una disciplina uniforme sul punto, contenuta negli art. 39 e seguenti, la quale ricalca sostanzialmente quella a suo tempo adottata dal regolamento Bruxelles I²⁴⁰.

In particolare, l'art. 39 sancisce l'automatico riconoscimento, in uno Stato membro, delle decisioni in materia di successioni emesse in uno Stato membro; dal canto suo, art. 43 stabilisce che

²³⁶ Art. 27, par. 1, del regolamento. Il par. 3 dello stesso articolo precisa che «sono considerate attinenti alla forma le disposizioni di legge che limitano le forme ammesse delle disposizioni a causa di morte con riferimento all'età, alla cittadinanza o ad altre qualità personali del testatore o delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio. Lo stesso vale per i requisiti che devono possedere i testimoni richiesti per la validità di una disposizione a causa di morte».

²³⁷ S.M. CARBONE, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale nello spazio giudiziario europeo: dalla convenzione di Bruxelles al Regolamento (CE) n. 44/2001*, in S.M. CARBONE, M. FRIGO, L. FUMAGALLI (a cura di), *Diritto processuale civile e commerciale comunitario*, Milano, 2004, p. 3 ss.; C.E. TUO, *La rivalutazione della sentenza straniera nel regolamento Bruxelles I: tra divieti e reciproca fiducia*, Padova, 2012; F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere cit.*

²³⁸ Cfr. R. CLERICI, *Art. 81*, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai trattati dell'unione europea*, Padova, 2014, p. 500 ss.; A. BONOMI, *Il diritto internazionale privato dell'Unione europea: considerazioni generali*, in A. BONOMI (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, in G. AJANI, G.A. BENACCHIO (a cura di), *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, Torino, 2009, p. 19 ss. Il riferimento è, in particolare, al regolamento Bruxelles I, oggi sostituito dal regolamento Bruxelles I-bis, nonché al regolamento Bruxelles II-bis, al regolamento (CE) 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in *GUUE* L 199 del 31 luglio 2007, al regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in *GUUE* L 143 del 30 aprile 2004, al regolamento n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari. Si segnala, peraltro, che nella Proposta di rifusione del regolamento Bruxelles II-bis (COM(2016) 411 final) si assiste ad una ulteriore semplificazione, attraverso l'introduzione dell'automatica esecutività delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale (cfr. art. 30 della Proposta).

²³⁹ Cfr. il considerando n. 7 del regolamento.

²⁴⁰ Cfr. il considerando n. 59 del regolamento, a mente del quale «Alla luce dell'obiettivo generale, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni, indipendentemente dal fatto che dette decisioni siano emesse in procedimenti contenziosi o non contenziosi, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile».

«Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58». Secondo un principio ben consolidato nello spazio giudiziario europeo, il giudice adito per il riconoscimento e l'esecuzione non può in nessun caso procedere ad un riesame del merito della decisione²⁴¹.

In via preliminare, occorre precisare che il regime di riconoscimento ed esecuzione si applica a tutte le «decisioni» emesse in uno Stato membro²⁴², dovendosi intendere come tale «qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere» (art. 3, par. 1, lett. g)). La nozione di decisione comprende anche le decisioni non definitive²⁴³, nonché quelle emesse dall'organo giurisdizione in procedimenti non contenziosi²⁴⁴. Occorre, pertanto, fare riferimento alla già esaminata nozione di organo giurisdizionale, che ricomprende anche tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni, purché esse esercitino funzioni giurisdizionali²⁴⁵.

L'art. 39, inoltre, fa riferimento a tutte le decisioni rese dagli organi giurisdizionali di uno Stato membro, a prescindere dal fatto che quest'ultimo abbia fondato la propria giurisdizione su uno dei fori previsti dal regolamento stesso, oppure su una disposizione di diritto nazionale. Vero è che il regolamento non lascia alcun margine di applicazione alle norme nazionali relative alla competenza giurisdizionale, escludendo qualsiasi applicazione residuale dei criteri di giurisdizione previsti dal diritto interno di ciascuno Stato membro²⁴⁶. Si tratta, tuttavia, di una precisazione importante, posto che il regolamento si applica a tutte le questioni che intervengano dopo l'apertura della successione: il foro generale dell'art. 4, infatti, fa riferimento alla residenza abituale del defunto al momento della morte. Pertanto, eventuali controversie che dovessero sorgere precedentemente, durante la vita del *de cuius*, sono escluse dalla disciplina uniforme sulla giurisdizione dettata dal regolamento²⁴⁷.

²⁴¹ Art. 41 del regolamento.

²⁴² Con la consueta esclusione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca, non vincolati dalla disciplina regolamentare.

²⁴³ G.P. ROMANO, *Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nel Regolamento Bruxelles I*, in A. BONOMI (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, cit., p. 149 ss., 153.

²⁴⁴ Cfr. il considerando n. 59 del regolamento. Nello stesso senso D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni*, cit., p. 114; E. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni e delle transazioni giudiziarie in materia successoria*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 140.

²⁴⁵ Cfr. *supra*, par. 6.

²⁴⁶ Cfr. *supra*, par. 6.

²⁴⁷ Ciò determina, inevitabilmente, una lacuna nella disciplina successoria europea, posto che tali questioni sono escluse anche dall'applicazione del regolamento Bruxelles I-bis in materia civile e commerciale. Sul punto A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 198; F. PESCE, S. DOMINELLI, *Regulation (EU) No 650/2012 and recognition and enforcement of foreign decisions in crossborder succession matters*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 387.

Il procedimento per la dichiarazione di riconoscimento ed esecutività è il medesimo ed è disciplinato dagli art. 45 e seguenti, i quali rinviano, salve alcune eccezioni, alla legge dello Stato membro richiesto²⁴⁸.

Le controversie relative al riconoscimento e all'esecuzione di una decisione possono costituire l'oggetto di una questione principale, oppure sorgere in via incidentale, nel contesto di un diverso procedimento²⁴⁹. Nel primo caso, l'art. 45 del regolamento attribuisce la relativa competenza all'organo giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro in cui la decisione deve essere riconosciuta ed eseguita. In particolare, la competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, o dal luogo di esecuzione²⁵⁰. La domanda deve essere presentata all'autorità designata da ciascuno Stato, in base alle indicazioni fornite alla Commissione ai sensi dell'art. 78. In Italia, la competenza è stata attribuita alla Corte d'Appello²⁵¹. Nel secondo caso, lo stesso art. 39, par. 3, attribuisce la competenza all'autorità giurisdizionale competente per la questione principale.

Il regolamento stabilisce che l'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione²⁵². Inoltre, è previsto che la domanda debba in ogni caso essere corredata da una copia della decisione «che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità», nonché dall'apposito attestato rilasciato dall'organo giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione. La disposizione ricalca sostanzialmente l'art. 53 del regolamento Bruxelles I, che è stata interpretata nel senso che essa prescrive la produzione di una copia conforme all'originale della

²⁴⁸ Art. 46, par. 1. Cfr. CGUE, 11 febbraio 1971, causa C-39/70, *Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor GmbH*, in *Racc.* 1971, p. 49 ss., par. 4, ove si è affermato il principio per cui «Nei casi in cui l'attuazione di un regolamento comunitario è affidata alle autorità nazionali, bisogna ammettere che vanno rispettate, in linea di massima le forme e modalità prescritte dal diritto nazionale». Ciò fermo restando la possibilità di predisporre regole uniformi a livello Europeo.

²⁴⁹ E. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni e delle transazioni giudiziarie in materia successoria*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 149, nota che regolamento sulle successioni, sulla falsa riga del regolamento Bruxelles I, menziona la possibilità di chiedere in via principale una dichiarazione di riconoscibilità della decisione straniera (art. 39, par. 2), ma non dice circa la possibilità di proporre un'azione di accertamento negativo.

²⁵⁰ Art. 45, par. 2, del regolamento. Sul punto si vedano J.L. IGLESIAS BUIGUES, P.L. VIGUER SOLER, *Artículo 44. Determinación del domicilio*, in J.L. IGLESIAS BUIGUES, G. PALAO MORENO (a cura di), *Sucesiones Internacionales*, cit., p. 347 ss. Il regolamento sulle successioni ha pertanto ripreso l'analoga disposizione contenuta nel regolamento Bruxelles I (oggi Bruxelles I-bis) e non si è attestato sulla diversa scelta adottata nel contesto del regolamento Bruxelles II-bis, art. 29, par. 2., ove si fa riferimento al criterio della residenza abituale.

²⁵¹ Cfr. Informazioni di cui all'articolo 78 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, disponibile sul sito ufficiale dell'Unione europea, <http://ec.europa.eu>.

²⁵² Sul punto F. PESCE, S. DOMINELLI, *Regulation (EU) No 650/2012 and recognition and enforcement of foreign decisions in crossborder succession matters*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 391 ss.

decisione, rilasciata direttamente dall'autorità emittente²⁵³. Per quanto riguarda, invece, l'attestato di esecutività, occorre utilizzare il modello predisposto dalla Commissione con regolamento di attuazione del 2014²⁵⁴.

Secondo quanto previsto dall'art. 48, la dichiarazione di riconoscimento o di esecutività è resa immediatamente, non appena completate le formalità relative all'instaurazione del procedimento. Il regolamento non stabilisce alcun termine perentorio per la conclusione del procedimento, per cui si applicheranno le norme procedurali di ciascuno Stato membro²⁵⁵. In questa fase – che si svolge *inaudita altera parte*, non essendo prevista la partecipazione del soggetto nei confronti del quale è richiesta l'esecuzione – l'autorità adita non deve procedere all'esame degli eventuali motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione²⁵⁶.

Tale esame, così come l'instaurazione del contraddittorio, sono rinviati all'eventuale fase di opposizione avverso la dichiarazione di riconoscimento o di esecutività, promossa su istanza di parte con ricorso²⁵⁷. Secondo l'art. 50, infatti, ciascuna delle parti può impugnare la decisione relativa al riconoscimento o all'esecutività entro trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della stessa (il termine è esteso a sessanta giorni se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività)²⁵⁸. Anche il procedimento in opposizione è regolato dalle norme

²⁵³ Cfr. L. VEKÀS, *Article 53*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (a cura di), *Brussels I Regulation*, cit., p. 793 ss.; M. WÜRDINGER, P.F. SOLETI, *Article 53*, in T. SIMONS, R. HAUSMANN, I. QUEIROLO (a cura di), *Regolamento Bruxelles I*, cit., p. 882 ss.

²⁵⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in *GUUE* L 359 del 16.12.2014. Cfr. i considerando n. 76 e 78 del regolamento sulle successioni, nonché l'art. 47, per l'eventualità in cui il richiedente non abbia prodotto l'attestato.

²⁵⁵ D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni*, cit., p. 121 ss.

²⁵⁶ Si vedano *ex multis* J.CARRASCOSA GONZÁLES, *El Reglamento Sucesorio Europeo*, cit., p. 308 ss.; A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 127. Cfr. art. 41 del regolamento Bruxelles I, in relazione al quale si è notato come il rinvio dell'esame dei motivi ostativi, così come del contraddittorio dalle parti, ad una fase successiva ed eventuale del procedimento di *exequatur* sia coerente con l'intento di privilegiare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo: si vedano K. KERAMEUS, *Article 41*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (a cura di), *Brussels I Regulation*, cit., p. 758 ss.; P. WAUTELET, *Article 33*, *ivi*, p. 639; C. ALTHAMMER, A. LA MATTINA, *Article 41*, in T. SIMONS, R. HAUSMANN, I. QUEIROLO (a cura di), *Regolamento Bruxelles I*, cit., p. 810 ss.

²⁵⁷ È infatti previsto (art. 49) che la decisione sulla domanda di riconoscimento o di esecutività sia immediatamente notificata all'istante; inoltre, la dichiarazione di riconoscimento o di esecutività è immediatamente notificata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione. La disposizione è analoga a quanto previsto dal l'art. 42 del regolamento Bruxelles I-bis.

²⁵⁸ Art. 50, par. 1, 2 e 5. Cfr. il considerando n. 77 del regolamento, che rinvia al regolamento (CEE-Euratom) n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini, in *GUUE* L 124 dell'8 giugno 1971. In generale, sull'art 50, si vedano S. ZIINO, *Article 50*, in A.L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 591 ss.; I. PRETELLI, *Ricorso ed impugnazione contro la dichiarazione di esecutività*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 568 ss.; F.J. MARTÍN MAZUELOS, *Artículo 50. Recurso contra la resolución sobre la solicitud de declaración de fuerza ejecutiva*, in J.L. IGLESIAS BUIGUES, G. PALAO MORENO (a cura di), *Sucesiones Internacionales*, cit., p. 373 ss.

processuali in vigore nello Stato membro richiesto, basate sul principio del contraddittorio tra le parti²⁵⁹. Ne consegue che il contraddittorio deve essere instaurato anche in sede di opposizione di una decisione che ha negato il riconoscimento o l'esecuzione, per difetto dei requisiti prescritti dall'art. 46 del regolamento, anche se tale decisione non è soggetta all'obbligo di comunicazione a controparte²⁶⁰.

Se, invece, è stata rilasciata una dichiarazione di esecutività, il regolamento precisa che questa non può fondare nessuna misura esecutiva in pendenza del termine per proporre il ricorso in opposizione; allo stesso modo, la presentazione del ricorso sospende l'esecutività della decisione²⁶¹. In questa fase, è consentita solamente l'emanazione di provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione²⁶².

Inoltre, durante la fase di opposizione e su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, il giudice ha l'obbligo di sospendere il procedimento se la decisione *de qua* sia oggetto di gravame nello Stato membro di origine e tale mezzo di impugnazione comporti la sospensione dell'esecutività della sentenza²⁶³. A ben vedere, la sospensione dell'esecutività può essere predisposta anche nel corso della prima fase del procedimento di riconoscimento o di esecuzione, a discrezionalità del giudice ed a prescindere dalla presentazione di un'istanza in tal senso²⁶⁴.

Passando ad esaminare i motivi ostativi al riconoscimento e all'esecutività delle decisioni, è opportuno sottolineare che l'elenco di cui all'art. 40 – perfettamente corrispondente con quello dell'art. 34 del regolamento Bruxelles I – deve considerarsi tassativo, non essendo possibile per gli Stati membri invocare ulteriori ragioni per impedire la circolazione dei provvedimenti in materia successoria, ancorché esse siano previste dall'ordinamento interno.

In particolare, la decisione proveniente da un altro Stato membro potrà non essere riconosciuta nell'ipotesi di manifesta contrarietà all'ordine pubblico dello Stato richiesto (art. 40, par. 1, lett. a))²⁶⁵. Come noto, il limite dell'ordine pubblico trova applicazione quando gli effetti

²⁵⁹ Art. 50, par. 3.

²⁶⁰ Cfr. la decisione della Corte di Giustizia in relazione all'analoga previsione contenuta nel regolamento Bruxelles I, all'art. 43: CGUE, 12 luglio 1984, causa c-178/83, *Ditta P.*, in *Racc.* 1984, p. 3033, punto 11, secondo cui in sede di opposizione il procedimento acquista necessariamente carattere contraddittorio. Sul punto, si vedano F. PESCE, S. DOMINELLI, *Regulation (EU) No 650/2012 and recognition and enforcement of foreign decisions in crossborder succession matters*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 407.

²⁶¹ Art. 54, par. 3.

²⁶² *Ibidem*.

²⁶³ Art. 53.

²⁶⁴ Art. 42.

²⁶⁵ In generale, sul limite dell'ordine pubblico, si vedano G. BALLADORE PALLIERI, *Diritto internazionale privato italiano*, Milano, 1974, p. 120 ss.; T. BALLARINO, E. BALLARINO, I. PRETELLI (a cura di), *Diritto internazionale privato italiano*, Padova, 2016, p. 109 ss.; G. BARILE, in *Enc. dir.*, voce *Ordine pubblico (diritto internazionale privato)*, XXX, pag. 1106 ss.; N. BOSCHIERO, *Ordine pubblico "internazionale" e norme di applicazione necessaria*, in F. PREITE, A.

della decisione straniera contrastano con i principi e le regole dell'ordinamento del foro, considerati fondamentali per la difesa dell'armonia e della coerenza interne²⁶⁶. Si tratta, pertanto, di una nozione elastica e di difficile predeterminazione, nonché destinata a variare nel tempo in funzione dell'evoluzione delle concezioni economico-sociali proprie di ciascun ordinamento giuridico²⁶⁷.

Nel contesto del regolamento sulle successioni, la nozione di ordine pubblico dovrà essere determinata in conformità con l'interpretazione elaborata nel contesto degli altri strumenti di diritto internazionale privato europeo, e segnatamente del regolamento Bruxelles I²⁶⁸, a fronte della sostanziale identità della disciplina – e dei principi di fondo – sul riconoscimento ed esecuzione contenuta nei due strumenti.

Al riguardo, è ormai consolidato il principio per cui il controllo di conformità con l'ordine pubblico del foro deve essere effettuato sulla base delle conseguenze giuridiche della decisione nel caso di specie, e non sulla base dell'astratta formulazione della stessa²⁶⁹. Inoltre, la nozione di ordine pubblico è riferibile sia all'ordine pubblico sostanziale²⁷⁰ che all'ordine pubblico processuale. Quest'ultimo comprende l'obbligo di rispettare le principali garanzie del giusto processo, primo fra tutti il principio del contraddittorio²⁷¹.

La Corte di Giustizia – già pronunciandosi a partire dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 – ha elaborato alcuni criteri guida, a cominciare dalla necessità di attestarsi su un'interpretazione restrittiva dell'istituto, proprio in ragione del carattere straordinario ed eccezionale dello stesso²⁷². Infatti, pur spettando a ciascun ordinamento nazionale determinare il contenuto del proprio ordine pubblico, il ricorso a tale clausola è ammissibile solo quando il riconoscimento della decisione

GAZZANTI PUGLIESE DI COTRONE (a cura di), *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale. Vol. I. Diritto internazionale privato*, Torino, 2011, p. 137 ss.; ID, *Articolo 16*, in S. BARIATTI (a cura di), *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1996, p. 1046 ss.; G. CONTALDI, *Ordine pubblico*, in R. BARATTA (a cura di), *Dizionari del diritto privato. Diritto internazionale privato*, Milano, 2011, p. 273 ss.; O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2012; C. FOCARELLI, *Lezioni di diritto internazionale privato*, Perugia, 2006, p. 68 ss.; L. FUMAGALLI, *Considerazioni sull'unicità del concetto di ordine pubblico*, in *Com. e Studi*, Milano, 1985, p. 593 ss.; F. POCAR, *Il nuovo diritto internazionale privato italiano*, Milano, 2002, p. 43 ss.; F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, cit., p. 260 ss.; F. MOSCONI, *Qualche considerazione sugli effetti dell'eccezione di ordine pubblico*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1994, p. 5 ss.

²⁶⁶ In questi stessi termini S.M. CARBONE, C.E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, cit., p. 360.

²⁶⁷ *Ibidem*.

²⁶⁸ Sul punto si vedano anche B. HESS, T. PFEIFFER, *Interpretation of the Public Policy Exception as referred to in EU Instruments of Private International and Procedural Law*, 2011, disponibile sul sito www.europarl.europa.eu/committees/en/studies-download.html?languageDocument=EN&file=40891.

²⁶⁹ Cfr. la *Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968*, elaborata da P. JENARD, in *GUCE C 59* del 5 marzo 1979, p. 1 ss., 44.

²⁷⁰ Per un'ampia valutazione dei possibili casi di violazione dell'ordine pubblico sostanziale, si veda I. PRETELLI, *Article 40*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Le droit européen des successions*, cit., p. 589 ss.

²⁷¹ Sancito dall'art. 6 della CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Cfr. CGUE, 28 marzo 2000, causa C-7/98, *Dieter Krombach*, cit.; CGUE, 2 aprile 2009, causa C-394/07, *Marco Gambazzi*, in *Racc.* 2009, p. I-2563. Sul punto *amplius* S.M. CARBONE, C.E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, cit., p. 369 ss.

²⁷² CGUE, 28 aprile 2009, causa C-420/07, *Meletis Apostolides*, in *Racc.* 2009, p. I-3571, punto 61.

straniera lederebbe in maniera manifesta una norma giuridica considerata essenziale per l'ordinamento stesso, in quanto espressione di un principio fondamentale²⁷³. Inoltre, il limite dell'ordine pubblico può svolgere soltanto un ruolo residuale rispetto agli altri motivi ostativi contemplati nel regolamento²⁷⁴ e non può operare se non sono stati previamente esauriti i mezzi di gravame a disposizione nello Stato membro di origine, al fine di impedire a monte una violazione dell'ordine pubblico stesso²⁷⁵.

Deve inoltre osservarsi come la Corte di Giustizia, pur affermando che la definizione del contenuto dell'ordine pubblico rimane di competenza esclusiva nazionale, ha elaborato una nozione autonoma e «comunitaria» dell'istituto²⁷⁶, sulla base delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e dei trattati internazionali in materia di tutela dei diritti fondamentali (a cominciare dalla CEDU²⁷⁷ e dalla Carta UE dei diritti fondamentali²⁷⁸).

Il secondo motivo ostativo indicato dal regolamento sulle successioni riguarda l'eventualità in cui il convenuto nel procedimento *de qua* sia rimasto contumace e non sia stato messo nelle condizioni di presentare le proprie difese – a meno che tale circostanza non sia stata determinata da sua colpa (art. 40, par. 1, lett. b))²⁷⁹. In particolare, la norma trova applicazione qualora la decisione sia stata resa in contumacia del convenuto, a causa della mancata o tardiva notificazione o comunicazione a quest'ultimo dell'atto introduttivo del giudizio²⁸⁰. Al contrario, il motivo ostativo in esame non potrà essere invocato se il convenuto, pur avendone avuto la possibilità, non abbia impugnato la decisione con i mezzi ordinari di gravame a disposizione nell'ordinamento del foro. Si tratta, pertanto, di un particolare caso di violazione del principio del contraddittorio, che assume autonoma rilevanza nel contesto del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione straniera²⁸¹.

²⁷³ CGUE, 28 marzo 2000, causa C-7/98, *Dieter Krombach*, in *Racc.* 2000, p. I-1935.

²⁷⁴ CGUE, 4 febbraio 1988, causa C-145/86, *Hoffmann*, in *Racc.* 1988, p. 645, punto 21.

²⁷⁵ CGUE, 11 maggio 2000, causa C-38/98, *Régie nationale des usines Renault SA*, in *Racc.* 2000, p. I-2973, punto 33; CGUE, 16 luglio 2015, causa C-681/13, *Diageo Brands BV*, in *Racc. Digitale*, punto 64.

²⁷⁶ Sul punto S.M. CARBONE, C.E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, cit., p. 365 ss.

²⁷⁷ Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, elaborata sotto l'egida del Consiglio d'Europa e firmata a Roma il 4 novembre 1950. La CEDU è stata ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848, in *Gazz. Uff.* 24 settembre 1955, n. 221.

²⁷⁸ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione, pubblicata in *GUCE C* 364 del 18 dicembre 2000.

²⁷⁹ Cfr. art. 34, n. 2 del regolamento Bruxelles I, nonché l'art. 45, par. 1, lett. b) del regolamento Bruxelles I-bis. Cfr. altresì l'art. 16 del regolamento sulle successioni, che disciplina proprio l'eventualità in cui il convenuto sia rimasto contumace ed impone di accertare che egli sia stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale in tempo utile per consentirgli di presentare le proprie difese, o che siano stati comunque effettuati tutti i necessari adempimenti in tal senso.

²⁸⁰ La disposizione esclude, pertanto, i procedimenti che si svolgono *ex lege* in contumacia del convenuto: CGUE, 21 maggio 1980, causa C-125/79, *Bernard Delinauer*, in *Racc.* 1980, p. I-1553, punto 8.

²⁸¹ E. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni e delle transazioni giudiziarie in materia successoria*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 152 ss. La disposizione in esame ha sollevato numerosi problemi nel contesto del regolamento Bruxelles I, con riguardo alle disposizioni processuali di diritto nazionale che consentono

Infine, i motivi ostativi di cui alle lett. c) e d) dell'art. 40 stabiliscono la non riconoscibilità della decisione straniera se essa è incompatibile con una decisione pronunciata tra le medesime parti nello Stato membro richiesto, ovvero confligga con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo e allorché presenti le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto²⁸².

La fattispecie appena delineata è destinata a costituire un caso limite nel quadro del regolamento sulle successioni, posto che essa si verificherà solamente nel caso in cui i giudici europei non abbiano rispettato la disciplina sulla litispendenza e sulla connessione di cui agli art. 17 e 18, oppure non sia stato possibile applicare i suddetti istituti per difetto dei presupposti di legge.

Pur riprendendo sostanzialmente la formulazione di cui all'art. 34, n. 3 e 4, del regolamento Bruxelles I, è stato osservato come la formulazione dei motivi ostativi di cui alle lett. c) e d) abbia l'effetto di estendere la loro applicazione anche alle decisioni emesse in esito a procedimenti di volontaria giurisdizione²⁸³. Con riguardo alla nozione di «incompatibilità», soccorre nuovamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia nel contesto del regolamento Bruxelles I: la Corte ha affermato che questo requisito è soddisfatto laddove due decisioni determinino effetti giuridici che si escludono vicendevolmente²⁸⁴.

Peraltro, il motivo ostativo di cui alla lett. d) sembra trovare applicazione ad un più ristretto numero di casi rispetto a quanto previsto dalla precedente lett. c). La disposizione di cui alla lett. d), infatti, richiede non solo l'identità delle parti, ma anche la coincidenza di *petitum* e *causa petendi* tra i procedimenti. Inoltre, è necessario che la decisione emessa in un altro Stato membro o in uno Stato terzo sia cronologicamente precedente rispetto alla decisione resa nello Stato richiesto.

La procedura sul riconoscimento e l'esecuzione appena esaminata si estende anche all'esecutività delle transazioni giudiziarie poste in essere in uno Stato membro e ivi esecutive²⁸⁵, le quali sono pienamente parificate alle decisioni, con la sola differenza che l'unico motivo che può giustificare il diniego dell'esecutività è costituito dalla contrarietà della stessa con l'ordine pubblico, la quale potrà essere invocata in sede di opposizione ai sensi degli artt. 50 e 51.

²⁸² Sul problema dell'incompatibilità tra una decisione ed un atto pubblico, cfr. il considerando n. 66 del regolamento. Sul punto P. LAGARDE, *Les principes de bases*, cit., p. 732 ss.

²⁸³ E. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni e delle transazioni giudiziarie in materia successoria*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 154 ss.

²⁸⁴ CGUE, 6 giugno 2002, causa C-80/00, *Italian Leather SpA*, in *Racc.* 2002, p. I-4995.

²⁸⁵ Cfr. art. 61 del regolamento.

9. La circolazione degli atti pubblici in materia successoria

Il regolamento n. 650/2012 non è il primo atto normativo dell'Unione ad occuparsi della circolazione degli atti pubblici nello spazio giudiziario europeo²⁸⁶. Già la Convenzione di Bruxelles del 1968 assoggettava gli atti autentici (ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di emissione) alla medesima procedura di *exequatur* prevista per le decisioni²⁸⁷, stabilendo quale unico motivo ostativo la contrarietà all'ordine pubblico. Analoghe disposizioni sono state introdotte nel regolamento Bruxelles I²⁸⁸ (poi modificato dal regolamento Bruxelles I-bis, che ha sancito l'automatica esecutività degli atti pubblici)²⁸⁹, nel regolamento Bruxelles II-bis²⁹⁰, nel regolamento n. 805/2004²⁹¹ ed, infine, nel regolamento n. 4/2009²⁹².

Invero, nella quasi totalità degli strumenti sopracitati, l'unico aspetto preso in considerazione riguarda l'efficacia esecutiva degli atti pubblici. Solamente l'art. 46 del regolamento Bruxelles II-bis e l'art. 48 del regolamento n. 4/2009 fanno riferimento, oltre all'esecutività di tali atti, anche al loro «riconoscimento» in un altro Stato membro²⁹³.

Il regolamento sulle successioni, all'art. 60, si conforma a questa tendenza, assoggettando gli atti pubblici alla procedura di *exequatur* prevista per le decisioni²⁹⁴. Pertanto, gli atti pubblici che

²⁸⁶ In materia di autenticità degli atti pubblici, è di recente emanazione il regolamento (UE) n. 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, in *GUUE* L 200 del 26 luglio 2016. Il regolamento sarà applicabile nella sua interezza solo a partire dal 16 febbraio 2019 e stabilisce che i documenti pubblici rilasciati in uno Stato membro e le loro copie autentiche sono esenti da ogni forma di legalizzazione (art. 4). Ulteriori semplificazioni concernono la produzione di una copia autenticata e la traduzione asseverata dei documenti pubblici, istituendo un modulo standard multilingue da allegare al documento pubblico come alternativa alla traduzione stessa. Per un commento al regolamento, si vedano A. VETTOREL, *Eu regulation no. 2016/1191 and the circulation of public documents between EU member states and third countries*, in *Cuad. Der. Trans.*, 2017, p. 343 ss.; E. BONIFAY, *La circulation des citoyens européens entre États membres au lendemain de l'adoption du règlement «documents publics»*, in *Rev. trim. LexisNexis JurisClasseur*, 2017, p. 511 ss.

²⁸⁷ Art. 50 della Convenzione di Bruxelles del 1968, che rinvia all'art. 31 della stessa.

²⁸⁸ Art. 57, sul quale si vedano L. VÉKÁS, *Article 57*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (a cura di), *Brussels I Regulation*, p. 799 ss.; M. TEN WOLDE, J.-G. KNOT, P.F. SOLETI, *Articolo 57*, in T. SIMONS, R. HAUSMANN, I. QUEIROLO (a cura di), *Regolamento 'Bruxelles I'*, cit., p. 889 ss.; J. FITCHEN, *Authentic Instruments and European Private International Law in Civil and Commercial Matters: is Now the Time to Break New Ground?*, in *Jour. Priv. Int'L. Law*, 2011, p. 33 ss. In materia si veda anche C. ESPLUGUES MOTA, J.L. IGLESIAS BUHIGUES, *Eficacia extraterritorial de sentencias y documentos públicos extranjeros: forma de los actos y efectos en España de los documentos públicos extranjeros*, in C. ESPLUGUES MOTA, J.L. IGLESIAS BUHIGUES, G. PALAO MORENO, *Derecho internacional privado*, Valencia, 2016, p. 273 ss.

²⁸⁹ Art. 58. Per un commento, X. KRAMER, *Article 58*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (a cura di), *Brussels Ibis Regulation*, cit., p. 982 ss.

²⁹⁰ Art. 46, sul quale si veda U. MAGNUS, *Article 46*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (a cura di), *The Brussels Ibis Regulation*, cit., p. 378 ss.

²⁹¹ Art. 24.

²⁹² Art. 48.

²⁹³ Sui quali si veda J. FITCHEN, *"Recognition", Acceptance and Enforcement of Authentic Instruments in the Succession Regulation*, in *Jour. Priv. Int'L. Law*, 2012, p. 336 ss. In realtà, nell'elaborazione della proposta di rifusione del regolamento n. 44/2001 era stata inizialmente sollevata la possibilità di introdurre un regime di «riconoscimento» degli atti pubblici: si veda il Libro Verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001, del 21 aprile 2009, COM (2009) 175 final, p. 12. Tuttavia, tale proposta non trovò seguito nelle successive fasi di approvazione del regolamento

Bruxelles Ibis.

²⁹⁴ Art. 60, par. 1.

sono esecutivi nello Stato membro di origine potranno godere della stessa forza esecutiva anche in un altro Stato membro vincolato dal regolamento, previa il rilascio di un'apostiva dichiarazione di esecutività. L'unico motivo ostativo al rilascio della dichiarazione di esecutività è costituito dalla manifesta contrarietà all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione²⁹⁵.

L'efficacia esecutiva riconosciuta ad un atto pubblico sulla base dell'art. 60 non implica che tale atto possa costituire, in ogni caso, titolo idoneo alla trascrizione o all'iscrizione in nei registri pubblici mobiliari o immobiliari di uno Stato membro²⁹⁶. Il regolamento, infatti, esclude espressamente tale materia dal proprio campo di applicazione²⁹⁷ e l'art. 60 non contraddice questa impostazione. Spetta quindi Stati membri la determinazione delle condizioni legali e delle modalità dell'iscrizione, fermo restando che, come auspicato dal considerando n. 18, «Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento».

Tuttavia, oltre a disciplinare l'efficacia esecutiva degli atti pubblici in materia successoria, il regolamento ha una portata fortemente innovativa²⁹⁸ nel momento in cui introduce un'articolata disciplina su un diverso aspetto, che riguarda l'esplicazione dell'efficacia probatoria di tali atti in uno Stato membro diverso da quello di origine²⁹⁹. Più precisamente, l'art. 59 del regolamento stabilisce che «Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato». A tal fine, è inoltre previsto il rilascio di un apposito modulo, a cura dell'autorità che redige l'atto pubblico, con il quale si precisi quali sono gli effetti probatori dell'atto in questione nello Stato membro di origine³⁰⁰.

La decisione di introdurre una più ampia disciplina sulla circolazione degli atti pubblici può ben comprendersi, se si considera la grande importanza che tali atti rivestono in materia di

²⁹⁵ Art. 60, par. 3.

²⁹⁶ P. WAUTELET, P. PASQUALIS, *Articolo 60*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni.*, cit., p. 617 ss., p. 624.

²⁹⁷ Art. 1, par. 2, lett. 1), su cui *supra*, par. 5.

²⁹⁸ Così P. LAGARDE, *Les principes de bases*, cit., p. 691 ss. Si vedano anche P. PASQUALIS, *Le problème de la circulation des actes notariés dans l'espace juridique européen*, 2010, consultabile sul sito [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2010/425656/IPOL-JURI_NT\(2010\)425656_FR.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2010/425656/IPOL-JURI_NT(2010)425656_FR.pdf), p. 11; J. FITCHEN, "Recognition", *Acceptance and Enforcement of Authentic Instruments*, cit., p. 323 ss.

²⁹⁹ Nello studio promosso dal Parlamento europeo e realizzato dal CONSEIL DES NOTARIATS DE L'UNION EUROPÉENNE (CNUE), *Comparative study on authentic instruments national provisions of private law, circulation, mutual recognition and enforcement, possible legislative initiative by the European Union*, 2008, p. 109, p. 141 ss., si sottolinea come – a differenza dell'efficacia esecutiva – la circolazione dell'efficacia probatoria degli atti pubblici soffra ancora di rilevanti limitazioni nell'ambito dello spazio giudiziario europeo. Si veda anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'atto autentico (2008/2124(INI)).

³⁰⁰ Art. 59, par. 2.

successioni. Il riferimento è principalmente ai testamenti, ma anche ai patti successori, nonché a tutti gli atti previsti dagli ordinamenti nazionali nelle fasi che seguono all'apertura della successione³⁰¹. Come riconosciuto anche dalla Commissione europea nel Libro Verde redatto nel 2005³⁰², non è infrequente che le procedure di devoluzione ereditaria si esplicino in sede extragiudiziaria, con l'intervento di notai o altre autorità che redigono atti autentici sulla delazione e sulla liquidazione dell'asse ereditario (come, ad esempio, atti accettazione o rinuncia di eredità, inventario dei beni ereditari, atti e/o accordi di divisione dell'eredità). D'altro canto, in esito alla consultazione avviata con il citato Libro Verde, la maggioranza degli Stati membri si è rivelata ancora restia alla totale abolizione dell'*exequatur* nel regime di circolazione delle decisioni e degli atti pubblici, pur riconoscendo la necessità di introdurre delle regole uniformi e favorevoli al riconoscimento reciproco di tali documenti³⁰³. È stata accolta con maggiore favore, invece, l'introduzione di atti disciplinati interamente dal diritto dell'Unione, come ad esempio un certificato di eredità europeo³⁰⁴.

Ciò posto, il regolamento ricomprende nella nozione di atto pubblico «qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità: i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; nonché ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine»³⁰⁵. Questa definizione è conforme a quella fornita, a suo tempo, dalla Corte di Giustizia con riferimento all'art. 50 della Convenzione di Bruxelles del 1968, sulla quale si sono in seguito

³⁰¹ Sul punto, si veda lo studio di P. BEAUMONT, J. FITCHEN, J. HOLLYDAY, *The evidentiary effects of authentic acts in the Member States of the European Union, in the context of successions*, 2016, realizzato su richiesta del Parlamento europeo e disponibile sul sito [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556935/IPOL_STU\(2016\)556935_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556935/IPOL_STU(2016)556935_EN.pdf). Si veda anche la Nota della Presidenza al Gruppo per le questioni di diritto civile (Successioni) del 28 ottobre 2010, 15246/10, consultabile sul sito <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15246-2010-INIT/en/pdf>, ove si afferma che «An authentic instrument is one of the main instruments in matters of succession drawn up in a number of Member State» e si fornisce una lista degli atti pubblici più diffusi in materia di successioni, e segnatamente; testamenti, patti successori, *actes de notoriété*, atti di accettazione o rinuncia all'eredità, atti contenenti l'inventario dei beni dell'asse ereditario, atti di divisione dell'eredità.

³⁰² Libro verde Successioni e Testamenti redatto dalla Commissione Europea, COM(2005) 65 final, p. 10. La Commissione, infatti, ha preso atto che «Per semplificare il compito dei protagonisti di una successione internazionale e per rispondere efficacemente ai problemi concreti dei cittadini, uno strumento comunitario deve necessariamente prevedere anche il riconoscimento dei documenti e degli atti extragiudiziari» (p. 3) e che pertanto «La futura normativa comunitaria deve semplificare il compito degli eredi, permettendo il riconoscimento e l'esecuzione degli atti e dei documenti necessari al riconoscimento dei loro diritti: decisioni giudiziarie, atti notarili, testamenti, documenti attestanti la qualità di erede, i poteri conferiti alle persone incaricate di amministrare e di liquidare le successioni, ecc.» (p. 9).

³⁰³ *Audition publique "successions et testaments", Bruxelles, 30 novembre 2006, Resume des reponses au livre vert*, consultabile sul sito http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/successions/contributions/summary_contributions_successions_fr.pdf, p. 5 s.

³⁰⁴ *Ibidem*.

³⁰⁵ Art. 3, par.1, lett. i), punto i). Sulla riconducibilità del certificato successorio europeo ad un atto pubblico ai sensi e per gli effetti del regolamento, si veda *infra*, Cap. II, par. 3.

modellati tutti i successivi atti legislativi europei³⁰⁶. Esiste, pertanto, una nozione autonoma a livello europeo del concetto di atto pubblico, come conferma il considerando n. 62 del regolamento sulle successioni³⁰⁷.

Una delle questioni più controverse della disciplina regolamentare concerne l'istituto dell'accettazione, di cui all'art. 59. Come si vedrà, infatti, il preciso significato della nozione sopracitata presenta tutt'oggi alcuni aspetti controversi.

In realtà, l'originaria proposta di regolamento del 2009³⁰⁸, all'art. 34, faceva riferimento al «riconoscimento» di un atto pubblico redatto in un altro Stato membro. La disposizione non esplicitava ulteriormente il contenuto dell'istituto e le conseguenze scaturenti dalla sua applicazione, anche se alcune indicazioni si potevano trovare nel considerando n. 26 del regolamento, secondo il quale «In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e degli stessi effetti che nel paese d'origine, nonché di una presunzione di validità che può venir meno in caso di contestazione»³⁰⁹.

La decisione di adottare il termine accettazione, al posto del più diffuso concetto di riconoscimento, è derivato dal fatto che diversi Stati membri riservano l'istituto del riconoscimento alla decisioni emesse da un'autorità giurisdizionale, aventi efficacia di giudicato³¹⁰. Pertanto,

³⁰⁶ CGUE, 17 giugno 1999, causa C-260/97, *Unibank A/S*, in *Racc.* 1999, p. I- 3724, e in *Foro It.*, 1999, IV, c. 513 ss., con nota di R. BARONE. Nella decisione si riprende testualmente la definizione offerta dalla Relazione di P. JENARD e G. MÖLLER sulla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, in *GUUE C* 189/07 del 28 luglio 1990. par. 72. La medesima definizione si trova nel regolamento n. 805/2004 che istituisce un titolo esecutivo europeo (art. 4, par. 3) e nel regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari (art. 2, par. 1, n. 3).

³⁰⁷ Cfr. considerando n. 62 del regolamento: « L'«autenticità» dell'atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinità dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura secondo la quale l'atto è redatto. Dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall'autorità interessata nell'atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate. La parte che intenda contestare l'autenticità di un atto pubblico dovrebbe farlo davanti all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro di origine dell'atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro».

³⁰⁸ COM (2009) 154 final, p. 26.

³⁰⁹ Con la precisazione che «Tale validità potrà quindi essere messa in discussione in qualsiasi momento dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro di origine dell'atto pubblico, nel rispetto delle condizioni procedurali definite da tale Stato». Cfr. anche la relazione allegata alla proposta di regolamento, COM (2009) 154 final, p. 8.

³¹⁰ Sul punto P. BEAUMONT, J. FITCHEN, J. HOLLYDAY, *The evidentiary effects of authentic acts*, cit., p. 41 ss.; R. CAFARI PANICO, *L'efficacia degli atti pubblici stranieri. La proposta di regolamento su giurisdizione e legge applicabile a successioni e testamenti*, in M.C. BARUFFI, R. CAFARI PANICO (a cura di), *Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni*, Milano, 2009, p. 172 ss.; D. DAMASCELLI, *La "circulation" au sein de l'espace judiciaire européen des actes authentiques en matière successorale*, in *Rev. Crit. Dr. Int. Priv.*, 2013, p. 425 ss.; B. HESS, E. JAYME, T. PFEIFFER, *Opinion on the proposal for a European regulation on succession law – Version 2009/157(COD) of 16 January 2012*, 2012, p. 4 ss., consultabile sul sito [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462430/IPOL-JURI_NT\(2012\)462430\(SUM01\)_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462430/IPOL-JURI_NT(2012)462430(SUM01)_EN.pdf);

M. KOHLER, M. BUSCHBAUM, *La "reconnaissance" des actes authentiques prévue pour les successions transfrontalières. Reflexions critiques sur une approche douteuse entamée dans l'harmonisation des règles de conflits de lois*, in *Rev. Crit. Dr. Int. Priv.*, 2010, p. 629 ss.; MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 115 ss.; P. PASQUALIS, *Le problème de la circulation des actes*, cit. p. 13 ss.; ID., *La circolazione degli atti pubblici in materia successoria in Europa*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 171 ss.; P. WAUTELET, P. PASQUALIS, *Articolo 59*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 596 ss.

l'estensione di tale istituto agli atti pubblici avrebbe avuto l'effetto di attribuire a questi ultimi la natura e le caratteristiche di una decisione, compresa l'idoneità a costituire un accertamento incontrovertibile delle circostanze di fatto e di diritto contenute nel documento, senza alcuna possibilità di contestazione.

Questa ricostruzione, sarebbe stata incompatibile con la disciplina sugli atti pubblici dettata dalla quasi totalità dei Paesi membri. Infatti, la quasi totalità degli ordinamenti che prevedono l'istituto dell'atto pubblico riconoscono a tale strumento un valore probatorio privilegiato, superiore a quello di qualsiasi altra prova documentale, che gode anche di una presunzione legale di accuratezza e veridicità circa le informazioni in esso contenute e certificate dal pubblico ufficiale redigente³¹¹. La caratteristica fondamentale degli atti pubblici – con particolare riferimento agli atti pubblici notarili previsti dagli ordinamenti di *civil law* – consiste non solo nell'attestazione dell'autenticità della sottoscrizione, ma anche nel controllo di legalità del loro contenuto da parte del pubblico ufficiale, che consente l'attribuzione di speciali effetti, soprattutto per quanto attiene alla prova privilegiata (anche in sede giudiziale)³¹². Tuttavia, la natura e l'estensione di tale presunzione probatoria presenta alcune differenze negli Stati membri, a cominciare dal carattere assoluto o relativo della stessa e, pertanto, dalla possibilità o meno di fornire prova contraria.

Invero, quest'ultima precisazione avrebbe potuto essere sufficiente per soddisfare la necessità di distinguere gli effetti del riconoscimento degli atti pubblici e delle decisioni giudiziarie³¹³. Tuttavia, nell'ottica di trovare una soluzione di compromesso e di eliminare qualsiasi ambiguità, con nota della Presidenza al Consiglio del 6 giugno 2011 è stato deciso di introdurre il termine «accettazione»³¹⁴.

Alla luce della genesi dell'art. 59 del regolamento e della posizione degli Stati membri sul punto, deve quindi concludersi che l'istituto dell'accettazione degli atti pubblici non trova precedenti nel diritto internazionale privato europeo e sottende pertanto un concetto interamente nuovo ed autonomo, non assimilabile al riconoscimento³¹⁵. Ciò non toglie che il contenuto

³¹¹ Si veda l'ampia consultazione svolta da P. BEAUMONT, J. FITCHEN, J. HOLLYDAY, *The evidentiary effects of authentic acts*, cit., p. 54 ss., dove si nota inoltre che l'istituto dell'atto pubblico è totalmente sconosciuto in Finlandia, Svezia e Cipro. Nondimeno, tali Stati sono vincolati all'art. 59 del regolamento e devono accettare gli effetti probatori di un atto pubblico proveniente da un altro Stato membro, attribuendogli quantomeno gli effetti più comparabili conosciuti dal proprio ordinamento giuridico

³¹² *Ex multis*, R. CAFARI PANICO, *L'efficacia degli atti pubblici stranieri*, cit., p. 72 ss.

³¹³ Così P. PASQUALIS, *Le problème de la circulation des actes*, cit. p. 18.

³¹⁴ Nota della Presidenza al Consiglio n. 11067/11 del 6 giugno 2011, *Linee guida politiche per il proseguimento dei lavori* (JUSTCIV 152 CODEC 968) par. 25. L'iter legislativo che ha condotto all'elaborazione dell'attuale art. 59 è analizzato nel dettaglio da J. FITCHEN, "Recognition", *Acceptance and Enforcement of Authentic Instruments*, cit., p. 350 ss.

³¹⁵ Si noti, inoltre, che lo stesso termine figura oggi anche nei regolamenti (UE) n. 2016/1103 e 2016/1104 sul regime patrimoniale tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate, all'art. 58 di entrambi i testi, i quali disciplinano la circolazione degli atti pubblici in modo sostanzialmente analogo al regolamento sulle successioni.

dell'istituto non sia stato definito in modo chiaro dal regolamento e sia fonte di numerosi dubbi. È quindi probabile che della questione sarà in futuro investita la Corte di Giustizia.

Esaminando la formulazione dell'art. 59, la disposizione fa riferimento non tanto alla situazione giuridica contenuta nell'atto pubblico, quanto agli effetti probatori che l'atto produce nello Stato membro di origine. Oggetto dell'accettazione, pertanto, sono gli effetti di natura procedurale che dispiegano dall'atto secondo la legge dello Stato di emissione³¹⁶: ad esempio, per quanto riguarda gli atti pubblici redatti da un'autorità italiana, si dovrà fare riferimento alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c.³¹⁷.

Per identificare le conseguenze giuridiche dell'accettazione, il considerando n. 61 del regolamento suggerisce di fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto. Ulteriori precisazioni sul punto si rinvencono, inoltre, nel rapporto esplicativo della Commissione allegato alla proposta di regolamento del 2009, ancorché riferito all'originale versione dell'allora art. 34³¹⁸. In quel contesto, si afferma che l'efficacia probatoria degli atti pubblici dovrebbe estendersi, in particolare, al loro contenuto e ai fatti che vi sono riportati, nonché comportare una presunzione di autenticità.

Al fine di agevolare l'applicazione dell'art. 59 da parte degli Stati membri, è previsto che l'autorità emittente compili un apposito modulo – elaborato dalla Commissione europea e contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014³¹⁹ – nel quale sono indicati, in particolare, gli effetti probatori che l'atto produce nello Stato membro di origine. È bene notare che la redazione di questa certificazione non è obbligatoria, ma può eventualmente conseguire ad una richiesta della parte interessata all'autorità emittente³²⁰.

Inoltre, è importante precisare che un atto pubblico in materia di successioni può contenere anche elementi che esulano dal campo di applicazione del regolamento, come ad esempio questioni relative al diritto di famiglia o ai diritti reali. In questo caso, la circolazione del documento seguirà regole differenti in relazione ai suoi diversi contenuti³²¹.

Come è stato affermato da autorevole dottrina, il meccanismo dell'accettazione comporta che un atto pubblico, redatto in uno Stato membro, produca negli altri Stati membri gli stessi effetti probatori prodotti nel Paese di origine: pertanto, il valore probatorio di un atto pubblico francese

³¹⁶ P. WAUTELET, P. PASQUALIS, *Articolo 59*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 599.

³¹⁷ Art. 2700 c.c.: «L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti».

³¹⁸ COM (2009) 154 final, p. 8.

³¹⁹ Cit. alla nota 254.

³²⁰ P. BEAUMONT, J. FITCHEN, J. HOLLYDAY, *The evidentiary effects of authentic acts*, cit., p. 43; P. WAUTELET, P. PASQUALIS, *Articolo 59*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 603.

³²¹ J. FITCHEN, "Recognition", *Acceptance and Enforcement of Authentic Instruments*, cit., p. 331.

sarà determinato dalla legge francese e sarà il medesimo in tutti gli Stati vincolati dal regolamento sulle successioni³²².

L'applicazione dell'istituto può risultare particolarmente difficoltosa per gli Stati che non conoscono l'istituto dell'atto pubblico o gli attribuiscono effetti radicalmente diversi: in tale ipotesi, è previsto che l'atto produca nello Stato membro di destinazione gli «effetti più comparabili» a quelli espliciti nell'ordinamento di origine³²³. Pertanto, anche in questo caso, l'art. 59 del regolamento impone comunque di attribuire all'atto un effetto minimo, ricavandolo dal diritto del Paese di destinazione³²⁴. In assenza di ulteriori precisazioni né nel testo normativo, né nei considerando, sembra che il regolamento lasci un ampio margine di discrezionalità alle autorità degli Stati membri, che dovranno individuare gli istituti giuridici nazionali più idonei per consentire all'atto pubblico straniero di svolgere una funzione il più possibile vicina a quella stabilita dalla *lex loci actus*³²⁵.

L'unico motivo ostativo all'operatività dell'art. 59 consiste nel limite dell'ordine pubblico. Come nelle disposizioni relative alla legge applicabile e al riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, l'eccezione deve essere interpretata restrittivamente, in modo che solo una manifesta violazione dell'ordine pubblico possa giustificare il rifiuto di accettare l'efficacia probatoria di un atto straniero. Si rinvia, pertanto, alle considerazioni già svolte nel contesto della disciplina sulla circolazione delle decisioni³²⁶.

È importante precisare che, solitamente, l'efficacia probatoria privilegiata di cui godono gli atti pubblici riguarda la loro validità formale (o *instrumentum*), ma non si estende anche al negozio giuridico o al rapporto giuridico contenuto nel documento (*negotium*). Quest'ultimo beneficia, al massimo di una presunzione relativa di validità – disciplinata dalla legge dello Stato di origine – che è sempre suscettibile di essere contestata³²⁷.

³²² Sul punto si veda la puntuale analisi di H.-P. MANSEL, *Article 59*, in A.L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 625 ss.; P. WAUTELET, P. PASQUALIS, *Articolo 59*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 598 ss.

³²³ Art. 59, par. 1. Sul significato di questa espressione, *inter alia*, J. FITCHEN, “*Recognition*”, *Acceptance and Enforcement of Authentic Instruments*, cit., p. 356; P. WAUTELET, P. PASQUALIS, *Articolo 59*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 604 ss.

³²⁴ In questi stessi termini . P. WAUTELET, P. PASQUALIS, *Articolo 59*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 605. Affronta specificamente la questione J. FITCHEN, *Public Policy in Succession Authentic Instruments: Articles 59 and 60 of the European Succession Regulation*, in *InDret*, 2017, p. 366 ss., consultabile all'indirizzo <http://www.indret.com>.

³²⁵ Sull'utilizzo del metodo dell'equivalenza funzionale nella circolazione degli atti pubblici, si vedano C. PAMBOUKIS, *L'acte public étranger en droit international privé*, Parigi, 1993, p. 21 ss.; P. PASQUALIS, *Il problema della circolazione in Italia degli atti notarili provenienti dall'estero*, in *Riv. del Notariato*, 2002, p. 588 ss. Si veda anche la Risoluzione dell'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, *La substitution et le principe d'équivalence en droit international privé*, in *Annuaire de l'Institut de droit international – Session de Santiago du Chili*, 2007, p. 1 ss.

³²⁶ *Supra*, par. 8.

³²⁷ J. FITCHEN, “*Recognition*”, *Acceptance and Enforcement of Authentic Instruments*, cit., p. 327; ID, *Authentic Instruments and European Private International Law*, cit., p. 41 ss., p. 82 ss.; P. CALLÈ, *L'acte publique en droit international privé*, Parigi, 2004, p. 267; H.-P. MANSEL, *Article 59*, in A.L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL

Proprio con riguardo alle contestazioni, l'art. 59 distingue l'ipotesi che venga messa in discussione l'autenticità dell'atto pubblico, da quella in cui vengano sollevate obiezioni riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati nello stesso atto. Nel primo caso, il par. 2 attribuisce la competenza esclusiva alle autorità giurisdizionali dello Stato di emanazione³²⁸. Infatti, dato che è la legge del Paese di origine a regolare i presupposti di emanazione dell'atto, la procedura di formazione ed i poteri del pubblico ufficiale redigente, è opportuno che tale ordinamento sia investito della questione. A tale riguardo, occorre considerare che alcuni Paesi impongono l'instaurazione di un apposito procedimento a tal fine – come accade in Italia, attraverso il ricorso per querela di falso disciplinato dagli art. 221 e seguenti c.p.c. – mentre altri consentono a ciascuna autorità giurisdizionale di decidere la questione in via incidentale³²⁹.

Eventuali contestazioni sul contenuto sostanziale dell'atto, invece, devono essere proposte davanti agli organi giurisdizionali competenti in base ai criteri di giurisdizione stabiliti dal regolamento, i quali applicheranno la legge individuata tramite le norme di conflitto previste dal Capo II (art. 59, par. 3). Nella maggior parte dei casi, infatti, si tratterà di questioni che investono il merito della devoluzione ereditaria e che ricadono nell'ambito di applicazione della *lex successionis*³³⁰, come ad esempio la validità di un patto successorio o di un accordo di divisione dell'eredità, oppure l'esistenza di una quota di legittima³³¹.

Al fine di assicurare un'efficiente amministrazione della giustizia, l'art. 59 affronta inoltre l'eventualità in cui una questione relativa al contenuto di un atto pubblico, ancorchè inerente alla materia successoria, venga sollevata in via incidentale dinanzi al giudice di uno Stato membro

(a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 627 ss.; P. WAUTELET, P. PASQUALIS, *Articolo 59*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 613.

³²⁸ Il considerando n. 62 precisa che « L'«autenticità» dell'atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinità dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura secondo la quale l'atto è redatto. Dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall'autorità interessata nell'atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate. La parte che intenda contestare l'autenticità di un atto pubblico dovrebbe farlo davanti all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro di origine dell'atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro».

³²⁹ P. BEAUMONT, J. FITCHEN, J. HOLLYDAY, *The evidentiary effects of authentic acts*, cit., p. 54 ss.

³³⁰ A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 228; P. PASQUALIS, *La circolazione degli atti pubblici in materia successoria in Europa*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 184; D. DAMASCELLI, *La "circulation" au sein de l'espace judiciaire européen des actes authentiques en matière successorale*, in *Rev. Crit. Dr. Int. Priv.*, 2013, p. 425 ss., p. 429; P. WAUTELET, P. PASQUALIS, *Articolo 59*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 611. Di diversa opinione J. FOYER, *Reconnaissance, acceptation et execution des jugements étrangers, des actes authentiques edes transactions judiciaires*, in G. KHAIRALLAH, M. REVILLARD (a cura di), *Droit européen des successions internationales*, cit., p. 148, il quale ritiene che anche le contestazioni sul contenuto degli atti pubblici dovrebbero essere di competenza delle autorità giurisdizionali del Paese di origine degli atti stessi.

³³¹ Cfr. Il considerando n. 63 del regolamento.

diverso da quello competente nel merito della successione. In questo caso, infatti, è previsto che quest'ultimo giudice sia competente a decidere tale questione³³².

In tutti i casi in cui vengano sollevate contestazioni sull'autenticità o sul contenuto di un atto pubblico, quest'ultimo non ha nessuna efficacia probatoria fino a quando la contestazione è pendente dinanzi all'organo giurisdizionale competente³³³.

Se all'autorità di uno Stato membro vengono presentati due atti pubblici incompatibili, entrambi suscettibili di accettazione, il considerando n. 66 suggerisce all'autorità stessa di valutare a quale dei due atti debba essere attribuita priorità, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Se il contrasto è insanabile, la questione dovrà essere sottoposta alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del regolamento, essendo necessaria una decisione sul merito³³⁴. L'esempio più emblematico consiste nell'esistenza di due testamenti, redatti con atto pubblico, che si contraddicono a vicenda: una questione di tal genere, del resto, non riguarda tanto il valore probatorio degli atti, quanto il merito della successione³³⁵.

10. Il certificato successorio europeo (rinvio)

Come si è visto nei paragrafi precedenti, il regolamento n. 650/2012 ha inteso disciplinare tutti i principali aspetti del diritto internazionale privato europeo in materia di successioni transfrontaliere. Esso introduce una disciplina uniforme con riguardo alla giurisdizione, alla legge applicabile, nonché al riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie.

Oltre agli aspetti appena descritti, il regolamento ha previsto l'istituzione di un certificato successorio europeo, creato con lo scopo di facilitare l'amministrazione delle successioni aventi elementi di internazionalità³³⁶. Esso consiste in un documento, rilasciato dalle competenti autorità degli Stati membri, contenente un'attestazione formale della qualità e/o dei diritti o dei poteri di eredi, legatari, amministratori di eredità o esecutori testamentari nell'ambito di una determinata successione. Attraverso la presentazione del certificato, i soggetti sopra elencati possono far valere all'estero la propria qualità e/o i propri diritti e poteri, al fine di disporre dei beni ereditari. Su di esso si concentrano i successivi capitoli di questo lavoro.

³³² Art. 59, par. 4.

³³³ Art. 59, par. 2 e 3, con la precisazione che, se la contestazione riguarda soltanto una parte del contenuto dell'atto, la sospensione dell'efficacia probatoria riguarda soltanto i punti interessati. Cfr. il considerando n. 65 del regolamento.

³³⁴ Considerando n. 66 del regolamento. Si veda A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 228, secondo cui la medesima soluzione deve essere adottata nell'eventualità in cui uno dei due atti incompatibili sia un certificato successorio europeo, in quanto il regolamento non attribuisce a quest'ultimo un valore superiore a quello di un atto pubblico nazionale.

³³⁵ P. WAUTELET, P. PASQUALIS, *Articolo 59*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 608.

³³⁶ Art. 62 ss. del regolamento.

CAPITOLO II

Le origini del certificato successorio europeo

1. La prova della qualità di erede e l'esercizio dei diritti ereditari all'estero: diversi modelli a confronto

Si è già illustrato come le principali differenze esistenti tra i Paesi europei nel diritto delle successioni *mortis causa* abbia costituito uno dei principali ostacoli nell'elaborazione del regolamento n. 650/2012³³⁷.

In questo contesto, occorre considerare che i sistemi giuridici nazionali prevedono regole diverse per quanto riguarda le modalità di prova della qualità di erede o di legatario: i beneficiari della successione hanno a disposizione strumenti di varia natura per esercitare i propri diritti e/o poteri, in sede contenziosa e non contenziosa. Inoltre, è sovente previsto il coinvolgimento di soggetti diversi dai beneficiari, che hanno il compito di amministrare il patrimonio ereditario e curarne la devoluzione³³⁸. Negli ordinamenti che seguono il modello della delazione diretta (automatica, oppure condizionata dall'accettazione dell'erede o da un ordine del giudice), l'intervento di amministratori dell'eredità o esecutori testamentari è meramente eventuale; in altri Paesi, come quelli anglosassoni o scandinavi, l'intermediazione di tali soggetti è necessaria ed obbligatoria³³⁹. Anche costoro, pertanto, avranno a disposizione diversi strumenti per dimostrare i propri diritti e/o poteri e svolgere così i propri compiti.

A questo aspetto deve aggiungersi la crescente mobilità degli individui nello spazio giudiziario europeo: l'esercizio del diritto alla libera circolazione da parte dei cittadini europei³⁴⁰, con il conseguente acquisto e circolazione dei beni in diversi Paesi membri, ha comportato l'aumento delle successioni con elementi di internazionalità. Posto che ciascuno Stato adotta

³³⁷ Cap. I, par. 1.

³³⁸ *Ibidem*.

³³⁹ DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Étude de droit comparé*, cit., p. 115. Nel Regno Unito, la nomina dell'amministratore di eredità è obbligatoria ed avviene attraverso un provvedimento dell'autorità giurisdizionale, il c.d. *grant of administration*, che ha natura costitutiva dei relativi poteri. Il *grant of administration* si distingue dal *grant of probate*, che attesta la qualifica ed i poteri dell'esecutore testamentario. A differenza dell'amministratore di eredità, la nomina dell'esecutore testamentario avviene per volontà del *de cuius* nel testamento e il *grant of probate* ha natura dichiarativa.

³⁴⁰ Art. 21, par. 1, TFUE. In generale, sul diritto alla libera circolazione delle persone, si vedano A. ADINOLFI, *La libertà di circolazione delle persone e la politica dell'immigrazione*, in G. STROZZI, *Diritto dell'Unione europea. Parte Speciale*, Torino, 2010, p. 63 ss.; M. CONDINANZI, A. LANG, B. NASCIBENE, *Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione delle persone*, Torino, 2006; A. MATTERA, *La libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei e la diretta applicabilità dell'art. 18 del trattato CE*, in *Dir. UE*, 1999, 431 ss.; P. DOLLAT, *Libre circulation des personnes et citoyenneté européenne: enjeux et perspectives*, Bruxelles, 1998; B. NASCIBENE, *Profili della cittadinanza dell'Unione europea*, in *Riv. int. diritti dell'uomo*, 1995, 246 ss.; D. MARTIN, *La libre circulation des personnes dans l'Union européenne*, Bruxelles, 1995; V. LIPPOLIS, *La cittadinanza europea*, Bologna, 1994; E. MEEHAN, *Citizenship and the European community*, Londra, 1993; R. ADAM, *Prime riflessioni sulla cittadinanza dell'Unione*, in *Riv. dir. int.*, 1992, 622 ss.

diverse regole giuridiche con riguardo all'amministrazione della successione e alla devoluzione ereditaria, queste differenze determinano rilevanti complicazioni pratiche, con evidenti svantaggi in termini di certezza e prevedibilità del diritto³⁴¹.

Nel comparare il diritto degli Stati membri, in relazione alle modalità di prova della qualità di erede o legatario – o, in generale, della titolarità di una posizione qualificata in relazione ad una determinata successione – è possibile identificare diversi modelli giuridici, elaborati sul piano del diritto positivo, giurisprudenziale o nella prassi³⁴². Ciascuno di essi risponde ad una duplice esigenza: da un lato, consentire ai protagonisti di una successione di provare agevolmente la propria qualità ed i propri poteri, al fine di amministrare agevolmente il patrimonio ereditario; dall'altro lato, proteggere la sicurezza dei traffici giuridici, tutelando il legittimo affidamento dei terzi che acquistano beni di provenienza ereditaria.

In alcuni ordinamenti è previsto il rilascio di un'apposita certificazione da parte dell'autorità giurisdizionale. È ciò che accade in Germania, dove la legge consente al tribunale di rilasciare un certificato di eredità (*Erbschein*), attestante la qualità di erede, nonché la natura e l'estensione dei diritti derivanti dalla successione³⁴³. Sistemi simili sono in vigore in Grecia³⁴⁴, in Svizzera³⁴⁵, nonché in alcuni dipartimenti francesi³⁴⁶ e nei territori italiani dove è in vigore il regime tavolare³⁴⁷. Di solito, il contenuto del documento è assistito da una presunzione legale di conformità al reale assetto successorio, è efficace fino a prova contraria nei confronti delle autorità pubbliche ed è idoneo a proteggere l'affidamento dei terzi aventi causa.

³⁴¹ Sul punto M. PFEIFFER, *Legal Certainty and Predictability in International Succession Law*, cit., p. 566 ss.

³⁴² Per una ricognizione delle regole vigenti negli Stati europei nella materia considerate, si rinvia a DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Etude de droit comparé*, cit., p. 76 ss.; M. DI FABIO, *Le successioni nel diritto internazionale comparato*, cit., p. 797 ss.; L. GARB, J. WOOD (a cura di), *International Succession*, cit.; M. REVILLARD, *L'introduction d'un certificat international d'héritier et la pratique du droit international privé des successions*, in DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Les successions internationales dans l'UE*, cit., p. 523 ss.; M. DI FABIO, *Le successioni nel diritto internazionale comparato*, cit., p. 797 ss.

³⁴³ Cfr. §§ 2353-2370 BGB. Per alcuni riferimenti circa le modalità di emissione, il contenuto e gli effetti dell'*Erbschein*, si veda G. BETTONI, *La prova della qualità di erede nei rapporti italo-tedeschi*, in S. PATTI (a cura di), *Annuario di diritto tedesco 1998*, Milano, 1998, p. 86 ss. È proprio all'*Erbschein* tedesco che si ispira il certificato successorio europeo: si veda H. DÖRNER, *Il certificato successorio europeo da un punto di vista tedesco. Disposizioni attuative e questioni aperte*, in *Contr. Impr. Eur.*, 2015, p. 424 ss.

³⁴⁴ Artt. 1956-1996 del codice civile greco.

³⁴⁵ Art. 559 del codice civile svizzero.

³⁴⁶ Nei dipartimenti francesi Haut-Rhin, Bas-Rhin e Moselle è previsto il rilascio di un certificato ereditario, in base agli artt. 2353-2368 del codice civile in vigore nei territori dell'Alsazia-Lorena, corrispondenti ai §§ 2353 – 2370 BGB, conformemente a quanto previsto dall'art. 77 della *Loi du 1er juin 1924*. Si tratta quindi di un istituto assimilabile all'*Erbschein* tedesco.

³⁴⁷ Il sistema tavolare è in vigore nelle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia ed in alcuni comuni delle province di Udine, Brescia, Belluno e Vicenza. Si veda il r.d. 28 marzo 1929, n. 499, in *Gazz. Uff.*, 18 aprile, n. 91, come modificato dalla l. 29 ottobre 1974, n. 594 e dalla l. 8 agosto 1977, n. 574. In argomento O. MENEGUS, *la legge tavolare*, Milano, 1986; S. PUGLIATTI, *La trascrizione*, I, 1. *La pubblicità in generale*, in A. CICU, F. MESSINEO (dir.), *Trattato di diritto civile e commerciale*, XIV, Milano, 1957, p. 455 ss.; G. GABRIELLI, F. TOMMASEO, *Commentario della legge tavolare*, Milano, 1989.

Il certificato di eredità o di legato previsto dal sistema tavolare³⁴⁸, ad esempio, è rilasciato dal Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si è aperta la successione³⁴⁹, quando l'eredità include diritti reali immobiliari. In tal caso, il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede o di legatario, fino a prova contraria³⁵⁰, ai fini dell'intavolazione dell'acquisto *mortis causa*. Il certificato non ha natura costitutiva, in quanto l'erede o il legatario è proprietario del bene sin dal momento dell'apertura della successione: tuttavia, esso rappresenta il titolo necessario per iscrivere i diritti acquisiti *mortis causa* nei libri fondiari e poterne quindi validamente disporre³⁵¹. Inoltre, il certificato è una condizione indispensabile affinché il soggetto possa essere considerato erede apparente agli effetti dell'art. 534 c.c.³⁵².

Ancora diverso è il sistema austriaco, dove è prevista la necessaria instaurazione del c.d. procedimento di ventilazione (*Abhandlungsverfahren*) e in certificato di eredità (*Einantwortung*) rilasciato dal Tribunale ha funzione costitutiva, essendo strumento necessario di acquisizione della successione da parte degli eredi: il valore probatorio è quindi naturale conseguenza dell'efficacia di giudicato dell'atto, ma non ne rappresenta la funzione principale³⁵³.

Anche nel Regno Unito, dove è prevista la nomina necessaria di un'amministratore dell'eredità, quest'ultimo viene investito dei relativi poteri attraverso il *grant of representation*, emesso dall'autorità giurisdizionale³⁵⁴. Avendo natura costitutiva dei poteri dell'amministratore, tale documento è condizione necessaria per poter disporre dei beni del defunto. Il *grant of administration* si distingue, peraltro, dal *grant of probate*, che attesta la qualifica ed i poteri dell'esecutore testamentario: differenza dell'amministratore di eredità, la nomina dell'esecutore testamentario avviene per volontà del *de cuius* nel testamento e il *grant of probate* ha natura dichiarativa³⁵⁵.

In altri sistemi, invece, non esiste alcuna forma di attestazione ufficiale della qualità di erede e sono state sviluppate regole giuridiche di tipo diverso volte a tutelare i traffici negoziali. È quello che accade in Italia (ad esclusione dei territori sopra richiamati), nei dipartimenti francesi diversi dall'Alsazia e dalla Lorena, in Spagna, in Portogallo, in Belgio e nei Paesi Bassi, dove la protezione

³⁴⁸ Art. 13 ss. del r.d. n. 499/1929, cit.

³⁴⁹ Trattasi del luogo di ultimo domicilio del defunto, secondo l'art. 456 c.c.

³⁵⁰ Art. 21 del r.d. 499/1929, cit.

³⁵¹ Art. 3 del r.d. n. 499/1929, cit.

³⁵² Art. 21, c. 2, r.d. n. 499/1929 cit.: «Non può essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n.7, del codice civile, in quanto applicabili, o possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato rilasciato secondo le norme del presente decreto».

³⁵³ § 799 ABGB e Art. 174 AußStrG

³⁵⁴ Più precisamente, dalla *Family Division du High Court (Probate Registry)*. Si vedano DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Étude de droit comparé*, cit., p. 80; A. MIRANDA, *Il testamento nel diritto inglese*, Padova, 1995, p. 418 ss.; DENKER, *England*, in D. HAYTON (a cura di), *European Succession Laws*, Londra, 1992, p. 67 ss.

³⁵⁵ *Ibidem*.

dei terzi in buona fede avviene attraverso istituti riconducibili alla teoria dell'erede apparente³⁵⁶. Quest'ultima si fonda sulla necessità di salvaguardare i terzi che hanno acquistato beni ereditari da un soggetto non legittimato a disporne, ma abbia nondimeno tenuto un comportamento idoneo ad ingenerare nell'acquirente la ragionevole opinione di essere di fronte all'erede vero³⁵⁷. Il terzo, pertanto, ha la necessità di provare di aver fatto legittimo affidamento sulla qualità del dante causa, attraverso la dimostrazione della propria buona fede. Tale onere probatorio, solitamente, può essere adempiuto in ogni modo, ad esempio attraverso la presentazione del testamento e dell'atto di accettazione dell'eredità o del legato. Si tratta, pertanto, di una regola giuridica che viene in gioco solo nel momento della contestazione dell'acquisto del terzo.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, si deve fare riferimento alla disciplina di cui all'art. 534 c.c., il quale fa dipendere la salvezza dei diritti acquisiti a titolo particolare dal terzo dalle seguenti condizioni: i) la conclusione di un valido acquisto a titolo oneroso; ii) la situazione di apparenza ereditaria in capo all'alienante; iii) la buona fede del terzo acquirente; iv) se l'oggetto dell'acquisto è un bene immobile o mobile registrato, la trascrizione dell'atto di acquisto del terzo e dell'acquisto a titolo di erede dell'erede apparente, che devono essere entrambe anteriori alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede vero o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente (art. 534, comma 3, c.c.). Se invece l'acquisto del terzo è a titolo gratuito, occorrerà fare riferimento in prima battuta alla disciplina degli artt. 2652, n. 7 e 2690, n. 4 c.c., con riguardo rispettivamente ai beni immobili e mobili registrati: in tali casi, i diritti dei terzi in buona fede rimangono impregiudicati soltanto se la trascrizione della domanda giudiziale da parte dell'erede vero è avvenuta più di cinque anni dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte dell'erede apparente. Per quanto concerne i beni mobili, soccorre invece la disciplina dell'acquisto della proprietà mediante il possesso in buona fede, ai sensi dell'art. 1153 c.c.³⁵⁸

Nella prassi, per consentire all'erede di presentare uno strumento di prova privilegiata e concludere agevolmente negozi giuridici con soggetti terzi, si è sviluppato l'istituto dell'atto di

³⁵⁶ DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Étude de droit comparé*, cit., p. 81 ss. Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, il riferimento è soprattutto all'art. 534 c.c., che disciplina l'istituto dell'erede apparente.

³⁵⁷ Come riferimenti essenziali sulla figura dell'erede apparente, in dottrina, F.D. BUSNELLI, *Erede apparente*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 198 ss.; E. BARGELLI, *L'erede apparente*, in *Tratt. dir. succ. don.* Bonilini, I, Milano, 2009, p. 1473 ss.; V.R. CASULLI, *Erede apparente*, in *Noviss. dig. it.*, VI, Torino, 1960, p. 651 ss.; M. COLOMBATTO, *Erede apparente*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., VII, Torino, 1991, p. 508 ss.; E. CONTI, *Gli acquisti dall'erede apparente*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, 5, Torino, 1997, p. 322 ss.; A. FALZEA, *Apparenza*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, p. 691 ss.; G. GALLI, *Il problema dell'erede apparente*, Milano, 1971; G. GIANNATTASIO, *Delle successioni*, in *Comm. c.c.* Utet, Torino, 1971, p. 268 ss.; L. FERRI, *Successioni in generale*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 214 ss.; G. GROSSO, A. BURDESE, *Le successioni: parte generale*, Torino, 1977, p. 423 ss.; L. MENGONI, *Gli acquisti a non domino*, Milano, 1994; A. PALAZZO, *Le successioni*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica e Zatti, Milano, 2000, p. 435 ss.; V. SCIARRINO, *Diritti dei terzi*, in *Comm. c.c.* Cendon, Milano, 2009, p. 531 ss.

³⁵⁸ A. CICU, *Successioni*, cit., p. 252; E. CONTI, *Gli acquisti*, cit., p. 331; V. SCIARRINO, *Diritti dei terzi*, cit., p. 536.

notorietà (*acte de notoriété* in Francia³⁵⁹ e in Belgio³⁶⁰, *acta de declaration de herederos* in Spagna, *abilitação de herdeiros* in Portogallo, *verklaring van erfrecht* nei Paesi Bassi³⁶¹). Esso, come noto, consiste in un atto pubblico, solitamente redatto da un notaio, contenente la dichiarazione di due persone circa la loro personale cognizione di un fatto notorio, in questo caso la qualità di erede o di legatario di un determinato soggetto. In Italia, l'atto di notorietà frequentemente consiste in una dichiarazione sostitutiva³⁶², che rappresenta una forma di autocertificazione e può essere utilizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, nonché con i privati che vi consentano, previa autenticazione della sottoscrizione. Tuttavia, entrambi i documenti non hanno un intrinseco valore probatorio con riguardo al loro contenuto, ma comportano soltanto l'applicazione di sanzioni, anche di natura penale, a carico del soggetto che rilasci una dichiarazione non rispondente al vero³⁶³. Ancora di recente, la Corte di Cassazione ha affermato che la dimostrazione della qualità di erede non può essere fornita mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata da notaio³⁶⁴.

Anche in Francia, la natura e l'efficacia dell'*acte de notoriété* è stata per lungo tempo fonte di incertezza, almeno fino all'introduzione di un'apposita disciplina all'interno del *Code civil* (art. 730–730.5), con legge n. 2001-1135 del 3 dicembre 2001³⁶⁵. A seguito della riforma, l'atto di notorietà francese determina una presunzione legale di conformità al vero delle attestazioni in esso contenute, ancorché sia ammessa con ogni mezzo la prova contraria³⁶⁶. Peraltro, tale atto rimane solo uno dei possibili modi con cui è possibile dimostrare la qualità di erede, che secondo l'art. 730 del *Code civil* «s'établit par tous moyens».

Una simile novità legislativa è intervenuta anche nei Paesi Bassi, attraverso la disciplina del *verklaring van erfrecht* contenuta negli art. 187 ss. del codice civile olandese (NBW)³⁶⁷. Tale atto è rilasciato dal notaio ed attesta, in particolare, la qualità di erede e la titolarità di una determinata

³⁵⁹ Art. 730 ss. del *Code civil*.

³⁶⁰ Art. 1240-bis del codice civile belga.

³⁶¹ Art. 188, libro 4 del *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW).

³⁶² La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è disciplinata dall'art. 2 della l. 24 novembre 2000, n. 340, in *Gazz. Uff.* 24 novembre 2000, n. 275, e dall'47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in *Gazz. Uff.* 20 febbraio 2001n. 42. In precedenza, l'atto di notorietà era previsto dall'art. 1, c. 2, n. 2 della legge n. 89 del 16 febbraio 1931.

³⁶³ Sul punto si rinvia alle più ampie considerazioni svolte al Cap. III, par. 6.

³⁶⁴ Cass. Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 12065, in *Foro it.*, 2015, I, 1763.

³⁶⁵ J. PICARD, *L'acte de notoriété. Preuve de la qualité d'héritier*, in *Sem. Jur. Not. Imm.*, 2002, p. 793 ss.; DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Étude de droit comparé*, cit., p. 82; F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 196 ss.; P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 62*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 639 ss.

³⁶⁶ Art. 730.3 del *Code civil*.

³⁶⁷ P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 62*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 640.

quota ereditaria³⁶⁸. Il terzo, il quale abbia fatto affidamento sul suddetto documento, è considerato come se avesse agito in buona fede³⁶⁹.

Alla luce di quanto descritto, un regime di circolazione agevolata degli atti pubblici come quello introdotto dal reg. n. 650 del 2012 (agli artt. 59 ss.) non sarebbe stato sufficiente ad evitare, in ogni caso, il rischio di dover sottostare alle lungaggini e alle spese di una procedura di riconoscimento o attestazione della qualità di erede, legatario, amministratore di eredità o esecutore testamentario³⁷⁰. Infatti, nel momento in cui una successione presenta elementi di internazionalità, tali soggetti hanno la necessità di vedersi riconoscere in ciascuno di questi Stati la propria qualità, per poter esercitare i propri diritti successori, o dei propri poteri. Tuttavia, le differenze nei sistemi successori implicano che non sempre il riconoscimento ottenuto in uno Stato dispieghi automaticamente i propri effetti anche in un altro Paese: tutti gli strumenti sopracitati hanno presupposti, contenuto ed effetti profondamente eterogenei ed altrettanto eterogenee sono le modalità con cui essi sono riconosciuti e diventano operativi in ordinamenti diversi da quelli di emissione³⁷¹.

In Francia, ad esempio, gli atti di notorietà stranieri sono riconosciuti soltanto nella misura in cui questi sono stati emessi con modalità simili a quelle stabilite dall'ordinamento francese per gli atti di notorietà rilasciati in quest'ultimo Stato³⁷². Su queste basi, è stata ammessa l'operatività dell'*Erbschein* di diritto tedesco³⁷³ e degli atti redatti, fra l'altro, in Svizzera, Belgio, Italia, Polonia e Russia³⁷⁴.

Invece, l'*Erbschein* è utilizzabile in Italia in base all'art. 66 della legge n. 218/1995, il quale sancisce l'automatico riconoscimento dei provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione, a meno che questi non contrastino con l'ordine pubblico o siano stati adottati in violazione dei diritti essenziali della difesa. La norma, peraltro, richiede anche che il provvedimento sia stato emanato

³⁶⁸ Art. 188, libro 4, NBW.

³⁶⁹ Art. 187, libro 4, NBW.

³⁷⁰ Come rilevato dal MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European's Commission Proposal*, cit., p. 117 ss.; E. JACOBY, *Le certificat successoral européen*, in *Sem. Jur. Not. Imm.*, 2010, p. 1122 ss. Sulla necessità di predisporre una disciplina autonoma a livello europeo, si veda altresì P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 62*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 641 ss.

³⁷¹ P. LAGARDE, *Les principes de base*, cit., p. 725; M. KOHLER, M. BUSCHBAUM, *La "reconnaissance" des actes authentiques prévue pour les successions transfrontalières*, cit., p. 633 ss.; M. REVILLARD, *L'introduction d'un certificat international d'héritier et la pratique du droit international privé des successions*, in DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Les successions internationales dans l'UE*, cit., p. 523 ss.; MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European's Commission Proposal*, cit., p. 118.

³⁷² M. REVILLARD, *L'introduction d'un certificat international d'héritier et la pratique du droit international privé des successions*, in DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Les successions internationales dans l'UE*, cit., p. 523 ss.

³⁷³ Facilitata anche in virtù della Convenzione tra le Repubbliche di Francia e Germania, firmata a Bonn il 13 settembre 1971, che ha soppresso qualsiasi forma di legalizzazione degli atti pubblici redatti in uno dei due Stati.

³⁷⁴ *Ibidem*. Invero, nei rapporti reciproci fra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia deve tenersi conto della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, che ha soppresso qualsiasi forma di legalizzazione o formalità analoga degli atti redatti in ciascuno dei Paesi contraenti. La convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge n. 106 del 24 aprile 1990, in *Gazz. Uff.* 11 maggio 1990, n. 108.

dalle autorità competenti in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano, ovvero dalle autorità dello Stato la cui legge è applicabile alla successione in base alle norme di conflitto della stessa legge n. 218/1995, ovvero che il provvedimento in questione sia produttivo di effetti nell'ordinamento di quest'ultimo Stato³⁷⁵. Pertanto, le condizioni di cui all'art. 66 saranno soddisfatte nel momento in cui l'*Erbschein* sia stato emanato in relazione alla successione di un cittadino tedesco³⁷⁶. Di converso, l'utilizzo in Germania dell'atto di notorietà redatto da un notaio italiano risulta più difficoltoso, posto che la prova della qualità di erede attraverso questo strumento costituisce una prassi consolidata dell'ordinamento italiano che non trova riscontro in nessuna norma di legge³⁷⁷. Potrebbe quindi essere necessario, per l'erede, richiedere il rilascio di un *Erbschein* alle competenti autorità tedesche.

Ciò posto, se la prova della qualità di erede è facilitata nei rapporti tra i Paesi che utilizzano istituti simili o analoghi a tale scopo – attraverso i meccanismi di circolazione degli atti pubblici, previsti dal diritto nazionale o, eventualmente, da convenzioni bilaterali o multilaterali – essa risulta maggiormente difficoltosa quando gli ordinamenti giuridici considerati adottano modalità profondamente differenti per attestare l'esistenza, i diritti e le prerogative dei beneficiari della successione³⁷⁸. Ne consegue un notevole appesantimento nella gestione delle successioni dal punto di vista temporale ed economico, nonché un'evidente situazione di incertezza giuridica.

Pertanto, il legislatore europeo ha inteso elaborare una disciplina che facilitasse l'amministrazione delle successioni transfrontaliere da un punto di vista pratico: del resto, uno dei principi cardine del regolamento n. 650/2012 consiste proprio nell'agevolare gli individui nell'esercizio dei loro diritti³⁷⁹. Da qui l'elaborazione – accanto alle tradizionali norme sulla giurisdizione, sulla legge applicabile e sulla circolazione delle decisioni e degli atti pubblici – di un certificato successorio europeo³⁸⁰.

³⁷⁵ Art. 66 della legge n. 218/1995.

³⁷⁶ Cfr. art. 46, par. 1, della legge n. 218/1995, secondo il quale «La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte».

³⁷⁷ G. BETTONI, *La prova della qualità di erede nei rapporti italo-tedeschi*, cit., p. 86.

³⁷⁸ Cfr. Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo - Sintesi della valutazione d'impatto SEC (2009) 411 def., p. 4

³⁷⁹ Cfr. Il considerando n. 7 del regolamento: «È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell'eredità devono essere garantiti in maniera efficace».

³⁸⁰ Art. 62 ss. del regolamento sulle successioni.

2. Una precedente iniziativa a livello internazionale: la Convenzione dell'Aja del 1973 sull'amministrazione internazionale delle successioni

L'esigenza di uno strumento che facilitasse l'amministrazione dei beni ereditari situati in Stati diversi aveva già indotto ad un'iniziativa a livello internazionale, sotto l'egida della Conferenza dell'Aja di Diritto Internazionale Privato. La Convenzione dell'Aja del 1973 sull'amministrazione internazionale delle successioni³⁸¹, infatti, aveva istituito un «certificato internazionale», designante «la persona o le persone incaricate di amministrare i beni mobili di una successione» ed i relativi poteri³⁸². Esso rappresenta l'unico antecedente storico del certificato successorio europeo.

La competenza ad emettere il certificato – in conformità al modello allegato alla medesima Convenzione³⁸³ – spettava alle autorità competenti dello Stato in cui il *de cuius* era abitualmente residente al momento della morte, le quali dovevano applicare, a tale scopo, la legge dell'ordinamento di appartenenza o, in determinate circostanze, la legge dello Stato di cittadinanza del *de cuius*³⁸⁴. La Convenzione non prevedeva nessuna regola procedurale, ma imponeva l'adozione di misure di pubblicità idonee ad informare gli interessati e lo svolgimento delle indagini necessarie per l'accertamento degli elementi da certificare³⁸⁵.

Il certificato avrebbe dovuto essere automaticamente riconosciuto in tutti gli Stati contraenti, anche se questi ultimi avevano la facoltà di istituire una procedura rapida di riconoscimento³⁸⁶. Esso aveva l'effetto di introdurre una presunzione legale di buona fede in ordine alla genuinità del suo contenuto, che operava a favore di qualsiasi persona che effettuasse pagamenti o consegnasse beni al titolare del certificato, nonché a favore di chiunque avesse acquisito beni successori dal medesimo³⁸⁷.

In realtà, la Convenzione è stata ratificata soltanto dal Portogallo e dalla (allora) Cecoslovacchia³⁸⁸. È stata, peraltro, la scissione di quest'ultimo Stato nella Repubblica Ceca e nella

³⁸¹ Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, firmata all'Aja il 2 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 1° luglio 1993, cit. al Cap. I, nota 60. La Convenzione non è mai stata ratificata dall'Italia, essendo stata emanata solo la legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione (legge 24 ottobre 1980, n. 745, in *Gazz. Uff.* 12 novembre 1980, n. 310). Per un commento, si veda il *Rapport explicatif* redatto da P. LALIVE, in CONFERENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, *Actes et documents de la Douzième session (1972)*, II, L'Aja, 1974. Si vedano inoltre C. FRAGISTAS, *La Convention de La Haye sur l'administration internationale des successions*, in *Ann. Der. Int.*, 1974, p. 1 ss.; A. MIGLIAZZA, *Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni – Commento*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1981, p. 580 ss., M. REVILLARD, *L'introduction d'un certificat international d'heritier et la pratique du droit international privé des successions*, in DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Les successions internationales dans l'UE*, cit., p. 519 ss., p. 528 ss.

³⁸² Art. 1 della Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973.

³⁸³ Art. 2 della Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973.

³⁸⁴ Art. 3 della Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973.

³⁸⁵ Art. 7 della Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973.

³⁸⁶ Art. 9 della Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973.

³⁸⁷ Art. 22 e 23 della Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973.

³⁸⁸ L'Italia, originale firmataria della convenzione, si è limitata a promulgare la legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione, del 24 ottobre 1980, n. 745, in *Gazz. Uff.*, 12 novembre 1980, n. 310.

Repubblica Slovacca a determinare il raggiungimento del numero di ratifiche necessarie per l'entrata in vigore del trattato.

Le ragioni dell'insuccesso della Convenzione si trovano nel limitato ambito applicativo riservato al certificato di eredità. Infatti, era previsto che tale atto potesse attestare soltanto la qualità ed i poteri dei soggetti incaricati di «amministrare» i beni di un determinato asse ereditario³⁸⁹. Evidentemente, la Convenzione si ispirava a quei sistemi giuridici (prevalentemente di matrice angloamericana) che prevedono obbligatoriamente la nomina di un amministratore dell'eredità, che subentra nella titolarità delle posizioni giuridiche del defunto e cura la liquidazione e divisione del patrimonio ereditario. D'altra parte, l'istituto si prospettava di scarsa utilità per i sistemi dove l'erede subentra direttamente nell'intero patrimonio del defunto, senza l'intermediazione necessaria di altri soggetti³⁹⁰.

Inoltre, il certificato era destinato a dispiegare i suoi effetti solo in relazione alle operazioni aventi ad oggetto beni mobili, anche se gli Stati contraenti avrebbero potuto decidere se estendere il riconoscimento del certificato anche nella parte in cui esso indicava i poteri attribuiti all'amministratore in relazione ai beni immobili³⁹¹. Pertanto, il principio dell'automatico riconoscimento veniva meno in relazione a quest'ultima categoria di beni ed era subordinato ad una espressa volontà in tal senso di ciascun Paese vincolato dalla Convenzione. Si tratta di una importantissima limitazione, se si considera che i principali problemi che possono sorgere nell'ambito di una successione transfrontaliera riguardano proprio i beni immobili e la tendenza di alcuni Stati di sottoporre questi ultimi alla *lex rei sitae*³⁹².

Non stupisce, pertanto, che la Convenzione non abbia riscosso successo nella comunità internazionale. Nondimeno, essa ha costituito un'importante fonte di ispirazione per la creazione del certificato successorio europeo³⁹³.

3. La creazione di un certificato di eredità europeo: profili relativi alla natura ed alla base giuridica

Nell'elaborare una disciplina internazionalprivatistica comune in materia di successioni, le istituzioni europee hanno riconosciuto sin dall'inizio la necessità di predisporre un istituto che

³⁸⁹ P. LAGARDE, *La nouvelle Convention de La Haye sur la loi applicable aux successions*, in *Rev. Crit. Dr. Int. Priv.*, 1989, p. 250 ss.; A. MIGLIAZZA, *Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni*, cit., p. 500 ss.; F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 192 ss.

³⁹⁰ *Ibidem*.

³⁹¹ Art. 30 della Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973

³⁹² DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Etude de droit comparé*, cit., p. 46 ss.

³⁹³ Secondo R. CRÔNE, *Le certificat successoral européenne*, in M. REVILLARD, G. KHAIRALLAH (a cura di), *Droit européen des successions internationales*, cit., p. 172, il legislatore ha proceduto ad una «comunitarizzazione» dello strumento già previsto nella Convenzione dell'Aja del 1973.

agevolasse la prova della qualità di erede nei diversi Stati membri. L'esame delle diverse soluzioni in vigore negli ordinamenti nazionali, infatti, aveva reso evidente che una disciplina comune sulla circolazione dei documenti emanati negli Stati membri non sarebbe stata sufficiente per raggiungere i risultati auspicati³⁹⁴. Era quindi necessario adottare uno strumento autonomo, interamente disciplinato dal diritto europeo.

Già il Libro verde successioni e testamenti del 2005³⁹⁵, su impulso dello studio realizzato dal Deutsches Notarinstitut³⁹⁶, sottolineava l'opportunità di utilizzare un certificato con effetti uniformi in tutta l'Unione europea (all'epoca denominato «certificato di eredità europeo»). Nel citato studio, inoltre, si delineavano quelli che sarebbero diventati i caratteri essenziali dell'istituto, segnatamente: (i) un certificato dal contenuto e dagli effetti uniformi in tutta l'Unione, (ii) emesso dall'autorità giurisdizionale o da un notaio del luogo di ultima residenza del *de cuius* (i quali avrebbero applicato la propria legge nazionale), (iii) accettato da tutti gli Stati membri come prova della qualità di erede e dei poteri di disporre del patrimonio ereditario, (iv) istituyente una presunzione legale (ancorché confutabile) circa il possesso della qualità di erede e dei relativi poteri da parte della persona indicata nel documento³⁹⁷. Tale presunzione sarebbe stata efficace anche nei confronti dei terzi aventi o danti causa da quest'ultima. Era inoltre previsto che il certificato costituisse titolo idoneo al fine della registrazione dei beni ereditari nei pubblici registri degli Stati membri³⁹⁸.

Come è stato sottolineato da diversi Autori, la predisposizione di uno strumento di tal genere sarebbe stata possibile soltanto se accompagna dall'uniformazione delle norme di diritto internazionale privato³⁹⁹. L'accertamento delle informazioni contenute nel certificato, infatti, avrebbe dovuto essere fatto sulla base della legge applicabile alla successione, la quale avrebbe dovuto essere la stessa per tutti gli Stati vincolati dal regolamento. In questo modo, il contenuto del certificato sarebbe stato il medesimo, a prescindere dalla sua emissione da parte delle autorità dell'uno o dell'altro Stato.

³⁹⁴ Dello stesso avviso M. TEN WOLDE, *Will Professionals in Other Countries be Able to Rely on a European Certificate of Inheritance for all Purposes?*, in DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Les successions internationales dans l'UE*, cit., p. 507.

³⁹⁵ COM(2005) 65 def., cit., p. 11.

³⁹⁶ DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Etude de droit comparé*, cit., p. 5 ss.

³⁹⁷ *Ibidem*, p. 99 ss.

³⁹⁸ Ma su questo aspetto si veda *infra*, al Cap. IV, par. 5.

³⁹⁹ M. REVILLARD, *L'introduction d'un certificat international d'heritier et la pratique du droit international privé des successions*, in DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Les successions internationales dans l'UE*, cit., p. 519 ss., p. 529; M. TEN WOLDE, *Will Professionals in Other Countries be Able to Rely on a European Certificate of Inheritance for all Purposes?*, *ivi*, p. 507. La mancanza di una normativa di conflitto uniforme in materia successoria rappresenta un'ulteriore "punto debole" della Convenzione dell'Aja del 1973 sull'amministrazione internazionale delle successioni.

Questa posizione è stata confermata anche nelle diverse risposte degli Stati membri al Libro Verde e nella successiva audizione pubblica tenutasi il 30 novembre 2006 a Bruxelles⁴⁰⁰. Così, l'istituto figurava già nella proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea nel 2009⁴⁰¹ ed ha trovato la sua sede definitiva – seppure con alcune modifiche rispetto alla disciplina iniziale – nel Capo VI del regolamento n. 650/2012. Il certificato successorio europeo, pertanto, può essere rilasciato con riguardo alle successioni apertesesi dal 17 agosto 2015.

Invero, limitatamente alla disciplina del certificato successorio, tra la versione originaria del 2009 e quella definitiva del regolamento si riscontrano alcune differenze.

In primo luogo, la Proposta indicava che lo scopo del documento sarebbe stato quello di costituire la prova della qualità di erede, di legatario e dei poteri degli esecutori testamentari o dei terzi amministratori⁴⁰², nel momento in cui i medesimi soggetti avessero avuto «l'obbligo» di dimostrare tali circostanze⁴⁰³. Di contro, l'attuale disciplina consente il rilascio del certificato anche in favore di coloro che, pur non avendone l'obbligo, hanno «*la necessità* di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità»⁴⁰⁴. Inoltre, non vi era alcun riferimento all'esigenza di utilizzare il certificato «in un altro Stato membro», come invece stabiliscono espressamente gli attuali articoli 62 e 63 del regolamento⁴⁰⁵.

In secondo luogo, la Proposta non menzionava l'obbligo dell'autorità emittente il certificato di informare tutti i soggetti beneficiari della successione dell'apertura del procedimento. Questo adempimento è ora espressamente previsto dall'art. 66, par. 4 del regolamento⁴⁰⁶. Anche il periodo di validità delle copie del certificato è stato modificato, essendo passato dai tre ai sei mesi⁴⁰⁷.

Oltre a ciò, l'art. 39 della proposta consentiva il rilascio di un certificato parziale, ma solo al fine di attestare almeno una delle seguenti informazioni: a) i diritti di ciascun erede o legatario, e le rispettive quote ereditarie; b) la devoluzione di un bene determinato, se lo consente la legge

⁴⁰⁰ *Audition publique "successions et testaments", Bruxelles, 30 novembre 2006, Resume des reponses au livre vert*, consultabile sul sito http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/successions/contributions/summary_contributions_successions_fr.pdf, p. 5 s.

⁴⁰¹ Art. 36 ss. della Proposta del 2009.

⁴⁰² Art. 36, par. 1 della Proposta del 2009.

⁴⁰³ Art. 37, par. 1 della Proposta del 2009.

⁴⁰⁴ Art. 63, par. 1 del regolamento (corsivo aggiunto).

⁴⁰⁵ Art. 61, par. 1 del regolamento: «Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo («certificato») che è rilasciato *per essere utilizzato in un altro Stato membro* e produce gli effetti di cui all'articolo 69». Dal canto suo, l'art. 63, par. 1, stabilisce che : «Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, *in un altro Stato membro*, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità» (corsivo aggiunto). Sul punto, si veda *infra*, Cap. III, par. 4.

⁴⁰⁶ Su suggerimento del MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 119.

⁴⁰⁷ *Ibidem*.

applicabile alla successione; c) l'amministrazione della successione. L'attuale versione del regolamento, invece, consente un maggiore margine di flessibilità, essendo previsto che il certificato possa attestare una o più delle informazioni elencate all'art. 68, «nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato»⁴⁰⁸.

Infine, importanti modifiche riguardano la disciplina degli effetti del certificato. Mentre la Proposta del 2009 faceva esplicito riferimento al riconoscimento degli effetti probatori del certificato⁴⁰⁹, l'attuale art. 69 del regolamento stabilisce più genericamente che «Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento»⁴¹⁰, di fatto aprendo la strada ad una diversa interpretazione delle conseguenze procedurali e/o sostanziali derivanti dall'istituto in esame.

D'altro canto, i paragrafi successivi dell'art. 69 si pongono in una posizione più prudente rispetto alla versione originale contenuta nell'art. 42 della Proposta, con riferimento alla tutela offerta ai terzi che effettuano pagamenti o acquisiscono beni dalla persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere tali pagamenti o a disporre dei beni in questione. Senza soffermarsi nel dettaglio sul contenuto di queste disposizioni (che sarà oggetto di un'approfondito esame nei successivi capitoli), in questa sede è sufficiente osservare che, ad esempio, l'art. 42 della Proposta era chiaro nello stabilire che «Chiunque paghi o consegna beni al titolare di un certificato abilitato a compiere tali atti in forza del certificato stesso è *liberato dall'obbligo*, purché non sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero»⁴¹¹. Diversamente, l'attuale art. 69, par. 3 del regolamento stabilisce che il terzo «è *considerato aver agito con una persona legittimata* a ricevere pagamenti o beni»⁴¹²:

La portata degli effetti del certificato – che si sostanzia nell'alternativa tra una funzione puramente probatoria, attraverso una inversione dell'onere della prova, e tra una regola di diritto sostanziale – ha importanti risvolti sulla natura dell'istituto in esame. Fermo restando che questo aspetto è ancora oggetto di numerosi dubbi interpretativi⁴¹³, è anche alla luce di esso che sono stati sollevati alcuni dubbi circa l'esistenza di una valida base giuridica legittimante un intervento dell'Unione europea

⁴⁰⁸ Art. 68, par. 1 del regolamento.

⁴⁰⁹ Art. 42, par. 1 della Proposta di regolamento del 2009: « Il certificato successorio europeo è riconosciuto di pieno diritto in tutti gli Stati membri quale prova della qualità di erede, di legatario e dei poteri degli esecutori testamentari o terzi amministratori».

⁴¹⁰ Art. 69, par. 1 del regolamento.

⁴¹¹ Art. 42, par. 2 della Proposta di regolamento del 2009, COM(2009) 154 def., cit. (corsivo aggiunto). Per un commento, si veda lo studio del MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 136 ss.

⁴¹² Corsivo aggiunto.

⁴¹³ Si veda *infra*, al Cap. V.

in questo settore. In altre parole, ci si è chiesti se l'art. 81 TFUE rappresentasse un idoneo fondamento normativo anche per la creazione del certificato⁴¹⁴.

In realtà, il problema non sembra aver costituito un ostacolo rilevante nell'*iter* di approvazione del regolamento: dagli studi e dai commenti che hanno accompagnato la sua stesura, è emerso che la decisione di istituire un certificato successorio europeo fu accolta favorevolmente dalla maggior parte degli Stati membri. L'interrogativo nasce dal contenuto e dalla natura delle disposizioni del regolamento che istituiscono e disciplinano il certificato successorio, le quali non rappresentano norme di diritto internazionale privato strettamente intese, quanto di diritto sostanziale uniforme⁴¹⁵.

Occorre innanzitutto precisare che il certificato non è assimilabile ad una decisione ai sensi del regolamento: quest'ultima può essere emessa unicamente da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, mentre il certificato può essere rilasciato da qualsiasi «autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione»⁴¹⁶. Più controversa è la qualificazione del certificato come atto pubblico, secondo la definizione autonoma di diritto europeo⁴¹⁷. Inoltre, sia le decisioni che gli atti pubblici sono soggetti a regole differenti per quanto riguarda il loro riconoscimento (o accettazione) e la loro esecutività negli Stati membri⁴¹⁸, così come il certificato presenta un suo autonomo regime di efficacia in tutti i Paesi europei⁴¹⁹.

Ne deriva che il certificato rappresenta un istituto del tutto nuovo nel panorama del diritto dell'Unione europea, almeno per quanto riguarda le misure adottate sulla base dell'art. 81 TFUE: esso trova la sua origine e legittimazione unicamente in un atto normativo di origine sovranazionale, che ne delinea una disciplina uniforme e ne stabilisce gli effetti, che sono identici in

⁴¹⁴ Lo stesso interrogativo era stato posto anche in relazione ad altre disposizioni del regolamento, come quelle sulla commorienza (oggi disciplinata dall'art. 32). Si vedano le considerazioni del MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 8.

⁴¹⁵ *Ibidem*. Nello stesso senso B. KREBE, *Article 62*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 674; C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: its Creation, Purpose, Contents, and Effects*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 475 ss., p. 476.

⁴¹⁶ Art. 64, lett. b) del regolamento.

⁴¹⁷ Si veda CGUE, 17 giugno 1999, causa C-260/97, *Unibank A/S*, in *Racc.* 1999, p. I- 3724, e in *Foro It.*, 1999, IV, c. 513 ss., con nota di R. BARONE.

⁴¹⁸ Cfr. gli art. 39 ss. per le decisioni e gli art. 59 ss. per gli atti pubblici, sui quali ci si è soffermati, rispettivamente, ai par. 8 e 9 del Cap. I.

⁴¹⁹ Art. 62, par. 3, e 69, par. 1, del regolamento. Sulla natura del certificato successorio europeo, si vedano *ex multis* B. KREBE, *Article 62*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 677; R. PENNAZIO, *Il nuovo diritto delle successioni in Europa: l'introduzione del certificato successorio europeo e la tutela dei terzi acquirenti di beni ereditari*, in *Contr. impr./Eur.*, 2015, p. 317 ss.; C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: its Creation, Purpose, Contents, and Effects*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 478 ss.; R. BARONE, *Il certificato successorio*, cit., p. 429; A. DEVAUX, *The European Regulation on Succession of July 2012: A Path Towards the End of the Succession Conflicts of Law in Europe, or not?*, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2230663; M.E. COBAS COBIELLA, A. ORTEGA GIMÉNEZ, *Competencia judicial internacional, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de sucesiones mortis causa y creación de un certificado sucesorio europeo*, in V. PARDO IRANZO (a cura di), *Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en la Unión Europea*, Valencia, 2016, p. 217 ss., p. 229 ss.

tutti gli Stati membri⁴²⁰. Non si tratta, quindi, di mere norme di coordinamento tra le discipline nazionali di diritto materiale, bensì di un istituto giuridico che si aggiunge e si affianca a queste ultime.

È sufficiente fare riferimento a quanto disposto dall'art. 69 del regolamento, con riguardo ai terzi, danti o aventi causa della persona che, secondo quanto indicato nel certificato successorio, è legittimata a ricevere pagamenti o beni, oppure a disporre dei beni ereditari: in questo caso, è stabilito che il terzo sia «considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni» oppure «abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione»⁴²¹. Come già osservato, in relazione a questo aspetto gli effetti del certificato possono incidere sul diritto materiale degli Stati membri, talvolta sovrapponendosi ad esso.

Del resto, è stato notato come i confini tra diritto internazionale privato e diritto sostanziale sono, generalmente, molto labili, essendo spesso impossibile separare nettamente i due aspetti: pertanto, non è possibile intervenire nel campo dei conflitti di leggi in materia successoria senza andare ad incidere indirettamente su questioni di natura sostanziale⁴²².

Tutto quanto sopra esposto ha indotto alcuni Autori a dubitare della competenza dell'Unione ad istituire il certificato successorio europeo, proprio perché quest'ultimo non ricadrebbe in nessuna delle categorie elencate dall'art. 81, par. 2, TFUE⁴²³. Invero, ferma restando la sostanziale inutilità di un dibattito su questo punto, alla luce dell'avvenuta approvazione ed entrata in vigore del regolamento, si ritiene corretta la tesi a suo tempo proposta in sede di commento alla Proposta del 2009⁴²⁴, ove è stato osservato che l'art. 81 TFUE, nell'elencare le misure adottabili per garantire il buon funzionamento del mercato interno, non stabilisce tassativamente il contenuto di tali misure, ma contempla soltanto gli obiettivi che devono essere perseguiti dal legislatore europeo. Ne consegue che quest'ultimo non è limitato all'adozione di disposizioni legislative aventi la natura di norme di conflitto, ma è libero nella scelta degli strumenti da predisporre a livello dell'Unione,

⁴²⁰ Per tali caratteristiche il certificato successorio si differenzia dal Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati introdotto dal reg. (CE) n. 805 del 2004 del 21 aprile 2004, in GUUE – serie L n. 143 del 30 aprile 2004. Sul punto, E. JACOBY, *Acte de notoriété*, cit., n. 2.

⁴²¹ Art. 69, par. 3 e 4 del regolamento, sui quali si veda *infra*, al Cap. V.

⁴²² In questo senso si è espresso J. VAN ERP in occasione della *Academy of European Law Conference* svoltasi a Trier il 18 e 19 febbraio 2010: si veda E. RAMAEKERS, *Cross-border Successions. The New Commission Proposal: Contents and Way Forward. A Report on the Academy of European Law Conference of 18 and 19 February 2010, Trier*, in *El. Jour. Comp. Law*, 2011, consultabile all'indirizzo <http://www.ejcl.org/151/art151-5.pdf>.

⁴²³ B. KREBE, *Article 62*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 674, ed *ivi* importanti riferimenti alla dottrina tedesca. Con riferimento all'art. 81 TFUE, G. VAN CALSTER, *European Private International Law*, Oxford, 2016, p. 326 ha osservato come il riferimento agli effetti sul mercato interno e alla libera circolazione delle persone non sia in realtà completamente opportuno, posto che solo gli individui con grandi patrimoni sono probabilmente portati a ragionare sulla pianificazione della loro successione: essi faranno probabilmente affidamento ad altre forme di pianificazione, più sofisticate, come trusts e simili, capaci di garantire certezza di risultato. Questa forme di pianificazione successoria sono escluse dal campo di applicazione del regolamento.

⁴²⁴ Si veda lo studio del MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 8.

nella misura in cui essi rispettino gli obiettivi stabiliti dai Trattati. Le disposizioni come quelle relative al certificato successorio europeo costituiscono un valido contributo al raggiungimento di obiettivi quali il mutuo riconoscimento ed esecuzione delle decisioni (art. 81, par. 2 TFUE, lett. a)) e l'accesso effettivo alla giustizia (lett. e)) e trovano pertanto nel Trattato un'adeguata base giuridica.

CAPITOLO III

La procedura di emissione del certificato successorio europeo

1. L'autorità competente al rilascio del certificato

Una delle questioni di maggiore interesse concerne l'individuazione dell'organo competente ad emettere il certificato successorio.

Ai sensi dell'art. 64 del regolamento, il certificato è rilasciato da un'autorità dello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti in via generale a decidere sulla successione, secondo i criteri stabiliti dai precedenti artt. 4, 7, 10 e 11⁴²⁵. L'utilizzo dei medesimi criteri fa sì che, in ossequio al principio di unità della successione, le autorità dello Stato membro competenti in via giurisdizionale abbiano, in linea di principio, anche il potere di emettere un certificato⁴²⁶. Inoltre, anche in questo ambito sarà valida la tendenza del regolamento a favorire l'applicazione, da parte dell'autorità adita, della legge dello Stato di appartenenza.

Tuttavia, non è sempre detto che l'organo giurisdizionale competente nel merito della successione sia anche competente ad emettere un certificato successorio: una disconnessione può verificarsi sia con riguardo al soggetto (pubblico o privato) al quale ciascun ordinamento attribuisce il compito di rilasciare il certificato, sia per effetto dell'applicazione dei criteri di giurisdizione dettati dal regolamento.

In particolare, l'art. 64 attribuisce a ciascuno Stato membro la facoltà di designare l'autorità incaricata del rilascio del certificato all'interno del proprio ordinamento⁴²⁷, con la specificazione che la designazione può riguardare un'autorità giurisdizionale oppure «un'altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione»⁴²⁸.

⁴²⁵ In generale, sui criteri di determinazione della competenza giurisdizionale nell'ambito del reg. n. 650 del 2012, si rimanda alle considerazioni svolte al Cap. I, par. 6. In dottrina O. FERACI, *La nuova disciplina europea della competenza giurisdizionale in materia di successioni mortis causa*, cit., 2013, p. 291 ss., 296 ss. sulla nozione di organo giurisdizionale; A. LEANDRO, *La giurisdizione nel regolamento dell'Unione europea sulle successioni mortis causa*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 59 ss.; D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni*, cit., p. 47 ss.

⁴²⁶ Come anche auspicato dal considerando n. 70, secondo cui: «Il certificato dovrebbe essere rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti ai sensi del presente regolamento».

⁴²⁷ Nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 78, par. 1, lett. c).

⁴²⁸ Art. 64 del regolamento. Cfr. il considerando n. 70, ove si afferma che: «Dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro determinare nella rispettiva legislazione interna quali autorità debbano essere competenti a rilasciare il certificato, che si tratti degli organi giurisdizionali definiti ai fini del presente regolamento oppure di altre autorità competenti in materia di successioni, ad esempio i notai. Dovrebbe altresì spettare a ciascuno Stato membro determinare nella rispettiva legislazione interna se l'autorità di rilascio possa coinvolgere altri organi competenti nel processo di rilascio, ad esempio organi competenti a ricevere un atto notorio sostitutivo del giuramento. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni pertinenti relative alle rispettive autorità di rilascio affinché tali informazioni siano rese disponibili al pubblico». L'art. 37 dell'originaria proposta del 2009, peraltro, stabiliva che il certificato dovesse essere rilasciato esclusivamente dall'organo giurisdizionale.

In realtà, la nozione di autorità giurisdizionale stabilita dall'art. 3, par. 2, del regolamento è già ampia, in quanto comprende non solo gli organi inquadrabili in senso stretto nell'ambito dell'apparato giudiziale di uno Stato, ma anche tutte le «autorità o professionisti legali competenti in materia di successioni». Pertanto, rientrano in questa categoria anche gli organi di natura amministrativa coinvolti a vario titolo in una vicenda successoria, a condizione che essi svolgano, in concreto, una funzione giurisdizionale per espresso conferimento da parte della legge, per effetto di una delega da parte di un'autorità giurisdizionale propriamente intesa, oppure sotto il controllo di quest'ultima. Si dovrà fare riferimento a quelle caratteristiche minime che, a partire dalle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, sono ritenute inderogabili al fine di determinare la natura giurisdizionale di un organo dello Stato e segnatamente: (i) il suo carattere permanente, (ii) la sua istituzione in base alla legge, (iii) l'esercizio delle funzioni in autonomia ed indipendenza rispetto agli altri organi dello Stato e (iv) il rispetto dei principi del contraddittorio e del giusto processo⁴²⁹. È richiesto, peraltro, che le autorità come sopra individuate rispettino alcuni essenziali requisiti di imparzialità di rispetto del diritto di audizione delle parti. Inoltre, le decisioni emesse da tali organi devono essere suscettibili di ricorso o riesame di fronte ad un'autorità giudiziaria propriamente intesa e devono avere un'efficacia equivalente a quella delle decisioni di un'autorità giudiziaria, rese nella stessa materia⁴³⁰.

Ne consegue che in alcuni casi anche i notai possono rientrare nella definizione di organo giurisdizionale, come anche ammesso dallo stesso regolamento⁴³¹. Non si tratta, tuttavia, di una inclusione indiscriminata, essendo sempre necessario il rispetto dei requisiti di cui sopra: l'inclusione dei notai nel novero delle autorità giurisdizionali ha natura eccezionale nel contesto del regolamento⁴³². Questo approccio, in effetti, è stato criticato nel momento in cui si è osservato che le procedure successorie, come disciplinate nei singoli Stati membri, vedono frequentemente l'intervento di soggetti che operano al di fuori delle funzioni giurisdizionali⁴³³: pertanto, sarebbe stato opportuno includere questi ultimi nel novero delle autorità vincolate, *in primis*, dalle regole sulla competenza giurisdizionale⁴³⁴.

⁴²⁹ Si veda, al riguardo CGUE, 20 giugno 1966, causa C-61/65, *Vaassen-Goebbels*, in *Racc.*, 1966, p. 377 ss.; CGUE, 20 gennaio 1994, causa C-129/92, *Owens Banck Ltd.*, in *Racc.*, 1994, p. 117 ss., punti 17 e 18; CGUE, 2 giugno 1994, causa C-414/92, *Solo Kleinmotoren GmbH*, in *Racc.*, 1994, p. 2237 ss., punti 17 e 18; CGUE, 21 febbraio 2008, causa C-201/06, *Cartesio Oktató és Szolgáltató bt*, in *Racc.*, 2008, p. 09641 ss.; più di recente, CGUE, 9 marzo 2017, causa C-484/15, *Ibrica Zulfikarpašić*, in *Racc. Digitale*. In argomento, si vedano le più ampie considerazioni svolte al Cap. I, par. 6.

⁴³⁰ Art. 3, par. 2 del regolamento.

⁴³¹ Cfr. il considerando n. 20.

⁴³² F. MAIDA, *Certificato successorio europeo: ai notai la competenza al rilascio*, in *Eur. e Dir. Priv.*, 2015, p. 201 ss., p. 208.

⁴³³ G. VAN CALSTER, *European Private International Law*, Oxford, 2016, p. 325 ss., p. 327, p. 340.

⁴³⁴ Il considerando n. 36 del regolamento stabilisce espressamente che autorità non giudiziarie, quali i notai, non sono soggette alle norme sulla competenza giurisdizionale.

È forse per tale ragione che, nel contesto del certificato successorio, il novero dei soggetti abilitati alla sua emissione si allarga ulteriormente, svincolandosi dai requisiti stabiliti dall'art. 3, par. 2: in linea di principio, tutte le autorità che esercitano competenze in materia di successioni possono vedersi attribuire il compito di rilasciare il certificato. Si tratta di un allargamento opportuno, posto che i sistemi giuridici nazionali prevedono strumenti differenti per la prova della qualità di erede. In particolare, laddove tali strumenti si sostanzino nell'emissione di documenti non è infrequente che la relativa competenza sia attribuita a soggetti inquadrati all'esterno del potere giurisdizionale⁴³⁵.

In Italia, con la legge 30 ottobre 2014, n. 161, la competenza all'emissione del certificato successorio europeo è stata attribuita al notaio⁴³⁶. La stessa legge prevede, inoltre, che avverso le decisioni adottate ai sensi dell'art. 67 del regolamento è ammesso il reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale del luogo di residenza del notaio che ha adottato la decisione impugnata ed il relativo procedimento è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 739 c.p.c.⁴³⁷

In realtà, l'art. 32 della legge n. 161/2014 è stato oggetto di un dibattito nella parte in cui fa salva l'applicazione delle disposizioni in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato, nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario⁴³⁸. In origine si era ritenuto che tale esclusione, nei territori considerati, avesse l'effetto di attribuire la competenza a rilasciare il certificato successorio ai tribunali in composizione monocratica (in qualità di organi già competenti all'emissione di certificati di eredità e di legato). Tuttavia, attraverso una modifica delle informazioni rese alla Commissione ai sensi dell'art. 78 del regolamento, è stato chiarito che il notaio costituisce l'unica autorità competente al rilascio dei certificati successorio europei in tutto il territorio nazionale⁴³⁹.

⁴³⁵ Cfr. Libro Verde Successioni e testamenti, COM(2005) 65 def., cit., p. 4; F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 64*, in A. BONOMI e P. WAUTELET, *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 659 ss.

⁴³⁶ C.d. legge «europea 2013-bis», entrata in vigore il 25 novembre 2014 e pubblicata in *Gazz. Uff.* n. 261 del 10 novembre 2014 – Suppl. Ordinario n. 83. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 161/2014 «Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento». Sulla scelta operata dal legislatore italiano, si vedano in particolare R. BARONE, *Il certificato successorio europeo*, in *Notariato*, 2013, p. 427 ss.; C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio*, in *Vita Not.*, 2015, p. 1 ss.; F. MAIDA, *Certificato successorio europeo: ai notai la competenza al rilascio*, cit., p. 201 ss.; C.A. MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani: il rilascio del Certificato Successorio Europeo*, in *Notariato*, 2015, p. 497 ss.; F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Eur. e Dir. Priv.*, 2013, p. 729 ss.; S. PATTI, *Il certificato successorio europeo nell'ordinamento italiano*, in *Contr. impr./Eur.*, 2015, p. 467 ss. In generale, sulla figura del notaio e l'applicazione del regolamento n. 650/2012, P. CHASSAING, *La préparation des notaires et du notariat concernant la mise en application du règlement du 4 juillet 2012*, in G. KHAIRALLAH, M. REVILLARD (a cura di), *Droit européen des successions internationales*, cit., p. 37 ss.; J. CARRASCOSA GONZÁLES, *Aspectos prácticos de la función notarial en el Reglamento Sucesorio Europeo*, in M. ESPERANÇA GINEBRA MOLINS, J. TARABAL BOSCH (a cura di), *El reglamento (UE) 650/2012: su impacto en las sucesiones transfronterizas*, Madrid, 2016, p. 327 ss.

⁴³⁷ Art. 32, comma 2, della legge n. 161/2014.

⁴³⁸ Art. 32, comma 3, della legge n. 161/2014.

⁴³⁹ Si veda la nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile (Affari civili internazionali), n. 5739 del 26 ottobre 2016, disponibile online all'indirizzo

La scelta operata dal legislatore italiano è condivisa da diversi Stati membri: il notaio è competente ad emettere il certificato successorio anche in Belgio, Estonia, Francia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Romania, Paesi Bassi, Portogallo e nello Stato tedesco del Baden-Württemberg, mentre in Grecia, Slovenia, Cipro e nei restanti territori della Germania tale competenza spetta all'autorità giurisdizionale⁴⁴⁰. In Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Spagna, Croazia, Ungheria e Malta sono competenti sia il notaio che l'organo giurisdizionale⁴⁴¹. In Portogallo, il potere di emettere il certificato successorio è stato attribuito, oltre al notaio, anche al conservatore competente per le procedure successorie ed agli uffici del registro civile, del registro fondiario e delle imprese⁴⁴². In Finlandia è competente l'ufficio del registro ed in Svezia la locale Agenzia delle Entrate⁴⁴³.

In effetti, già nello studio realizzato dal Deutsches Notarinstitut, si suggeriva che il certificato europeo di eredità fosse emesso dal giudice o da un notaio dello Stato di ultima residenza del *de cuius*⁴⁴⁴.

Pur non rientrando nell'ampia nozione di organo giurisdizionale ai fini della competenza generale in materia successoria, il notaio italiano può essere agevolmente ricompreso nella nozione di cui all'art. 64, lett. b), del regolamento. È indubbio che il diritto italiano delle successioni prevede l'intervento del notaio in diverse fasi, preliminari e contestuali alla devoluzione ereditaria. Oltre ad essere il pubblico ufficiale incaricato di redigere un testamento pubblico (o pubblicare un testamento olografo) e di conservare lo stesso fino all'apertura della successione, il notaio svolge importanti funzioni in sede di inventario e di divisione ereditaria. Invero, con particolare riferimento alla divisione giudiziale notarile di cui agli art. 786 e seguenti c.p.c., è stata avanzata l'ipotesi che il notaio debba essere qualificato come «organo giurisdizionale» ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, par. 2, del regolamento⁴⁴⁵: in ogni caso, anche escludendo questa eventualità, è indubbio che il

<http://www.gaetanopetrelli.it/catalog/documenti/00000659/Nota%20Min.%20Giustizia%2026.10.2016%20%20Certificato%20successorio%20europeo%20e%20regime%20tavolare.pdf>.

⁴⁴⁰ Si vedano le Informazioni di cui all'articolo 78 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, reperibili sul sito <https://e-justice.europa.eu/>.

⁴⁴¹ *Ibidem*.

⁴⁴² *Ibidem*.

⁴⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴⁴ DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Étude de droit comparé*, cit., p. 98 ss.

⁴⁴⁵ A differenza dell'ipotesi di deferimento delle operazioni di divisione ad un notaio designato di comune accordo dai coeredi, di cui all'art. 730 c.c. In quest'ultimo caso, infatti, l'intervento del giudice è limitato solo all'individuazione del notaio. Sul punto P. PASQUALIS, *La circolazione degli atti pubblici in materia successoria in Europa*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato delle successioni mortis causa*, cit., p. 190. Si vedano altresì A. MORA, *La divisione giudiziale*, in G. BONILINI (a cura di), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, IV, Milano, 2009, p. 255 ss.; M. FERRARIO HERCOLANI, *La divisione "notarile"*, *ivi*, p. 291 ss.; A. CARDINO, *Il processo di scioglimento della comunione affidato a notaio*, in *Processo civile e delega di funzioni. Atti del Convegno di Roma*, 17-18 giugno 2015, II, reperibile sul sito <http://elibrary.fondazione-notariato.it>.

notaio possa essere generalmente considerato «un'autorità competente in materia di successione» in base al diritto italiano⁴⁴⁶.

A sostegno dell'attribuzione al notaio della competenza ad emettere il certificato, è stato inoltre sottolineato che quest'ultimo non costituisce esercizio di giurisdizione, non rappresentando un accertamento incontrovertibile degli elementi in esso contenuti, ma si avvicina piuttosto ad un atto di natura amministrativa⁴⁴⁷. Peraltro, quest'ultima posizione non è pacifica in dottrina: alcuni Autori hanno sostenuto, al contrario, che la procedura di rilascio del certificato integra un'attività che si avvicina maggiormente ad una funzione di tipo giurisdizionale, come tale esercitabile soltanto dal potere giudiziario e difficilmente esperibile da un notaio o altro professionista legale⁴⁴⁸.

Ulteriori preoccupazioni derivano dall'ampiezza dei poteri istruttori che il regolamento attribuisce all'autorità emittente il certificato. Quest'ultima, infatti, non sembra potersi limitare ad attestare le dichiarazioni e le informazioni ricevute dal richiedente, ma deve effettuare una verifica approfondita di tali elementi, attraverso un proprio giudizio autonomo⁴⁴⁹. In alcuni casi, pertanto, il notaio potrebbe dover svolgere attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle che è solitamente chiamato a svolgere secondo l'ordinamento italiano⁴⁵⁰.

D'altra parte, la scelta compiuta dal legislatore italiano ha l'effetto di scindere le competenze in materia successoria tra l'autorità giurisdizionale e il notaio, con la conseguenza che la prima sarà competente nel merito di tutte le questioni relative ad una determinata successione (nel rispetto dei criteri dettati dal Capo II del regolamento), mentre il secondo avrà il potere di emettere un certificato successorio. Ciò potrebbe comportare alcuni problemi di coordinamento, che il regolamento non affronta espressamente.

2. La questione della competenza e l'applicazione dei criteri di giurisdizione dettati dal regolamento

Ciò posto, i criteri di competenza dettati dal Capo II del regolamento, ai quali l'art. 64 rinvia senza ulteriori specificazioni, devono quindi essere trasposti nel contesto dell'emissione di un

⁴⁴⁶ È possibile richiamare il concetto di «antiproceduralità» dell'attività notarile, sotto il profilo della funzione di prevenzione delle liti, delineato per la prima volta da F. CARNELLUTI, *La figura giuridica del notaio*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1950, p. 921 ss.

⁴⁴⁷ F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., p. 742; R. BARONE, *Il certificato successorio europeo*, cit., p. 429.

⁴⁴⁸ F. MAIDA, *Certificato successorio europeo: ai notai la competenza al rilascio*, cit., p. 213.

⁴⁴⁹ C.A. MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani*, cit., p. 501 ss.

⁴⁵⁰ A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 240; S. PATTI, *Il certificato*, cit., p. 468 ss.; F. MAIDA, *Certificato successorio europeo: ai notai la competenza al rilascio*, cit., p. 211 ss. Cfr. altresì C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 3. Questo aspetto è approfondito *infra*, al par. 5.

certificato successorio e in relazione alla figura del notaio⁴⁵¹. Pertanto, in linea di principio, il notaio italiano potrà rilasciare un certificato successorio quando per la successione è competente nel merito l'autorità giurisdizionale italiana. Non sembrano esservi, invece, ulteriori delimitazioni territoriali della competenza: qualsiasi notaio italiano potrà rilasciare il certificato, a prescindere dal luogo di apertura della successione⁴⁵².

Posto che anche in questo caso la legge applicabile alla successione sarà determinata dagli art. 21 e 22 del regolamento, l'utilizzo dei medesimi criteri persegue l'obiettivo di consentire all'autorità di rilascio l'applicazione della legge dello Stato di appartenenza⁴⁵³.

Tuttavia, la scelta di rinviare ai criteri di competenza giurisdizionale solleva alcuni problemi applicativi, soprattutto se si considera che, a differenza delle decisioni emesse all'esito di un giudizio di cognizione, il certificato non ha valore di giudicato, ma consiste in un accertamento di carattere sommario delle informazioni in esso contenute⁴⁵⁴: esso ha un'efficacia limitata nel tempo ed è suscettibile in ogni momento di essere revocato, modificato o rettificato⁴⁵⁵. D'altra parte, il regolamento non affronta il problema del rapporto tra l'autorità giurisdizionale e il notaio, non essendo chiaro se la determinazione della competenza effettuata da uno di tali soggetti – plausibilmente, l'organo giurisdizionale – debba prevalere su quella compiuta dall'altro.

Il criterio generale di competenza stabilito dal regolamento (di cui all'art. 4) è quello dell'ultima residenza abituale del defunto al momento della morte. Come noto, si tratta di un criterio di natura fattuale e concreta, idoneo a mutare nel tempo⁴⁵⁶. In particolare, il notaio italiano che voglia fondare la propria competenza al rilascio di un certificato successorio in base a tale criterio dovrà verificare se il defunto, negli anni precedenti la morte e immediatamente prima della stessa, risiedeva in Italia, o comunque aveva nel territorio dello Stato il centro principale dei propri interessi professionali e familiari, tenendo in conto la durata e la regolarità del soggiorno, nonché le condizioni e le ragioni dello stesso⁴⁵⁷.

⁴⁵¹ Sul punto J.CARRASCOSA GONZÁLEZ, *El reglamento sucesorio europeo*, cit., p. 324 ss.; P. CHASSAING, *La préparation des notaires*, cit., p. 37 ss.; F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 64*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 662 ss.; C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: Issue Procedure*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 508 ss., p. 511 ss.; I. RIVA, *Certificato successorio europeo. Tutele e vicende acquisitive*, Napoli, 2017, p. 85 ss. Con particolare riferimento al notariato spagnolo, si veda I. ESPÍÑERA SOTO, *Artículo 64*, in J.L. IGLESÍAS BUIGUES, G. PALAO MORENO (a cura di), *Sucesiones internacionales*, cit., p. 487 ss.

⁴⁵² I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 74.

⁴⁵³ B. KREBE, *Article 64*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 699 ss., p. 700.

⁴⁵⁴ *Ibidem*.

⁴⁵⁵ Nelle modalità previste dagli art. 71 ss. del regolamento, sul cui contenuto si rinvia a quanto affermato *infra*, Cap. IV, par. 9.

⁴⁵⁶ Sulla residenza abituale quale principale criterio di giurisdizione in materia successoria, si rinvia alle considerazioni svolte *supra*, Cap. I, par. 6.

⁴⁵⁷ Indicazioni fornite, altresì, dal considerando n. 23 del regolamento, che pone l'accento sulla sussistenza di «un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato».

Si tratta di un accertamento globale, che privilegia elementi fattuali rispetto a quelli di natura giuridica (come, ad esempio, la residenza anagrafica) e può risultare di non facile attuazione nella pratica, soprattutto in relazione a casi più controversi⁴⁵⁸. Si ripropongono, pertanto, i rischi di un conflitto positivo di competenza che coinvolga autorità di Stati diversi, che può condurre all'emissione di certificati incompatibili⁴⁵⁹.

Tuttavia, l'art. 64 richiama anche le regole di competenza giurisdizionale da applicarsi nel caso in cui il *de cuius* abbia, a suo tempo, esercitato la facoltà di scelta della legge applicabile alla sua successione⁴⁶⁰. È bene ricordare che tale scelta può riguardare soltanto la legge dello Stato di cui il *de cuius* aveva la cittadinanza, al momento della scelta o al momento della morte⁴⁶¹: è quindi previsto, a determinate condizioni, che gli organi giurisdizionali di tale Stato siano competenti a decidere dell'intera successione, in luogo delle autorità dello Stato di residenza abituale.

In particolare, ai sensi dell'art. 7, la competenza si radica se (a) un'autorità previamente adita ha dichiarato la propria incompetenza, su richiesta di una delle parti del procedimento, in quanto ha ritenuto che gli organi dello Stato membro della legge scelta fossero più adatti a decidere sulla successione⁴⁶², oppure se (b) le parti del procedimento hanno concluso un accordo di scelta del foro in favore dello Stato la cui legge è stata scelta dal *de cuius*⁴⁶³, o infine se (c) le parti del procedimento hanno espressamente accettato tale competenza⁴⁶⁴.

L'articolata disciplina appena illustrata, che si articola in tre differenti criteri di attribuzione della competenza e apre la strada all'esercizio dell'autonomia privata⁴⁶⁵, non sembra di immediata e agevole applicazione con riguardo all'emissione del certificato successorio, soprattutto nel momento in cui il relativo potere è attribuito ad una autorità diversa dall'organo giurisdizionale, come accade nell'ordinamento italiano.

In primo luogo, l'art. 7 fa riferimento alle «parti del procedimento». Tuttavia, la procedura di emissione del certificato non presuppone un contraddittorio, dato che questo è rilasciato su richiesta di uno dei soggetti elencati dall'art. 63, par. 1, con la funzione di consentirgli di far valere la propria qualità o esercitare i propri poteri: non sembra pertanto corretto qualificare questi soggetti come

⁴⁵⁸ Sul punto M.H. TEN WOLDE, *Will professionals in other countries be able to rely on a European Certificate of Inheritance for all purposes?*, cit., p. 508; I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 74 ss.

⁴⁵⁹ Rischio che può trasferirsi anche alle decisioni, a fronte della possibilità di impugnare il certificato dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato di rilascio, ai sensi dell'art. 72.

⁴⁶⁰ Contenute all'art. 7 del regolamento.

⁴⁶¹ Art. 22.

⁴⁶² Art. 7, lett. a), e 6, lett. a).

⁴⁶³ Art. 7, lett. b), 5 e 6, lett. b).

⁴⁶⁴ Art. 7, lett. c).

⁴⁶⁵ Sul tema dell'autonomia privata nel diritto internazionale privato, con particolare riferimento alla materia delle successioni *mortis causa*, si vedano le considerazioni già svolte al Cap. I, par. 4 e 6, ed *ivi* riferimenti dottrinali.

«parti»⁴⁶⁶. L'ipotesi *sub* (a), pertanto, potrà verificarsi solo se un procedimento di rilascio di un certificato successorio è sia stato instaurato su richiesta di uno dei soggetti legittimati ed un altro soggetto – titolare di un interesse qualificato in relazione all'emissione del certificato – intervenga nel procedimento, chiedendo all'autorità adita di declinare la propria competenza, in favore dell'autorità dello Stato la cui legge è stata scelta dal *de cuius*⁴⁶⁷.

Allo stesso modo, la proroga convenzionale della competenza presuppone la conclusione di un accordo bilaterale o plurilaterale. Occorre quindi valutare se il richiamo alla disciplina degli accordi di proroga debba interpretarsi nel senso di consentire all'erede o ad altro soggetto legittimato di rivolgersi direttamente all'autorità dello Stato la cui legge è stata scelta dal *de cuius* come applicabile alla successione, operando una scelta unilaterale⁴⁶⁸. Invero, quest'ultima tesi sembra l'unica in grado di assicurare una qualche operatività all'art. 7, lett. b), del regolamento nel contesto dell'emissione di un certificato successorio. Peraltro, nulla vieta che due soggetti, entrambi astrattamente legittimati ad ottenere un certificato, si accordino per rivolgersi all'autorità dell'ordinamento scelto dal *de cuius*, integrando una scelta bilaterale.

Accogliendo quest'ultima interpretazione, peraltro, non sembrano esservi sostanziali differenze operative tra le disposizioni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 7: una «accettazione espressa» della competenza dell'autorità adita può essere assimilata ad una scelta unilaterale del richiedente⁴⁶⁹.

L'art. 64 non richiama l'art. 9: non è quindi consentita l'accettazione tacita della competenza. Questa esclusione solleva alcuni dubbi, nell'ipotesi in cui l'autorità di rilascio sia stata adita per effetto di una scelta unilaterale del richiedente o di un accordo bilaterale ai sensi dell'art. 7. Infatti, l'art. 9 si applica solamente nel particolare caso in cui una delle parti interessate sia stata indebitamente esclusa da un accordo di proroga della giurisdizione. Nel contesto di un

⁴⁶⁶ È solamente previsto (art. 66, par. 4) che l'autorità di rilascio debba informare gli altri eventuali soggetti beneficiari della successione e possa procedere, se necessario, all'audizione di questi.

⁴⁶⁷ B. KREBE, *Article 64*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 699 ss., p. 704 ss. È infatti improbabile che il richiedente stesso instauri un procedimento dinanzi all'autorità adita in base al criterio generale di cui all'art. 4 – o quello sussidiario previsto dall'art. 10 – per poi presentare un'istanza per trasferire la competenza all'autorità dello Stato della legge scelta dal *de cuius*. In questo caso, sarebbe sufficiente presentare direttamente una richiesta di emissione del certificato a quest'ultima autorità, integrando un'ipotesi di proroga unilaterale della competenza (sulla quale si veda infra, in questo paragrafo).

⁴⁶⁸ F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 64*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 662; B. KREBE, *Article 64*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 699 ss., p. 703 ss., il quale riconduce tutte le ipotesi di scelta unilaterale dell'autorità competente da parte del richiedente il certificato nell'ambito dell'art. 7, lett. c) (accettazione espressa), non essendo possibile che un accordo di proroga venga concluso da una sola persona; C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: Issue Procedure*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 508 ss., p. 512. Sul punto si veda anche J. GOMES DE ALMEIDA, *Le certificat successorial européen: quelques questions*, in AA.VV., *L'europe pour les notaires, les notaires pour l'europe*, a cura del CONSEIL DES NOTAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE, p. 103 ss., p. 105 ss.

⁴⁶⁹ C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: Issue Procedure*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 508 ss., p. 512.

procedimento per l'emissione di un certificato successorio, se a seguito della proroga un'ulteriore parte interessata dovesse intervenire nel procedimento, tale intervento non potrebbe integrare un'accettazione tacita della competenza. Ciò significa che l'autorità adita dovrà verificare se si sia verificata un'accettazione espressa e, in caso contrario, dichiarare d'ufficio la propria incompetenza?

Inoltre, il regolamento non chiarisce se la valutazione della competenza debba essere effettuata in astratto, oppure occorra che l'organo giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è stata scelta dal defunto abbia già affermato la propria competenza, al fine di legittimare l'emissione del certificato successorio da parte delle autorità del medesimo Stato. Nel primo caso, la competenza all'emissione del certificato e quella giurisdizionale generale seguirebbero due binari distinti ed indipendenti: così, ad esempio, se il *de cuius* ha legittimamente designato la legge italiana come applicabile alla sua successione, il notaio italiano potrà ricevere una richiesta di emissione di un certificato, anche se nessuna autorità giurisdizionale è stata adita con riferimento ad una domanda relativa alla medesima successione.

La medesima questione si ripropone in relazione agli altri due criteri di competenza richiamati dall'art. 64, contenuti negli artt. 10 e 11, i quali, in realtà, si applicano a prescindere dall'esercizio di una previa scelta di legge da parte del *de cuius*.

L'art. 10 si applica nel caso in cui il *de cuius* non risiedeva abitualmente in nessuno Stato membro. In tal caso, sono comunque competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato in cui sono presenti beni ereditari, purché si tratti del paese di cui il *de cuius* aveva la cittadinanza al momento della morte, oppure di precedente residenza abituale, purché non siano trascorsi più di cinque anni dal cambiamento di tale residenza⁴⁷⁰. Se nemmeno queste condizioni sono soddisfatte, ai sensi dell'art. 10, par. 2, lo Stato in cui si trovano beni ereditari per cui è comunque competente a decidere, ma solo con riferimento a tali beni.

L'art. 11 disciplina il caso in cui nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza delle altre disposizioni del regolamento, ma la questione successoria presenta stretti collegamenti con uno Stato terzo. In base al c.d. *forum necessitatis*, l'organo giurisdizionale di uno Stato membro con il quale la causa presenta un collegamento sufficiente potrà considerarsi competente, se ritiene che un procedimento non possa essere ragionevolmente intentato o svolto o si riveli impossibile nello Stato terzo in questione. La disposizione ha natura eccezionale e troverà

⁴⁷⁰ Nell'eventualità in cui il *de cuius*, nei cinque anni precedenti la morte, abbia avuto più di una residenza abituale, le autorità dei rispettivi Stati saranno entrambe competenti al rilascio del certificato, con possibile creazione di più certificati successori europei. In tal caso, la questione dovrà risolversi sulla base di una valutazione di incompatibilità dei certificati e, se del caso, attraverso l'esperimento dei rimedi offerti dall'art. 72 del regolamento. Si veda J. GOMES DE ALMEIDA, *Le certificat successoral européen: quelques questions*, cit., p. 104.

applicazione in un ristretto numero di casi⁴⁷¹. Essa attribuisce al giudice nazionale un certo grado di discrezionalità, nel valutare l'impossibilità di ottenere un effettivo rimedio giurisdizionale nello Stato terzo in questione. L'obiettivo è quello di garantire al singolo un effettivo accesso alla giustizia.

Deve notarsi che la competenza attribuita dall'art. 10, par. 1, ha carattere universale: anche se il *de cuius* era abitualmente residente in uno Stato non vincolato dal regolamento, lo Stato membro nel cui territorio si trovino i beni ereditari è competente a decidere di tutte le questioni relative alla successione; al contrario, la competenza attribuita dal par. 2 dello stesso articolo è limitata, riguardando soltanto le questioni relative ai beni localizzati all'interno dello Stato. Ciò si riflette sulla competenza all'emanazione del certificato successorio: nel primo caso, l'autorità emittente potrà conoscere dell'insieme del patrimonio ereditario, anche se una parte di esso si trova in uno Stato terzo⁴⁷²; nel secondo caso, invece, deve concludersi che gli effetti del certificato potranno dispiegarsi solo in relazione ai beni situati nello Stato membro di appartenenza dell'autorità emittente. In quest'ultima ipotesi, peraltro, il certificato sarebbe destinato ad essere utilizzato soltanto nello Stato membro di rilascio, dove si trovano i beni in questione, ponendo quindi in dubbio la stessa possibilità della sua emissione: infatti, l'art. 62 stabilisce espressamente che il certificato «è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro»⁴⁷³.

La natura universale o particolare della competenza rimane invece un problema aperto nell'ambito dell'art. 11, in quanto la norma non precisa questo aspetto. Risulta inoltre quantomeno dubbia l'operatività del criterio nell'ambito dell'emissione di un certificato successorio, in quanto si tratta di casi peculiari, che fanno riferimento ad un vero e proprio diniego di giustizia, come ad esempio accade nel caso in cui nello Stato in questione sia in corso una guerra civile⁴⁷⁴. Si tratta di

⁴⁷¹ Il considerando n. 31 del regolamento fa riferimento, ad esempio, all'ipotesi di una guerra civile nello Stato terzo interessato. Dello stesso avviso J. GOMES DE ALMEIDA, *Le certificat successoral européen: quelques questions*, cit., p. 103 ss.

⁴⁷² Come rilevano F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 64*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 663, in questo caso, l'autorità emittente potrà comunque decidere di limitare la certificazione ai soli beni situati sul territorio degli Stati membri, in virtù dell'art. 12, par. 1, del regolamento. Tale disposizione stabilisce che: «Se l'eredità comprende beni situati in uno Stato terzo, l'organo giurisdizionale adito per decidere sulla successione può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo».

⁴⁷³ Nello stesso senso B. KREBE, *Article 64*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 699 ss., p. 702; D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni*, cit., p. 145 C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: Issue Procedure*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 508 ss., p. 513, J. GOMES DE ALMEIDA, *Le certificat successoral européen: quelques questions*, cit., p. 104.

⁴⁷⁴ Si veda il considerando n. 31 del regolamento.

circostanze difficilmente trasponibili nel contesto dell'emissione di un atto pubblico, non avente valore di giudicato, soprattutto quando l'emissione non compete ad un'autorità giurisdizionale⁴⁷⁵.

Deve inoltre sottolinearsi che, nell'ambito degli artt. 10 e 11, l'autorità emittente dovrebbe conoscere di una successione che presenta legami rilevanti con uno Stato terzo, applicando la legge di tale Stato: si ricorda, infatti, che il principale criterio di collegamento per l'individuazione della legge applicabile alla successione rimane quello della residenza abituale⁴⁷⁶.

In conclusione, l'operatività dei criteri di cui al Capo II del regolamento nel contesto dell'emissione del certificato successorio presenta diversi problemi interpretativi, che comportano il rischio di un'applicazione differenziata da parte degli Stati membri. A ciò deve aggiungersi che, in questo caso, risultano di dubbia applicazione i meccanismi di coordinamento della competenza⁴⁷⁷: infatti, l'art. 64 richiama espressamente gli artt. 4, 7, 10 e 11 senza fare alcun riferimento alle disposizioni contenenti gli istituti della litispendenza e della connessione tra procedimenti giurisdizionali. Gli stessi risultano, inoltre, di difficile applicazione con riguardo alla competenza notarile⁴⁷⁸.

3. I soggetti legittimati a chiedere il rilascio di un certificato successorio

Ai sensi dell'art. 65, par. 1, il certificato è rilasciato esclusivamente su richiesta dell'erede, del legatario che vanta diritti diretti sulla successione, dell'amministratore di eredità o dell'esecutore testamentario, i quali abbiano la necessità di dimostrare la propria qualità e i rispettivi diritti e/o poteri in un altro Stato membro⁴⁷⁹.

Il regolamento non contiene una definizione esplicita delle categorie di soggetti sopraindicati⁴⁸⁰. Indubbiamente, l'identificazione dei beneficiari di una successione, così come dei soggetti incaricati della sua amministrazione, è questione di diritto materiale, per la cui risoluzione

⁴⁷⁵ Sul punto D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato*, cit., p. 144, dove è suggerito che in questo caso l'applicazione dell'art. 11 dovrebbe essere subordinata alla condizione che nello Stato terzo in questione non sia possibile ottenere un documento di natura e contenuto analogo al certificato.

⁴⁷⁶ Continuerà infatti ad applicarsi, in linea di principio, l'art. 21 del regolamento.

⁴⁷⁷ Di cui agli artt. da 14 a 19 del regolamento. Anche tale questione dovrà essere risolta dalla Corte di Giustizia, trattandosi dell'applicazione di un atto normativo europeo. Sul punto F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 64*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 664 ss.; F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 205; C.A. MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani*, cit., p. 499. *Contra* A. DAVÍ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 246, per la quale il meccanismo della litispendenza stabilito dall'art. 17 del regolamento si applica solo ai rapporti tra organi giurisdizionali, come definiti dall'art. 3, par. 2; I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 86 ss.

⁴⁷⁸ Questione affrontata *infra*, al Cap. IV, par. 6.

⁴⁷⁹ Art. 63, par. 1, del regolamento. Cfr. il considerando n. 72, a mente del quale: «L'autorità competente dovrebbe rilasciare il certificato su richiesta».

⁴⁸⁰ Approfondisce la questione C. BALDUS, *Erede e legatario secondo il Regolamento Europeo in materia di successioni*, in *Vita not.*, 2015, p. 561 ss.

il regolamento rimanda alla legge applicabile alla successione⁴⁸¹. Tuttavia, ciò comporta la sussistenza di casi dubbi, derivante dall'eterogeneità delle discipline nazionali in materia successoria, le quali contemplan diverse ipotesi di soggetti che non sono qualificabili come «eredi» in senso stretto, ma sono titolari di una posizione qualificata⁴⁸². Pur ricadendo nel campo di applicazione della *lex successionis*, l'esistenza di differenze interpretative sul punto sarebbe contraria allo scopo del certificato: non deve dimenticarsi che esso è stato pensato proprio per permettere ai soggetti coinvolti in una successione con elementi di internazionalità di esercitare le loro prerogative, ovviando alle difficoltà derivanti dai rapporti tra le diverse discipline degli Stati membri. Pertanto, è auspicabile individuare un nucleo minimo di significato, che delimiti il campo di applicazione del certificato successorio e consenta all'autorità nazionale di valutare, di volta in volta, la legittimazione del richiedente. Ciò è conforme alla necessità di dare un'interpretazione autonoma dei termini contenuti negli atti legislativi dell'Unione⁴⁸³: si tratta di un delicato bilanciamento di confini tra il diritto degli Stati membri e il diritto dell'Unione europea, che potrà essere effettuato soltanto a livello di quest'ultima⁴⁸⁴.

Pertanto, nel determinare i soggetti aventi diritto al rilascio di un certificato successorio occorrerà tenere conto in prima battuta della legge applicabile alla successione, in base alla quale sono determinati nel merito coloro che vantano un qualche diritto sull'eredità o sono titolari di poteri di amministrazione e/o disposizione dell'asse. Così, la medesima legge determinerà se alcune particolari categorie di soggetti possano essere qualificati come beneficiari: il riferimento è, ad esempio, al coniuge superstite (al quale potrà essere attribuita, o meno, una qualche posizione di vantaggio), al *partner*, ai figli naturali o adottati, all'eventuale vocazione dello Stato ad essere titolare di diritti sulla successione⁴⁸⁵. Allo stesso tempo, dovrà tenersi conto delle eventuali limitazioni indicate dal regolamento, nel momento in cui esso limita il novero dei soggetti che possono richiedere il certificato successorio alle figure di erede, legatario che vanta diritti diretti sulla successione, amministratore di eredità ed esecutore testamentario.

⁴⁸¹ Cfr. art. 23, par. 2, lett. b), del regolamento, secondo il quale la legge individuata a norma dell'art. 21 o dell'art. 22 regola, in particolare «l'individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite».

⁴⁸² Per quanto riguarda il diritto italiano, si pensi alla posizione del chiamato all'eredità – sul quale si veda *infra*, in questo paragrafo – o a quella del legittimario pretermesso, che non ha ancora vittoriosamente esperito l'azione di riduzione. Sul punto, C. BENANTI, *Il certificato*, cit., p. 12; F. MAIDA, *Il certificato*, cit., p. 389.

⁴⁸³ B. KREBE, *Article 63*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 687.

⁴⁸⁴ Sul punto, è efficace l'espressione di C. BALDUS, *Erede e legatario*, cit. p. 569, il quale afferma che «Il sistema non può essere né puramente nazionale né puramente dell'Unione europea». In merito al tema della qualificazione e interpretazione delle norme internazionalprivatistiche di matrice europea, si veda S. BARIATTI, *Qualificazione e interpretazione nel diritto internazionale privato comunitario: prime riflessioni*, in S. BARIATTI (a cura di), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2007, p. 153 ss.

⁴⁸⁵ Si tratta infatti di categorie il cui trattamento segue un regime differenziato negli Stati membri: si veda lo studio del DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Étude de droit comparé*, cit., p. 108 ss. Cfr. altresì le considerazioni svolte *supra*, Cap. I, par. 1.

Fermo restando quanto appena esposto, l'elenco dei legittimati contenuto nell'art. 63, par. 1, deve ritenersi tassativo: solo costoro hanno la facoltà di chiedere l'emissione di un certificato successorio.

Invero, nella proposta di regolamento del 2009 la disposizione aveva una formulazione più ampia, che consentiva un'interpretazione estensiva dei soggetti legittimati. L'art. 37 della proposta faceva riferimento a «chiunque fosse obbligato a fornire la prova della qualità di erede o legatario e dei poteri dell'esecutore testamentario o dell'amministratore di eredità»⁴⁸⁶, consentendo potenzialmente l'inclusione, ad esempio, dei creditori del *de cuius* che volessero rivalersi sull'eredità ed aventi interesse a dimostrare la qualità ereditaria del debitore⁴⁸⁷.

L'attuale versione del regolamento, invece, indica puntualmente i soggetti legittimati, delimitazione che risulta imprescindibilmente collegata alla funzione attribuita al certificato: esso è stato creato come uno strumento a vantaggio dei soggetti direttamente coinvolti in una successione con elementi di internazionalità, per consentirgli di provare più facilmente il loro diritto a prendere possesso dei beni ereditari o ad amministrarli.

Sotto questo profilo, l'aspetto della tutela dei terzi rimane in secondo piano, in quanto questi non rappresentano i diretti beneficiari degli effetti del certificato. Esso non potrà quindi essere rilasciato, ad esempio, su richiesta del creditore dell'erede, che voglia rivalersi anche sulla quota di patrimonio del *de cuius*⁴⁸⁸. Non può nemmeno ritenersi ammissibile un'estensione dei soggetti legittimati da parte del diritto nazionale di uno Stato membro, in quanto una disciplina di tal genere si porrebbe in netta violazione del regolamento⁴⁸⁹.

Per lo stesso motivo, può quindi affermarsi che le persone alle quali è attribuito il potere di richiedere il rilascio di un certificato e quelle che possono utilizzarlo coincidono⁴⁹⁰. La *ratio* dell'istituto, unitamente al dato normativo, suggerisce il suo utilizzo esclusivamente a favore dei

⁴⁸⁶ Art. 37, par. 1, della proposta del 2009: «Il certificato è rilasciato su istanza di chi ha l'obbligo di provare la qualità di erede, di legatario e i poteri degli esecutori testamentari o terzi amministratori». Sulla disposizione, si vedano le considerazioni del MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 121 ss.

⁴⁸⁷ Invero, questa possibilità era stata esclusa dal MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 122, che invocava un'interpretazione restrittiva dell'art. 37, tale da escludere i creditori dell'eredità dal novero dei soggetti legittimati a richiedere un certificato successorio. Una diversa soluzione, infatti, sarebbe stata contraria allo scopo principale del certificato, che è quello di fornire la prova di diritti sulla successione e non di assicurare il soddisfacimento dei creditori.

⁴⁸⁸ Fermo restando che l'esistenza di una qualifica ereditaria non comporta *ex se* l'azionabilità del diritto di credito, come precisato dal MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments*, cit., p. 122.

⁴⁸⁹ B. KREBE, *Article 65*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 716.

⁴⁹⁰ In questi stessi termini P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 63*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 654. Peraltro, in relazione a tale questione può dare adito a incertezze la formulazione l'art. 70, che disciplina le modalità e le condizioni di emissione di copie autentiche del certificato e prevede che queste possano essere rilasciate «a chiunque dimostri di avervi interesse».

soggetti indicati come beneficiari diretti⁴⁹¹. Ciò non significa, tuttavia, che i terzi non siano in alcun modo influenzati dagli effetti del certificato: al contrario, come si vedrà, il regolamento contiene alcune disposizioni appositamente dedicate alla protezione degli acquisti dei terzi in buona fede⁴⁹².

3.1 Gli eredi: la posizione del chiamato all'eredità e dei legittimari pretermessi e lesi

I potenziali titolari di un certificato successorio europeo sono in prima battuta gli eredi, in qualità di principali beneficiari di una successione. Si tratta, segnatamente, di coloro a cui sono trasferiti a causa di morte e a titolo universale i beni, i diritti e le obbligazioni facenti parte dell'asse ereditario⁴⁹³.

Esaminando i possibili contenuti del certificato successorio, indicati dall'art. 68, è possibile tracciare un'utile distinzione tra la figura dell'erede e quella del legatario. La lett. l) dell'art. 68, infatti, stabilisce che il certificato dovrebbe indicare «la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l'elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede»; più restrittiva la successiva lett. m) dello stesso articolo, la quale, con riferimento al legatario, impone l'indicazione dell'elenco dei beni e/o diritti spettanti a quest'ultimo. Ne consegue che soltanto l'erede, nell'ottica del legislatore europeo, può essere titolare di una quota di eredità. Il legatario, dal canto suo, potrà beneficiare di un certificato successorio solo se è possibile stabilire quali siano i beni e/o i diritti di cui esso è titolare in relazione ad una determinata eredità⁴⁹⁴.

Uno dei profili di maggiore incertezza attiene la posizione di quei soggetti che, ai sensi della legge applicabile alla successione, non sono (ancora) qualificati come eredi al momento dell'apertura della stessa, ma acquisiscono tale qualità solo attraverso un formale atto di accettazione. La questione rileva in quei sistemi giuridici che adottano un sistema di devoluzione ereditaria di tipo indiretto, dove l'erede non subentra in via immediata e diretta nella totalità delle posizioni giuridiche attive e passive del *de cuius*, ma l'effettivo acquisto dell'eredità avviene in un

⁴⁹¹ Si attestano sulla medesima posizione A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 235; F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 205; B. KREBE, *Article 63*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 687 ss.

⁴⁹² Art. 69, par. 3 e 4, sui quali si veda *infra*, al Cap. V.

⁴⁹³ Secondo la definizione di «successione» fornita dall'art. 3, par. 1, lett. a) del regolamento, comprendente «qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima». Cfr. B. KREBE, *Article 63*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 689.

⁴⁹⁴ Così B. KREBE, *Article 63*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 689. Ciò ferma restando l'ulteriore limitazione per cui il legatario deve vantare «diritti diretti sulla successione», sulla quale si veda *infra*, par. 3.2.

momento successivo⁴⁹⁵. Qualora la *lex successionis* fosse quella italiana, si tratterebbe della figura del chiamato all'eredità, come previsto dall'art. 459 c.c.

Al fine di valutare la legittimazione del chiamato all'eredità di richiedere l'emissione di un certificato successorio, occorre innanzitutto considerare il possibile svolgimento delle attività di amministrazione temporanea dell'asse ereditario previste dall'art. 460 c.c. In secondo luogo, ci si può chiedere se e in quale misura la richiesta di emissione del certificato possa equivalere ad accettazione di eredità ai sensi degli artt. 470 e seguenti c.c.

Aderendo ad un'interpretazione letterale dell'art. 63, la mera vocazione ereditaria non sarebbe sufficiente a legittimare la richiesta: per espressa previsione normativa il certificato è rilasciato agli eredi che «hanno necessità di fare valere la loro qualità o di esercitare [...] i loro diritti»⁴⁹⁶, lasciando presupporre la piena acquisizione di tale qualità⁴⁹⁷. Tuttavia, il chiamato all'eredità ha poteri di conservazione e amministrazione temporanea dell'eredità, quali l'esercizio di azioni possessorie a tutela dei beni dell'asse, il compimento di atti conservativi, di vigilanza, di amministrazione temporanea e, sotto determinate condizioni, atti di disposizione (art. 460 c.c.)⁴⁹⁸. Qualora egli intenda esercitare questi poteri in relazione a beni situati all'estero, il certificato successorio potrebbe costituire uno strumento utile. Questa eventualità non si discosta dallo scopo dell'istituto in esame, soprattutto se si considera che l'art. 460 c.c. trova il suo fondamento nella conservazione del patrimonio ereditario: da questo punto di vista, il chiamato potrebbe ricondursi alla categoria degli amministratori di eredità, ai fini del rilascio del certificato successorio⁴⁹⁹.

In questo contesto, un discorso a parte deve farsi per i soggetti i quali, pur essendo designati dalla legge o da un testamento come eredi, non possono tuttavia ancora esprimere con un atto di

⁴⁹⁵ Cfr. *supra*, Cap. I, par. 1 e in dottrina L. GARB, J. WOOD (a cura di), *International Succession*, cit.; M. DI FABIO, *Le successioni nel diritto internazionale comparato*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato breve delle successioni e delle donazioni*, cit., p. 797 ss.; M.J. DE WAAL, *Comparative Succession Law*, in M. REIMANN, R. ZIMMERMANN (a cura di), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, cit., p. 1071 ss. Si vedano altresì W. PINTENS, *Tendencies in European Succession Law*, in T. FRANZEN, *Inheritance Law - Challenges and Reform*, cit., p. 10 ss.; S. VAN ERP, *New Developments in Succession Law*, cit., p. 1 ss.

⁴⁹⁶ Art. 63, par. 1, del regolamento.

⁴⁹⁷ Un indizio in tal senso può pervenirsi anche nel modello di certificato successorio contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1329 del 2014. Nel formulario, è espressamente richiesto all'autorità competente di attestare l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte del richiedente, a meno che tale accettazione non sia richiesta dalla legge applicabile alla successione.

⁴⁹⁸ C.M. BIANCA, *Diritto civile. II. Famiglia – Successioni*, Milano, 2005, p. 64 ss.; A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in A. CICU, F. MESSINEO (dir.), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1961, p. 214 ss.; G. DI LORENZO, *L'amministrazione del patrimonio ereditario prima dell'acquisto. I poteri del chiamato*, in G. BONILINI (a cura di), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, I, Milano, 2009, p. 1157 ss.; L. FERRI, *Successioni in generale*, in *Comm. c.c.* SCIALOJA-BRANCA, Bologna-Roma, 1970, p. 119 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 1983, I, p. 99 ss.; R. CALVO, *Articolo 460*, in M. SESTA (dir.), *Codice delle successioni e delle donazioni*, I, Milano, 2011, p. 611 ss.

⁴⁹⁹ Cfr. *infra*, par. 3.2. Nello stesso senso V. CRESCIMANNO, D. RESTUCCIA in D. DAMASCELLI, *Le Certificat successorial européen: propositions opérationnelles. Introduction*, in AA.VV., *L'europe pour les notaires, les notaires pour l'europe*, a cura del CONSEIL DES NOTARIATS DE L'UNION EUROPÉENNE, p. 123, reperibile sul sito http://www.notaries-of-europe.eu/files/training-new/CNUE_Ansicht.pdf; I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 97.

accettazione la propria volontà di acquisire tale qualità. Ciò accade nei particolari casi di scissione temporale tra vocazione e delazione ereditaria⁵⁰⁰: si tratta, ad esempio, nelle ipotesi di istituzione di erede sotto condizione sospensiva (art. 641 c.c.) o di istituzione di nascituri (art. 643 c.c.)⁵⁰¹. Questi soggetti, infatti, non godono dei poteri di cui all'art. 460 c.c., riservati solo al chiamato all'eredità. Di conseguenza, non dovrebbe essere possibile per costoro (o, per quanto riguarda il nascituro, per i soggetti adibiti alla loro rappresentanza) richiedere un certificato successorio europeo, in quanto essi non vantano nessun diritto sulla successione, ma sono titolari di una mera aspettativa di delazione⁵⁰².

D'altra parte, quando l'erede è istituito sotto condizione sospensiva, l'art. 641 c.c. prevede la nomina di un amministratore dei beni ereditari, individuato tra le persone indicate dal successivo art. 642 c.c.⁵⁰³. Lo stesso accade quando è istituito un nascituro: in tal caso, amministratore dell'eredità sarà la persona vivente cui il nascituro non ancora concepito sarà figlio, oppure il padre e la madre del nascituro già concepito⁵⁰⁴. Questi ultimi godranno degli stessi poteri che spettano al curatore dell'eredità giacente⁵⁰⁵. Pertanto, in entrambe le ipotesi, saranno i titolari dei poteri di amministrazione ereditaria che potranno richiedere l'emissione di un certificato successorio, ancorché a nome proprio.

La richiesta di emissione del certificato potrebbe costituire, di per sé, un'accettazione di eredità. In particolare, l'art. 475 c.c. stabilisce che al fine dell'accettazione è sufficiente una dichiarazione scritta, senza che siano necessarie particolari formalità: una domanda di rilascio presentata sotto l'espressa qualifica di erede, così come l'attestazione da parte dell'autorità competente all'interno del certificato, potrebbe essere quindi sufficiente a integrare un'accettazione espressa⁵⁰⁶. A ciò si aggiunga che l'art. 476 c.c. contempla anche l'accettazione tacita, la quale ricorre tutte le volte in cui «il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede»⁵⁰⁷.

⁵⁰⁰ G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2006, p. 58.

⁵⁰¹ G. IACCARINO, *I meccanismi della successione*, in V. TAGLIAFERRI, F. PREITE, C. CARBONE (a cura di), *Le successioni. Manuale notarile*, Milano, 2016, p. 78. Cade in questa categoria anche la figura del legittimario pretermesso, che è chiamato a succedere solo a seguito dell'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione, sul quale si veda *infra*, in questo paragrafo.

⁵⁰² G. IACCARINO, *I meccanismi della successione*, in V. TAGLIAFERRI, F. PREITE, C. CARBONE (a cura di), *Le successioni*, cit., p. 115 ss.

⁵⁰³ Art. 642 c.c.: «L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento. Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo. In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti».

⁵⁰⁴ Art. 643 c.c.

⁵⁰⁵ Art. 644 c.c. I poteri del curatore dell'eredità giacente si rinvengono negli art. 528 ss. c.c. e negli art. 782-783 c.p.c.

⁵⁰⁶ C. BENANTI, *Il certificato*, cit., p. 12.

⁵⁰⁷ Art. 576 c.c.

È quindi possibile che l'autorità di rilascio, nell'esaminare l'istanza del chiamato all'eredità, desuma elementi sufficienti per accertare l'avvenuta accettazione espressa o tacita⁵⁰⁸. A ben vedere, il regolamento prescrive all'autorità di rilascio un accertamento al riguardo, posto che l'art. 68 impone di indicare all'interno del certificato le informazioni relative alla natura di tale accettazione⁵⁰⁹.

Si noti, però, che quanto appena affermato non è sufficiente per concludere che ogni richiesta di rilascio del certificato successorio da parte del chiamato costituisca accettazione di eredità: occorrerà infatti tenere conto della formulazione della domanda e dello scopo per cui il richiedente intende avvalersi del certificato stesso. È ben possibile, infatti, che il chiamato intenda ottenere il certificato per esercitare i poteri di cui all'art. 460 c.c. o anche al semplice fine di acquisire maggiori informazioni sui beni situati in un altro Stato membro, per procedere con l'inventario ai sensi dell'art. 484 c.c.

Le considerazioni appena svolte sono valide solamente nell'ipotesi in cui la legge applicabile alla successione sia quella italiana. Vi sono ordinamenti che non ammettono l'accettazione tacita dell'eredità, ma prescrivono determinate formalità, che potrebbero non essere soddisfatte attraverso la presentazione di una domanda di rilascio di un certificato successorio⁵¹⁰. L'autorità di rilascio dovrà quindi fare esclusivo riferimento alla *lex successionis* nel valutare se si sia verificata o meno una valida accettazione⁵¹¹.

Un siffatto accertamento non dovrebbe comunque condurre a risultati non voluti dal richiedente: si auspica, infatti, che l'autorità di rilascio abbia cura fornire tutte le informazioni necessarie sulla legge applicabile alla successione e sulle conseguenze derivanti dall'attestazione di determinate informazioni nel certificato. Quest'ultimo, del resto, può essere rilasciato soltanto quando vi è un sufficiente grado di certezza circa gli elementi da certificare: in presenza di casi dubbi, il relativo accertamento spetta all'autorità competente nel merito⁵¹².

⁵⁰⁸ P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 68*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 698.

⁵⁰⁹ Art. 68, par. 1, lett. k). Del medesimo avviso P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 68*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 698. Questa prescrizione non trova applicazione nell'ipotesi in cui la legge applicabile alla successione non contempli l'istituto dell'accettazione. Esaminando il modello di certificato successorio predisposto dalla Commissione europea e contenuto nel regolamento di esecuzione n. (UE) n. 1329/2014 (Allegato V), esso richiede all'autorità di rilascio di indicare se l'erede ha accettato o meno l'eredità e, nella prima ipotesi, se si tratta di un'accettazione con beneficio di inventario o sottoposta a determinate condizioni. Non sembra, peraltro, che vi sia ulteriore spazio per indicare ulteriori informazioni relative alla natura dell'accettazione.

⁵¹⁰ Si vedano, con riferimento al diritto francese, P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 68*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 698.

⁵¹¹ Sul punto C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: Issue Procedure*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 508 ss., p. 521 ss., il quale suggerisce una valutazione caso per caso, sulla base della legge applicabile alla successione.

⁵¹² Cfr. art. 67, par. 1, del regolamento.

Un'altra questione controversa riguarda i legittimari pretermessi. Anche in questo caso, l'impossibilità di qualificare gli stessi come eredi in base alla legge italiana⁵¹³, implicherebbe che questi soggetti non possano richiedere l'emissione di un certificato successorio. Si potrebbe obiettare che il certificato potrebbe risultare di qualche utilità nel momento in cui il legittimario pretermesso abbia la necessità di attivare all'estero un procedimento assimilabile all'azione di riduzione. Tuttavia, deve tenersi presente che nel sistema delineato dal regolamento il giudice competente a decidere sulla questione è, in linea di principio, il giudice dello stesso Stato membro le cui autorità sono competenti ad emettere il certificato successorio: il certificato non sarebbe quindi destinato ad essere utilizzato all'estero. D'altra parte, l'emissione di un certificato che attesti la qualità di legittimario pretermesso implicherebbe, di per sé, un accertamento da svolgersi unicamente in sede contenziosa: ciò sarebbe in contrasto con il disposto dell'art. 67 del regolamento, in base al quale il certificato non può essere rilasciato se gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione⁵¹⁴.

Diversa è la posizione del legittimario meramente leso. In questo caso, la disposizione testamentaria ha l'effetto di qualificare tale soggetto come erede e il certificato ben potrebbe attestare questa circostanza, fermo restando che tale attestazione non potrà estendersi fino all'affermare la lesione della quota spettante in qualità di legittimario: questo accertamento, infatti, può essere esperito solo con l'azione di riduzione in sede contenziosa⁵¹⁵.

3.2 I legatari

Per quanto riguarda, invece, la figura del legatario, il regolamento precisa che il certificato è destinato ad essere utilizzato soltanto dai legatari che vantano «diritti diretti sulla successione»⁵¹⁶. L'inciso sembra voler limitare l'utilizzo del certificato da parte di questa categoria di soggetti, senza tuttavia chiarire il contenuto di tale limitazione.

Vero è che la figura del legatario assume caratteristiche diverse e ricomprende numerose sotto-categorie in ciascuno Stato membro, come sottolinea il considerando n. 47: «In base alla maggior parte delle leggi il termine “beneficiari” comprende eredi, legatari e aventi diritto a una quota di legittima sebbene, per esempio, la posizione giuridica dei legatari non sia la stessa secondo

⁵¹³ Nel senso che il legittimario pretermesso, a norma dell'art. 457, comma 2, c.c., non è chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti, Cass., 3 luglio 2013, n. 16635, in *Giust. civ.*, 2013, p. 1691 ss.

⁵¹⁴ Si tratterebbe, in questo caso, di effettuare un accertamento in contrasto con le risultanze del testamento: C. BENANTI, *Il certificato*, cit., p. 12. Si attestano sulla medesima posizione V. CRESCIMANNO, D. RESTUCCIA in D. DAMASCELLI, *Le Certificat successoral européen: propositions opérationnelles. Introduction*, cit, p. 124.

⁵¹⁵ Conformemente, F. MAIDA, *Il certificato*, cit., p. 405 ss.

⁵¹⁶ Art. 63, par. 1. Questa limitazione non figurava nell'art. 37 della Proposta di regolamento del 2009, che garantiva il rilascio del certificato nei confronti di qualsiasi legatario.

tutte le leggi. Secondo alcune leggi, il legatario può ricevere una quota diretta dell'eredità, mentre secondo altre il legatario può acquisire solo un diritto nei confronti degli eredi».

Pertanto, il riferimento ai legatari aventi diritti diretti sulla successione, di cui all'art. 63, par. 1, potrebbe intendersi nel senso di legittimare alla richiesta di emissione del certificato solo i beneficiari di un legato con effetti reali, in quanto fondante la titolarità di un diritto reale sui beni dell'asse ereditario⁵¹⁷. L'effetto traslativo immediato del diritto non si produce, invece, nel legato con effetti obbligatori, che determina il sorgere di un diritto di credito in capo al legatario e nei confronti di un onerato (che potrà essere l'erede, ma anche un terzo). In questo secondo caso, il legatario non vanta nessuna pretesa "diretta" sui beni della successione, ma può soltanto far valere in via mediata un proprio diritto, nei confronti dell'erede o di altro onerato indicato dalla legge.

Il considerando n. 47, nel momento in cui distingue i legatari che ricevono una quota diretta dell'eredità da coloro che possono solo acquisire un diritto nei confronti degli eredi, sembra fare propria del regolamento la sopracitata distinzione⁵¹⁸, con conseguenti effetti limitativi della portata del certificato in alcuni ordinamenti giuridici. Il diritto tedesco, ad esempio, conosce solo ed esclusivamente il legato ad effetti obbligatori, mentre non esiste l'istituto del legato con effetti reali (§§ 2147 e 2174 BGB)⁵¹⁹, con la conseguenza che le successioni regolate dalla legge tedesca non potrebbero mai essere oggetto di un certificato successorio che riconosca un diritto *in rem* derivante da un legato⁵²⁰. Tuttavia, anche in questo caso il legatario trarrebbe benefici dall'emissione del certificato: l'accertamento della sussistenza di un legato con effetti obbligatori sulla base della legge applicabile alla successione e dell'eventuale testamento, in assenza di contestazioni, fornirebbe un efficace strumento probatorio al legatario che voglia far valere la sua pretesa nei confronti dell'onerato.

La questione è stata recentemente risolta dalla Corte di Giustizia, adita in via pregiudiziale proprio per stabilire se l'art. 1, par. 2, lett. k) e l), o l'art. 31 del regolamento dovessero essere interpretati nel senso che permettono di negare gli effetti reali di un legato per rivendicazione previsto dalla legge applicabile alla successione, qualora tale legato concerna il diritto di proprietà

⁵¹⁷ C. BALDUS, *Erede e legatario*, cit. p. 565; C. BENANTI, *Il certificato*, cit., p. 12. *Contra* C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 4; I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 98. In base a tale interpretazione, si ritiene di dover comprendere in tale novero anche il prelegato (previsto dall'art. 661 c.c.), in quanto istituito un diritto del coerede nei confronti dell'eredità, e il legato di credito (disciplinato dall'art. 658 c.c.). Quest'ultimo, pur avente ad oggetto un diritto di credito, determina una cessione automatica di questo in capo al legatario, con effetti traslativi immediati.

⁵¹⁸ B. KREBE, *Article 63*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 690. Anche il MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 134, nel commentare l'art. 41, par. 2, let. i) della Proposta di regolamento del 2009, favoriva la limitazione dei beneficiari del certificato ai soli legati con effetti reali, in quanto solo con riferimento a questi ultimi la presunzione di accuratezza del contenuto del certificato avrebbe avuto un effetto utile.

⁵¹⁹ P. KINDLER, *Le successioni a causa di morte nel diritto tedesco*, cit., p. 365.

⁵²⁰ B. KREBE, *Article 63*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 690.

di un bene immobile situato in uno Stato membro la cui legislazione non conosce l'istituto del legato per rivendicazione ad effetti reali diretti⁵²¹. Nel caso di specie, l'immobile si trovava in Germania e la testatrice – designando la legge polacca per disciplinare la propria successione – aveva intenzione di istituire su di esso un legato con effetti reali in favore del marito⁵²². Tuttavia, il notaio polacco si era rifiutato di inserire nel testamento tale legato, proprio a causa delle divergenze esistenti tra il diritto successorio polacco e quello tedesco.

Sulla stessa linea dell'Avvocato Generale Bot⁵²³, la Corte di Giustizia si è espressa nel senso che l'art. 1, lett. k) e l), e l'art. 31 non consentono ad un'autorità di uno Stato membro di rifiutare il riconoscimento degli effetti materiali di un legato con effetto obbligatorio, istituto previsto dalla legge applicabile alla successione, ma non dall'ordinamento dello Stato in cui si trova il bene immobile oggetto del legato.

La Corte ha sottolineato la differenza intercorrente tra la natura dei diritti reali (oggetto dell'esclusione di cui all'art. 1, lett. k)) e i metodi di trasferimento degli stessi a titolo derivato, che dipendono dal rapporto giuridico di cui essi costituiscono oggetto. Infatti, l'art. 1, lett. k) ha ad oggetto la qualificazione dei beni e dei diritti e la determinazione delle prerogative del titolare di tali diritti, nonché l'esistenza ed il numero dei diritti reali nell'ordinamento giuridico degli Stati membri⁵²⁴. In legato con effetti reali, dal canto suo, lungi dal costituire una nuova categoria di diritti reali, rappresenta una particolare modalità di trasferimento della proprietà di un bene: quest'ultima è un diritto reale pacificamente riconosciuto da entrambi gli ordinamenti giuridici coinvolti nel caso di specie e non si pone, pertanto, nessun problema di operatività dell'art. 1, lett. k) o dell'art. 31 del regolamento⁵²⁵.

Con riferimento all'esclusione di cui all'art. 1, lett. l), questa concerne i requisiti legali per l'iscrizione in un pubblico registro dei diritti su beni mobili o immobili, nonché gli effetti dell'iscrizione o mancata iscrizione, ma non ha ad oggetto le condizioni alle quali tali diritti sono acquisiti⁵²⁶. Ai fini dell'applicazione della disposizione, pertanto, non rilevano le modalità con cui un diritto reale è stato trasferito al titolare.

⁵²¹ CGUE, 12 ottobre 2017, *Aleksandra Kubicka*, cit. Per un commento alla sentenza, si veda E. BERGAMINI, *La prima pronuncia della Corte di giustizia sul regolamento successioni: la circolazione dei diritti reali immobiliari in contrasto con la lex rei sitae*, in *Eurojus*, 2017, disponibile online all'indirizzo <http://rivista.eurojus.it/>.

⁵²² La testatrice aveva espressamente escluso l'utilizzo dell'istituto del legato obbligatorio, previsto dal codice civile tedesco, in quanto ciò avrebbe comportato costi aggiuntivi, nonché difficoltà legate alla rappresentanza dei figli minorenni, anch'essi chiamati alla successione.

⁵²³ Conclusioni dell'Avvocato Generale I. BOT nella causa C-218/16, *Aleksandra Kubicka*, presentate il 17 maggio 2017, par. 65 ss.

⁵²⁴ CGUE, 12 ottobre 2017, *Aleksandra Kubicka*, cit., par. 47 e 48.

⁵²⁵ CGUE, 12 ottobre 2017, *Aleksandra Kubicka*, cit., par. 49-51, 61-65.

⁵²⁶ CGUE, 12 ottobre 2017, *Aleksandra Kubicka*, cit., par. 51-53.

Anche se la questione pregiudiziale non concerneva direttamente l'art. 63 del regolamento, la decisione assume importanza anche nel contesto del certificato successorio europeo, proprio perché fissa i principi relativi al trattamento che dovrà essere riservato ai legati con effetti reali, in uno Stato membro il cui ordinamento non conosce tale istituto. La stessa Corte di Giustizia ha ritenuto opportuno sottolineare che ai sensi dell'art. 69 del regolamento il certificato produce automaticamente effetti in tutti gli Stati membri, facendo presumere che «la persona indicata in esso come legatario possieda la qualità e i diritti enunciati in tale certificato senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso»⁵²⁷. Sembra pertanto che la Corte abbia voluto – seppure indirettamente – estendere le conclusioni raggiunte con riferimento al legato con effetti reali anche al certificato successorio, con la conseguenza che quest'ultimo potrà essere utilmente utilizzato anche da un soggetto titolare di un legato con effetti obbligatori.

3.3 Gli amministratori di eredità e gli esecutori testamentari

Il certificato può essere rilasciato anche su richiesta degli esecutori testamentari⁵²⁸ e amministratori di eredità, previsti *ex lege*, nominati dal giudice o per effetto dell'autonomia privata in base alla legge applicabile alla successione⁵²⁹.

La previsione risulta particolarmente utile nel caso in cui la successione coinvolga Stati membri che aderiscono al modello della delazione differita e prevedono l'obbligatorio intervento di un soggetto terzo per l'amministrazione dell'asse ereditario e la sua trasmissione agli eredi. Trattandosi di un modello tipico degli ordinamenti di *common law*, come il Regno Unito e l'Irlanda, i quali non sono vincolati dal regolamento, l'istituto non potrà dispiegare effetto proprio con riguardo alle successioni transnazionali che presentano collegamenti con tali Paesi. Questi ultimi, in ogni caso, non sono gli unici ordinamenti che aderiscono ad un modello di devoluzione strettamente indiretta, richiedendo l'intermediazione di un amministratore nominato dal *de cuius* o dall'autorità giurisdizionale: è quello che accade nei Paesi scandinavi e a Cipro⁵³⁰. A ciò si aggiunga che la quasi

⁵²⁷ CGUE, 12 ottobre 2017, *Aleksandra Kubicka*, cit., par. 59-60.

⁵²⁸ In argomento R. ZIMMERMANN, *Heres Fiduciarius? – Rise and Fall of the Testamentary Executor*, in R.H. HELMHOLZ, R. ZIMMERMANN (eds), *Itinera Fiduciae: Trust and Treuhand in Historical Perspective*, Berlino, 1998, p. 267 ss.

⁵²⁹ Il regolamento, infatti, non pone alcuna limitazione al riguardo, rinviando integralmente alla *lex successionis*. Cfr. art. 23, par. 2, lett. f), ove, peraltro si fa riferimento ai poteri «degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell'eredità», ricomprendendo i primi nella più ampia categoria dei secondi. Nello stesso senso B. KREBE, *Article 63*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 694.

⁵³⁰ Cfr. *supra*, Cap. I, par. 1.

totalità degli Stati membri prevede, a vario titolo, l'intervento di soggetti con funzioni di amministratore nelle procedure di devoluzione ereditaria⁵³¹.

Proprio per tale ragione, il regolamento non contiene alcuna esplicita definizione, lasciando ampio margine di apprezzamento all'autorità emittente circa la qualificazione di una posizione giuridica nel novero della figura dell'amministratore ereditario o dell'esecutore testamentario. Invero, nulla nel regolamento sembra limitare tali concetti alla sola posizione di soggetti terzi, che non siano anche beneficiari della successione: qualsiasi titolare di poteri di amministrazione o liquidazione dell'asse ereditario può essere qualificato come amministratore o esecutore⁵³². Si tratta, pertanto, di una nozione ampia, che si presta ad accogliere un ampio novero di situazioni giuridiche.

Con particolare riferimento all'ordinamento italiano, il curatore dell'eredità giacente⁵³³ o l'esecutore nominato dal defunto nel testamento⁵³⁴ potranno legittimamente richiedere il rilascio di un certificato europeo per prendere possesso dei beni dell'asse situati all'estero e compiere atti di gestione e disposizione, a seconda dei poteri ad essi attribuiti in base alla *lex successionis* e puntualmente indicati nel certificato stesso⁵³⁵. Proprio con riferimento all'istituto dell'esecutore testamentario, ancora di recente la Corte di Cassazione ha affermato che il titolare dell'ufficio non acquista *ipso iure* il possesso dei beni ereditari con l'accettazione dell'incarico, dovendo richiederlo all'erede (o al chiamato)⁵³⁶. Il certificato successorio, pertanto, può costituire un utile strumento a tal fine, nell'eventualità in cui alcuni beni della massa ereditaria, sui quali un soggetto diverso dall'esecutore esercita il possesso, si trovino in uno Stato membro diverso da quello di residenza dell'esecutore stesso e nel quale si trovano le autorità competenti a rilasciare il certificato.

Anche il chiamato all'eredità, il quale non intenda formulare alcuna accettazione, potrà essere qualificato come amministratore ai fini e per gli effetti del certificato successorio. Egli, infatti, può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari e compiere atti conservativi, di vigilanza e

⁵³¹ È proprio questa la ragione dell'introduzione nel regolamento dell'art. 29, il quale consente alle autorità di uno Stato membro, competenti in merito ad una successione regolata da una legge straniera, di nominare uno o più amministratori dell'eredità conformemente alla propria legge nazionale. Si tratta di una norma a carattere eccezionale, creata con l'intento di rispettare le esigenze di alcuni Stati membri, la cui legislazione impone l'intervento di un amministratore nell'ambito delle procedure successorie. In argomento A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 181 ss.

⁵³² B. KREBE, *Article 63*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 693.

⁵³³ Art. 528 ss. c.c. Sugli adempimenti necessari che l'autorità emittente deve effettuare per accertare la legittimazione del curatore e dell'esecutore testamentario, V. CRESCIMANNO, D. RESTUCCIA in D. DAMASCELLI, *Le Certificat successoral européen: propositions opérationnelles. Introduction*, cit, p. 124.

⁵³⁴ Art. 703 c.c. L'esecutore testamentario deve adoperarsi affinché siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto, compiendo tutti gli atti di amministrazione occorrenti, compresi quelli di alienazione della massa ereditaria (previa autorizzazione del giudice).

⁵³⁵ Cfr. art. 68, lett. o) del regolamento.

⁵³⁶ Cass., sez. II, 14 giugno 2016, n. 12241, in *Fam. Dir.*, 2016, p. 1117 ss., con nota di G. BONILINI.

di amministrazione temporanea, secondo quanto stabilito dall'art. 460 c.c.⁵³⁷ Inoltre, il chiamato che sia a qualsiasi titolo in possesso dei beni ereditari ha l'obbligo di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione o della notizia della devoluta eredità⁵³⁸: se non adempie, egli perde il beneficio dell'inventario ed è considerato *ex lege* erede puro e semplice. Il certificato successorio potrebbe quindi agevolare il chiamato nella redazione dell'inventario, con riferimento ai beni dell'asse ereditario situati in un altro Stato membro.

Colui che intenda richiedere un certificato, per esercitare all'estero i propri poteri di amministratore o esecutore, dovrà in ogni caso fornire la prova della titolarità di tali poteri. Ciò potrà avvenire, ad esempio, attraverso la presentazione dell'atto di nomina da parte dell'autorità giurisdizionale oppure con la produzione degli atti e dei documenti che attestino il possesso di determinati requisiti o di determinati legami di parentela con il *de cuius*, che rappresentano la circostanza assunta dalla legge a fondamento di una determinata posizione giuridica. L'esecutore testamentario nominato dal defunto in una disposizione di ultima volontà dovrà produrre il testamento od una copia autentica di esso⁵³⁹. Il certificato riveste una funzione esclusivamente probatoria e certificativa di una situazione giuridica già creatasi: non costituisce quindi un titolo costitutivo dei poteri dell'esecutore o dell'amministratore, che devono preesistere alla richiesta di emissione del certificato stesso⁵⁴⁰.

4. I presupposti per il rilascio del certificato: in particolare, la necessità di utilizzare il certificato in un altro Stato membro

L'art. 62 del regolamento stabilisce espressamente che «il certificato è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro». Coerentemente, l'art. 63, par. 1, afferma che il certificato è «destinato ad esser utilizzato» da coloro che «in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità».

⁵³⁷ Dello stesso avviso V. CRESCIMANNO, D. RESTUCCIA in D. DAMASCELLI, *Le Certificat successoral européen: propositions opérationnelles. Introduction*, cit. p. 123. Per un commento alla disposizione, si vedano G. IACCARINO, *I meccanismi della successione*, in V. TAGLIAFERRI, F. PREITE, C. CARBONE (a cura di), *Le successioni*, cit., p. 125 ss.

⁵³⁸ Art. 485 c.c. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 486 c.c., durante il termine previsto per l'esecuzione dell'inventario, il chiamato ha altresì la facoltà di stare in giudizio come convenuto in rappresentanza dell'eredità. Si veda G. IACCARINO, *I meccanismi della successione*, in V. TAGLIAFERRI, F. PREITE, C. CARBONE (a cura di), *Le successioni*, cit., p. 117 ss.

⁵³⁹ Cfr. art. 65, par. 3, lett. i), secondo il quale le disposizioni di ultima volontà fatte dal defunto possono essere allegate in originale o in copia. Tuttavia, la mancata allegazione non comporta necessariamente il rigetto della domanda di certificato, potendo il richiedente indicare semplicemente il luogo in cui si trova l'originale del testamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 66, se il richiedente non è stato in grado di produrre copie autentiche dei documenti pertinenti, l'autorità di rilascio può accettare altri mezzi di prova, invitare il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie e, se il proprio diritto nazionale lo prevede, effettuare indagini d'ufficio.

⁵⁴⁰ C. ACÁRRA MONZONÍS, *Artículo 65*, in J.L. IGLESIAS BUIGUES, G. PALAO MORENO (a cura di), *Sucesiones Internacionales*, cit., p. 51 ss., p.498.

Dal combinato disposto di tali norme dovrebbe quindi desumersi che l'autorità adita per l'emissione di un certificato, dopo aver appurato la legittimazione attiva dell'istante, ha l'obbligo di verificare due ulteriori presupposti: (i) che il richiedente abbia la necessità di provare la propria qualità, al fine di esercitare le proprie prerogative; (ii) che il certificato sia destinato ad essere utilizzato in uno Stato membro diverso da quello di rilascio.

Per quanto riguarda la questione *sub* (i), l'ampia formulazione adottata dall'art. 63 dovrebbe condurre ad un'interpretazione estensiva, che ricomprenda un ampio novero di situazioni in cui il richiedente ha l'esigenza di dimostrare la titolarità di diritti e/o poteri connessi con una determinata successione. Ciò è compatibile con lo scopo e la funzione del certificato, nato proprio come uno strumento per la soddisfazione di bisogni di natura pratica.

Sul punto, è significativa la comparazione tra la disposizione in esame e la versione contenuta nell'originaria proposta di regolamento del 2009. L'art. 37 della proposta, infatti, riservava l'utilizzo del certificato solo a coloro che avevano un vero e proprio «obbligo di provare la qualità di erede o di legatario e dei poteri dell'esecutore testamentario o dell'amministratore di eredità», con la conseguenza che l'autorità di rilascio avrebbe potuto decidere di non emettere il certificato in mancanza della prova di un vero e proprio obbligo giuridico in capo al richiedente⁵⁴¹. L'attuale art. 63 del regolamento, dal canto suo, non fa nessun riferimento ad un «obbligo» del richiedente, ma consente il rilascio del certificato a beneficio di tutti i soggetti legittimati che ne abbiano la «necessità»⁵⁴².

Di conseguenza, deve desumersi che l'esigenza di servirsi del certificato ai fini probatori non implica l'utilizzo nell'ambito di una controversia. In altre parole, al fine di dimostrare il proprio interesse ad ottenere il certificato, il richiedente non deve necessariamente dimostrare l'intenzione di utilizzarlo nell'ambito di un procedimento di natura giurisdizionale⁵⁴³. Si tratta di una necessità di natura pratica, in quanto lo strumento in esame è destinato a svolgere la sua funzione nei confronti di una pluralità di soggetti, pubblici o privati, al fine di una efficace e sicura circolazione dei diritti derivanti da una successione.

⁵⁴¹ MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 122, ove si suggeriva un'interpretazione meno restrittiva dell'art. 37 della proposta, tale da ricomprendere qualsiasi situazione in cui il richiedente avesse la mera necessità o il desiderio di dimostrare la propria qualità e i propri diritti.

⁵⁴² B. KREBE, *Article 63*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 694 ss.

⁵⁴³ F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 63*, in A. BONOMI e P. WAUTELET, *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 654; C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: it's Creation, Purpose, Contents, and Effects*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 475 ss., p. 485.

Ciò non toglie che il richiedente debba essere comunque in grado di dimostrare un sufficiente interesse ad agire⁵⁴⁴, allegando l'esistenza di circostanze dalle quali si desuma la necessità di compiere atti di esercizio o di disposizione di un diritto derivante dalla successione⁵⁴⁵.

D'altra parte, la vocazione internazionale del certificato impone che esso si applichi soltanto alle successioni con elementi di internazionalità: il richiedente deve avere la necessità di fare valere la propria qualità e/o di esercitare le proprie prerogative all'estero, in quanto lo scopo del certificato è quello di essere utilizzato in uno Stato membro diverso da quello di rilascio⁵⁴⁶. Tale previsione è coerente con la natura facoltativa del certificato, il quale non intende sostituirsi agli eventuali documenti interni rilasciati per scopi analoghi negli Stati membri⁵⁴⁷, anche se, una volta rilasciato, produrrà i propri effetti anche nello Stato di emissione⁵⁴⁸.

La disposizione in esame si presta a diverse interpretazioni. Secondo una lettura più rigorosa, il richiedente ha l'onere di dimostrare le circostanze specifiche che giustificano la necessità di utilizzare in un certificato in un altro Stato membro. Non è quindi sufficiente allegare che la successione presenta uno o più elementi di internazionalità, ma occorre indicare nella domanda almeno un elemento di fatto che giustifichi, nel caso concreto, l'impiego del certificato all'estero⁵⁴⁹. Ad esempio, se l'erede intende accedere ad un conto bancario intestato al *de cuius* in un altro Stato membro, dovrà dimostrare l'esistenza di quello specifico conto al fine di ottenere un certificato successorio⁵⁵⁰.

Aderendo ad una tesi meno restrittiva, invece, sarebbe sufficiente dimostrare che la successione ha una dimensione internazionale, senza la necessità di indicare in modo puntuale l'uso che si intende fare del certificato.

⁵⁴⁴ MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 122.

⁵⁴⁵ F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 63*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 655; B. KREBE, *Article 63*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 695.

⁵⁴⁶ Cfr. artt. 62, par. 1 e 3, e 63, par. 1, del regolamento. Le corrispondenti disposizioni contenute nella proposta di regolamento del 2009, invece, non contenevano alcun riferimento alla necessità di utilizzare il certificato in un altro Stato membro (cfr. art. 37 della proposta).

⁵⁴⁷ Art. 62, par. 3 del regolamento. Si veda P. LAGARDE, *Les principes de base*, cit., p. 726, secondo il quale il certificato avrebbe tutti i requisiti per poter essere emesso al posto di un certificato nazionale per una successione apparentemente interna, la quale potrebbe in seguito rivelare elementi di internazionalità.

⁵⁴⁸ *Ibidem*.

⁵⁴⁹ F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 62*, in A. BONOMI, P. WAUTELET, *Il regolamento*, cit., p. 643, i quali precisano che non è necessario dimostrare che la successione presenti, in quanto tale, una dimensione internazionale, quanto che il certificato è destinato ad essere utilizzato in un altro Stato membro; in senso conforme C.A. MARCOZ, *Nuove prospettive*, cit., p. 500. *Contra* R. CRÔNE, *Le certificat successoral européenne*, in G. KHAIRALLAH, M. REVILLARD (a cura di), *Droit européen des successions internationales*, cit., p. 158 ss., spec. p. 174.

⁵⁵⁰ L'esempio è tratto da D. MURITANO, *Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012. Practical cases*, p. 21, realizzato nell'ambito del progetto co-finanziato dalla Commissione europea *Towards the entry into force of the succession regulation: building future uniformity upon past divergencies* e disponibile sul sito https://eventi.nservizi.it/upload/85/altro/practice%20paper_fin_final%20.pdf.

In effetti, la dimensione internazionale della successione è necessaria per giustificare, a monte, l'applicazione stessa del regolamento n. 650/2012⁵⁵¹. Quest'ultimo, infatti, si applica soltanto alle successioni con implicazioni transnazionali e non assume rilevanza nel contesto di fattispecie puramente interne, come tali soggette al solo diritto degli Stati membri. In assenza di qualsiasi elemento di prova sulla presenza di elementi di collegamento con un altro Stato, il certificato non potrebbe essere rilasciato, in quanto il ricorso alla disciplina europea non troverebbe alcuna giustificazione⁵⁵².

Inoltre, non vi è nessuna disposizione che prescrive al richiedente di precisare in modo esaustivo l'uso specifico che egli intende fare del certificato⁵⁵³. L'art. 65 stabilisce che la domanda deve indicare «lo scopo previsto del certificato ai sensi dell'art. 63»⁵⁵⁴, ma non sembra che questa prescrizione possa essere interpretata nel senso di imporre una puntuale elencazione delle circostanze in cui il certificato verrà utilizzato. Questa indicazione risponde alla necessità di individuare correttamente quali sono gli elementi di cui si chiede la certificazione da parte dell'autorità di rilascio, posto che il contenuto del certificato è determinato, in prima battuta, dalla domanda. Coerentemente con questa impostazione, nessuna norma del regolamento stabilisce che il certificato può essere rilasciato solo per gli scopi per cui è stato richiesto, essendo solamente stabilito che il certificato (o meglio, la sua copia autentica) dispieghi tendenzialmente i propri effetti per un periodo di sei mesi dalla data di rilascio⁵⁵⁵.

Alla luce delle argomentazioni appena esposte, sembra preferibile aderire ad una soluzione intermedia. Si pensi alla situazione di un cittadino tedesco, abitualmente residente a Parigi, nel cui patrimonio siano ricompresi beni situati in Francia ed un appartamento a New York⁵⁵⁶. In questo caso la successione presenta sì diversi elementi di internazionalità, ma la necessità di utilizzare il certificato in un altro Stato membro non sussiste: il documento sarà rilasciato dalla competente

⁵⁵¹ Cfr. i considerando n. 1 e 7 del regolamento. Si veda sul punto G. BIAGIONI, *L'ambito di applicazione del regolamento sulle successioni*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 52 ss., il quale nota come il regolamento, a differenza di altri strumenti adottati ai sensi dell'art. 81 TFUE, non contiene un'espressa limitazione del proprio ambito di applicazione alle sole successioni con elementi di internazionalità; ciononostante, il carattere transnazionale della fattispecie rappresenta un presupposto implicito per l'applicazione delle disposizioni del regolamento.

⁵⁵² B. KREBE, *Article 63*, in J. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 695; C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: it's Creation, Purpose, Contents, and Effects*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 475 ss., p. 480; F. MAIDA, *Il certificato successorio europeo*, cit., p. 402.

⁵⁵³ C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: it's Creation, Purpose, Contents, and Effects*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 475 ss., p. 480.

⁵⁵⁴ Art. 65, par. 3, lett. f) del regolamento.

⁵⁵⁵ Art. 70, par. 3, del regolamento.

⁵⁵⁶ L'esempio è stato tratto dall'intervento di P. WAUTELET e M. JACOBY, *The European Certificate of Succession*, nell'ambito del 2015-2017 Training Programme "Europe for Notaries – Notaries for Europe", disponibile sul sito ufficiale del Consiglio del Notariato dell'Unione europea, <http://www.cnue.eu>.

autorità francese e l'unico bene localizzato al di fuori del Paese di emissione si trova in uno Stato terzo, dove il certificato non potrà dispiegare i propri effetti.

Può quindi concludersi che il richiedente dovrà allegare la circostanza per cui la successione presenta elementi di internazionalità, ma dovrà anche fornire elementi indiziari che denotino la necessità di utilizzare il certificato in un altro Stato membro (pur non dovendo elencare in modo tassativo le azioni che egli intende intraprendere attraverso il documento)⁵⁵⁷. Ad esempio, si potrà affermare l'esistenza di un conto bancario all'estero, anche se non se ne conoscono gli estremi. È ben possibile, poi, che il richiedente intenda utilizzare il certificato proprio per acquisire maggiori informazioni circa l'esistenza di beni dell'asse ereditario in altri Stati membri, pur non avendo sufficienti elementi per dimostrare con certezza la loro esistenza⁵⁵⁸. Anche in questo caso il certificato potrebbe costituire un valido strumento pratico per l'amministrazione della successione e negarne l'utilizzo avrebbe l'effetto di comprimere eccessivamente le potenzialità dell'istituto. La dottrina è concorde nel ritenere che la presenza di beni ereditari in uno Stato diverso da quello di rilascio non sia una condizione essenziale per l'emissione di un certificato successorio, in quanto la dimensione internazionale della successione potrebbe derivare anche da circostanze diverse⁵⁵⁹.

In assenza di puntuali indicazioni sul punto, il regolamento lascia un certo margine di discrezionalità all'autorità di rilascio, la quale dovrà valutare se il certificato risponde effettivamente all'esigenza del richiedente di provare la propria qualità e/o esercitare le proprie prerogative in un altro Paese europeo⁵⁶⁰.

5. Il procedimento di rilascio del certificato

L'art. 66 del regolamento disciplina il procedimento di emissione del certificato, lasciando tuttavia alla legge nazionale la regolamentazione di alcuni importanti aspetti⁵⁶¹. In particolare, è

⁵⁵⁷ B. KREBE, *Article 63*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 696; C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: it's Creation, Purpose, Contents, and Effects*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 475 ss., p. 485; I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 66.

⁵⁵⁸ A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 235; D. MURITANO, *Practical cases*, cit., p. 22.

⁵⁵⁹ Di questo avviso F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 63*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 655; I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 66; B. KREBE, *Article 63*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 696 ed ivi riferimenti alla dottrina tedesca.

⁵⁶⁰ Nesso stesso senso F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 62*, in A. BONOMI, P. WAUTELET, *Il regolamento*, cit., p. 644. Ammette il rilascio del certificato anche quando i profili di internazionalità della successione attengono esclusivamente a Stati non vincolati dal regolamento G.P. ROMANO, *Remarks on the Impact of the Regulation No. 650/2012 on the Swiss/EU Successions*, in *Yearb. Priv. Int'l. Law*, 2015/2016, p. 253 ss., p. 286; *contra* I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 67.

⁵⁶¹ A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 239 ss.; B. KREBE, *Article 65*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 713, 717; F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 66*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 670; C. DORSEL, *Remarques sur lecertifical successoral européen*, in AA.VV., *L'europe pour*

l'ordinamento di appartenenza dell'autorità di rilascio che stabilisce la possibilità e le condizioni per l'esperimento di eventuali indagini d'ufficio⁵⁶². Ne consegue che la scelta del soggetto abilitato a rilasciare il certificato avrà delle ricadute anche sul procedimento di emissione dello stesso: a seconda che l'autorità di rilascio sia un giudice, un notaio o un'altra autorità pubblica, questi dovranno seguire le regole di procedura stabilite dalla legge per la categoria di appartenenza, per quanto riguarda gli aspetti non direttamente disciplinati dal regolamento sulle successioni⁵⁶³. È quindi necessario stabilire i confini tra il diritto europeo e il diritto interno degli Stati membri, ferma restando l'effettività che deve sempre essere garantita al primo⁵⁶⁴.

A tale riguardo, occorre valutare l'ampiezza dei poteri istruttori che il regolamento prevede in capo all'autorità emittente. Quest'ultima, infatti, non sembra meramente dichiarativo delle informazioni ricevute dal richiedente, ma deve esprimere un proprio giudizio autonomo in ordine alla veridicità degli elementi di cui si chiede la certificazione⁵⁶⁵. Con particolare riferimento al notaio italiano, quest'ultimo si vede quindi attribuire un compito parzialmente diverso rispetto a quello che è solitamente chiamato a svolgere⁵⁶⁶.

Al fine di determinare la disciplina applicabile, la procedura di emissione del certificato è stata assimilata al procedimento di volontaria giurisdizione⁵⁶⁷: quest'ultimo, infatti, è caratterizzato da una attività processuale «a basso titolo formale»⁵⁶⁸, non presuppone l'esistenza di un illecito e conduce all'emanazione di un provvedimento che ha le caratteristiche della revocabilità e della modificabilità. Ciò si concilia con il fatto che il certificato successorio è inidoneo a regolare una controversia⁵⁶⁹. Tuttavia, una situazione diversa si verifica quando incaricato dell'emissione del certificato non è un organo giurisdizionale, bensì un notaio o un altro professionista legale

les notaires, les notaires pour l'europe, a cura del CONSEIL DES NOTARIATS DE L'UNION EUROPÉENNE, p. 74, reperibile sul sito http://www.notaries-of-europe.eu/files/training-new/CNUE_Ansicht.pdf; D. DAMASCELLI, *Le Certificat successoral européen: propositions opérationnelles. Introduction*, *ivi*, p. 116.

⁵⁶² Art. 66, par. 1 del regolamento.

⁵⁶³ F. MAIDA, *Certificato successorio europeo: ai notai la competenza al rilascio*, *cit.*, p. 211.

⁵⁶⁴ Cfr. F. SALERNO, *La cooperazione giudiziaria in materia civile*, in G. STROZZI (a cura di), *Diritto dell'Unione europea: parte speciale*, Torino, 2015, p. 527 ss.; CGUE 18 settembre 2003, causa C-125/01, *Pflucke*, in *Racc.* 2003, p. I-9375; CGUE, 16 marzo 2006, causa C-234/04, *Kapferer*, in *Racc.* 2006, p. I-2585, punto 22; CGUE, 10 febbraio 2009, causa C-185/07, *Allianz SpA*, in *Racc.* 2009, p. I-663; CGUE, 3 settembre 2009, causa C-2/08, *Olimpiclub*, in *Racc.* 2009, p. I-7501, punto 24.

⁵⁶⁵ C.A. MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani*, *cit.*, p. 501 ss.

⁵⁶⁶ A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, *cit.*, p. 240; S. PATTI, *Il certificato*, *cit.*, p. 468 ss.; F. MAIDA, *Certificato successorio europeo: ai notai la competenza al rilascio*, *cit.*, p. 211 ss. Cfr. altresì C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo*, *cit.*, p. 3. Questo aspetto è approfondito *infra*, al par. 5.

⁵⁶⁷ In tal senso D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni*, *cit.*, p. 142 ss.; F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 66*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, *cit.*, p. 678; C. BENANTI, *Il certificato*, *cit.*, p. 21. Invoca l'applicazione del procedimento sommario di cognizione F. MAIDA, *Certificato successorio europeo: ai notai la competenza al rilascio*, *cit.*, p. 212.

⁵⁶⁸ E. ALLORIO, *Saggio polemico sulla giurisdizione volontaria*, in E. ALLORIO, *Problemi di diritto*, Milano, 1957, II, p. 3 ss., p. 35; C. MANDRIOLI, *Giurisdizione (in generale)*, in *Dig. Civ.*, IX, 1993, p. 127 ss., p. 148 ss.

⁵⁶⁹ Art. 67, par. 1 e 72, par. 2 del regolamento sulle successioni.

nell'esercizio tipico delle funzioni attribuitegli dalla legge: in tal caso, è stato affermato che la disciplina procedurale è più flessibile, se non a forma libera⁵⁷⁰.

A tale riguardo, occorre tenere conto del fatto che nell'ordinamento italiano vi sono diversi casi in cui l'attività del notaio assume rilevanza nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione: in tali circostanze, il notaio è chiamato a svolgere funzioni sue proprie o agisce in qualità di ausiliario del giudice⁵⁷¹. Tuttavia, occorre osservare che ciò si verifica sempre in situazioni previste e compiutamente disciplinate dalla legge (in particolare, dalla legge notarile o dal codice di procedura civile)⁵⁷². La disciplina della procedura di emissione del certificato, dal canto suo, è contenuta e disciplinata da un atto di diritto dell'Unione europea e si configura automaticamente, non essendo possibile sussumerla entro le categorie processualcivilistiche dell'ordinamento italiano. Il ruolo del diritto nazionale assume rilievo solo nel momento in cui vi siano aspetti della procedura non direttamente regolati dal regolamento sulle successioni. Pertanto, la disciplina del procedimento di volontaria giurisdizione non sembra agevolmente trasponibile nel contesto dell'attività notarile, dovendosi concludere che, in assenza di disposizioni nazionali adottate *ad hoc* per l'emissione del certificato successorio, il procedimento sarà quello normalmente seguito dal notaio quando non opera in qualità di ausiliario del giudice.

Passando ad esaminare la disciplina del regolamento, deve osservarsi che il certificato successorio è rilasciato esclusivamente su istanza di parte, proveniente da uno o più dei soggetti indicati dall'art. 63, par. 1 (o da un proprio rappresentante)⁵⁷³. Nulla vieta la presentazione di una domanda congiunta da parte di più beneficiari⁵⁷⁴.

Il regolamento di esecuzione n. 1329/2014 contiene un apposito formulario per la presentazione della domanda di certificato⁵⁷⁵. L'utilizzo del modulo predisposto dalla Commissione europea non è tuttavia obbligatorio, potendo il richiedente effettuare la domanda in qualsiasi

⁵⁷⁰ F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 66*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 678; F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 206; C. BENANTI, *Il certificato*, cit., p. 21. Dello stesso avviso, con particolare riferimento all'ordinamento spagnolo P. CARRIÓN GRACÍA DE PARADA, *Artículo 66. Examen de la solicitud*, in J.L. IGLESIAS BUIGUES, G. PALAO MORENO (a cura di), *Sucesiones Internacionales*, cit., p. 504.

⁵⁷¹ In argomento A. LOMBARDI, *L'atto del notaio nell'ambito della giurisdizione volontaria*, in P. SIRENA (a cura di), *L'atto pubblico notarile come strumento di tutela nella società dell'informazione*, Milano, 2013, p. 396 ss.

⁵⁷² Cfr. art. 1, c. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'Ordinamento del notariato e degli archivi notarili, (c.d. Legge notarile), in *Gazz. Uff.* 7 marzo 2013, n. 55; art. 61 ss. c.p.c., art. 733 c.p.c., art. 765 c.p.c., art. 769 c.p.c., art. 786 ss. c.p.c.

⁵⁷³ Art. 63 e considerando n. 62 del regolamento. Cfr. B. KREBE, *Article 65*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 712, il quale afferma altresì (p. 714) che è sempre possibile per il richiedente revocare l'istanza, in ogni fase del procedimento e fino all'emissione del certificato. Con riguardo alla legittimazione attiva del rappresentante, cfr. art. 65, par. 3, lett. c).

⁵⁷⁴ C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: Issue Procedure*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 516; B. KREBE, *Article 65*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 715; F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 65*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 668.

⁵⁷⁵ Allegato IV del regolamento (UE) n. 1359/2014.

forma⁵⁷⁶. In ogni caso, l'art. 65 del regolamento indica nel dettaglio il contenuto della domanda: non tutti gli elementi elencati sono obbligatori, dovendo il richiedente fornire solamente le informazioni necessarie al fine di certificare gli elementi richiesti.

Infatti, deve precisarsi sin da ora che il certificato è stato concepito come un documento “a geometria variabile”⁵⁷⁷: il suo contenuto può mutare a seconda dell'elemento o degli elementi che l'autorità competente è richiesta di certificare. Pertanto, anche il contenuto della domanda si limiterà a quanto necessario per la dimostrazione delle circostanze di cui si chiede la certificazione⁵⁷⁸. È evidente, peraltro, che alcuni elementi dovranno necessariamente essere indicati, come suggerito dal formulario predisposto dalla Commissione, ove alcune voci sono contrassegnate da un asterisco e sono indicate come obbligatorie. In particolare, il richiedente dovrà allegare tutti gli elementi su cui si basa per far valere il preteso diritto ai beni della successione, oppure il diritto a dare esecuzione al testamento del *de cuius* o ad amministrarne l'eredità⁵⁷⁹, comprese, ovviamente, le eventuali disposizioni a causa di morte fatte dal defunto⁵⁸⁰. Si tratterà, verosimilmente, di allegazioni di tipo documentale, anche se, ai sensi dell'art. 66, par. 2, è comunque consentito l'utilizzo di altri mezzi di prova⁵⁸¹. Inoltre, la domanda deve contenere l'indicazione degli altri possibili beneficiari della successione, al fine di consentire all'autorità adita di informarli della richiesta di emissione⁵⁸².

Dal tenore degli art. 65 e 66, si evince che il rilascio del certificato è soggetto al principio della domanda ed al principio dispositivo⁵⁸³: il richiedente avrà l'onere di indicare chiaramente le circostanze di cui chiede la certificazione e di presentare quante più informazioni possibili circa le stesse; l'autorità emittente, dal canto suo, dovrà certificare solo gli elementi oggetto della domanda, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente. Lo svolgimento di indagini d'ufficio è previsto dal regolamento, ma solo nei limiti in cui occorra verificare gli elementi di cui è richiesto

⁵⁷⁶ Art. 65, par. 2 del regolamento, a mente del quale, ai fini della presentazione della domanda di certificato, il richiedente «può» utilizzare il modulo elaborato dalla Commissione. Secondo P. LAGARDE, *Le certificat successoral européen dans l'ordre juridique français*, in *Contr. Impr. Eur.*, 2015, p. 405 ss., p. 409 e F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 65*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 669, il regolamento di per sé non proibisce la presentazione di un'istanza in forma orale. In ogni caso, deve ritenersi che le prove fornite a sostegno della richiesta avranno necessariamente natura documentale.

⁵⁷⁷ Espressione utilizzata da E. JACOBY, *Le certificat successoral européen*, in *Sem. Jur. Not.*, 2010, p. 29 ss., p. 32.

⁵⁷⁸ C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: Issue Procedure*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 519.

⁵⁷⁹ Art. 65, par. 3, lett. h). F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 65*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 669, precisano che occorrerà indicare anche le circostanze relative ad una ipotesi di sostituzione o di rappresentazione.

⁵⁸⁰ Art. 65, par. 3, lett. i) e j).

⁵⁸¹ Cfr. *infra*, in questo paragrafo.

⁵⁸² Art. 65, par. 3, lett. e).

⁵⁸³ Fa riferimento al principio «dell'istanza di parte» anche J.C. GONZÁLES, *El reglamento sucesorio europeo*, cit., p. 325 ss.

l'accertamento e sempre che tali poteri istruttori siano previsti dal diritto nazionale⁵⁸⁴. Ne consegue che il richiedente non ha l'obbligo di produrre elementi di prova che esulano dalla propria conoscenza o disponibilità, anche se potrebbe essere successivamente richiesto dall'autorità di rilascio di fornire maggiori informazioni⁵⁸⁵.

Fermi restando i limiti derivanti dalla domanda, l'attività dell'autorità emittente va oltre ad una mera certificazione, essendo necessario accertare la veridicità delle circostanze prospettate dal richiedente. Il certificato successorio, pertanto, si differenzia dall'atto di notorietà, in quanto il secondo è basato sostanzialmente sulle dichiarazioni delle parti, mentre il primo è emesso anche (e soprattutto) sulla base dei documenti e degli elementi di prova prodotti ed eventualmente acquisiti d'ufficio, all'esito di una vera e propria attività di indagine⁵⁸⁶. Ciò si evince anche dal fatto che l'autorità di rilascio deve anche dare conto della sua analisi e delle ragioni che hanno fondato l'emissione del certificato⁵⁸⁷.

Ciò non toglie che l'accertamento non ha natura decisoria: l'autorità emittente dovrà sempre rigettare la domanda quando vi sono contestazioni in ordine agli elementi da certificare o se il certificato sarebbe incompatibile con una decisione già resa su medesimi elementi (art. 67)⁵⁸⁸. Si può quindi affermare che il certificato si pone in un rapporto di subordinazione rispetto alle decisioni⁵⁸⁹.

I motivi ostativi di cui all'art. 67 determinano i confini dell'accertamento richiesto all'autorità emittente: non si tratta di un'indagine volta a dirimere definitivamente una questione controversa, ma limitata a verificare l'assenza di contestazioni in ordine agli elementi da certificare, così da poter affermare con un sufficiente grado di certezza che l'attestazione contenuta nel certificato corrisponde alla situazione realmente esistente al momento dell'emissione. Il notaio, pertanto, dovrà basarsi su criteri di ragionevolezza e proporzionalità per valutare la fondatezza della richiesta⁵⁹⁰.

⁵⁸⁴ Art. 66, par. 1. Così C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: Issue Procedure*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 518, p. 523; B. KREBE, *Article 65*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 713; F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 66*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 679, secondo i quali «I poteri istruttori riconosciuti all'autorità di rilascio non consentono di sopperire alle carenze del richiedente».

⁵⁸⁵ Art. 65, par. 3 e art. 66, par. 1. F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 65*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 671.

⁵⁸⁶ B. KREBE, *Article 66*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 725; F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 66*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 678 ss., che parlano di un «principio del ruolo attivo» dell'autorità di rilascio.

⁵⁸⁷ C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: Issue Procedure*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 522.

⁵⁸⁸ Art. 67, par. 1, lett. a) e b), su cui si veda *infra*, par. 7.

⁵⁸⁹ D. DAMASCELLI, *Le Certificat successoral européen: propositions opérationnelles. Introduction*, cit., p. 116.

⁵⁹⁰ Come affermato da I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 108 ss., «si tratta di un potere istruttorio da esercitare secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità», per cui il notaio «dovrà essere in grado, usando la

6. I mezzi di prova

Con riguardo ai mezzi di prova a disposizione dell'autorità di rilascio, è ragionevole prevedere che l'indagine si svolgerà prevalentemente su base documentale⁵⁹¹. Tra i diversi tipi di documenti, assumeranno particolare importanza le eventuali disposizioni a causa di morte fatte dal defunto, i certificati di nascita, di morte e di stato di famiglia, i certificati di matrimonio o di unione registrata, eventuali documenti pubblici attestanti la coabitazione (se essa determina conseguenze sul regime successorio).

L'art. 65, par. 3 dispone che il richiedente dovrà corredare la domanda di tutti i documenti pertinenti, in originale o in copia autentica. Le condizioni affinché una copia possa definirsi "autentica" sono stabilite dal diritto nazionale dell'autorità emittente, anche se è stato suggerito che questo requisito faccia in realtà riferimento alla conformità della copia con l'originale⁵⁹². Con riguardo alle disposizioni a causa di morte fatte dal defunto, se il richiedente non è in possesso dell'originale o della copia autentica, egli potrà limitarsi ad indicare il luogo in cui si trova l'originale⁵⁹³. La stessa regola si applica anche alle convenzioni matrimoniali o contratti simili contenenti disposizioni a causa di morte⁵⁹⁴.

L'art. 66, par. 2 prevede che l'autorità emittente possa accettare altri mezzi di prova, in particolare quando il richiedente «non è in grado» di produrre copie autentiche dei documenti pertinenti. La disposizione è stata interpretata nel senso che non occorre che il richiedente dimostri l'impossibilità assoluta o un estremo grado di difficoltà⁵⁹⁵. Si tratta di una mera facoltà e non di un obbligo, posto che la presentazione di una prova documentale potrebbe essere considerata indispensabile al fine di accertare gli elementi da certificare⁵⁹⁶. Al riguardo, ci si chiede se il regolamento attribuisca un effettivo potere discrezionale all'autorità emittente, oppure lasci la disciplina di questo aspetto alla legge nazionale. Nel silenzio della norma, sembra doversi propendere la seconda tesi, fermo restando che occorre tenere conto anche delle altre disposizioni

diligenza professionale, di trovare il giusto punto di equilibrio tra verosimiglianza della fondatezza della richiesta e possibilità di estendere l'indagine».

⁵⁹¹ F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 205.

⁵⁹² B. KREBE, *Article 65*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 719

⁵⁹³ Art. 65, par. 3, lett. i).

⁵⁹⁴ Art. 65, par. 3, lett. j).

⁵⁹⁵ F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 66*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 681. La Proposta di regolamento del 2009, invece, subordinava tale facoltà all'impossibilità di produrre i documenti, se non con difficoltà sproporzionate: cfr. art. 38, par. 2 della Proposta.

⁵⁹⁶ B. KREBE, *Article 66*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 726.

del regolamento che potranno trovare applicazione sul punto, come ad esempio quelle relative al regime di accettazione degli atti pubblici⁵⁹⁷.

In ogni caso, l'art. 66 non prevede un elenco tassativo delle ulteriori mezzi di prova ammissibili⁵⁹⁸, indicandone espressamente solo uno: l'art. 66, par. 3 stabilisce che il richiedente possa presentare dichiarazioni rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Ciò può avvenire solo se il diritto nazionale ammette tali mezzi di prova. In Italia, l'utilizzabilità dello strumento è prevista ai sensi dell'art. 2 della legge n. 340/2000 e dell'art. 2 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U. in materia di documentazione amministrativa)⁵⁹⁹. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è prevista al fine di comprovare una serie di stati, qualità personali e fatti, elencati all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: tra essi, figurano anche lo stato personale e di famiglia, nonché il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente⁶⁰⁰. Inoltre, la legge notarile dà facoltà ai notai di ricevere atti di notorietà nelle forme del giuramento⁶⁰¹. Ciononostante, una parte della dottrina ha correttamente escluso che il notaio possa accettare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come prova dello *status* di erede del dichiarante, in quanto nell'ordinamento italiano, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione non è di per sé idonea a costituire un sufficiente strumento di prova⁶⁰².

Al fine di scongiurare l'emissione di certificati successori contenenti informazioni non veritiere o soggette a contestazione, il regolamento prevede in capo all'autorità emittente un vero e proprio obbligo di informare «i beneficiari» della richiesta di rilascio di un certificato successorio (art. 66, par. 4). Questi soggetti potrebbero essere titolari di interessi in relazione agli elementi da certificare o potrebbero comunque essere in possesso di informazioni rilevanti per l'indagine⁶⁰³, avendo quindi la possibilità di presentare ulteriori elementi di prova o contestare quelli già forniti

⁵⁹⁷ B. KREBE, *Article 66*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 726; F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 66*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 681.

⁵⁹⁸ Come era stato suggerito da R. CRÔNE, *Le certificat successoral européenne*, in G. KHAIRALLAH, M. REVILLARD (a cura di), *Droit européen des successions internationales*, cit., p. 162.

⁵⁹⁹ Legge 24 novembre 2000, n. 340, in *G.U.* 24 novembre 2000, n. 275 e D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in *G.U.* 20 febbraio 2001, n. 42. Sul punto si veda C.A. MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i notai italiani*, cit., p. 502 ss.

⁶⁰⁰ Art. 46, lett. e), f) e h), del D.P.R. n. 445/2000.

⁶⁰¹ Art. 1, par. 2, punto 1) della legge n. 89/2913. Secondo F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 66*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 682, le dichiarazioni ricevute con le modalità di cui all'art. 66, par. 3 non devono necessariamente provenire dallo stesso richiedente, ma possono essere formulate anche da altri soggetti.

⁶⁰² Cass., sez. un., 29 maggio 2014, n. 12065, in *Foro it.*, 2015, I, c. 1763. In dottrina I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 104; C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio*, cit., p. 6 ss.; S. PATTI, *Il certificato*, cit., p. 470.

⁶⁰³ F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 66*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 683; B. KREBE, *Article 66*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 728; C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: Issue Procedure*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 525.

dal richiedente. La disposizione si coordina con l'art. 67, par. 2, che prevede il medesimo obbligo informativo all'esito della procedura, quando il certificato successorio è stato emesso, al fine di consentire agli interessati di impugnare il certificato nelle forme previste dagli art. 71 e 72⁶⁰⁴.

Questo dovere non figurava nella Proposta di regolamento del 2009, ma la possibilità di inserirlo era emersa già nei primi commenti al testo⁶⁰⁵. L'attuale art. 66, nell'indicare i destinatari della comunicazione, fa evidentemente riferimento ai beneficiari della successione, diversi dal richiedente, secondo un'ampia nozione che comprende qualunque titolare di un diritto derivante dalla successione, per effetto di legge o di una disposizione a causa di morte. Si ritiene che l'obbligo informativo si estenda, perlomeno, ai soggetti indicati dal richiedente nella domanda ai sensi dell'art. 65, par. 3, lett. d) ed e)⁶⁰⁶. Tuttavia, l'identificazione dei beneficiari di una successione è parte integrante dei doveri di accertamento e di indagine dell'autorità emittente, per cui non è escluso che quest'ultima, nel corso della sua indagine, non individui altri soggetti ai quali ritenga opportuno estendere la notizia dell'imminente rilascio di un certificato successorio⁶⁰⁷.

Il regolamento non indica i mezzi con cui l'autorità di rilascio possa procedere ad informare i beneficiari, affermando solo la possibilità di ricorrer ad annunci pubblici. Allo stesso modo, il regolamento non disciplina nel dettaglio le modalità dell'audizione. Questi aspetti, pertanto, rimangono soggetti al diritto nazionale⁶⁰⁸. Anche in questo caso emergeranno le significative differenze tra una procedura condotta da un organo giurisdizionale e quella gestita da un notaio o un altro professionista legale. Questi ultimi, di regola, non avranno a disposizione i mezzi di natura coercitiva previsti, ad esempio, per la comparizione del testimone o per l'intervento coatto di terzi nell'ambito di un procedimento giurisdizionale. A ciò si aggiunga che il regolamento non prevede alcun obbligo per le persone intime di presentarsi dinanzi all'autorità emittente per l'audizione, né stabilisce alcuna sanzione in caso di mancata comparizione.

L'art. 66 prevede, infine, una forma di cooperazione fra Stati membri, quando l'autorità emittente ha la necessità di acquisire informazioni contenute, in particolare, nei registri immobiliari,

⁶⁰⁴ Il considerando n. 72 prevede inoltre che «Ove il certificato sia rettificato, modificato o ritirato, l'autorità di rilascio dovrebbe informare le persone cui sono state rilasciate copie autenticate, al fine di evitare un uso illecito di tali copie».

⁶⁰⁵ Così il MAX PLANCK INSTITUTE, *Commentson the European Commission's Proposal*, cit., p. 128.

⁶⁰⁶ Cfr. art. 65, par. 3, lett. e) che impone al richiedente di indicare nella domanda «le generalità di altri possibili beneficiari in forza di una disposizione a causa di morte e/o per legge». B. KREBE, *Article 66*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 728, F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 66*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 684.

⁶⁰⁷ B. KREBE, *Article 66*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 729.

⁶⁰⁸ V. CRESCIMANNO in D. DAMASCELLI, *Le Certificat successoral européen: propositions opérationnelles. Introduction*, cit, p. 130 suggerisce, in entrambi i casi, l'impiego di mezzi che consentano di dimostrare l'avvenuta ricezione della comunicazione o dell'invito a comparire, come ad esempio la posta elettronica certificata, o una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ritiene altresì possibile l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, come ad esempio una videoconferenza, e ritiene opportuna la redazione di un verbale dell'audizione, da conservare agli atti.

nei registri dello stato civile e in altri registri pubblici. In tal caso, è previsto che le autorità competenti dello Stato in cui si trovano i registri siano tenute a fornire le informazioni richieste, quando sono autorizzate dal diritto nazionale. Quest'ultima condizione non era presente nella Proposta di regolamento del 2009, la quale prevedeva un vero e proprio obbligo per gli Stati membri di consentire l'accesso ai propri registri alle autorità competenti di altri Paesi⁶⁰⁹. In effetti, la limitazione del rispetto del diritto nazionale potrebbe risultare particolarmente stringente, a seconda della disciplina prevista, di volta in volta, dell'accesso a determinati registri di uno Stato membro.

Oltre alla questione dell'accessibilità, poi, entrano in gioco le modalità pratiche con cui l'autorità di uno Stato membro possa acquisire tali informazioni. Il regolamento, infatti, si limita a stabilire un generico obbligo di cooperazione, senza disciplinarne nel dettaglio le modalità. In ciò, il regolamento sulle successioni si differenzia da altri strumenti europei nel settore della cooperazione giudiziaria civile, che spesso prevedono un dettagliato meccanismo di cooperazione tra le autorità degli Stati membri (come accade, ad esempio, nel regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari)⁶¹⁰.

7. L'emissione del certificato. Il rilascio e la conservazione delle copie

Secondo quanto previsto dagli art. 66 e 67, il certificato può essere emesso solo se gli elementi di cui si è richiesta la certificazione corrispondono al vero. A tal fine, l'autorità di rilascio dovrà effettuare un'indagine approfondita nel merito della questione successoria, pur astenendosi dall'emettere il certificato quando risulta che uno o più elementi siano controversi, per mancato raggiungimento della prova o per l'esistenza di contestazioni. In sostanza, l'autorità di rilascio dovrà astenersi dall'emettere il certificato se dalle risultanze dell'istruttoria emergano circostanze idonee a mettere in dubbio l'esattezza degli elementi da certificare⁶¹¹.

L'art. 67 prevede due specifici motivi ostativi al rilascio del certificato, che fanno riferimento al caso in cui vi siano delle contestazioni in ordine agli elementi da certificare (lett. a) o alla non conformità degli stessi con una decisione riguardante gli stessi elementi (lett. b). Come riconosciuto

⁶⁰⁹ Cfr. l'art. 40 della Proposta di regolamento del 2009

⁶¹⁰ Si veda A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 241; F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 66*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 685, i quali sottolineano che l'assenza di una apposita disciplina sulle modalità pratiche della cooperazione potrebbe condurre alla disapplicazione della disposizione in esame.

⁶¹¹ B. KREBE, *Article 67*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 735.

da unanime dottrina, non si tratta di un elenco tassativo, come emerge dall'utilizzo della locuzione «in particolare»⁶¹².

Occorre precisare che la nozione di contestazione deve essere intesa in senso ampio, non occorrendo necessariamente che la questione sia *sub iudice*. L'autorità di rilascio non emetterà il certificato in tutti i casi in cui, nel corso del procedimento, siano emerse delle circostanze idonee a mettere in dubbio la veridicità degli elementi da verificare⁶¹³. Come osservato da autorevole dottrina, deve comunque ritenersi che in tal caso, vi sia comunque il dovere di verificare se la contestazione presenta un *fumus* che la renda ragionevolmente plausibile, non dovendo prendere in considerazione contestazioni pretestuose o palesemente infondate⁶¹⁴. Nei casi dubbi, si potrà sempre valutare se sia possibile fotografare la situazione esistente senza inficiare l'affidabilità del certificato⁶¹⁵.

Indubbiamente, la pendenza di una controversia giurisdizionale costituisce il caso limite, in presenza del quale l'autorità emittente potrà rifiutarsi di rilasciare il certificato. Il motivo ostativo di cui alla lettera b) si applicherà in tutti i casi in cui gli effetti del certificato sarebbero contraddittori rispetto alle conseguenze legali di un provvedimento emesso da un organo giurisdizionale⁶¹⁶, secondo la definizione di «decisione» fornita dall'art. 3, lett. g) del regolamento. Ciò può verificarsi, ad esempio, se il richiedente alleggi un testamento a fondamento della propria qualità di erede, ma un altro interessato intervenga nel procedimento e rappresenti l'esistenza di una controversia in ordine alla validità dello stesso testamento.

Il regolamento non stabilisce gli strumenti per verificare l'eventuale pendenza di un procedimento giurisdizionale, limitandosi a stabilire che il richiedente debba rilasciare una dichiarazione secondo cui, per quanto a lui noto, non vi sono controversie pendenti in ordine agli elementi da certificare (art. 65, par. 3, lett. l). Questo aspetto rimane quindi disciplinato dal diritto nazionale⁶¹⁷.

⁶¹² *Ex multis* B. KREBE, *Article 67*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 738; F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 67*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 688; C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: Issue Procedure*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 527. Ad, esempio, il rifiuto potrebbe derivare dal fatto che la successione non risulta avere alcun elemento di internazionalità e/o che il richiedente non ha la necessità di utilizzare il certificato in un altro Stato membro: P. LAGARDE, *Le certifiçal successoral europeén*, cit., p. 412.

⁶¹³ B. KREBE, *Article 67*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 739.

⁶¹⁴ F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 67*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 688 ss.; I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 97.

⁶¹⁵ F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 67*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 689.

⁶¹⁶ B. KREBE, *Article 67*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 741.

⁶¹⁷ Così C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: Issue Procedure*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 527.

Una volta completata l'istruttoria, l'autorità emittente dovrà emettere il certificato senza indugio⁶¹⁸. Il regolamento non stabilisce un termine massimo di durata della procedura: esso potrà risultare dalle norme procedurali già in vigore negli Stati membri, eventualmente applicabili al procedimento di rilascio del certificato, o potrà essere stabilito dal legislatore nazionale con una disciplina *ad hoc*. In Italia, la legge notarile non prevede termini perentori per l'espletamento delle attività del notaio, essendo il procedimento in forma libera. Ciò non toglie che il regolamento sulle successioni contiene disposizioni direttamente valide ed efficaci nell'ordinamento italiano e sono parte integrante di quest'ultimo: pertanto, è astrattamente possibile che il notaio possa incorrere in responsabilità per violazione della (invero poco chiara) prescrizione di cui all'art. 67, quantomeno sotto il profilo professionale e deontologico⁶¹⁹. Naturalmente, qualora dovesse accertarsi che il notaio non abbia adempiuto all'obbligo di emettere il certificato "senza indugio", le conseguenze della violazione non saranno disciplinate dal regolamento, bensì dal diritto nazionale.

Proprio in ragione della sua inidoneità a costituire un accertamento definitivo, il certificato ha una validità temporalmente limitata: i suoi effetti si produrranno solo per la durata di sei mesi dal rilascio. Più precisamente, è previsto che l'autorità di rilascio conservi l'originale del certificato e ne rilasci una o più copie autentiche al richiedente e a chiunque dimostri di avervi interesse⁶²⁰.

Le concrete modalità di conservazione dell'originale del certificato successorio da parte dell'autorità emittente sono regolate dalla legge dell'ordinamento di appartenenza. Con riguardo al notaio italiano, tale obbligo potrà essere soddisfatto attraverso la conservazione dei certificati successori nel repertorio degli atti tra vivi previsto dagli art. 61 e 62 della legge notarile⁶²¹. (). Il numero di riferimento del fascicolo previsto dall'art. 68, lett. b) del regolamento coinciderà con i numeri di repertorio normalmente utilizzati nella prassi notarile⁶²².

Occorre precisare che il diritto ad ottenere una copia del certificato non determina automaticamente la facoltà di servirsi dello stesso: solo i soggetti che sono legittimati a richiederne l'emissione (tassativamente indicati all'art. 63, par. 1) potranno utilizzare il certificato e beneficiare dei suoi effetti. Ciò non toglie che ciascun interessato possa avere comunque interesse ad ottenere una copia del documento, a scopo informativo.

⁶¹⁸ Art. 67, par. 1.

⁶¹⁹ F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 67*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 688; B. KREBE, *Article 67*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 741.

⁶²⁰ Art. 70, par. 1. Il paragrafo successivo impone inoltre la tenuta di un elenco delle persone a cui sono state lasciate copie del certificato. Il notaio che ha redatto il certificato successorio e tenuto a conservarne l'originale è anche l'unico soggetto autorizzato al rilascio delle copie autentiche: ciò emerge sia dall'art. 70 del regolamento, dall'art. 67 della legge notarile. Dello stesso avviso C.A. MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani*, cit., p. 505.

⁶²¹ D. DAMASCELLI, *Le Certificat successoral européen: propositions opérationnelles. Introduction*, cit., p. 118; C.A. MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani*, cit., p. 505.

⁶²² C.A. MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani*, cit., p. 504.

Ciascuna copia è valida per un periodo limitato di sei mesi, salva la possibilità per l'autorità emittente di stabilire un intervallo di tempo più lungo o di concedere una proroga⁶²³. Una volta scaduta quella in proprio possesso, l'interessato potrà sempre richiedere l'emissione di un'ulteriore copia autentica, valida per altri sei mesi.

In questo caso, ci si chiede se l'autorità emittente deve procedere ad un nuovo esame nel merito, per verificare se permangono i presupposti di rilascio del certificato. A ben vedere, la norma non prevede espressamente che l'autorità competente, prima della concessione di una proroga del periodo di validità delle copie del certificato o al momento del rilascio di un'ulteriore copia, debba procedere nuovamente all'accertamento degli elementi certificati. A una prima lettura, pertanto, sembrerebbe che l'autorità di rilascio possa concedere automaticamente ulteriori copie del certificato, senza effettuare ulteriori verifiche⁶²⁴. Tuttavia, una siffatta interpretazione svuoterebbe di significato la previsione di una limitata efficacia temporale del documento, che ha come obiettivo quello di evitare la circolazione di certificati successivi obsoleti, contenenti informazioni non più esatte a seguito di mutamenti nell'assetto della successione. È quindi ragionevole ritenere che la previsione dell'art. 70, par. 3, abbia l'obiettivo di consentire all'autorità di rilascio un'ulteriore accertamento⁶²⁵.

8. La legge applicabile per l'accertamento degli elementi da certificare

L'art. 67, par. 1 del regolamento stabilisce che l'autorità di rilascio deve accertare gli elementi da certificare in base alla legge applicabile alla successione o ad un'altra legge «applicabile a elementi specifici»⁶²⁶. È pacifico, infatti, che l'esattezza delle informazioni contenute nella richiesta e l'autenticità e validità dei documenti allegati dovranno essere innanzitutto determinati dalla legge richiamata dalle norme di conflitto del regolamento. Queste ultime, a differenza delle norme sulla competenza giurisdizionale, sono vincolanti per tutti gli operatori del diritto⁶²⁷.

Pertanto, l'autorità di rilascio, dopo aver verificato la propria competenza ad emettere il certificato, dovrà individuare la legge applicabile all'intera successione, in base ai criteri generali di cui agli art. 21 e 22 del regolamento⁶²⁸. Essi rimandano alla legge dell'ultima residenza abituale del

⁶²³ Art. 70, par. 3.

⁶²⁴ V. CRESCIMANNO in D. DAMASCELLI, *Le Certificat successoral européen: propositions opérationnelles. Introduction*, cit., p. 136.

⁶²⁵ C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: Issue Procedure*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 532.

⁶²⁶ Art. 67, par. 1.

⁶²⁷ Cfr. considerando n. 36 del regolamento. L'autorità di rilascio, pertanto, dovrà stabilire d'ufficio il contenuto della legge straniera applicabile: F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 68*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 695.

⁶²⁸ Sui quali si veda supra, Cap. I, par. 7.

de cuius, a meno che quest'ultimo non abbia espresso una scelta in favore della legge della propria cittadinanza, al momento della scelta o al momento della morte.

Occorre ricordare che la disciplina regolamentare ha validità *erga omnes*, per cui dovrà essere applicata anche qualora conduca all'applicazione della legge di uno Stato terzo⁶²⁹. Dato che l'autorità di rilascio deve essere individuata secondo i medesimi criteri che regolano la competenza giurisdizionale, nella maggior parte dei casi essa dovrà applicare la legge dello Stato di appartenenza. Anche in questo caso, infatti, opererà il principio della coincidenza tra *forum* e *ius*: il criterio generale di collegamento coincide con il foro generale dell'ultima residenza abituale del *de cuius*⁶³⁰.

Può tuttavia accadere che, in determinati casi, l'autorità di rilascio debba applicare una legge diversa da quella dello Stato di appartenenza. Ciò si verificherà, in primo luogo, se il *de cuius* ha esercitato la propria facoltà di scelta della legge applicabile alla successione, optando per la legge dello Stato di cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Infatti, non è detto che i meccanismi previsti dagli art. 5, 6 e 7, volti a ripristinare la coincidenza tra *forum* e *ius*, siano attivati da colui che presenta una domanda di certificato successorio.

Inoltre, l'autorità emittente dovrà applicare una legge straniera quando la sua competenza si fonda sui criteri di cui agli artt. 10 o 11 del regolamento. In questo caso, l'applicazione dei criteri di collegamento di cui agli artt. 21 e 22 (ultima residenza abituale o cittadinanza del *de cuius*) condurrà all'applicazione della legge di uno Stato terzo, a meno che l'autorità emittente non ritenga applicabile la clausola di eccezione di cui all'art. 21, par. 2, oppure l'operatività del meccanismo del rinvio⁶³¹ consenta l'applicazione della legge nazionale⁶³².

La legge così individuata disciplinerà tutte le questioni indicate all'art. 23 del regolamento ed in particolare la determinazione dei beneficiari di una successione, delle rispettive quote e/o diritti, i poteri degli amministratori dell'eredità e degli esecutori testamentari⁶³³. Il ossequio al principio dell'unità della successione, la medesima legge si applicherà a tutti i beni mobili e immobili compresi nell'asse ereditario, a prescindere dalla loro collocazione nell'uno o nell'altro Stato⁶³⁴.

⁶²⁹ Art. 20: «La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro».

⁶³⁰ Sul punto, si rinvia alle considerazioni svolte *supra*, Cap. I, par. 4 e 7.

⁶³¹ Art. 34 del regolamento.

⁶³² A. BONOMI, *Introduzione*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 17.

⁶³³ Cfr. art. 23, par. 2.

⁶³⁴ Cfr., il considerando n. 37 («Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione, tale legge dovrebbe regolare l'intera successione, ossia tutti i beni oggetto dell'eredità, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo») ed il considerando n. 42 («La legge designata come legge applicabile alla successione dovrebbe regolare la successione dall'apertura di quest'ultima fino al trasferimento della proprietà dei beni che fanno parte dell'eredità ai beneficiari determinati da detta legge, essa dovrebbe estendersi alle questioni riguardanti l'amministrazione dell'eredità e la responsabilità per i debiti

Tuttavia, l'art. 67 fa riferimento non solo alla *lex successionis*, ma anche ad «un'altra legge applicabile ad elementi specifici». Infatti, il campo di applicazione della prima incontra alcune limitazioni con riferimento a particolari circostanze, sotto due diversi punti di vista.

Da un lato, occorrerà tenere conto delle norme di conflitto previste dal regolamento in relazione a particolari aspetti della successione, come ad esempio avviene in relazione all'ammissibilità, alla validità sostanziale ed alla validità formale delle disposizioni a causa di morte⁶³⁵ e dei patti successori⁶³⁶.

Dall'altro lato, l'accertamento degli elementi da certificare può investire anche profili che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 650/2012, che si presentano come questioni preliminari o accessorie⁶³⁷.

Invero, la stessa materia delle successioni *mortis causa*, intesa nel suo complesso, risulta di difficile delimitazione. Lo stesso elenco di cui all'art. 1, par. 2, nell'escludere espressamente diverse materie dal campo di applicazione del regolamento, fa riferimento ad aspetti molto vicini al fenomeno successorio, idonei ad incidere su quest'ultimo in modo significativo. Si pensi alle questioni relative allo status delle persone fisiche ed i rapporti familiari – nonché i rapporti aventi effetti comparabili ai sensi di legge⁶³⁸, le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra i coniugi e nell'ambito dei rapporti che abbiano effetti comparabili al matrimonio⁶³⁹, le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte⁶⁴⁰.

La determinazione degli eredi e degli altri beneficiari di una successione comporta, il più delle volte, la risoluzione di questioni di parentela e affinità, comprese quelle relative alla celebrazione, alla validità o allo scioglimento del matrimonio, allo stabilimento della filiazione e all'adozione. Esse costituiscono, pertanto, questioni preliminari, la cui risoluzione esula dal campo di applicazione della *lex successionis* ed apre la strada ad altri strumenti di diritto internazionale privato europeo (oppure, nelle materie non ancora armonizzate, al diritto nazionale). In altre parole, la legge applicabile alla successione ha il compito di identificare le categorie dei beneficiari, ma la

ereditari. Il pagamento dei debiti ereditari può, in funzione in particolare della legge applicabile alla successione, tener conto di uno specifico ordine di priorità tra i creditori»).

⁶³⁵ Art. 24, 26 e 27 del regolamento. Occorre inoltre precisare che il regolamento non trova applicazione con riguardo alla validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente (art. 1, par. 2, lett. f)).

⁶³⁶ La legge regolatrice dell'ammissibilità, della validità sostanziale e degli effetti vincolanti dei patti successori è stabilita dall'art. 25 del regolamento. In materia, B. BAREL, *La disciplina dei patti successori*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 109 ss. Per quanto riguarda l'individuazione della legge regolatrice della validità sostanziale e formale delle disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori, cfr. artt. 24, 26 e 27 del regolamento.

⁶³⁷ Nello stesso senso B. KREBE, *Article 67*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 736; T. BALLARINO, *Il nuovo regolamento europeo sulle successioni*, in *Riv. dir. int.*, 2013, p. 1145. In argomento si veda I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 109 ss.

⁶³⁸ Art. 1, par. 2, lett. a).

⁶³⁹ Art. 1, par. 2, lett. d).

⁶⁴⁰ Art. 1, par. 2, lett. e).

verifica della corrispondenza del relativo status con un determinato soggetto non è risolta da tale legge, bensì dalla normativa di volta in volta applicabile al rapporto considerato⁶⁴¹.

In questo contesto deve considerarsi, da un lato, che un gran numero di queste questioni preliminari non sono ancora oggetto di una normativa di conflitto uniforme a livello europeo – anche se, come si vedrà, negli ultimi anni si è assistito ad importanti novità; dall’altro lato, nella maggior parte dei sistemi giuridici nazionali e nella totalità degli strumenti di diritto internazionale privato europeo non è precisato quale sia il metodo da seguire per determinare la legge applicabile a tali questioni.

In giurisprudenza ed in dottrina il dibattito si incentra prevalentemente sull’alternativa tra due diverse soluzioni⁶⁴². Secondo una prima tesi (il c.d. metodo della *lex fori*), la legge regolatrice della questione preliminare dovrebbe essere individuata applicando le norme di diritto internazionale privato in vigore nello Stato del foro (compresi i Trattati internazionali ratificati da tale Stato), in modo che la suddetta questione preliminare dovrebbe essere trattata alla stregua di una questione principale⁶⁴³. Un diverso approccio, invece, si basa su un collegamento dipendente (o accessorio) alla legge applicabile alla successione, ricomprendendovi tuttavia anche le norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento (c.d. metodo della *lex causae*)⁶⁴⁴.

Il metodo della *lex fori* ha il vantaggio di favorire l’armonia interna delle soluzioni, in quanto la questione preliminare è sempre risolta, nello Stato del foro, allo stesso modo, indipendentemente dal suo collegamento con l’una o con l’altra questione principale. Ad esempio, un determinato matrimonio sarà considerato valido o invalido in applicazione della medesima legge, a prescindere dal fatto che tale questione sorga nel contesto di una procedura successoria o in un altro tipo di

⁶⁴¹ A. BONOMI, P. WAUTELET, *Articolo 1*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 28 ss.; M. WELLER, *Article 1*, in A.L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 83 ss.; A. REIS, *Succession and Family Law*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation: Building Future Uniformity upon Past Divergencies. Final Study*, 2016, disponibile online all’indirizzo <http://www.dirittopubblico.unimi.it/extfiles/unimidire/389501/attachment/fi-nal-study-justt-2013-jciv-ag-4666-last-version.pdf>.

⁶⁴² L’individuazione della legge applicabile alle questioni preliminari costituisce un problema classico del diritto internazionale privato. Sul tema si rinvia a P. PICONE, *Saggio sulla struttura formale del problema delle questioni preliminari nel diritto internazionale privato*, Napoli, 1971; A.E. GOTLIEB, *The Incidental Question Revisited – Theory and Practice in the Conflict of Laws*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 1977, p. 734 ss.; T.S. SCHMIDT, *The Incidental Question in Private International Law*, in *Hague Recueil des Cours*, 233, 1992, p. 307 ss.; F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, cit., p. 229 ss.; S. GOESSL, *Preliminary Questions in EU Private International Law*, in *Jour. Priv. Int’l. Law*, 2012, p. 63 ss.; A. BONOMI, *Incidental (preliminary) question*, in J. BASEDOW, G. RÜHL, F. FERRARI, P. DE MIGUEL ASENSIO, *Encyclopedia of Private International Law*, I, cit., p. 912 ss. Si segnala, inoltre, il recente contributo di S. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, *¿Qué norma de conflicto de leyes hay que adoptar para determinar la ley aplicable a las cuestiones previas a efectos de la sucesión?*, in *Rev. Esp. Der. Int.*, 2017, p. 19 ss.

⁶⁴³ Si vedano T. BALLARINO, *Diritto internazionale privato*, Padova, 1999, p. 527 ss.; F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, cit., p. 227; J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *El Reglamento Sucesorio Europeo*, cit., p. 31 ss.

⁶⁴⁴ P. LAGARDE, *La règle de conflit applicable aux questions préliminaires*, in *Rev. Crit. DIP*, 1960, p. 459 ss.; D. DAMASCELLI, *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 84 ss.

procedimento. Tuttavia, è stato osservato come l'uniformità sul piano interno non si rifletta sempre e comunque sul piano internazionale: quando le regole di diritto internazionale privato degli Stati membri non corrispondono, ciascun giudice può addivenire ad una soluzione diversa⁶⁴⁵.

D'altra parte, il metodo della *lex causae* favorisce l'armonia internazionale delle decisioni: tutti i giudici vincolati dal regolamento applicheranno la stessa *lex successionis*, il cui ordinamento detterà anche le regole di diritto internazionale privato per le questioni principali relative a tale successione⁶⁴⁶.

In ogni caso, il legislatore europeo non ha preso posizione sul punto, non rinvenendosi nel regolamento nessuna norma che stabilisca in via definitiva l'applicazione dell'uno o dell'altro metodo⁶⁴⁷. In questo, il regolamento si uniforma agli altri strumenti legislativi di diritto internazionale privato dell'Unione⁶⁴⁸.

Su alcune questioni connesse ai rapporti di famiglia, occorre altresì considerare l'impatto di alcuni strumenti legislativi europei, come il regolamento Roma III, che crea una cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale⁶⁴⁹. Il regolamento rileva non solo con riguardo alla definizione di alcune questioni preliminari rispetto alla vicenda successoria, ma anche in relazione ad alcune fattispecie la cui qualificazione all'interno della materia "successioni" o "famiglia" può risultare incerta.

Al riguardo, la Corte di Giustizia ha avuto l'occasione di pronunciarsi su una specifica questione, avente ad oggetto un accordo di divisione ereditaria concluso tra il coniuge superstite del *de cuius* ed il curatore dei figli minori di quest'ultimo⁶⁵⁰. Pur vertendo sull'individuazione della normativa in materia di distribuzione della competenza giurisdizionale, la decisione è interessante anche con riferimento ad altri profili, riguardando direttamente la delimitazione del campo di

⁶⁴⁵ Si veda il commento del MAX PLANCK INSTITUTE *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 5 ss.

⁶⁴⁶ Alcuni autori hanno anche sostenuto che, in alcune situazioni, si potrebbe adottare un'applicazione alternativa dei due metodi al fine di favorire un determinato risultato materiale: A. BONOMI, P. WAUTELET, *Articolo 1*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 30; P. LAGARDE, *Observations sur l'articulation des questions de statut personnel et des questions alimentaires dans l'application des conventions de droit international privé*, in *Mélanges en l'honneur d'Alfred E. von Overbeck*, Friburgo, 1990, p. 521 ss.; P. PICONE, *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, Padova, 1998, p. 334 ss.

⁶⁴⁷ Nello stesso senso A. BONOMI, P. WAUTELET, *Articolo 1*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 29. Cfr. G. BIAGIONI, *L'ambito di applicazione del regolamento sulle successioni*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 45, secondo il quale il regolamento opera una scelta in favore della soluzione disgiunta.

⁶⁴⁸ Dal punto di vista della competenza giurisdizionale, invece, importanti novità si rinvencono nella proposta di rifusione del regolamento CE n. 2201/2003 (Bruxelles II-bis), presentata dalla Commissione europea in data 3 giugno 2016, COM(2016) 411 final. L'art. 16 del *recast*, rubricato «Questioni incidentali», stabilisce espressamente che «Se l'esito di un procedimento pendente davanti a un'autorità di uno Stato membro dipende dalla risoluzione di una questione incidentale rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, tale autorità può decidere al riguardo».

⁶⁴⁹ Regolamento UE n. 1256/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, in *GUUE* L 343 del 29.12.2010.

⁶⁵⁰ CGUE, 6 ottobre 2015, *Matoušková*, cit.

applicazione materiale del regolamento sulle successioni. In particolare, si trattava di stabilire se l'approvazione di tale accordo da parte del giudice tutelare rientrasse nella sfera del regolamento Bruxelles II-bis, in quanto misura relativa alla responsabilità genitoriale, oppure fosse escluso dall'applicazione di tale strumento, in quanto inerente alla materia successoria⁶⁵¹. La Corte, alla luce della *ratio* dell'istituto in esame, ha concluso per l'applicazione del regolamento Bruxelles II-bis, trattandosi di una misura che mira a tutelare l'interesse del minore e pertanto inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale. Particolarmente, interessante, poi, la considerazione di carattere generale operata dalla Corte circa la modalità di trattamento delle questioni preliminari attinenti alla capacità e alla rappresentanza, esprimendo la necessità di una valutazione in base a criteri autonomi: sarebbe infatti inopportuno applicare regole sulla competenza giurisdizionale differenti, a seconda della materia oggetto della questione principale⁶⁵².

Ciò posto, vi sono ancora diverse fattispecie la cui qualificazione nella materia successoria o dei rapporti familiari è controversa, proprio in ragione della loro stretta interconnessione⁶⁵³. Non a caso, sin da tempi risalenti, le questioni successorie sono quelle che hanno presentato più problemi di coordinamento: si pensi al noto caso *Bartholo*⁶⁵⁴, dove ci si è chiesti se diritto della vedova ad una parte del patrimonio del defunto marito dovesse essere trattato come una questione successoria o attinente ai rapporti patrimoniali tra coniugi.

Si tratta di un problema ancora attuale, soprattutto con riguardo ad alcune disposizioni in materia di regimi matrimoniali, in vigore nell'ordinamento di alcuni Stati membri. È quanto accade con nel diritto tedesco ai sensi del §1371, par. 1 BGB, a mente del quale, quando i coniugi sono in regime legale di comunione degli incrementi⁶⁵⁵, la quota ereditaria legittima del coniuge superstite è

⁶⁵¹ Cfr. art. 1, par. 1, lett. b) e par. 3, lett. f) del regolamento Bruxelles II-bis.

⁶⁵² CGUE, 6 ottobre 2015, *Matoušková*, cit., punto 30. La Corte suggerisce altresì l'applicazione dell'art. 12, par. 3, del regolamento Bruxelles II-bis, al fine di evitare una frammentazione dei procedimenti relativi alla medesima controversia. Anche in questo caso, è interessante notare come la proposta di rifusione del Regolamento Bruxelles II-bis sembri affrontare diversamente la questione: cfr. art. 16 della proposta, cit. alla nota 238, e il considerando n. 22 del medesimo testo, in base al quale: «Se l'esito di un procedimento pendente davanti a un'autorità di uno Stato membro non competente ai sensi del presente regolamento dipende dalla risoluzione di una questione incidentale rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, il presente regolamento non dovrebbe ostare a che tale autorità si pronunci al riguardo. Pertanto, se il procedimento ha ad oggetto, ad esempio, una controversia relativa a una successione in cui è coinvolto un minore ed è necessario nominare un tutore *ad litem* che rappresenti il minore nel procedimento, l'autorità competente per la controversia relativa alla successione dovrebbe poter nominare il tutore per il procedimento che le pende dinanzi, indipendentemente dal fatto che abbia competenza in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento. La pronuncia sulla questione incidentale dovrebbe produrre effetti solo in quel procedimento».

⁶⁵³ In materia A. BONOMI, *The Interaction among the Future EU Instruments on Matrimonial Property, Registered Partnerships and Succession*, in *Yearb. Priv. Int'l. Law*, 2011, p. 218 ss.; S. MARINO, *I diritti del coniuge o del partner superstite nella cooperazione giudiziaria civile dell'Unione europea*, in *Riv. dir. int.*, 2012, p. 1114 ss.; Sul punto si veda altresì C. HERTEL, *Interplay Between the European Succession Regulation and the Regulations on Matrimonial Property Regimes*, in *Europe for Notaries, Notaries for Europe. Training 2015-2017*, p. 167 ss., reperibile sul sito http://www.notaries-of-europe.eu/files/training-new/CNUE_Anzicht.pdf.

⁶⁵⁴ Corte d'Appello di Algeri, 24 dicembre 1889, in *Clunet*, 1891, p. 1171.

⁶⁵⁵ La comunione degli incrementi (*Zugewinnngemeinschaft*) costituisce il regime legale patrimoniale in vigore nel diritto tedesco, applicabile in assenza di diverso accordo tra i coniugi. L'istituto, che corrisponde essenzialmente ad una

aumentata di un quarto. Nonostante la Corte Federale Suprema tedesca si sia già espressa nel senso di ricondurre l'istituto in esame alla materia dei regimi matrimoniali⁶⁵⁶, l'inquadramento dello stesso con riferimento proprio alla materia successoria ha lasciato numerosi problemi aperti⁶⁵⁷. Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia, la quale ha stabilito che le disposizioni di diritto nazionale che prevedono l'aumento automatico della quota ereditaria del coniuge superstite (come il §1371, par. 1 BGB) si ricollegano alla materia successoria e rientrano pertanto nel campo di applicazione del regolamento n. 650/2012⁶⁵⁸.

Proprio per la vicinanza tra le materie, vi sono già stati alcuni tentativi di coordinamento tra i diversi strumenti legislativi europei: ciò è avvenuto, ad esempio, con l'introduzione dei nuovi regolamenti n. 2016/1103 e 2016/1104, che attuano una cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate⁶⁵⁹, posto che anche questa materia è espressamente esclusa dal campo di applicazione del regolamento sulle successioni⁶⁶⁰. In base all'art. 4 di entrambi i testi normativi, il giudice di uno Stato membro adito per una successione in base al regolamento n. 650/2012, è automaticamente competente a pronunciarsi su tutte le questioni ricadenti nel campo di applicazione dei regolamenti n. 1103 o 1104, correlate alla causa di successione in questione. Tali disposizioni, tuttavia, assicurano un coordinamento solo con riguardo alla competenza giurisdizionale, non esistendo una norma analoga con riferimento alla legge applicabile: pertanto, non è garantito che la successione e i rapporti patrimoniali tra i coniugi o i *partners* siano disciplinati dalla medesima legge⁶⁶¹, a meno che questa coincidenza non si realizzi attraverso una accurata scelta di legge da parte dei coniugi. Anche in quest'ultimo caso, peraltro, occorre tenere conto del fatto che le norme di conflitto sono strutturate

logica di separazione dei beni, prevede che né i beni del marito né quelli della moglie entrino in comunione. Analogamente, i beni acquisiti dopo la separazione del matrimonio rimangono intestati unicamente al coniuge acquirente. Tuttavia, eventuali incrementi dei beni dei coniugi avvenuti nel corso del matrimonio sono suddivisi in parti uguali allo scioglimento del regime patrimoniale, in particolare a seguito di divorzio o decesso di uno dei coniugi. Ciò che viene diviso equamente in sede di liquidazione è, pertanto, la differenza tra il valore del patrimonio di ciascun coniuge dal momento della celebrazione del matrimonio al momento dello scioglimento del vincolo (§1374 BGB). Con specifico riferimento alla liquidazione del regime di comunione in caso di decesso di uno dei coniugi, il §1371 BGB prevede che il conguaglio degli incrementi avvenga mediante l'aumento forfettario della quota successoria legale del coniuge superstite, nella misura di un quarto dell'eredità.

⁶⁵⁶ BGH, Beschl. v. 13. 5. 2015 – IV ZB 30/14.

⁶⁵⁷ Sull'argomento H. DÖRNER, *Better too late than never – The classification of § 1371 Sect. 1 German Civil Code as relating to matrimonial property in German and European Private International Law (BGH, S. 102)*, in *Iprax*, 2017, p. 81 ss., il quale sostiene che la classificazione del §1371 BGB come istituto attinente alla materia dei regimi matrimoniali rimane valida anche nel contesto del diritto dell'Unione europea, pur comportando una serie di problemi interpretativi.

⁶⁵⁸ CGUE, 1° marzo 2018, *Doris Margret & Lisette Mahnkopf*, causa C-558/16.

⁶⁵⁹ Cit. alla nota 201.

⁶⁶⁰ Art. 1, par. 2, lett. d). Cfr. altresì il considerando n. 12 del regolamento sulle successioni.

⁶⁶¹ In argomento A. BONOMI, P. WAUTELET, *Articolo 1*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 33 ss.

in modo diverso e limitano la scelta tra alcune leggi astrattamente applicabili e non completamente coincidenti⁶⁶².

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, detti regolamenti troveranno applicazione solamente alle coppie che hanno contratto matrimonio o registrato la loro unione successivamente al 29 gennaio 2019⁶⁶³; inoltre, trattandosi di una cooperazione rafforzata, la disciplina europea troverà applicazione solamente nei confronti di alcuni Stati membri⁶⁶⁴.

Un'altra materia esclusa, suscettibile di creare problemi di coordinamento è quella delle obbligazioni alimentari⁶⁶⁵, disciplinate a livello europeo dal regolamento n. 4/2009⁶⁶⁶. Invero, per espressa previsione normativa, l'esclusione non si estende alle obbligazioni alimentari a causa di morte, che rimangono soggette alla *lex successionis*. Si tratta, ad esempio, delle *Family provisions* previste da alcuni ordinamenti di *common law* in favore di alcuni membri della famiglia, o dell'istituto di cui al §1969 BGB nell'ordinamento tedesco, in base al quale l'erede è obbligato a mantenere le persone che convivevano con il *de cuius* per i trenta giorni successivi al decesso, nella stessa misura in cui il *de cuius* era soggetto ai medesimi obblighi di mantenimento⁶⁶⁷. In effetti, le obbligazioni alimentari a causa di morte presentano rilevanti collegamenti con la vicenda successoria, posto che nella maggior parte dei casi esse trovano la loro giustificazione nel decesso del *de cuius* e gravano direttamente sull'asse ereditario⁶⁶⁸.

Oltre alla materia familiare, vi sono altre vicende strettamente connesse al fenomeno successorio, che l'autorità emittente il certificato successorio dovrà prendere in considerazione nella sua indagine: eventuali donazioni effettuate in vita dal *de cuius*, così come altre operazioni come i piani pensione o i contratti di assicurazione, potrebbero essere determinanti nel determinare i diritti spettanti ai beneficiari di una successione e la consistenza del patrimonio ereditario. Tutti questi

⁶⁶² Cfr. art. 22 dei regolamenti n. 2016/1103 e n. 2016/1104. Peraltro, nel corso dell'*iter* di adozione del regolamento sulle successioni, era stata esclusa la possibilità di consentire la scelta della legge applicabile al regime patrimoniale, in quanto avrebbe comportato «scelte multiple nelle ipotesi in cui, per i regimi matrimoniali, i coniugi godono di una maggiore flessibilità nella scelta della legge applicabile»: COM (2009) 154, p. 7.

⁶⁶³ Art. 70, par. 3 di entrambi i regolamenti n. 2016/1103 e 2016/1104. Sulla disciplina di diritto internazionale privato attualmente vigente in Italia, con particolare riferimento all'autonomia della volontà nei rapporti patrimoniali fra coniugi, si veda I. VIARENGO, *Autonomia della volontà e rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit.

⁶⁶⁴ Più precisamente: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia.

⁶⁶⁵ Art. 1, par. 2, lett. e). Cfr. art. 1, par. 2, lett. b) del regolamento Roma I, art. 1, par. 2, lett. a) del regolamento Roma II e art. 1, par. 2, lett. g) del regolamento Roma III. Sul punto G. BIAGIONI, *L'ambito di applicazione del regolamento sulle successioni*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 49 ss.

⁶⁶⁶ Cit. alla nota 5.

⁶⁶⁷ Si vedano altresì l'art. 648 del codice civile del Québec e l'art. 767 del codice civile francese. Quest'ultimo prevede che il coniuge superstite non avente diritto alla legittima possa chiedere una pensione a carico della successione.

⁶⁶⁸ A. BONOMI, P. WAUTELET, *Articolo 1*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 38 s.; M. WELLER, *Article 1*, in A.L. CALVO CARAVACA, A. DAVI, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 93.

aspetti non sono soggetti alle norme di conflitto del regolamento e dovranno essere separatamente considerati⁶⁶⁹.

Infine, rilevanti implicazioni derivano dall'esclusione dal campo di applicazione del regolamento delle questioni relative alla natura dei diritti reali⁶⁷⁰. Come già ricordato, il regolamento non intende imporre agli Stati membri il riconoscimento di diritti reali non riconosciuti dall'ordinamento, preservando il principio del *numerus clausus*⁶⁷¹. Inoltre, non sarà la *lex successionis*, bensì la legge applicabile al rapporto giuridico considerato a determinare la trasmissibilità a causa di morte del diritto reale⁶⁷².

I rilievi svolti finora, relativi alla determinazione della legge applicabile, presentano numerosi risvolti sul contenuto e sugli effetti del certificato successorio europeo e sarà pertanto necessario tornare sull'argomento nelle competenti sedi⁶⁷³.

9. Il contenuto del certificato

Nel redigere il certificato successorio, l'autorità emittente dovrà utilizzare il formulario standard predisposto dalla Commissione e contenuto nel regolamento di esecuzione n. 1329/2014⁶⁷⁴. L'utilizzo del modulo è prescritto dall'art. 67, par. 1 del regolamento sulle successioni e pertanto il certificato redatto in qualsiasi altra forma deve considerarsi nullo⁶⁷⁵. Del resto, il ricorso ad un modello uniforme permette l'agevole circolazione del certificato ed il suo riconoscimento da parte delle autorità degli Stati membri, anche in presenza di diverse versioni linguistiche.

Come si è già sottolineato, il contenuto del certificato rispecchierà quello della domanda: esso è stato concepito come un documento "a geometria variabile"⁶⁷⁶, a seconda dell'elemento o degli elementi che l'autorità competente è richiesta di certificare. È inoltre possibile che l'autorità emittente decida di emettere un certificato parziale, quando solo alcune delle circostanze indicate dal richiedente sono state accertate, mentre per altre non è stata raggiunta la prova.

⁶⁶⁹ Art. 1, par. 2, lett. g).

⁶⁷⁰ Art. 1, par. 2, lett. k) e l).

⁶⁷¹ Come stabilito dal considerando n. 15 del regolamento.

⁶⁷² Cfr. quanto già illustrato al Cap. I, par. 5 e sul punto G. BIAGIONI, *L'ambito di applicazione del regolamento sulle successioni*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 28, 41 ss.

⁶⁷³ *Infra*, in questo Cap., al par. successivo, e al Cap. IV, par. 5.

⁶⁷⁴ Allegato n. 4, modulo V del regolamento n. 1329/2014.

⁶⁷⁵ Così B. KREBE, *Article 67*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 743.

⁶⁷⁶ Espressione utilizzata da E. JACOBY, *Le certificat successoral européen*, in *Sem. Jur. Not.*, 2010, p. 29 ss., p. 32.

L'art. 68 del regolamento elenca in modo abbastanza circostanziato i possibili contenuti del certificato⁶⁷⁷. Tra essi, è possibile individuare un contenuto minimo obbligatorio, composto da quegli elementi che saranno plausibilmente presenti in tutti i certificati successivi: si tratta, in particolare, del nome e dell'indirizzo dell'autorità emittente (lett. a)), il numero di riferimento del fascicolo e la data di emissione (lett. b) e d))⁶⁷⁸, gli elementi sulla base del quale l'autorità emittente si considera competente ad emettere il certificato (lett. c))⁶⁷⁹, i dettagli concernenti la persona del richiedente (lett. e)) e del *de cuius* (lett. f)), nonché di ogni altro beneficiario individuato (lett. d))⁶⁸⁰, l'indicazione della legge applicabile alla successione e gli elementi sulla base dei quali tale legge è stata determinata (lett. i)), la natura legittima o testamentaria della successione (lett. j)).

Nel formulario, i punti che devono essere obbligatoriamente compilati sono indicati, in modo più specifico rispetto al regolamento, attraverso il simbolo identificativo (*)⁶⁸¹. È altresì richiesto all'autorità emittente di indicare in modo specifico quali punti del modulo non sono stati compilati, perché ritenuti irrilevanti per lo scopo del certificato. Inoltre, è obbligatorio indicare il nominativo della persona a cui è stata rilasciata ciascuna copia autentica, con l'indicazione della data di rilascio, del periodo di validità, con la sottoscrizione dell'autorità emittente.

La natura legittima o testamentaria della successione rappresenta il dato fondamentale per stabilire l'esistenza, la fonte e l'estensione dei diritti spettanti ai beneficiari (in particolar modo, al richiedente). Con riguardo a questi ultimi aspetti, il certificato assumerà il contenuto specificamente richiesto nella domanda, a seconda che esso serva ad attestare i diritti e/o i poteri di eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità. In particolare, potranno essere indicati: per ogni beneficiario, le informazioni relative all'eventuale accettazione dell'eredità o della rinuncia alla stessa (art. 68, lett. k); la quota ereditaria di ciascun erede e l'elenco dei diritti e/o beni compresi in ciascuna quota (lett. l); l'elenco dei beni e/o diritti spettanti a ogni legatario (lett. m); le restrizioni ai diritti di eredi e/o legatari in forza della legge applicabile alla successione o delle disposizioni a causa di morte (lett. n); i poteri dell'esecutore testamentario e/o dell'amministratore dell'eredità e le

⁶⁷⁷ P. LAGARDE, *Le certificat successoral européen*, cit., p. 413 divide le informazioni contenute nel certificato in quattro categorie: i) gli elementi identificativi dell'autorità emittente e del certificato stesso, del *de cuius*, del richiedente e dei beneficiari del certificato; ii) le informazioni relative alla competenza dell'autorità emittente e all'individuazione della legge applicabile; iii) gli elementi concernenti la successione e i suoi beneficiari, in particolare l'esistenza di un testamento; iv) le informazioni relative a tutti o a parte dei beni dell'asse ereditario.

⁶⁷⁸ Come osservano F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 68*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 693, la data di rilascio potrebbe rivelarsi importante se in uno Stato membro è previsto un termine perentorio per l'esercizio delle azioni di cui all'art. 72 del regolamento.

⁶⁷⁹ Secondo P. LAGARDE, *Le certificat successoral européen*, cit., p. 413, gli elementi fondanti la competenza dell'autorità emittente, unitamente a quelli relativi alla legge applicabile alla successione, costituiscono la base giuridica che giustifica l'emissione stessa del certificato.

⁶⁸⁰ O, in alternativa, l'indicazione per cui non risultano altri beneficiari oltre il richiedente (a meno che quest'ultimo non richieda il certificato in qualità di amministratore dell'eredità o di esecutore testamentario).

⁶⁸¹ C. DORSEL, *Remarques sur le certificat successoral européen*, cit., p. 78 nota che il formulario indica come obbligatorie più informazioni rispetto al regolamento e dubita della liceità di tale imposizione, in quanto essa andrebbe oltre alla base giuridica di cui all'art. 80.

restrizioni a tali poteri in forza della legge applicabile alla successione o delle disposizioni a causa di morte (lett. o)).

A tal fine, il formulario è composto di una parte generale e di alcuni allegati, che dovranno essere compilati solo nella misura in cui lo scopo del certificato è attestare gli elementi in essi contenuti. Così, ad esempio, se il richiedente ha la necessità di dimostrare la propria qualità di erede ed i diritti conseguenti, l'autorità dovrà compilare ed allegare al certificato l'allegato IV⁶⁸².

Dall'esame del contenuto emerge che il certificato intende fornire una rappresentazione dettagliata di una determinata successione: pur essendo soggetto al principio della domanda, il contenuto del documento contiene tutte le informazioni necessarie per permettere al richiedente di far valere la propria qualità e/o i propri diritti e poteri, assicurando al contempo ai destinatari un alto grado di affidabilità circa le attestazioni ivi contenute.

Per questo motivo, è ben possibile che il certificato contenga elementi che sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento, a cominciare da quelli elencati nell'art. 1. Nel paragrafo precedente, si sono già illustrate le numerose materie che si pongono al confine con il diritto delle successioni, suscettibili di creare problemi di coordinamento. Ad esempio, è evidente che il certificato dovrà indicare l'eventuale rapporto di parentela o di affinità del richiedente con il defunto (art. 68, lett. e)), trattandosi di una questione preliminare di fondamentale importanza al fine di determinare l'esistenza di diritti ereditari e la misura delle relative quote⁶⁸³.

Un altro aspetto importante riguarda i regimi matrimoniali tra coniugi ed altri regimi patrimoniali equivalente, che trovano espressa collocazione nel certificato successorio ed ai quali è dedicato un apposito allegato al formulario⁶⁸⁴. Anche questa indicazione non stupisce, posto che la liquidazione a causa di morte di un regime matrimoniale è preliminare rispetto alla liquidazione della successione⁶⁸⁵ ed è essenziale per la determinazione delle quote ereditarie (in particolar modo, quella del coniuge superstite)⁶⁸⁶. Sul punto, giova ricordare la sentenza con cui la Corte di Giustizia

⁶⁸² Si veda il regolamento di esecuzione n. 1329/2014, in *GUUE* L 359 del 16.12.2014. Gli allegati V e VI, invece, sono dedicati agli elementi attestanti, rispettivamente, la qualità e/o i diritti dei legatari ed i poteri di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità.

⁶⁸³ Sul punto G. BIAGIONI, *L'ambito di applicazione del regolamento sulle successioni*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 44 ss.; F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 68*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 697. Il tema dell'accertamento incidentale delle questioni di stato è già stato affrontato *supra*, al par. precedente.

⁶⁸⁴ Art. 68, par. 1, lett. h) del regolamento e allegato III del formulario di cui al regolamento di esecuzione n. 1329/2014.

⁶⁸⁵ Come nota P. LAGARDE, *Le certificat successoral européen*, cit., p. 421, «la liquidation du régime précède logiquement celle de la succession et que cette dernière se limite aux biens qui restent au défunt après la détermination de la part revenant à son conjoint au titre du régime».

⁶⁸⁶ F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 68*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 699, p. 702 ss.; N. JOUBERT, H. BOSSE-PLATIÈRE, *Le certificat successoral européen: des éclaircies attendues*, in H. BOSSE-PLATIÈRE, N. DAMAS, Y. DEREU (a cura di), *L'avenir européen du droit des successions internationales*, Digione, 2011, p. 72.

ha stabilito che la quota del coniuge superstite, aumentata per effetto di una specifica disposizione di legge nazionale, debba essere inserita integralmente nel certificato successorio europeo, rientrando nel campo di applicazione del regolamento sulle successioni⁶⁸⁷.

Un altro elemento non indispensabile concerne l'indicazione specifica dei beni ricompresi nella quota di ciascun erede o spettanti ad ogni legatario. Al riguardo, non è richiesto che il certificato contenga un'elencazione completa dei beni facenti parte dell'asse ereditario: il certificato è pensato come uno strumento malleabile, che può considerare solo un determinato aspetto della successione, quanto costituire uno strumento di accertamento più ampio ed omnicomprensivo⁶⁸⁸. Il compito del certificato è quello di attestare i diritti spettanti a ciascun erede o legatario e non di costituire un inventario della successione.

Ciononostante, l'indicazione dei beni potrebbe rivelarsi indispensabile quanto il certificato riguarda i diritti spettanti ad un legatario, oppure quando l'erede richieda il certificato con il preciso scopo di esercitare i propri diritti su un bene determinato. Può quindi affermarsi che, in linea di principio, l'autorità emittente potrà indicare l'appartenenza di singoli beni successori all'asse ereditario, nella misura in cui questo è necessario affinché il certificato produca i propri effetti a vantaggio del richiedente. Peraltro, la Commissione europea si è recentemente espressa sul punto, a seguito di un quesito presentato dal Parlamento europeo il 10 ottobre 2016, affermando che il certificato deve contenere l'identificazione specifica dei beni facenti parte di una quota ereditaria, se richiesto da colui che intende usufruire del certificato⁶⁸⁹.

La lett. n) dell'art. 68 consente, inoltre, di indicare nel certificato le eventuali «restrizioni» ai diritti degli eredi e/o dei legatari, con la precisazione che esse potranno derivare sia dalla legge, sia dalla disposizione a causa di morte eventualmente redatta dal *de cuius*. È quindi possibile indicare tutte le possibili limitazioni imposte per il tramite del testamento (come ad esempio un onere), oppure quelle derivanti dalla *lex successionis*, tra le quali assumono particolare importanza le eventuali disposizioni a tutela dei legittimari⁶⁹⁰. Se l'autorità di rilascio si rende conto che una disposizione testamentaria è suscettibile di essere impugnata da parte di uno o più legittimari pretermessi o lesi nella propria quota di riserva, potrà nondimeno dare atto dell'esistenza e del

⁶⁸⁷ Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta il 3 novembre 2016, C-558/16, cit.

⁶⁸⁸ F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 202; F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 68*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 700, i quali notano come l'elenco dei beni spettanti a ciascun erede accresce sicuramente l'utilità del certificato, ma nondimeno richiede un'attività istruttoria più incisiva da parte dell'autorità di rilascio.

⁶⁸⁹ Si veda il quesito del Parlamento europeo del 10 ottobre 2016, indirizzato alla Commissione europea, e relativa risposta della Commissione del 9 dicembre 2016, E 007641-16, reperibile sul sito <http://www.europarl.europa.eu>.

⁶⁹⁰ F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 68*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 702.

contenuto del testamento, indicando l'eventualità che essa possa venire meno per effetto dell'azione intentata da tali soggetti⁶⁹¹.

L'indicazione delle eventuali limitazioni è prevista anche con riguardo ai poteri dell'esecutore testamentario e/o dell'amministratore di eredità (art. 68, lett. o)⁶⁹². Con riguardo a questi ultimi, il formulario contiene un elenco a scelta multipla dei possibili poteri, con la possibilità di inserire ulteriori precisazioni.

Nonostante l'ampiezza dei contenuti del certificato, occorre precisare sin da ora che gli effetti probatori dello stesso si produrranno solo e unicamente con riferimento agli aspetti che ricadono nel campo di applicazione *ratione materiae* del regolamento sulle successioni⁶⁹³. Tutte le questioni escluse, a cominciare da quelle elencate nell'art. 1, non beneficeranno degli effetti del certificato.

⁶⁹¹ *Ibidem*, i quali precisano che, in questo caso, il certificato non potrà essere utilizzato per rivendicare un bene appartenente al *de cuius*.

⁶⁹² *Ibidem*.

⁶⁹³ Come espressamente indicato dal considerando n. 71, a mente del quale: «La forza probatoria del certificato non dovrebbe estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione dell'affiliazione o la questione se un determinato bene appartenesse o meno al defunto».

CAPITOLO IV

Gli effetti del certificato successorio europeo

1. Introduzione: la doppia valenza del certificato

Nei capitoli precedenti sono state delineate le ragioni di fondo che hanno determinato la creazione di un certificato successorio europeo, prima fra tutte quella di assicurare l'efficace ed il rapido esperimento delle procedure di devoluzione ereditaria. La totalità dei sistemi giuridici europei considera la successione come un procedimento complesso⁶⁹⁴, avente ad oggetto la trasmissione *mortis causa* di diritti (oltre che, talvolta, di doveri) e che nella maggior parte dei casi si svolge in sede extragiudiziale, con un intervento limitato dell'autorità giurisdizionale. Si tratta, peraltro, di caratteristiche di massima, posto che il diritto successorio rappresenta uno dei settori dove le differenze tra gli ordinamenti nazionali sono più evidenti⁶⁹⁵ e in ciascuno Stato membro la procedura successoria si articola secondo moduli diversi⁶⁹⁶. A ciò si aggiunga che nessun ordinamento prevede il riconoscimento *ipso iure* di uno strumento di prova della qualità di erede formato all'estero, ammettendo solitamente solo un tipo di prova che si presenta conforme agli istituti di diritto interno⁶⁹⁷.

Per questo motivo, il certificato successorio europeo è stato concepito come uno strumento a supporto di determinate categorie di soggetti (eredi, legatari, esecutori testamentari ed amministratori di eredità), per facilitare l'esercizio delle prerogative ad essi attribuite ed evitargli l'esperimento di procedimenti multipli, a seconda dello Stato in cui si trovano i beni ereditari. La decisione di creare uno strumento completamente nuovo deriva proprio dall'impossibilità di formulare una regola giuridica di automatico riconoscimento, da applicarsi ai diversi strumenti previsti dai singoli Stati per la prova della qualità di erede: adottando un certificato autonomo, è stato possibile regolarne direttamente i requisiti e gli effetti in modo standardizzato⁶⁹⁸. Questi ultimi, per espressa previsione normativa, si producono in qualsiasi Stato membro, senza che sia necessario alcun procedimento di riconoscimento o accettazione (art. 69, par. 1). Anche l'esistenza di regole uniformi per l'individuazione dell'autorità competente ad emettere il certificato e la predisposizione di un formulario standard hanno contribuito notevolmente ad aumentare l'affidamento nei confronti del certificato, da parte dei soggetti pubblici o privati.

⁶⁹⁴ A. FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, *Las sucesiones "mortis causa" en Europa*, cit., p. 95.

⁶⁹⁵ Cfr. *Supra*, Cap. I, par. 1; Cap. II, par. 1.

⁶⁹⁶ DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Étude de droit comparé*, cit., p. 14.

⁶⁹⁷ *Ibidem*, p. 87.

⁶⁹⁸ M.H. TEN WOLDE, *Will professionals in other countries be able to rely on a European Certificate of Inheritance for all purposes?*, cit., p. 507; A. FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, *Las sucesiones "mortis causa" en Europa*, cit., p. 99.

Il cuore della disciplina del certificato successorio è costituito dai suoi effetti, di cui all'art. 69 del regolamento. In realtà, la disposizione si occupa di due aspetti distinti, e segnatamente : (i) del valore di prova privilegiata del certificato, che sarà idoneo a dimostrare con esattezza tutti gli elementi in esso indicati, a cominciare dalla qualità e dai diritti/poteri di erede, legatario, amministratore ereditario o esecutore testamentario⁶⁹⁹; (ii) della protezione dei terzi in buona fede che, a vario titolo, hanno concluso negozi giuridici con una persona che, sulla base delle risultanze del certificato, risultava legittimata ad effettuare tali negozi⁷⁰⁰.

In realtà, la questione *sub* (ii) trova il proprio fondamento e giustificazione negli effetti probatori del certificato (*sub* (i))⁷⁰¹, che sono sempre gli stessi e si esplicano, in primo luogo, in favore dei soggetti beneficiari (e cioè coloro che hanno il potere di richiedere e di utilizzare il certificato). Costoro potranno dimostrare con facilità la propria qualità e/o i propri diritti e poteri di fronte alle autorità pubbliche o ai soggetti privati di un altro Stato membro⁷⁰². Tuttavia, se il certificato consente all'erede, al legatario, all'amministratore o all'esecutore testamentario di fare valere in via presuntiva la propria qualità ed esercitare i diritti dei quali risultano titolari per effetto della delazione ereditaria, è evidente che tali soggetti si troveranno in una, pur legittima, posizione di vantaggio rispetto ai terzi danti o aventi causa. Proprio per questo motivo, l'art. 69, par. 3 e 4 del regolamento contengono delle apposite disposizioni a tutela di coloro che hanno fatto affidamento sulle informazioni contenute nel certificato⁷⁰³.

2. La circolazione degli effetti del certificato. La prova presuntiva della qualità e dei diritti dei soggetti in esso indicati.

L'art. 69, par. 2 del regolamento individua gli effetti immediati del certificato, stabilendo che esso «si presume [...] dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici»⁷⁰⁴. In particolare, la presunzione investe (i) la qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore di eredità in capo alla persona indicata come tale nel certificato; (ii) la titolarità, in capo alla medesima persona, dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione o restrizione ulteriori rispetto a quelle indicate.

⁶⁹⁹ Art. 69, par. 2.

⁷⁰⁰ Art. 69, par. 3 e 4.

⁷⁰¹ C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 769 ss., p. 771.

⁷⁰² Considerando n. 69 del regolamento.

⁷⁰³ Questo aspetto verrà analizzato nel Cap. V.

⁷⁰⁴ Intendendosi, con tale ultima legge, quella eventualmente applicabile a particolari aspetti della vicenda successoria, come la validità sostanziale di una disposizione a causa di morte.

Come già accennato, tali effetti si producono automaticamente in qualsiasi Stato membro, dal momento dell'emanazione del documento (art. 69, par. 1): deve quindi escludersi la necessità di qualsiasi forma di legalizzazione o apostille, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 74 del regolamento. In questo modo, si evita l'esperimento di procedure multiple, necessità che si verificava in precedenza, quando era necessario ottenere in ciascuno Stato membro il documento/le formalità previste dal diritto nazionale per la prova della qualità di erede o legatario⁷⁰⁵.

L'automatica circolazione del certificato non è soggetta a nessun motivo ostativo e non sembra quindi ammettere eccezioni, comprese quelle fondate sull'ordine pubblico⁷⁰⁶. Pertanto, le autorità dello Stato ricevente non potranno contestarne i presupposti, il contenuto e gli effetti: tali questioni potranno essere sollevate solamente nell'ambito delle procedure di ricorso previste dall'art. 72 del regolamento, di fronte all'autorità emittente o alle autorità giurisdizionali dello Stato di origine⁷⁰⁷.

Come di consueto, dal novero degli «Stati membri» si devono escludere Regno Unito, Irlanda e Danimarca, nel cui territorio il certificato non dispiegherà i propri effetti secondo le disposizioni regolamentari. L'operatività del certificato all'interno di questi ordinamenti sarà regolata dalle rispettive discipline nazionali vigenti in materia di riconoscimento degli atti provenienti dall'estero e presenta profili di grande incertezza⁷⁰⁸. Il certificato, infatti, costituisce il primo atto che trova la propria legittimazione e la propria disciplina a livello europeo ed è difficilmente inquadrabile nell'ambito delle categorie giuridiche conosciute dai singoli ordinamenti nazionali: esso potrà essere considerato alla stregua di qualsiasi altro documento pubblico, o potranno essere predisposte delle normative *ad hoc*. Peraltro, il credito accordato al certificato sarà differente a seconda della natura dell'autorità emittente, diversa in ciascuno Stato membro: è ben possibile, infatti che al certificato venga data una valenza diversa a seconda che esso sia stato rilasciato da un organo giurisdizionale, da un notaio o da un'altra autorità pubblica o esercitante funzioni pubbliche.

L'art. 69, par. 2 prevede una presunzione di titolarità di dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, in capo alla persona ivi indicata come erede, legatario, esecutore testamentario o

⁷⁰⁵ Sottolinea le differenze con la situazione precedente P. WAUTELET, *Article 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Le droit européen des successions*, cit., p. 781, che individua altresì come il modello di circolazione del certificato si sostanzia in due elementi: da un lato, l'assenza di qualsiasi procedura preliminare (che determina una maggiore responsabilità in capo all'autorità emittente il certificato); dall'altro lato, l'assenza di controlli da parte delle autorità dello Stato ricevente.

⁷⁰⁶ Sul punto P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 708.

⁷⁰⁷ *Ibidem*.

⁷⁰⁸ J.M. FUGARDO ESTIVILL, *La declaración de herederos abintestato en la jurisdicción voluntaria*, Barcellona, 2016, p. 550 ss.; P. WAUTELET, *Article 62*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Le droit européen des successions*, cit., p. 718; C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 769 ss., p. 772 e p. 774 ss. Sull'operatività del certificato in Svizzera, si veda G.P. ROMANO, *Remarks on the Impact of the Regulation No. 650/2012 on the Swiss/EU Successions*, in *Yearb. Priv. Int'l. Law*, 2015/2016, p. 253 ss., p. 284 ss.

amministratore dell'eredità. A prima lettura, pertanto, il certificato rileva su un piano genuinamente probatorio⁷⁰⁹: il soggetto che ne dispone sarà dispensato dall'onere di provare la titolarità dello *status* indicato e dei relativi diritti e/o poteri, la cui esattezza è garantita dalle garanzie procedurali sottese all'emissione del documento, mentre l'autorità nazionale o la persona alla quale è presentato il certificato non potrà pretendere altra prova ulteriore a sostegno del contenuto del certificato stesso⁷¹⁰. In altre parole, l'erede o il legatario che voglia acquisire l'effettiva titolarità di un bene ereditario situato in un altro Stato membro o voglia disporre di un conto corrente presso una banca estera, potrà semplicemente esibire all'autorità competente o alla banca il certificato successorio e tali soggetti potranno fare affidamento sulla correttezza dei suoi contenuti: questo affidamento concernerà la qualità dell'istante, la natura e l'estensione del titolo su cui fonda la sua pretesa.

Il regolamento precisa che eventuali limitazioni ai diritti ed ai poteri di cui godono i beneficiari devono essere indicate nel certificato, altrimenti dovranno presumersi non esistenti⁷¹¹. In altre parole, i diritti ed i poteri degli eredi e dei legatari devono presumersi determinati nel loro contenuto in base al certificato stesso⁷¹². Lo stesso può affermarsi con riguardo ai poteri dell'esecutore testamentario e/o dell'amministratore di eredità ed alle eventuali restrizioni agli stessi (art. 68, lett. o)⁷¹³: il formulario *standard* di certificato successorio⁷¹⁴ contiene un elenco a scelta multipla dei possibili poteri, con la possibilità di inserire ulteriori precisazioni.

La natura probatoria del certificato è conseguenza del fatto che esso non costituisce un titolo autonomo per l'acquisizione di diritti successori: in altre parole, esso non ha natura costitutiva delle posizioni giuridiche di cui eredi e legatari sono titolari per effetto della successione⁷¹⁵. La fonte di tali diritti si trova, infatti, nel testamento o in un patto successorio, oppure – nel caso di successione legittima – direttamente nella legge. Il certificato non sostituisce il titolo successorio, ma il suo scopo è quello di fornire una prova privilegiata circa l'esistenza di tale titolo.

⁷⁰⁹ A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 242; F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 710; S. PATTI, *Il certificato*, cit., p. 474.

⁷¹⁰ Cfr. il considerando n. 69, secondo il quale «nessuna autorità o persona davanti alla quale sia stato presentato un certificato rilasciato in un altro Stato membro dovrebbe poter chiedere la presentazione di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria al posto del certificato». Come osservato da P. WAUTELET, *Article 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Le droit européen des successions*, cit., p. 790, è possibile distinguere due aspetti della presunzione: da un lato, un effetto positivo, per cui l'erede o altro beneficiario indicato nel certificato potranno dimostrare la propria qualità ed i propri diritti, beneficiando di un'inversione dell'onere probatorio; dall'altro lato, un effetto negativo, determinato dal fatto che l'autorità pubblica o il privato al quale il certificato è esibito non potrà pretendere nessuna prova ulteriore.

⁷¹¹ Cfr. art. 68, par. 1, lett. n) del regolamento. Si veda C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 769 ss., p. 779, che fa riferimento ad una «presumption of comprehensiveness of the ECS».

⁷¹² C. DORSEL, *Remarques sur lecertifical successoral européen*, cit., p. 81.

⁷¹³ *Ibidem*.

⁷¹⁴ Di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014.

⁷¹⁵ J.M. FUGARDO ESTIVILL, *La declaración de herederos abintestato*, cit., p. 518; A. FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, *Las sucesiones "mortis causa" en Europa*, cit., p. 614 e 663 ss.

Per le medesime ragioni, il certificato successorio non ha natura decisoria⁷¹⁶: il suo scopo non è quello di regolare una controversia, bensì quello di attestare la sussistenza di diritti e/o poteri derivanti da una determinata successione, al momento della presentazione dell'istanza di rilascio. Coerentemente con questa impostazione, il considerando n. 71 afferma che il certificato «non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria»⁷¹⁷. Ciò emerge con evidenza dalla disciplina dei motivi ostativi al rilascio del certificato, che fanno riferimento al caso in cui vi siano delle contestazioni in ordine agli elementi da certificare (art. 67, par. 2, lett. a)) o alla non conformità degli stessi con una decisione riguardante gli stessi elementi (lett. b)). In sostanza, l'autorità di rilascio non ha il compito di risolvere una controversia, ma anzi dovrà astenersi dall'emettere il certificato se dalle risultanze dell'istruttoria emergano circostanze idonee a mettere in dubbio l'esattezza degli elementi da certificare.

Inoltre, è sempre possibile che i contenuti del certificato siano messi in discussione in un secondo momento, a seguito di mutamenti nell'assetto della successione: si pensi, ad esempio, alla scoperta tardiva di un testamento. Proprio per tale ragione, l'efficacia del documento (precisamente, delle sue copie) è limitata ad un periodo di tempo di sei mesi⁷¹⁸, salva la possibilità per l'autorità emittente di stabilire un intervallo di tempo più lungo o di concedere una proroga. Ma soprattutto, il certificato è suscettibile di essere revocato o modificato in qualsiasi momento, da parte della stessa autorità di rilascio o dell'autorità giurisdizionale competente, su istanza di qualunque interessato⁷¹⁹.

⁷¹⁶ Su questo punto la dottrina è pacifica: si vedano *ex multis* F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Effetti del certificato*, cit., p. 710; C. BENANTI, *Il certificato*, cit., p. 21; D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato*, cit., p. 146; F. MAIDA, *Il certificato*, cit., p. 406; A. ZANOBETTI, *Il certificato*, cit., p. 242.

⁷¹⁷ A. FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, *Las sucesiones "mortis causa" en Europa*, cit., p. 100 nota l'importanza dell'espressione "di per sé", che consente di utilizzare il certificato come base per ottenere un titolo esecutivo. Sul punto si vedano anche B. REINHARTZ, *Certificat successoral européen*, in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY e B. REINHARTZ, *EU Regulation*, cit., p. 253, n. 7; A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 242; F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 200; C. BENANTI, *Il certificato*, cit., p. 21; A. BONOMI, *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 322; F. MAIDA, *Il certificato*, cit., p. 406; I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 134 ss.

⁷¹⁸ Cfr. Cap. III, par. 7.

⁷¹⁹ Art. 71 ss. del regolamento, sui quali si veda *infra*, par.9. Per il momento, è sufficiente sapere che le decisioni adottate dall'autorità di rilascio possono quindi essere impugnate dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello stesso Stato membro, conformemente alla legge di tale Stato. Per quanto riguarda l'Italia, il ricorso è da proporsi nelle forme del reclamo, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., dinanzi al Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui è residente il notaio che ha emesso la decisione (art. 32, comma 2, della l. n. 161 del 2014, c.d. legge europea 2013-*bis*). D'altra parte, l'obbligo di rivolgersi previamente all'autorità di rilascio viene meno, se l'interessato è anche soggetto autonomamente legittimato a richiedere l'emissione di un certificato europeo: in tal caso, l'art. 72 consente il ricorso in via diretta all'autorità giurisdizionale.

3. La natura della presunzione. L'utilizzo in sede stragiudiziale...

Secondo la dottrina prevalente, il certificato successorio introduce una presunzione legale *iuris tantum* degli elementi in esso contenuti⁷²⁰.

Come noto, nell'ordinamento italiano, l'istituto della presunzione legale rientra nel sistema complessivo dei mezzi di prova ed è definito dal codice civile come «conseguenza che la legge [...] trae per risalire da un fatto noto ad un fatto ignorato»⁷²¹. Essa dispensa dalla prova del fatto ignoto⁷²²: il soggetto a cui beneficio opera la presunzione dovrà solamente dimostrare il fatto noto. Tuttavia, occorre distinguere tra presunzioni legali assolute (o *iuris et de iure*) e presunzioni legali relative (o *iuris tantum*): le prime non ammettono la prova contraria, mentre le seconde determinano un'inversione dell'onere della prova, andando ad incidere sulla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. In altre parole, nel contesto di una presunzione relativa l'attore è esonerato dal provare l'esistenza del fatto presunto, ma controparte potrà dimostrare l'inesistenza dello stesso fatto o l'esistenza di un fatto impeditivo, per ottenere la disapplicazione del meccanismo presuntivo.

L'istituto della presunzione legale è noto alla totalità dei sistemi giuridici e solitamente determina proprio il descritto meccanismo di spostamento o inversione dell'onere della prova⁷²³. Tuttavia, le presunzioni assolute sono state tradizionalmente ritenute un istituto di natura sostanziale, piuttosto che processuale, in quanto esse non riguardano il convincimento del giudice e il suo dovere di ripartizione dell'onere probatorio, ma incidono direttamente sulla fattispecie

⁷²⁰ R. CRÔNE, *Le certificat successoral européenne*, in G. KHAIRALLAH, M. REVILLARD (a cura di), *Droit européen des successions internationales*, cit., p. 183; F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 200; R. BATTILORO, *Le successioni transfrontaliere ai sensi del Reg. UE n.650/2012 tra residenza abituale e certificato successorio europeo*, in *Dir. fam. pers.*, 2015, II, p. 658 ss., p. 678; C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 2; J.M. FUGARDO ESTIVILL, *La declaración de herederos abintestato*, cit., p. 545; I.A. CALVO VIDAL, *El certificado sucesorio europeo*, Madrid, 2015, p. 315; M.E. COBAS COBIELLA, A. ORTEGA GIMÉNEZ, *Competencia judicial internacional, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de sucesiones mortis causa y creación de un certificado sucesorio europeo*, in V. PARDO IRANZO (a cura di), *Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjerías en la Unión Europea*, Valencia, 2016, p. 217 ss., p. 237; C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 769 ss., p. 779.

⁷²¹ Art. 2727 c.c., che fornisce la medesima definizione anche per le presunzioni c.d. semplici, dove è il giudice (e non la legge) a riscontrare elementi logici sufficienti per risalire dal fatto noto al fatto ignorato. In argomento L. RAMPONI, *La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano*, Torino, 1890; F. CARNELLUTI, *La prova civile*, Roma, 1915, p. 33; A. CONIGLIO, *Le presunzioni nel processo civile*, Palermo, 1920; G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1936; V. ANDRIOLI, *Presunzioni (dir. civ. e dir. proc. civ.)*, in *Noviss. Dig. It.*, XIII, Torino, 1966, p. 767 ss.; F. CORDOPATRI, *Presunzione (Teoria generale e dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 274 ss.; M. TARUFFO, *Presunzioni (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1991; G. FABBRINI, *Presunzioni*, in *Dig. Disc. Priv. - Sez. civile*, XIV, Torino, 1996, p. 279 ss.; S. PATTI, *Prova testimoniale. Presunzioni*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, artt. 2721-2729 c.c., Bologna, 2001, p. 77 ss.

⁷²² Art. 2728, c. 1, c.c.: «Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite».

⁷²³ In questa sede, il riferimento è esclusivamente alla materia civile. Si veda M. TARUFFO, *Evidence*, in M. CAPPELLETTI (a cura di), *International Encyclopedia of Comparative Law*, XVI – *Civil Procedure*, 2014, cap. I, s. 101 ss.

giuridica sostanziale⁷²⁴. In altre parole, è direttamente la legge a stabilire le conseguenze giuridiche derivanti dall'esistenza di un determinato fatto: la prova del fatto noto sostituisce completamente quella del fatto ignoto, per cui si può affermare che vi sia piena equivalenza legale tra il fatto che si prova e quello che si desume presuntivamente⁷²⁵.

Più controversa è la questione della natura sostanziale o processuale delle presunzioni *iuris tantum*. La dottrina prevalente si attesta nel senso della loro natura processuale, evidenziando il loro ruolo nel processo decisionale del giudice, il quale dovrà decidere in favore della parte che ha tratto vantaggio dalla presunzione, a meno che non sia provato il contrario⁷²⁶. Una diversa tesi ritiene che le presunzioni legali (sia assolute che relative) riguardino solo indirettamente l'onere della prova, ma siano soprattutto idonee ad incidere sulla struttura della fattispecie materiale⁷²⁷. In ogni caso, è indubbio che esse determinano una diversa ripartizione dell'onere probatorio, rispetto allo schema tipico dettato dall'art. 2697 c.c.⁷²⁸.

La natura sostanziale o processuale delle presunzioni ha assunto fondamentale importanza anche nell'ambito del diritto internazionale privato, in quanto siffatta qualificazione incide sull'individuazione della legge regolatrice. In questo contesto la natura sostanziale delle presunzioni assolute non è mai stata messa in dubbio ed esse sono state conseguentemente assoggettate alla disciplina della *lex causae*⁷²⁹.

Tuttavia, la dottrina internazionaprivatistica si è divisa con riguardo alle presunzioni *iuris tantum*. Secondo alcuni, queste ultime devono essere considerate un mezzo di prova in senso

⁷²⁴ In dottrina R. SACCO, *Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere della prova*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, p. 399 ss., p. 408; S. PATTI, *Prove, disposizioni generali*, in *Commentario del cod. civ., a cura di Scialoja e Branca*, Bologna e Roma, 1987, p. 103; ID., *Le prove. Parte generale*, Milano, 2010, p. 176; G. FABBRINI TOMBARI, *Note in tema di presunzioni legali*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1991, p. 917 ss, p. 938; G. FABBRINI, *Presunzioni*, cit., p. 280 ss.; C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, II, Torino, 2015, p. 201. La natura sostanziale delle presunzioni assolute è stata affermata anche dalla Corte Costituzionale: si vedano C. Cost. 16 giugno 1964, n. 42, in *Foro It.*, 1964, I, c. 1534; C. Cost. 23 marzo 1969, n. 27, in *Foro It.*, 1969, I, c. 545; C. Cost. 14 luglio 1976, n. 167, in *Foro It.*, 1976, I, c. 2340; C. Cost., 16 ottobre 1988, n. 11, in *Foro It.*, 1988, I, c. 2665.

⁷²⁵ In questi termini R. REGGI, *Presunzione (diritto romano)*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 255 ss., p. 260.

⁷²⁶ S. PATTI, *Prove, disposizioni generali*, cit., p. 104; G. FABBRINI TOMBARI, *Note in tema di presunzioni legali*, cit, p. 923; M. TARUFFO, *Evidence*, cit., s. 101; ID., *Onere della prova*, in *Dig. Disc. Priv. - Sez. civile*, XIII, Torino, 1995, p. 65 ss., p. 76.

⁷²⁷ G. FABBRINI, *Presunzioni*, cit., p. 288; R. SACCO, *Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere della prova*, cit., p. 410; S. PATTI, *Prove, disposizioni generali*, cit., p. 105; ID., *Le prove*, cit., p. 132 ss.

⁷²⁸ C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 202.

⁷²⁹ G. CHIOVENDA, *La natura processuale delle norme sulla prova e l'efficacia della legge processuale nel tempo*, in *Foro It.*, 1912, I, c. 1348; G. CANSACCHI, *Sulla legge regolatrice delle presunzioni*, in *Giur. comp. dir. int. priv.*, 1938, p. 212 ss.; G. PAU, *La prova nel diritto internazionale privato*, in *St. Cagliari*, 1947, XXXI-I, p. 211; G. MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954, p. 38; F. DURANTE, *La legge regolatrice della prova nel diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int.*, 1954, p. 540 ss.; A. HUET, *Le conflits des lois en matière de preuve*, Parigi, 1965, p. 230 ss.; L. COLLINS (a cura di), *Dacey, Morris and Collins on the Conflict of Laws*, I, London, 2006, p. 189 ss.

proprio, con conseguente assoggettamento alla *lex fori*⁷³⁰. Al contrario, la dottrina prevalente ha valorizzato la loro idoneità di incidere sulla disciplina sostanziale del rapporto controverso e, pertanto, la necessità che esse siano disciplinate dalla legge regolatrice del rapporto stesso (*lex causae*)⁷³¹: le presunzioni relative, infatti, partono dalla prova di un fatto principale, alla cui esistenza vengono riconnessi determinati effetti giuridici (almeno fino a prova contraria).

Invero, la questione della qualificazione sostanziale o processuale del meccanismo presuntivo, ai fini dell'identificazione della legge regolatrice, non si pone nel contesto del certificato successorio europeo, la cui disciplina è dettata autonomamente a livello europeo e non necessita di ulteriori integrazioni da parte della legge nazionale⁷³². Tutt'al più, la qualificazione degli effetti del certificato successorio rileva al fine di affermare che, con tale istituto, il legislatore europeo ha esulato dal diritto internazionale privato in senso stretto, per sfociare nel diritto sostanziale.

Ad ogni modo, dal punto di vista della distribuzione dell'onere probatorio, il certificato successorio può apprezzarsi in termini di presunzione *iuris tantum*, dato che esso dispensa l'erede, il legatario o altro beneficiario dalla prova degli elementi in esso contenuti, ferma restando la possibilità di prova contraria. Tuttavia, questo inquadramento è stato contestato, in quanto nella disciplina degli effetti del certificato non si riscontrerebbe la discrasia tra fatto noto e fatto ignoto, tipica del meccanismo presuntivo⁷³³. Infatti, entrambi i presupposti si sovrapporrebbero nel medesimo elemento (ad esempio, la qualità di erede), che riveste allo stesso tempo il ruolo di fatto noto e di fatto ignoto⁷³⁴. La dottrina che aderisce a questa tesi ritiene pertanto più corretto qualificare il certificato successorio come un accertamento della qualità di erede, che sarà considerato valido finché non scadano gli effetti delle copie rilasciate o non intervenga una contestazione⁷³⁵. Nello stesso senso, è stato sostenuto che la presunzione determinata dal certificato

⁷³⁰ Si vedano E.G. LORENZEN, *Cases on Conflict of laws*, St. Paul, 1932, p. 230 ss.; R.H. GRAVESON, *The Conflict of Laws*, Londra, 1969, p. 644.

⁷³¹ Aderiscono alla tesi sostanziale G. CHIOVENDA, *La natura processuale delle norme sulla prova*, cit.; G.A. MICHELI, *L'onere della prova*, Padova, 1942, p. 197 ss.; V. FAVILLI, *La legge regolatrice della prova nel diritto internazionale privato*, in *Ann. dir. comp.*, 1951, p. 46 ss.; L.M. BENTIVOGLIO, *In tema di legge regolatrice delle presunzioni legali*, in *Giur. comp. Dir. int. priv.*, 1953, p. 270 ss.; G. MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, cit., p. 38; G. BALLADORE PALLIERI, *L'ammissibilità dei mezzi di prova nel diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. proc.*, 1963, p. 11 ss.; E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Milano, 2968, p. 73, p. 88; C. MORVIDUCCI, *Presunzione (diritto internazionale privato)*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 321 ss., p. 322. In una posizione intermedia K. NEUMAYER, *La prova in diritto internazionale privato*, in *Dir. int.*, 1962, p. 180 ss., p. 182.

⁷³² Almeno per quanto riguarda gli effetti del certificato in sé considerati, come disciplinati dall'art. 69, par. 2.

⁷³³ Così S. PATTI, *Il certificato successorio europeo nell'ordinamento italiano*, in *Familia*, 2016, p. 9 ss., p. 14; I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 125 ss.

⁷³⁴ *Ibidem*.

⁷³⁵ Così affermando, la dottrina cit. alle note precedenti sembra aderire alla tesi per cui non è sufficiente una contestazione semplice per impedire che il certificato dispieghi i suoi effetti, ma è necessaria una contestazione qualificata nelle modalità e nei termini previsti dal regolamento agli art. 71 ss.

non può estrinsecamente definirsi né *iuris tantum*, né *iuris et de iure*, ma è nondimeno espressione di un meccanismo autonomo⁷³⁶.

Ciò non toglie che il certificato determina un'inversione dell'onere della prova⁷³⁷, o piuttosto di "anticipazione" di tale onere: l'erede è esonerato dal dimostrare la propria qualità, solo in quanto esso ha già adempiuto anticipatamente a fornirne la prova, nell'ambito del procedimento per il rilascio del certificato. È proprio questa la caratteristica e funzione fondamentale del certificato, a prescindere dal qualsiasi tentativo di qualificazione sulla base delle categorie conosciute da ciascun ordinamento degli Stati membri.

In particolare, in sede stragiudiziale, il certificato presentato ad un'autorità diversa dall'organo giurisdizionale (come un notaio o un privato) non vincola quest'ultima ad esprimere una determinazione nell'uno o nell'altro senso, ma determina solamente un maggiore grado di affidabilità⁷³⁸, unitamente alla consapevolezza di non avere la possibilità o l'onere di richiedere una prova integrativa degli elementi certificati.

Ferma restando la natura relativa della presunzione di cui all'art. 69, par. 2, il regolamento non precisa un importante aspetto: non è chiaro, infatti, se tale presunzione possa essere superata in ogni momento, attraverso la presentazione di idonei elementi probatori, oppure se, al contrario, il certificato produca comunque i suoi effetti fino all'esperimento dell'apposito procedimento di revoca o di modifica dello stesso. Nel primo caso, colui che contesta il contenuto del certificato potrà sempre fornire la prova contraria, in qualsiasi momento⁷³⁹. Questa impostazione, peraltro, sembra essere stata sostenuta nell'ambito degli studi preliminari e preparatori al regolamento, dove si era suggerito che la prova contraria avrebbe sempre potuto essere fornita, davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale; l'abrogazione del certificato, invece, avrebbe potuto essere predisposta solamente dalla stessa autorità emittente⁷⁴⁰.

Tuttavia, come già osservato, il regolamento disciplina compiutamente le modalità di contestazione del contenuto del certificato (art. 71 e seguenti). Inoltre, l'art. 73 stabilisce espressamente i casi in cui gli effetti del certificato possono essere sospesi. Da questi elementi può

⁷³⁶ A. FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, *Las sucesiones "mortis causa" en Europa*, cit., p. 668. Si veda altresì E. JACOBY, *Le certifiçal successoral européen*, cit., p. 27, secondo il quale il certificato introduce una «présomption simple d'exactitude».

⁷³⁷ S. PATTI, *Il certificato successorio europeo nell'ordinamento italiano*, cit., p. 14; I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 125 ss.

⁷³⁸ In questi stessi termini I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 128.

⁷³⁹ Aderisce a questa tesi C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 769 ss., p. 780.

⁷⁴⁰ DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Les Successions Internationales dans l'UE*, cit., p. 97. In questa stessa ottica sembrava indirizzarsi anche il MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 136, nel momento in cui aveva suggerito di modificare l'allora art. 42, par. 2 della proposta di regolamento nel seguente modo: «The content of the certificate shall be presumed to be accurate in all the Member States throughout the period of its validity until the contrary is proven» (la locuzione in corsivo rappresenta l'aggiunta suggerita dallo studio citato).

desumersi che gli effetti probatori del documento siano destinati a prodursi in ogni caso, finché non venga esperito il procedimento di revoca o non se ne ottenga la sospensione degli effetti⁷⁴¹: in caso contrario, una apposita disciplina sospensiva non sarebbe giustificata. È quindi corretto affermare che il soggetto indicato nel certificato come titolare di determinati diritti e/o poteri potrà avvalersi dello stesso nei confronti di altri soggetti privati o di autorità pubbliche, e che questi ultimi non potranno pretendere ulteriori elementi di prova a sostegno della sua pretesa, se non attraverso una contestazione formale del certificato nelle modalità previste dal regolamento⁷⁴². In ogni caso, le modalità di contestazione non si esauriscono in quelle previste dagli art. 71 e seguenti, essendo sempre possibile anche intentare un'azione nel merito della questione successoria controversa, secondo le regole di giurisdizione stabilite agli art. 4 e seguenti: una decisione emessa in esito ad un procedimento giurisdizionale prevarrà sempre su un certificato successorio⁷⁴³.

Se si accoglie questa impostazione, il certificato si pone in evidente differenza con gli atti pubblici redatti negli Stati membri in base al diritto interno, il cui regime di circolazione è regolato dagli articoli 59 e seguenti del regolamento⁷⁴⁴. Al riguardo, è previsto che l'efficacia probatoria di tali atti cessi nel momento in cui venga sollevata qualsiasi contestazione in ordine alla loro autenticità o al loro contenuto e finché tale contestazione sia pendente davanti all'organo giurisdizionale competente⁷⁴⁵. Una disposizione analoga non sussiste in relazione al certificato successorio, i cui effetti si producono in tutti gli Stati membri fino a che non intervenga un provvedimento dell'autorità competente.

4. ... e in sede giudiziale

Fermo restando quanto sopra, un discorso a parte deve essere fatto per quanto riguarda l'utilizzo del certificato nell'ambito di un procedimento di natura contenziosa.

Si ritiene che il certificato possa dispiegare i propri effetti anche in tale sede: esso, infatti non costituisce di per sé un titolo esecutivo⁷⁴⁶, ma costituirà un utile strumento di prova nell'ambito del procedimento giurisdizionale attivato a tal fine, in quanto l'autorità competente dovrà tenere conto della presunzione di veridicità delle attestazioni in esso contenute. Così, nel caso in cui l'erede intenda esperire un'azione di rivendicazione nei confronti del terzo possessore del bene ereditario,

⁷⁴¹ Sembrano propendere per questa soluzione anche P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 716, ferme restando le precisazioni che si svolgeranno *infra* sull'utilizzo del certificato nell'ambito di un procedimento giurisdizionale sul merito.

⁷⁴² Nello stesso senso P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 716.

⁷⁴³ *Ibidem*.

⁷⁴⁴ Come osservano D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni*, cit., p. 147; A. FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, *Las sucesiones "mortis causa" en Europa*, cit., p. 668.

⁷⁴⁵ Art. 59, par. 2 e 3, sui quali si veda *supra*, Cap. I, par. 9.

⁷⁴⁶ Cfr. considerando n. 71.

non potrà agire direttamente in via esecutiva presentando il certificato, ma dovrà agire in giudizio per l'ottenimento del titolo. Nondimeno, egli beneficerà della presunzione di veridicità degli elementi attestati nel documento.

Anche in questo caso, tuttavia, la forza probatoria del certificato non può ritenersi assoluta, al punto di affermare che essa non possa essere superata con la prova contraria. Ciò può desumersi non solo dalle considerazioni già svolte nel paragrafo precedente, ma anche dalla disciplina complessiva del capo VI del regolamento. Se si attribuisce all'autorità giurisdizionale il potere di revocare o modificare il certificato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 72, sarebbe contraddittorio ammettere che il giudice adito nel merito di una questione successoria debba in ogni caso attenersi alle informazioni contenute nel certificato stesso. Così facendo, si attribuirebbe al certificato un valore di giudicato che, come si è già affermato, deve escludersi.

Si condivide, pertanto, l'impostazione per cui il certificato opera in sede contenziosa come una regola di inversione dell'onere della prova⁷⁴⁷.

Nondimeno, è evidente che l'istituto in esame rappresenta una grande novità per l'ordinamento giuridico italiano, dal momento che l'atto di notorietà e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono largamente utilizzati nella prassi per dimostrare la qualità di erede, ma ad essi non è riconosciuto alcun valore di prova privilegiata in sede giurisdizionale.

Più precisamente, la giurisprudenza civile ha attribuito all'atto di notorietà un valore di mero indizio e pertanto esso è inidoneo a costituire alcuna presunzione legale, sia pure *iuris tantum*⁷⁴⁸. Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, alla luce del più recente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione, essa ha attitudine certificativa e probatoria soltanto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione⁷⁴⁹, ma è priva di efficacia in sede giurisdizionale⁷⁵⁰. Ne consegue che il contenuto di tali documenti deve essere comprovato da altri elementi che ne integrino il valore indiziario, fermo restando che il giudice potrà anche tenere conto del comportamento assunto dall'altra parte, in base al principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c.⁷⁵¹. In buona sostanza, l'onere della prova della qualità di erede non può essere

⁷⁴⁷ Secondo la ricostruzione di S. PATTI, *Il certificato*, cit., p. 474.

⁷⁴⁸ Cass., Sez. un., 14 ottobre 1998, n. 10153 e Cass., 20 luglio 1998, n. 7107, in *Foro it.*, 1999, I, c. 3350, con nota di E. FABIANI; conf. Cass., 29 dicembre 2011, n. 29830, in *Mass. Giust. civ.*, 2011, p. 1896. Si veda altresì A. FUSARO, *La circolazione dei beni ereditari e il diritto privato europeo*, in *Famiglia*, 2005, I, p. 361 ss.

⁷⁴⁹ In virtù della disciplina contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. in materia di documentazione amministrativa), in *G.U.* 20 febbraio 2001, n. 42.

⁷⁵⁰ A coronamento di un consolidato indirizzo giurisprudenziale Cass., Sez. un., 29 maggio 2014, n. 12065, in *Foro it.*, 2015, I, c. 1763, che segue Cass., 6 marzo 2008, n. 6132, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, p. 373; Cass., 15 dicembre 2006, n. 26937, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, p. 12; Cass., 6 aprile 2001, n. 5142, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, p. 730; Cass., Sez. un., 14 ottobre 1998, n. 10153, cit. *Contra* Cass., 6 luglio 2009, n. 15803, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, p. 1044; Cass., 14 ottobre 1997, n. 10022, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, p. 1931; Cass., 17 novembre 1976, n. 4275. Sul punto S. PATTI, *Il certificato*, cit., p. 471; C.M. BIANCA, *Certificato*, cit., p. 7; I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 126 ss.

⁷⁵¹ Cass., Sez. un., 29 maggio 2014, n. 12065, cit.

soddisfatto tramite un atto notorio, ma solo con la produzione degli atti dello stato civile, per quanto riguarda la successione legittima, e del testamento, ove esistente.

Del resto, è proprio alla luce delle limitazioni appena illustrate che in Francia, nel 2001, è stato introdotto nel *Code Civil* un *corpus* di norme (art. 730 – 730.5) espressamente dedicate all' idoneità dell' *acte de notoriété* a costituire uno strumento di prova della qualità di erede, anche in sede contenziosa⁷⁵². La riforma è stata determinata proprio dalla riscontrata insufficienza dell'atto notorio (unico strumento legale a disposizione dell'erede per dimostrare la propria qualità) di costituire un idoneo elemento di prova in sede contenziosa. Attualmente, ai sensi del novellato art. 730.3 del *Code Civile*, l'atto di notorietà francese fa fede fino a prova contraria egli elementi in esso contenuti, avvicinandosi quindi al modello del certificato di eredità di matrice tedesca⁷⁵³.

In Italia, al contrario, l'atto di notorietà non ha mai avuto un'efficacia probatoria a quella dell' *acte de notoriété* francese posteriore alla riforma del 2001. Pertanto, il certificato successorio europeo introduce delle novità di sicuro rilievo: l'erede che ne dispone non sarà gravato dall'onere di dimostrare altre circostanze idonee a comprovare quanto attestato nel documento, dato che esso non costituisce un mero indizio, ma una vera e propria presunzione di veridicità. In questo caso, sarà la parte che contesta la qualità di erede che dovrà attivarsi per dimostrare che il contenuto del certificato non corrisponde al vero.

Permane, in ogni caso, il problema della limitazione temporale degli effetti del certificato. Posto che ciascuna copia del certificato è valida per soli sei mesi, fatta salva la possibilità di proroga, è difficile che un procedimento giurisdizionale si concluda in un arco di tempo così breve. In questo caso, ci si può chiedere se il giudice possa attribuire un qualche valore (e, nel caso, quale) al certificato scaduto.

5. Gli elementi che beneficiano degli effetti probatori del certificato, in base al campo di applicazione *ratione materiae* del regolamento.

Per individuare gli elementi che possono beneficiare degli effetti probatori del certificato successorio, occorre fare riferimento ai parametri normativi di cui agli art. 1, 23 e 68 del

⁷⁵² Riforma intervenuta con la *Loi n. 2001-1135 du 3 décembre 2001*. In materia, si veda J. PICARD, *L'acte de notoriété preuve de la qualité d'héritier. L. 3 décembre 2001*, in *Sem. jur. not.*, 2002, p. 793 ss.; A. FUSARO, *L'espansione dell'autonomia privata in ambito successorio nei recenti interventi legislativi francesi ed italiani*, comunicazione presentata al XVIII Colloquio biennale AIDC "Patrimonio, persona e nuove tecniche di governo del diritto - Incentivi, premi, sanzioni alternative", svoltosi a Ferrara dal 10 al 12 maggio 2007 - Sessione di diritto di famiglia coordinata da M. D. Panforti "Un nuovo diritto di famiglia tra tutele e rimedi".

⁷⁵³ Per effetto della riforma, l' *acte de notoriété* francese assomiglia notevolmente anche al certificato successorio europeo: in particolare, l'emissione dell'atto è svolta attraverso un accertamento non più fondato sulla deposizione testimoniale, ora facoltativa, ma sulle produzioni documentali pertinenti a cura degli interessati, accompagnate da una loro dichiarazione di veridicità. Inoltre, l'art. 730.4 del *Code Civil* afferma il principio della salvezza dell'acquisto del terzo, che abbia in buona fede presunto la libera disponibilità dei beni in capo a chi è indicato come erede nell'atto di notorietà.

regolamento. Quest'ultimo, infatti, determina il possibile contenuto del certificato successorio, mentre i primi delimitano il campo di applicazione del regolamento in generale e definiscono le questioni disciplinate dalla *lex successionis*.

Di frequente, l'autorità di rilascio deve occuparsi anche di questioni non attinenti alla materia successoria: si tratta di questioni preliminari rispetto all'accertamento della qualità di erede o alla determinazione delle quote ereditarie, delle quali dovrà necessariamente darsi atto all'interno del certificato⁷⁵⁴. Il riferimento è, ad esempio, all'eventuale rapporto di parentela o di affinità del richiedente con il defunto o alle informazioni relative al regime matrimoniale tra coniugi o altro regime patrimoniale equivalente, che trovano espressa collocazione nel certificato successorio ed ai quali è dedicato un apposito allegato al formulario⁷⁵⁵.

Si è già esaminato come la questione si presenta particolarmente controversa in relazione ai regimi matrimoniali, data la stretta interdipendenza tra questi ultimi e la vicenda successoria: la morte del coniuge, infatti, determina sia l'apertura della successione, sia l'inizio della liquidazione dei rapporti patrimoniali con il coniuge superstite. Vi sono, poi, diversi istituti e regole giuridiche che gli Stati membri qualificano, alternativamente, come attinenti alla materia successoria o alla materia dei regimi matrimoniali⁷⁵⁶.

Si è già osservato come questioni escluse dal campo di applicazione del regolamento trovino espressa collocazione all'interno del certificato, proprio per fornire una rappresentazione dettagliata e completa di una determinata successione⁷⁵⁷. Una parte della dottrina ha ragionevolmente osservato che l'esclusione degli effetti del certificato in relazione a tali aspetti porterebbe ad inconvenienti di carattere pratico, in quanto il certificato perderebbe sostanzialmente utilità in un grande numero di casi⁷⁵⁸; tale conclusione, peraltro, risulterebbe eccessivamente delimitativa del principio dell'effetto utile del diritto dell'Unione europea⁷⁵⁹.

⁷⁵⁴ Cfr. quanto già analizzato al Cap. III, par. 7 e 8.

⁷⁵⁵ Art. 68, par. 1, lett. h) del regolamento e allegato III del formulario di certificato successorio di cui al regolamento di esecuzione n. 1329/2014. Si ricorda la recente disciplina di diritto internazionale privato uniforme in materia di regimi patrimoniali, con l'approvazione di due regolamenti europei relativi alla competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia – rispettivamente – di regimi matrimoniali fra i coniugi [reg. (UE) n. 2016 del 1003 del 24 giugno 2016] e di effetti patrimoniali delle unioni registrate [reg. (UE) n. 2016 del 1004 del 24 giugno 2016]. I due testi, elaborati nell'ambito di una cooperazione rafforzata tra diciotto Stati membri, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'8 luglio 2016 e si applicheranno a decorrere dal 29 gennaio 2019. Sul tema si rinvia a A. BONOMI, *The interaction among the future EU instruments on matrimonial property*, cit., p. 217 ss., ancorché in relazione alle originarie proposte di regolamento del 2011; O. FERACI, *Sul ricorso alla cooperazione rafforzata*, cit., p. 529 ss.

⁷⁵⁶ Sul punto, si rinvia al Cap. III, par. 8.

⁷⁵⁷ Peraltro, diverse informazioni richieste dal formulario di certificato successorio, nell'allegato II concernente i regimi matrimoniali o derivanti da una diversa unione, hanno carattere obbligatorio (essendo contrassegnati dal simbolo (*)).

⁷⁵⁸ D. DAMASCELLI, *Brevi note sull'efficacia probatoria del certificato successorio europeo*, cit., p. 72 ss.

⁷⁵⁹ *Ibidem*, p. 81.

Tuttavia, è prevalente l'opinione per cui l'esclusione di una determinata materia dal campo di applicazione del regolamento impedisce al certificato successorio di esplicare i propri effetti anche con riferimento a questi aspetti e, pertanto, la presunzione di veridicità dei contenuti del certificato non si estenderà alle indicazioni relative al regime matrimoniale⁷⁶⁰, come del resto si deduce chiaramente dal considerando n. 71⁷⁶¹. Una diversa soluzione avrebbe l'effetto di estendere indebitamente il campo di applicazione *ratione materiae* del regolamento, dal quale sono espressamente escluse, fra le altre, le questioni relative allo *status* delle persone fisiche e ai rapporti di famiglia, al regime patrimoniale fra i coniugi, ai diritti e ai beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione.

È in tal senso che deve interpretarsi l'art. 69, par. 2, nel momento in cui investe della presunzione di veridicità gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o ad «ogni altra legge applicabile ad elementi specifici». La formulazione riflette la consapevolezza che l'autorità di rilascio dovrà affrontare anche questioni estranee al campo di applicazione della *lex successionis*, ma non ha l'effetto di estendere gli effetti probatori del certificato⁷⁶². La presunzione di veridicità, infatti, riguarda solo gli aspetti puntualmente elencati nel seguito della disposizione e cioè: (i) la qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore di eredità; (ii) la titolarità dei diritti e/o dei poteri riconducibili a tale qualità, così come indicati nel certificato. Pertanto, il certificato successorio avrà l'effetto di far presumere, fino a prova contraria, la qualità di erede di un determinato soggetto, ma non la sussistenza di un legame familiare con il *de cuius*.

Allo stesso modo, l'attestazione delle quote, con l'elencazione specifica dei beni e diritti ricompresi in ciascuna quota, non presume la riconducibilità di un determinato bene all'asse ereditario⁷⁶³. Ciò anche in considerazione del fatto che tale questione potrebbe investire aspetti non ricompresi nel campo di applicazione della *lex successionis*, attenendo alla materia delle

⁷⁶⁰ Secondo molti Autori, tra cui P. LAGARDE, *Le certificat successoral européen*, cit., p. 421, ciò costituire una rilevante limitazione degli effetti del certificato successorio.

⁷⁶¹ Il considerando n. 71 recita: «La forza probatoria del certificato non dovrebbe estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione dell'affiliazione o la questione se un determinato bene appartenesse o meno al defunto». In argomento P. WAUTELET, *Article 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Le droit européen des successions*, cit., p. 788 ss.; T. BALLARINO, *Il nuovo regolamento*, cit., p. 1145; P. FRANZINA, A. LEANDRO, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni*, cit., p. 339; G. BIAGIONI, *L'ambito di applicazione del regolamento sulle successioni*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., p. 44 ss., il quale fa altresì notare che, proprio in questa consapevolezza, l'art. 68 elenca tra i possibili contenuti del certificato successorio anche l'eventuale rapporto di parentela o affinità del richiedente con il defunto (lett. e)), l'esistenza di convenzioni matrimoniali (lett. h)) nonché l'elenco dei beni e/o diritti spettanti a ogni erede o legatario (lett. l) e m)).

⁷⁶² Dello stesso avviso C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: it's Creation, Purpose, Contents, and Effects*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 501 ss. Una posizione più sfumata è assunta da C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 769 ss., p. 771. Una differente interpretazione è di D. DAMASCELLI, *Brevi note sull'efficacia probatoria del certificato successorio europeo*, cit., p. 72 ss.

⁷⁶³ C. DORSEL, *Remarques sur le certificat successoral européen*, cit., p. 78.

obbligazioni o dei diritti reali⁷⁶⁴: non è quindi possibile attribuire al certificato una funzione di accertamento della composizione dell'asse ereditario⁷⁶⁵.

Fermo restando quanto sopra, occorre sottolineare che l'indicazione dei beni dell'asse potrebbe rivelarsi molto utile (se non necessaria) quando il certificato riguarda i diritti spettanti ad un legatario, oppure quando l'erede richieda il certificato con il preciso scopo di esercitare i propri diritti su un bene determinato. L'autorità emittente potrà quindi indicare se nella quota ereditaria vi siano uno o più beni determinati, oppure su quale bene verta lo specifico diritto di cui gode il beneficiario.

La stessa posizione, peraltro, è stata espressa dalla Commissione europea, in risposta ad un quesito del Parlamento europeo presentato il 10 ottobre 2016⁷⁶⁶. La questione concerneva il rifiuto di un giudice tedesco di compilare la sezione del certificato successorio dedicata alla divisione dell'asse ereditario⁷⁶⁷, nonostante l'espressa richiesta in tal senso dell'erede. Il diniego era stato motivato sulla base del fatto che la legge tedesca, applicabile alla successione, non prevede l'identificazione specifica dei beni ricompresi in ciascuna quota, ma aderisce al principio del trasferimento globale dei diritti del testatore (§1922 BGB). Tuttavia, l'asse ereditario comprendeva beni situati in Slovacchia e l'erede aveva intenzione di utilizzare il certificato per registrare il passaggio di proprietà nei registri immobiliari di quello Stato: l'ufficio del catasto slovacco si era rifiutato di procedere alla registrazione, poiché nel certificato non era stato indicato espressamente a quali beni si dovesse fare riferimento. Da qui il quesito del Parlamento europeo alla Commissione, con il quale si era chiesto se il riferimento alla divisione dell'eredità, di cui all'art. 23, par. 2, lett. j) del regolamento, dovesse intendersi riferito alla sola indicazione delle quote ereditarie, oppure se l'autorità emittente dovesse indicare, se richiesta, anche l'esatta composizione del patrimonio ereditario e la suddivisione tra gli eredi.

⁷⁶⁴ Nota ad esempio P. LAGARDE, *Le certificat successoral européen*, cit., p. 418 che nel diritto francese i contratti di assicurazione sulla vita prevedono che il premio sia ricevuto dal beneficiario direttamente e non entra a far parte del patrimonio ereditario. Pertanto, a rigore, le somme derivanti dall'assicurazione non dovrebbero essere indicate nel certificato come beni ereditari. Sulla questione della delimitazione tra le materie dei diritti reali e del diritto delle successioni, si vedano altresì A. BONOMI, *Article 1*, in A. BONOMI, P. WAUTELET, *Le droit européen des successions*, cit., p. 121 ss.; R. FRIMSTON, *Article 1*, in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY, B. REINHARTZ, *Commentaire du règlement européen sur les successions*, cit., p. 48 ss.; Z. CRESPI REGHIZZI, *Succession and Property Rights*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 87 ss.; E.-M. KIENINGER, *Immovable Property*, cit., p. 893 ss.

⁷⁶⁵ L'indicazione nel certificato dei beni facenti parte dell'asse ereditario aveva suscitato perplessità anche da parte del MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 133, che in commento alla proposta di regolamento del 2009 aveva suggerito di espungere tale voce. Ciò in quanto l'elencazione dei beni avrebbe avuto l'effetto di estendere gli effetti del certificato anche alla questione dell'appartenenza di tali beni al defunto, estranea al procedimento di emissione del certificato e, in generale, al campo di applicazione *ratione materiae* del reg. n. 650 del 2012.

⁷⁶⁶ Quesito del Parlamento europeo del 10 ottobre 2016, indirizzato alla Commissione europea, e relativa risposta della Commissione del 9 dicembre 2016, E 007641-16, reperibile sul sito <http://www.europarl.europa.eu>.

⁷⁶⁷ Allegato IV, parte 9 del formulario di cui al regolamento n. 1329/2014.

La Commissione, dal canto suo, ha espresso una posizione netta, affermando che il certificato deve contenere tutte le informazioni richieste, sulla base dello scopo per cui è emesso. Dato che la funzione del certificato è principalmente quella di consentire all'erede di dimostrare la propria qualità nei confronti dei beni ereditari situati in un altro Stato membro, è necessario che tali beni siano identificati e descritti nel documento. Solo in questo modo, infatti, il certificato può costituire un titolo valido per l'iscrizione della proprietà nei pertinenti registri di uno Stato membro⁷⁶⁸.

6. Le limitazioni concernenti la natura dei diritti reali. Il certificato successorio come titolo per l'iscrizione dei beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro.

In effetti, un particolare aspetto inerente agli effetti del certificato riguarda proprio la sua idoneità a costituire valido titolo per l'iscrizione dei beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro (art. 69, par. 5). In effetti, l'esercizio di un diritto su un determinato bene, a cominciare dal passaggio di proprietà per effetto della devoluzione ereditaria, implica, nella maggior parte dei casi, la necessità di registrare il mutamento di titolarità nei pertinenti registri, soprattutto per quanto riguarda i beni immobili e mobili registrati: questa operazione costituisce il cuore delle possibili azioni che l'erede (in generale, il beneficiario della successione) vorrà porre in essere al fine di acquisire la piena disponibilità del bene stesso. Dato che lo scopo principale del certificato successorio doveva quello di facilitare l'esercizio dei diritti derivanti da una successione, era naturale che durante le negoziazioni emergesse la possibilità di prevederne l'utilizzo come valido titolo ai fini dell'iscrizione dei beni ereditari nei registri degli Stati membri. Pertanto, il regolamento ammette questa possibilità, facendo tuttavia salva l'esclusione dal campo di applicazione del regolamento delle questioni concernenti la natura dei diritti reali, nonché i requisiti legali e gli effetti dell'iscrizione nei pubblici registri dei diritti su beni mobili o immobili, secondo quanto previsto dall'art. 1, par. 2, lett. k) e l).

Per stabilire la portata e gli effetti dell'art. 69, par. 5, occorre fare riferimento all'annosa questione della distinzione tra il diritto delle successioni e altre materie contigue, come il diritto di proprietà⁷⁶⁹, particolarmente sentita con riferimento ai beni immobili. La successione, infatti,

⁷⁶⁸ La Commissione ha motivato la propria posizione alla luce del campo di applicazione materiale della *lex successionis*, così come delineato dall'art. 23 del regolamento. Tale legge, infatti, disciplina il trasferimento della proprietà dei beni ereditari all'erede, così come l'intera fase di divisione dell'eredità. Il certificato successorio, pertanto, deve occuparsi di tutti questi aspetti.

⁷⁶⁹ In materia Z. CRESPI REGHIZZI, *Succession and Property Rights in EU Regulation No 650/2012*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2017, p. 633 ss.; G. GRETTON, *Quaedam Meditationes Caledoniae: The Property/Succession Borderland*, in *Eur. Prop. Law Jour.*, 2014, p. 109 ss.; C. MARTÍNEZ-ESCRIBANO, *Consequences of the European Succession Regulation in European Property Law*, in *Eur. Rev. Priv. Law*, 2017, p. 533 ss.

costituisce una particolare forma di creazione o trasmissione di diritti (anche reali), o meglio, di trasferimento della titolarità dell'intero patrimonio ereditario o di un singolo bene⁷⁷⁰.

Sul punto, rilevano le teorie dottrinali che, sin da tempi risalenti, si sono espresse sull'acquisto dei beni ereditari da parte di eredi e legatari, ritenuto in una zona di confine tra diritto delle successioni e diritto della proprietà⁷⁷¹. La dottrina italiana, commentando la normativa internazionalprivatistica all'epoca in vigore, contenuta nelle Preleggi al codice civile, distingueva tra titolo d'acquisto dei diritti reali sui beni ereditari (sottoposto alla legge successoria) e modo di acquisto dei singoli beni facenti parte dell'eredità, compreso il passaggio del possesso, regolato dalla *lex rei sitae*⁷⁷². In tutti gli Stati membri, infatti, il passaggio della titolarità del diritto (per effetto della successione) non è sufficiente per acquisire la piena disposizione del diritto stesso e tutti gli effetti derivanti, ma è richiesto l'espletamento di ulteriori formalità volte ad assicurare la pubblicità del mutamento di titolarità. Rientrano, pertanto, nella sfera della *lex rei sitae* tutte le concrete procedure di accertamento o aggiudicazione dei beni, nonché le eventuali formalità richieste dalla legge, come l'iscrizione in pubblici registri.

La questione si ripropone anche nel contesto del diritto dell'Unione europea, posto che le competenze di quest'ultima in materia di diritto della proprietà sono oggetto di notevole discussione. Sul punto rileva l'art. 345 TFUE, il quale stabilisce che «I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri». Secondo parte della dottrina, la disposizione pone uno specifico limite alle competenze legislative dell'Unione, escludendo dalle stesse l'intera materia del diritto della proprietà, complessivamente intesa⁷⁷³. Invero, le più recenti interpretazioni della norma hanno limitato la sua applicazione alle sole questioni relative alla proprietà pubblica o privata delle imprese: essa, infatti, farebbe riferimento solo al c.d. “principio di neutralità”, secondo il quale l'Unione lascia impregiudicate le scelte degli Stati membri in materia di nazionalizzazione o privatizzazione delle imprese⁷⁷⁴. Quest'ultima tesi è stata adottata anche

⁷⁷⁰ G. GRETTON, *Quaedam Meditationes Caledoniae*, cit., p. 114; A. FERNANDEZ-TRESGUERRES GARCIA, *La sucesiones mortis causa en Europa*, cit., p. 93 ss.

⁷⁷¹ Si veda E. VITTA, *Diritto internazionale privato*, III, Torino, 1975, p. 177 ss.

⁷⁷² E. VITTA, *op. ul. cit.*, p. 178, D. ANZILOTTI, *Corso di lezioni di diritto internazionale: (diritto privato)*, Roma, 1918, p. 365; R. MONACO, *L'efficacia della legge nello spazio: diritto internazionale privato*, Torino, 1952, p. 231 ss.; G. MORELLI, *Elementi di diritto internazionale privato*, Napoli, 1986, p. 141 ss.; G. VENTURINI, *Diritto internazionale privato: diritti reali e obbligazioni*, Padova, 1956, p. 18 ss.; restringe ulteriormente il campo di applicazione della *lex successionis* G. BALLADORE PALLIERI, *Diritto internazionale privato italiano*, Milano, 1974, p. 265 ss., secondo il quale il titolo ereditario ha il solo effetto di fare acquistare la qualità di erede, mentre il titolo all'acquisto dei beni ereditari discenderebbe dalla *lex rei sitae*.

⁷⁷³ Così J.L. CARMELO GOMES, *Unification in the Field of Property Law from the Perspective of European Law*, in W. FABER, B. LURGER (a cura di), *Rules for the Transfer of Movable, a Candidate for European Harmonisation or National Reform?*, Monaco, 2008, p. 239 ss.; W. DEVROE, *Privatizations and Community Law: Neutrality versus Policy*, in *Comm. Mar. Law Rev.*, 1997, p. 267 ss.

⁷⁷⁴ Sull'interpretazione dell'art. 345 TFUE, si rinvia *ex multis* a C. FRATEA, *Art. 345 TFUE*, in F. POCAR, M. C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea*, Padova, 2014, p. 1539 ss.; F. FILPO, *Art. 345 TFUE*, in C. CURTI GIALDINO (dir.), *Codice dell'Unione europea operativo*, Napoli, 2012, p. 2322 ss.; B. AKKERMANS,

dalla Corte di Giustizia⁷⁷⁵.

Non è questa la sede per esaminare compiutamente la portata ed il significato dell'art. 345 TFUE. Per quanto è di interesse per il presente lavoro, è sufficiente notare che, nel contesto dell'approvazione del regolamento sulle successioni, era stato necessario definire i confini della materia successoria, sulla base di quanto già previsto dal diritto degli Stati membri⁷⁷⁶. È stata quindi mantenuta la sopracitata distinzione tra il trasferimento della titolarità del bene per effetto della successione e le modalità di attuazione di tale trasferimento⁷⁷⁷. Pertanto, il regolamento si applica a «qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima»⁷⁷⁸, con l'esclusione delle questioni concernenti «la natura dei diritti reali» e «qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro» (art. 1, par. 2, lett. k) e l)).

In particolare, la prima delle sopracitate esclusioni deve interpretarsi nel senso che gli effetti del certificato successorio non possono pregiudicare il principio del *numerus clausus* dei diritti reali vigente negli Stati membri⁷⁷⁹. In forza di tale principio, i diritti reali previsti in un determinato ordinamento sono tassativi e non è possibile costituirne di nuovi. Pertanto, qualora la legge applicabile alla successione riconosca all'erede o al legatario un determinato diritto reale su un bene, ma tale diritto non è conosciuto nello Stato in cui si trova il bene in questione, quest'ultimo Stato non è obbligato a riconoscere il diritto *in rem* non conforme agli schemi dell'ordinamento nazionale.

E. RAMAËKERS, *Article 345 TFEU (ex Article 296 EC), Its Meanings and Interpretation*, in *Eur. Law Jour.*, 2010, p. 292 ss.; J.H.M. VAN ERP, *European and National Property Law: Osmosis or Growing Antagonism?*, Groningen, 2006, p. 6 ss.; B. AKKERMANS, *The principle of Numerus Clausus in European Property Law*, Anversa/Oxford/Portland, 2008, p. 508 ss.; M. TRIMARCHI, *Proprietà e diritto europeo*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, p. 707 ss.

⁷⁷⁵ CGUE, 22 ottobre 2013, cause riunite C-105, 106 e 107/12, *Staat der Nederlanden*, in *Racc. Digitale*, punti 29-35;

⁷⁷⁶ Era quindi emersa la necessità di disporre di informazioni più specifiche sul diritto degli Stati membri, per quanto concerne il trasferimento di proprietà di un bene dell'asse ereditario ai beneficiari, in seguito ad una successione a causa di morte: si veda il questionario predisposto dal Gruppo per le questioni di diritto civile (successione), Doc. n. 17057/10 del 29 novembre 2010, JUSTCIV 2015, CODEC 1398, e le risposte degli Stati membri nel Doc. n. 6420/11 dell'11 febbraio 2011, JUSTCIV 20, CODEC 213.

⁷⁷⁷ Si vedano le considerazioni effettuate nello studio MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 30: «On a very abstract level, the law applicable to succession should deal with the question of entitlement to the estate; the question whether and how the form of entitlement envisaged by that law can be implemented has to be answered by the *lex rei sitae* as the law applicable to property», nonché a p. 91 ss. Con particolare riferimento al certificato successorio e i sistemi giuridici nazionali sui diritti reali si veda A. FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, *Las sucesiones "mortis causa" en Europa*, cit., p. 671 ss.; À. SERRANO DE NICOLÁS, *Reglamento (UE) 650/2012: aspectos transfronterizos, anticipatorios, de adaptación de los derechos reales y de régimen económico matrimonial*, in M. ESPERANÇA GINEBRA MOLINS, J. TARABAL BOSCH (a cura di), *El reglamento (UE) 650/2012*, cit., p. 17 ss., spec. p. 40 ss.

⁷⁷⁸ Definizione di cui all'art. 3, par. 1, lett. a) del regolamento; cfr. il considerando n. 9.

⁷⁷⁹ In argomento, B. AKKERMANS, *The principle of numerus clausus*, cit.; Z. CRESPI REGHIZZI, *Succession and Property Rights*, cit., p. 640 ss.

Deve comunque tenersi presente che la regola del rispetto del *numerus clausus* è temperata da una importante disposizione contenuta nell'art. 31, che impone agli Stati membri di procedere all'«adattamento» del diritto reale sconosciuto dal proprio ordinamento, riconducendolo al diritto reale «equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti»⁷⁸⁰. Questa previsione si applica anche al certificato successorio europeo: l'attestazione nel certificato di un diritto reale su un determinato bene non impone agli Stati membri di riconoscere tale diritto, se sconosciuto all'ordinamento, né di registrare lo stesso nei propri registri pubblici; tuttavia, le autorità pubbliche a cui è presentato il certificato dovranno procedere, per quanto possibile, all'adattamento del diritto vantato dal titolare del certificato, riconducendolo all'istituto più vicino esistente nell'ordinamento nazionale⁷⁸¹.

Con riferimento all'esclusione di cui all'art. 1, lett. l), essa fa riferimento proprio alla fase del trasferimento di un diritto su uno o più beni ereditari ed in particolare alle modalità formali di iscrizione nei pubblici registri, che potrebbero rivelarsi necessarie al fine di ottenere il passaggio di titolarità. Sul punto, i considerando n. 18 e 19 precisano come gli elementi rimessi alla legge degli Stati membri riguardino «le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate»⁷⁸², nonché «gli effetti dell'iscrizione», come la sua natura dichiarativa o costitutiva⁷⁸³. Si tratta, pertanto, di aspetti che regolati dalla *lex rei sitae*, applicabile al bene in questione⁷⁸⁴.

⁷⁸⁰ Per un commento all'art. 31 del regolamento, si rinvia a P. WAUTELET, M. SALVADORI, *Articolo 31*, in A. BAONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 413 ss.; E. CALZOLAIO, L. VAGNI, *Articolo 31*, in A.L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation.*, cit., p. 221 ss.; I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 149 ss.

⁷⁸¹ Nello stesso senso P. WAUTELET, *Article 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Le droit européen des successions*, cit., p. 801; C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 790 ss. Il problema si pone, ad esempio, con riferimento all'istituto del legato nell'ordinamento tedesco, il quale non riconosce l'istituto del legato con effetti reali, ma solamente quello con effetti obbligatori (§§ 2147 e 2174 BGB). Più precisamente, e come illustrato da E. GOOSSENS, *A Model for the Use of the European Certificate of Succession for Property Registration*, in *Eur. Rew. Priv.Law*, 2017, p. 523 ss., p. 537 ss., secondo la legge tedesca, il legatario acquisisce per effetto della successione solamente una pretesa nei confronti dell'erede. Il trasferimento dell'immobile avviene solamente per il tramite di un successivo accordo (*Auflassung*) e la registrazione nel registro immobiliare (*Grundbuch*), che ha natura costitutiva. Ciò potrebbe causare problemi nell'ipotesi di una successione regolata da una legge straniera, con riferimento ai beni immobili siti in Germania: se un certificato successorio attestante un legato con effetti reali fosse presentato alle autorità tedesche per l'iscrizione nei pertinenti registri, queste ultime potrebbero rifiutarsi di procedere all'iscrizione sulla base del fatto che il diritto di proprietà tedesco richiede un accordo con effetti reali.

⁷⁸² Considerando n. 18 del regolamento: «I requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la *lex rei sitae*) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto del defunto ai beni della successione di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. In particolare, il certificato successorio europeo rilasciato in applicazione del presente regolamento dovrebbe costituire un documento idoneo per l'iscrizione dei beni

L'art. 69, par. 5 deve essere letto alla luce di queste importanti limitazioni ed è proprio per questa ragione che l'interpretazione di questa norma è foriera di numerosi dubbi⁷⁸⁵. Essa, infatti, ammette l'utilizzo del certificato per registrare i beni ereditari nei pertinenti registri di uno Stato membro, rimettendo però al diritto nazionale la determinazione delle condizioni legali e delle modalità dell'iscrizione stessa.

Dalla lettura dei considerando emerge la distinzione tra il campo di applicazione della *lex successionis* e ciò che attiene, invece, al diritto di proprietà. Infatti, mentre la prima determina il trasferimento *mortis causa* della titolarità del bene successorio, la *lex rei sitae* (o meglio, la *lex registrationis*)⁷⁸⁶ stabilisce le formalità necessarie affinché il trasferimento vada a buon fine e produca i suoi effetti: in altre parole, quest'ultima legge stabilisce le conseguenze della registrazione (o della mancata registrazione), a cominciare dalla loro natura dichiarativa o costitutiva⁷⁸⁷.

Peraltro, occorre tenere conto di un recente intervento della Corte di Giustizia, con il quale è stata chiarita la fondamentale differenza tra le modalità di trasferimento di un diritto reale (disciplinate, almeno per quanto riguarda la materia successoria, dalla *lex successionis*) e le questioni oggetto delle esclusioni di cui all'art. 1 del regolamento⁷⁸⁸. In particolare, la lett. k) dell'art. 1 ha ad oggetto soltanto la qualificazione dei beni e dei diritti e la determinazione delle prerogative del titolare di tali diritti, nonché l'esistenza ed il numero dei diritti reali

della successione nel registro di uno Stato membro. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L'autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti».

⁷⁸³ Considerando n. 19 del regolamento: «Gli effetti dell'iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l'iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Ove, per esempio, l'acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare efficacia erga omnes dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione deve essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro».

⁷⁸⁴ Z. CRESPI REGHIZZI, *Succession and Property Rights*, cit., p. 649 ss. Anche se, come nota S. VAN ERP, *The new Succession Regulation: The lex rei sitae Rule in Need of a Reappraisal?*, in *EU Prop. Law Jour.*, 2012, p. 187 ss., non è detto che la legge applicabile alla registrazione sia sempre la *lex rei sitae*, intesa come luogo di situazione del bene: l'art. 1, lett. l) del regolamento sembra in realtà fare riferimento alla *lex registrationis* (i.e., la legge dello Stato in cui è tenuto il registro pertinente), che potrebbe non coincidere con la legge dello Stato in cui si trova il bene, soprattutto se si tratta di un bene mobile.

⁷⁸⁵ In merito, si veda l'analisi di E. GOOSSENS, *A Model for the Use of the European Certificate of Succession*, cit., p. 523 ss. Sul punto anche I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 153 ss.

⁷⁸⁶ Cfr. nota precedente.

⁷⁸⁷ S. VAN ERP, *The new Succession Regulation*, cit., p. 189. Peraltro, come osserva C. MARTÍNEZ-ESCRIBANO, *Consequences of the European Succession Regulation*, cit., p. 574, questa distinzione complica notevolmente la determinazione del campo di applicazione della *lex successionis*. Quest'ultima, infatti, dovrebbe disciplinare anche la fase della trasmissione del diritto di proprietà sui beni ereditari. Tuttavia, nell'ipotesi di diritti soggetti a registrazione, è la legge dello Stato in cui è tenuto il registro a stabilire se gli effetti dell'iscrizione sono dichiarativi o costitutivi. Pertanto, può accadere che lo stesso diritto potrebbe considerarsi già trasferito ai sensi della *lex successionis*, ma non in base alla *lex registrationis*, quando quest'ultima impone l'iscrizione con effetti costitutivi. Sul punto si veda anche E. GOOSSENS, *A Model for the Use of the European Certificate of Succession*, cit., p. 539 ss.

⁷⁸⁸ CGUE, 12 ottobre 2017, *Aleksandra Kubicka*, cit., sulla quale si veda *supra*, Cap. III, par. 3.2.

nell'ordinamento giuridico degli Stati membri; la lett. l), invece, concerne i requisiti legali per l'iscrizione in un pubblico registro dei diritti su beni mobili o immobili, nonché gli effetti dell'iscrizione o mancata iscrizione, ma non ha ad oggetto le condizioni alle quali tali diritti sono acquisiti.

In questo contesto, il ruolo del certificato successorio è quello di costituire un documento idoneo per ottenere l'iscrizione dei beni della successione nei pubblici registri pertinenti⁷⁸⁹. In linea con la sua funzione probatoria e la sua affidabilità circa gli elementi certificati, esso dovrebbe fornire la dimostrazione dell'avvenuto trasferimento della titolarità del bene (o comunque della costituzione del diritto sul bene in questione), in capo alla persona indicata nel certificato stesso.

Pertanto, quest'ultimo potrà sostituire in tutto o in parte le formalità richieste dalla *lex registrationis*, nella misura in cui può svolgere la medesima funzione dei documenti richiesti. In altre parole, per verificare se il certificato costituisce titolo idoneo all'iscrizione, occorrerà applicare un criterio di "equivalenza funzionale"⁷⁹⁰, tenendo presente che l'organismo incaricato di tenere il registro non potrà rifiutarsi di prendere in considerazione il certificato, sulla sola base del fatto che la legge nazionale consente la registrazione solo in presenza di un determinato documento o di attestazioni rilasciate tassativamente da un'autorità locale. Al contrario, occorrerà effettuare una valutazione di compatibilità sostanziale tra il documento richiesto dalla legislazione interna ed il certificato⁷⁹¹.

Sul punto occorre fare un'importante precisazione: il certificato, in qualità di documento «a geometria variabile»⁷⁹², potrebbe anche non contenere tutti gli elementi necessari ai fini dell'iscrizione. Un conto è stabilire l'idoneità del certificato a costituire una valida alternativa ai documenti richiesti ai fini dell'iscrizione in un registro nazionale; un'altra questione riguarda il contenuto vero e proprio del certificato. Se il registro nazionale dovesse richiedere informazioni non contenute nel certificato, o se quest'ultimo non consentisse, ad esempio, di individuare con certezza

⁷⁸⁹ Cfr. il considerando n. 18. L'utilizzo dell'espressione «documento», utilizzata dal considerando, è più precisa rispetto a quella di «titolo» (contenuta nel testo dell'art. 69). Il certificato non costituisce di per sé il titolo dell'acquisto ereditario, ma solamente un documento comprovante l'esistenza del titolo stesso, consistente nella successione legittima o in una disposizione a causa di morte.

⁷⁹⁰ In questi termini E. GOOSSENS, *A Model for the Use of the European Certificate of Succession*, cit., p. 549 ss. Nello stesso senso A. BONOMI, *Il regolamento europeo*, cit., p. 322; P. WAUTELET, *Article 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Le droit européen des successions*, cit., p. 802; C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 789.

⁷⁹¹ Sull'idoneità del certificato a costituire un documento valido per l'iscrizione nei registri immobiliari nell'ordinamento francese, si vedano P. LAGARDE, *Le certificat*, cit., p. 422; E. JACOBY, *Le certificat*, cit., n. 22. Per quanto riguarda il Belgio, P. WAUTELET, E. GOOSSENS, *Le certificat successorale européen – perspective belge*, in *Contr. impr./Eur.*, 2015, p. 433 ss., spec. p. 436.

⁷⁹² Cfr. *supra*, Cap. III, par. 9.

il bene ereditario su cui si chiede la registrazione, il richiedente dovrà fornire tali informazioni in altra maniera, anche attraverso documenti aggiuntivi⁷⁹³.

Ad ogni modo, la decisione della Corte di Giustizia nel caso *Kubicka* sembra propendere per un ampio utilizzo del certificato, nel massimo delle sue potenzialità⁷⁹⁴. Anche se la Corte non affronta direttamente la questione del certificato successorio europeo, essa ha precisato che l'esclusione di cui all'art. 1, lett. 1) fa riferimento alle sole modalità di iscrizione nei pubblici registri (oltre che agli effetti): ne consegue che il certificato potrà essere utilizzato per fondare la domanda di registrazione⁷⁹⁵, a meno che esso non contenga tutte le informazioni necessarie (ad esempio, non identifichi precisamente il bene per il quale si chiede la registrazione), sarà possibile richiedere ulteriori documenti⁷⁹⁶.

In ogni caso, sarebbe opportuno che ciascuno Stato membro provvedesse ad emanare una disciplina *ad hoc* circa il valore del certificato successorio ai fini delle registrazioni mobiliari e immobiliari, come è già avvenuto in alcuni Paesi. Ad esempio, in Spagna, l'art. 14, par. 1 della *Ley Hipotecaria*, modificato con legge del 30 luglio 2015, elenca oggi tra i possibili «titoli di successione» anche il certificato successorio europeo⁷⁹⁷. In Germania, il § 35, par. 1 della legge sul registro fondiario (in tedesco, *Grundbuch*), modificato nel 2015, prevede la possibilità di provare l'avvenuta successione attraverso un *Erbschein* o, alternativamente, un certificato successorio europeo⁷⁹⁸.

In Italia, la legge «europea 2013-bis», pur contenendo alcune disposizioni relative al certificato successorio⁷⁹⁹, non ha affrontato il tema della pubblicità immobiliare. Occorre quindi

⁷⁹³ Infine, il regolamento non osta a che le autorità rimesse all'iscrizione possano richiedere l'espletamento di ulteriori formalità, come quelle relative agli adempimenti di natura fiscale (cfr. il considerando n. 18). Del resto, si ricorda, la materia fiscale è espressamente esclusa dal campo di applicazione del regolamento (art. 1, par. 1).

⁷⁹⁴ CGUE, 12 ottobre 2017, *Aleksandra Kubicka*, cit., par. 59-60.

⁷⁹⁵ *Ibidem*, par. 67.

⁷⁹⁶ *Idem*.

⁷⁹⁷ Art. 14, par. 1, della *Ley Hipotecaria (Ley 8 de febrero de 1946)*, così come modificato dalla *Disposición Final 1^a* della *Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil*: «El título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la declaración de herederos abintestato y la declaración administrativa de heredero abintestato a favor del Estado, así como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al que se refiere el capítulo VI del Reglamento (UE) n.º 650/2012». Per un commento A. FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, *Las sucesiones "mortis causa" en Europa*, cit., p. 811 ss.; L. PRATS ALBENTOSA, I. CALVO VIDAL, *Report on Spain*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 568 ss., spec. p. 575.

⁷⁹⁸ La modifica al § 35, par. 1 della legge sul registro fondiario (in tedesco, *Grundbuch*) è avvenuta la legge sul procedimento successorio internazionale del 29 giugno 2015 (*Internationales Erbrechtsverfahrensgesetz – IntErbRVG*, pubblicata in *Bundesgesetzblatt*, 2015, I, p. 1042 ss.), entrata in vigore il 17 agosto 2015. I §§ 33-44 (*Abschnitt 5*) della legge disciplinano l'applicazione della disciplina regolamentare sul certificato successorio nell'ordinamento tedesco. Per un commento, si veda P. KINDLER, *Report on Germany*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 547 ss.

⁷⁹⁹ Art. 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, cit.

fare riferimento alle norme vigenti, per stabilire se il certificato può sostituire, in tutto o in parte, i documenti richiesti ai fini dell'iscrizione⁸⁰⁰.

In particolare, la legge italiana impone la trascrizione dell'atto di accettazione di eredità o di acquisto di legato, se essi determinano, con effetti *mortis causa*⁸⁰¹: i) il trasferimento della proprietà di beni immobili; ii) la costituzione, il trasferimento o la modificazione del diritto di usufrutto su beni immobili, del diritto di superficie, dei diritti del concedente e dell'enfiteuta; iii) la costituzione o la modificazione di servitù prediali, del diritto di uso sopra beni immobili, del diritto di abitazione.

La trascrizione avviene sulla base dei documenti elencati nell'art. 2660 c.c. e segnatamente: i) il certificato di morte del *de cuius*; ii) una copia o un estratto autentico del testamento, se esistente; iii) l'atto di accettazione di eredità o di acquisto del legato. Questi ultimi possono consistere in una dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata⁸⁰²; la trascrizione può anche essere richiesta sulla base dell'atto che ha determinato l'accettazione tacita, se esso risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata⁸⁰³. Nel caso di legato, occorre un estratto autentico del testamento⁸⁰⁴. In aggiunta, il richiedente dovrà presentare anche una nota di trascrizione attestante, in particolare: i) le generalità dell'erede o legatario e del *de cuius*; ii) la natura legittima o testamentaria della successione, con l'indicazione, nel primo caso, delle quote ereditarie; iii) la natura e la situazione dei beni (con l'indicazione di eventuali vincoli ipotecari)⁸⁰⁵.

Le regole appena enunciate trovano applicazione, in linea di principio, anche con riferimento ai beni mobili registrati elencati nell'art. 2683 c.c. (navi e galleggianti, aeromobili, autoveicoli). Devono infatti trascriversi l'accettazione di eredità o l'acquisto di legato che trasferiscono o estinguono la proprietà o l'usufrutto, oppure costituiscono o estinguono la comunione, oppure che costituiscono, modificano o estinguono diritti di usufrutto o di uso su tali beni⁸⁰⁶. Le forme e le modalità della trascrizione sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili⁸⁰⁷, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli⁸⁰⁸. In mancanza, si osservano le norme enunciate dal codice civile relativamente ai beni immobili.

⁸⁰⁰ In argomento, F. PADOVINI, *Il certificato*, cit., p. 201; A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 243, che sottolineano la necessità di massimizzare l'effettività della disposizione di cui all'art. 69, par. 5.

⁸⁰¹ Art. 2648, comma 1 c.c.

⁸⁰² Cfr. art. 2648, comma 2 c.c. Per un esame approfondito sulla trascrizione degli acquisti *mortis causa*, si rinvia a G. IACCARINO, *I meccanismi della successione*, in V. TAGLIAFERRI, F. PREITE, C. CARBONE (a cura di), *Le successioni*, cit., p. 254.

⁸⁰³ Art. 2648, comma 3 c.c.

⁸⁰⁴ Art. 2648, comma 4 c.c.

⁸⁰⁵ Art. 2660, comma 1, c.c.

⁸⁰⁶ Cfr. art. 2684 e 2685 c.c.

⁸⁰⁷ Art. 250 ss. e art. 865 ss. cod. nav.

Sembra quindi che il certificato successorio europeo possa validamente sostituire gran parte dei documenti appena elencati al fine di ottenere la trascrizione degli acquisti *mortis causa*⁸⁰⁹, essendo sicuramente idoneo ad attestare con sufficiente grado di certezza la morte del *de cuius* e l'apertura della successione, nonché l'esistenza di un eventuale testamento e l'accettazione di eredità. In altre parole, il certificato è in grado dimostrare se – e attraverso quali modalità – si è verificato il trasferimento del titolo di proprietà o di altro diritto reale, in senso sostanziale. Peraltro, in forza del principio dell'equivalenza funzionale, non potrà trovare applicazione l'art. 2657 c.c., nella parte in cui stabilisce che «La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente», imponendo peraltro la legalizzazione delle sentenze e gli atti provenienti da uno Stato estero.

Una questione parzialmente diversa riguarda, invece, l'eventualità in cui l'autorità incaricata di tenere i registri sollevi ragionevoli dubbi circa la veridicità delle informazioni contenute nel certificato. Tuttavia, in coerenza con quanto affermato nei precedenti paragrafi⁸¹⁰, deve ritenersi che il rifiuto di procedere all'iscrizione sulla base di un dubbio circa la genuinità del certificato contrasterebbe con l'obbligo degli Stati membri di riconoscere automaticamente gli effetti del certificato, a meno che non vengano sollevate contestazioni nelle modalità stabilite dagli art. 71 ss. del Regolamento⁸¹¹.

7. La facoltatività del certificato e il rapporto con i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri

Il ricorso al certificato successorio non è previsto in via obbligatoria dal regolamento: ciò risulta chiaramente dall'art. 62, a mente del quale «L'uso del certificato non è obbligatorio» (par. 2) ed esso «non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri» (par. 3). Se nell'ottica del legislatore europeo il certificato costituirà il principale strumento con cui l'erede, il legatario, l'amministratore o l'esecutore testamentario potranno esercitare le proprie prerogative in tutti gli Stati membri, tali soggetti conservano la possibilità di avvalersi di mezzi diversi. Ciò vale sia con riguardo sia agli altri strumenti messi a disposizione dal regolamento⁸¹², sia agli eventuali documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Emerge, dunque, il problema del coordinamento tra questi ultimi e il certificato, questione che non è disciplinata nei

⁸⁰⁸ Si veda N. PURPO, *Il pubblico registro automobilistico*, in F. PREITE, A. CAGNAZZO, *Atti notarili. Volontaria giurisdizione*, I, Milano, 2012, p. 307 ss.

⁸⁰⁹ F. PADOVINI, *Il certificato*, cit., p. 201.

⁸¹⁰ Cfr. *supra*, in questo Capitolo, par. 3 e 4.

⁸¹¹ Sul punto si veda anche C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 789.

⁸¹² Cfr. considerando n. 69. Il riferimento è, in particolare, al regime di circolazione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici.

suoi aspetti specifici⁸¹³. In effetti, già nel contesto della Proposta del 2009, la necessità di un chiarimento sul punto era stata invocata da più parti, ma questa richiesta non ha trovato riscontro nel testo definitivo⁸¹⁴.

L'unica norma che si occupa del rapporto tra il certificato e le equivalenti disposizioni di diritto nazionale è l'art. 62, par. 3, dove si afferma che il certificato europeo non intende sostituirsi integralmente alle modalità di prova della qualità di erede, legatario, amministratore o esecutore testamentario vigenti in ciascuno Stato membro, ma rappresenta strumento ulteriore, da utilizzarsi proprio ogni volta in cui il riconoscimento all'estero degli equivalenti documenti nazionali risulti difficoltoso.

La facoltatività del certificato si fonda su diverse ragioni. Da un lato, la giustificazione dell'introduzione di una disciplina uniforme a livello europeo, come quella del certificato successorio, impone la sua emissione soltanto nel caso in cui il richiedente voglia farne uso all'estero: ciò presuppone che la successione presenti un qualche collegamento con uno Stato diverso da quello di rilascio⁸¹⁵. Di conseguenza, il certificato non è destinato ad essere utilizzato nell'ambito di un rapporto successorio puramente «interno», per il quale continueranno ad applicarsi le correlative discipline nazionali. Dall'altro lato, una volta venuto ad esistenza, il certificato produce i suoi effetti anche nello Stato in cui è stato emesso: sarebbe infatti incoerente prevedere un regime probatorio differenziato con riguardo alla stessa successione, in quanto lo scopo del certificato è quello di creare un sistema di prova uniforme negli Stati vincolati dal regolamento e questo comprende, indubbiamente, anche lo Stato di rilascio.

Il legislatore europeo ha quindi delineato un sistema in cui, nell'ambito della medesima successione con implicazioni transnazionali, il certificato successorio coesiste con i corrispondenti documenti previsti dai singoli ordinamenti⁸¹⁶, i quali, beninteso, continueranno a beneficiare del citato regime di circolazione degli atti pubblici di cui agli artt. 59 e seguenti, qualora applicabile. Può pertanto verificarsi un conflitto, nel momento in cui le certificazioni contenute nei due strumenti siano in tutto o in parte incompatibili.

⁸¹³ Sul punto, in relazione alla proposta di regolamento, A. FÖTSCHL, *The Relationship of the European Certificate of Succession to National Certificates*, in *European Review of Private Law*, 2010, p. 1259 ss.

⁸¹⁴ R. CRÔNE, *Le certificat successoral européen*, in M. REVILLARD, G. KHAIRALLAH (a cura di), *Droit européen des successions internationales*, cit., p. 172; C. NOURISSAT, *Le futur droit des successions internationales de l'Union Européenne*, in *Defrénois*, 2010, art. 39072, p. 394 ss., p. 416.

⁸¹⁵ Diversamente, verrebbero meno i presupposti di legittimità dell'intervento del legislatore europeo, in quanto l'art. 81 TFUE delimita la competenza dell'Unione alle materie civili aventi «implicazioni transnazionali». In tal senso, F. MAIDA, *Il certificato*, cit., p. 402.

⁸¹⁶ P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 62*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 648 ss; A. FÖTSCHL, *The Relationship*, cit., p. 1264; E. JACOBY, *Le certificat*, cit., n. 25. Quest'ultimo Autore si interroga sulla funzionalità della scelta operata dal legislatore europeo: la volontà di creare una procedura transfrontaliera uniforme per la prova della qualità di erede e dei poteri di esecutori e amministratori di eredità troverebbe un ostacolo proprio nella sopravvivenza delle correlative procedure nazionali, in quanto le autorità locali potrebbero comunque favorire il ricorso a queste ultime.

Questa eventualità è di difficile verifica nell'ambito di un solo Stato membro, dove in linea di principio vi è una sola autorità competente per la successione, incaricata anche dell'emissione del certificato europeo, e sussiste un generale interesse alla coerenza interna del sistema⁸¹⁷: è quello che accade quando il certificato è rilasciato dall'autorità giurisdizionale o da un'altra autorità che, solitamente è incaricata di rilasciare il relativo documento nazionale. Una migliore conoscenza dell'ordinamento di appartenenza dovrebbe prevenire l'emissione di più documenti di diversa natura. Se invece la questione riguarda un certificato europeo e un certificato nazionale emessi da autorità di Stati diversi, dovrà innanzitutto verificarsi che si tratti di un reale conflitto.

Infatti, il certificato è stato concepito come un documento «a geometria variabile»⁸¹⁸: esso non deve necessariamente riguardare il fenomeno successorio nel suo complesso, ma soltanto alcuni aspetti, a seconda di quello che l'autorità competente è richiesta di certificare. Di conseguenza, l'eterogeneità delle questioni sottese ad un fenomeno successorio e, parallelamente, la già citata diversità di strumenti previsti dal diritto degli Stati membri può far sì che un certificato successorio possa convivere con una certificazione nazionale, quando gli elementi attestati non sono incompatibili fra loro. Si pensi, in ipotesi, ad un certificato europeo che attesti la qualità di erede legittimo del coniuge del defunto, coesistente con un certificato nazionale emesso dalle autorità di un altro Stato membro, che stabilisca la riconducibilità all'asse ereditario di un determinato bene presente sul proprio territorio.

Se, d'altra parte, la questione dell'incompatibilità si pone, la questione dovrà essere risolta tenendo a mente la natura e le funzioni di ciascuno dei due strumenti. Infatti, la disciplina degli effetti del certificato delineata dal regolamento non è idonea a far concludere che questi prevarrà, in ogni caso e in via definitiva, sulle correlative attestazioni di diritto interno: esso rappresenta uno strumento di vantaggio in capo al beneficiario, che sarà esonerato, in tutti gli Stati membri, dal dover provare la propria qualità e i propri diritti e/o poteri. Gli effetti del certificato si sostanziano in una funzione meramente probatoria, che non cristallizza in modo definitivo il contenuto dell'attestazione⁸¹⁹. Inoltre, come sottolineato, il certificato ha un periodo di validità limitato ed è suscettibile di essere revocato, modificato o rettificato in ogni momento su istanza degli interessati.

Pertanto, nel momento in cui è stato rilasciato un certificato europeo, questi osterà all'emissione di un certificato nazionale, a meno che i soggetti interessati non presentino elementi

⁸¹⁷ MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 140.

⁸¹⁸ Espressione utilizzata da E. JACOBY, *Le certificat*, cit., n. 32.

⁸¹⁹ Come correttamente rilevato da A. FÖTSCHL, *The Relationship*, cit., p. 1268, occorre distinguere tra «riconoscimento degli effetti» del certificato europeo e «riconoscimento» del certificato in sé, in quanto il concetto di «riconoscimento» si applica, di norma, alle decisioni e ad altri atti che producono gli effetti tipici del giudicato. Il certificato, d'altra parte, non costituisce titolo esecutivo.

di prova idonei a rovesciare la presunzione di veridicità che sorregge il contenuto del certificato. Se, d'altra parte, l'autorità adita dell'emissione di un certificato europeo dovesse venire a conoscenza di un documento proveniente da un altro Stato membro, che faccia sorgere contestazioni in ordine agli elementi di cui si chiede la certificazione, essa dovrà astenersi dall'emettere il certificato, in conformità con quanto previsto dall'art. 67.

In conclusione, non si ritiene possibile stabilire un meccanismo automatico di prevalenza del certificato europeo rispetto ai documenti interni, in quanto ciò presupporrebbe l'idoneità del certificato a costituire un accertamento incontrovertibile degli elementi in esso contenuti. Il conflitto tra il certificato europeo e i certificati nazionali è destinato ad essere risolto, in definitiva, dall'autorità giurisdizionale, o attraverso i meccanismi previsti dall'art. 71 del regolamento.

Infine, nel contesto del rapporto tra il certificato successorio europeo ed gli atti pubblici nazionali, occorre fare riferimento anche al recente regolamento (UE) n. 2016/1191, che troverà applicazione a partire dal 16 febbraio 2019 e che intende semplificare la circolazione dei documenti pubblici nell'Unione europea⁸²⁰. Lo scopo sotteso all'adozione del regolamento⁸²¹ era quello di eliminare tutte le formalità amministrative prescritte per la circolazione dei documenti pubblici tra gli Stati membri, in modo da garantire che tali documenti producessero i propri effetti giuridici anche nello Stato di ricezione. Per questo motivo, la proposta di regolamento del 2013⁸²² era stata ricondotta dalla dottrina nell'alveo della teoria del c.d. metodo del riconoscimento, andato ad affermarsi negli ultimi anni proprio per evitare il verificarsi di situazioni giuridiche claudicanti⁸²³.

⁸²⁰ Regolamento (UE) n. 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, in *G.U.U.E.* 26 luglio 2016,

⁸²¹ Come sottolineato nel Libro verde della Commissione del 14 dicembre 2010, COM(2010) 747 def., «Meno adempimenti amministrativi per i cittadini. Promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile».

⁸²² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, COM (2013) 228 def.

⁸²³ Sul metodo del riconoscimento, in dottrina, si vedano C. PAMBOUKIS, *L'acte public étranger en droit international privé*, Parigi, 1993; P. LAGARDE, *La reconnaissance mode d'emploi*, in *Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques. Liber amicorum H. Gaudemet-Tallon*, Parigi, 2008, p. 481 ss.; ID., *La reconnaissance des situations en droit international privé*, *Actes du colloque international de La Haye du 18 Janvier 2013*, Parigi, 2013; P. MAYER, *Les méthodes de la reconnaissance en droit international privé*, in *Le droit international privé: esprit et méthodes: Mélanges en l'honneur de P. Lagarde*, Parigi, 2005, p. 547 ss.; R. BARATTA, *La reconnaissance internationale des situations juridiques personnelles et familiales*, in *Hague Recueil des Cours*, 348, 2010, p. 253 ss.; B. BAREL, *Riconoscimento di atti pubblici stranieri*, in R. BARATTA (a cura di), *Diritto internazionale privato*, Milano, 2010, p. 395 ss.; S. FRANCO, *Un principe de reconnaissance comme embryon d'un droit européen de la famille?*, in H. FULCHIRON, C. BIDAUD-GARON (a cura di), *Vers un statut européen de la famille*, Parigi, 2014, p. 111 ss.; A. PANET, *Un méthode de reconnaissance européen?*, *ivi*, p. 239 ss.; M. BUSCHBAUM, *Reconnaissance de situations juridiques fondée sur les actes authentiques? État des lieux et perspectives après l'entrée en vigueur du règlement européen sur les successions internationales*, *ivi*, p. 255 ss.; H. MUIR WATT, *La reconnaissance entre philosophie politique et droit international privé : un rendez-vous manqué?*, in E. TOURME JOUANNET, H. MUIR WATT, O. DE FROUVILLE, J. MATRINGE, *Droit international et reconnaissance*, Parigi, 2016, p. 281 ss.; F. MARONGIU BUONAIUTI, *La continuità internazionale delle situazioni giuridiche e la tutela dei diritti umani di natura sostanziale: strumenti e limiti*, in *Dir. um. dir. int.*, 2016, p. 49 ss.

Il progetto legislativo, pertanto, era suscettibile di incidere notevolmente sulla circolazione dei documenti pubblici nei Paesi europei, soprattutto di quelli relativi agli status personali e familiari. Ciò avrebbe influito notevolmente anche sull'operatività e sull'utilità del certificato successorio europeo, posto che la dimostrazione dello status personale o familiare è alla base dell'esercizio dei diritti derivanti da una successione. Tuttavia, come è stato sottolineato, la disciplina introdotta con l'approvato regolamento n. 2016/1191 si presenta fortemente ridimensionata rispetto a quella auspicata con il Libro Verde e contenuta nella proposta⁸²⁴. Infatti, il regolamento prevede, per i documenti pubblici emanati da un'autorità di uno Stato membro⁸²⁵, solamente l'esenzione dalla legalizzazione o "formalità analoghe" e la semplificazione di altre formalità (come ad esempio l'obbligo di produrre copie autentiche)⁸²⁶. Non vi è nessuna norma sul riconoscimento, nello Stato membro di ricezione, degli effetti giuridici di tali documenti, aspetto che rimarrà inalterato.

È proprio su quest'ultimo aspetto (di circolazione dell'efficacia giuridica) che il certificato successorio europeo mantiene la sua rilevanza, nel momento in cui fornisce una corsia preferenziale per fare valere gli status e i diritti connessi ad una posizione qualificata in materia successoria. Il certificato, infatti, non è giustificato unicamente dalla necessità di eliminare eccessive formalità nella circolazione dei documenti pubblici, ma intende costituire un effetto sostanziale presuntivo, attraverso il quale le autorità pubbliche ed i privati ad i quali verrà presentato il certificato non potranno (o non avranno bisogno di) richiedere ulteriori prove a sostegno degli elementi certificati.

8. L'emanazione di certificati successori europei incompatibili

La questione del coordinamento si pone anche in relazione all'emanazione di certificati europei incompatibili. Anche in questo caso, la previsione di regole uniformi di giurisdizione dovrebbe ostare a questa eventualità, fermo restando il rischio di una loro erronea applicazione. Opererà, inoltre, l'automatica produzione degli effetti del certificato in tutti gli Stati membri, di cui all'art. 69. L'autorità di rilascio, qualora dovesse accertare che in relazione agli elementi da certificare sia già stato emesso un certificato europeo, dovrà astenersi dall'emissione ai sensi dell'art. 67 e informare il richiedente della possibilità di rivolgersi all'autorità competente, per ottenere la revoca o la modifica del certificato già esistente.

⁸²⁴ A. VETTOREL, *La circolazione dei documenti pubblici stranieri dopo il regolamento (UE) n. 2016/1191*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2016, p. 1060 ss.

⁸²⁵ Cfr. art. 2 e art. 3, par. 1 del regolamento n. 2016/1191.

⁸²⁶ Cfr. art. 1, par. 1 del regolamento n. 2016/1191.

Anche in questo caso, pertanto, la questione dovrà essere risolta confrontando i contenuti dei certificati asseritamente incompatibili, espletando eventualmente i meccanismi di riforma del certificato di cui agli art. 71 ss. del regolamento⁸²⁷.

9. Il regime di impugnazione, modifica e revoca del certificato. La sospensione degli effetti

Il regolamento prevede la possibilità di contestare il contenuto del certificato, mediante rettifica, modifica o revoca (art. 71), o di sospenderne temporaneamente gli effetti (art. 73). Questa facoltà è concesso non solo ai soggetti legittimati a richiedere un certificato (eredi, legatari aventi diritti diretti sulla successione, amministratori di eredità ed esecutori testamentari), ma anche a qualsiasi altro soggetto interessato. Pertanto, anche i creditori del *de cuius*, pur non potendo utilizzare il certificato, potranno efficacemente impugnarlo.

La rettifica del certificato è prevista solamente in caso di errori materiali, mentre la modifica e la revoca riguardano il contenuto sostanziale del documento, per l'eventualità in cui gli elementi in esso contenuti non corrispondano, in tutto o in parte, al vero. Deve inoltre precisarsi che, per espressa previsione dell'art. 71, la rettifica può anche essere disposta d'ufficio dall'autorità emittente. Il regolamento lascia invece al diritto degli Stati membri la possibilità di disporre d'ufficio anche la modifica o la revoca⁸²⁸. L'art. 32 della legge n. 161/2014, unica disposizione fino ad oggi adottata in attuazione del regolamento sulle successioni, non affronta espressamente questo punto, dovendosi ritenere che tale facoltà sia preclusa al notaio nel nostro ordinamento.

La domanda di rettifica, modifica o revoca deve essere obbligatoriamente presentata dinanzi alla stessa autorità che ha emesso il certificato⁸²⁹, la quale potrà anche disporre la sospensione degli effetti nelle more del procedimento⁸³⁰. La decisione emessa all'esito di questo procedimento (che il regolamento non disciplina nel dettaglio) potrà quindi essere impugnata dinanzi ad un organo giurisdizionale dello stesso Stato membro dell'autorità di rilascio, conformemente alla legge nazionale.

D'altra parte, l'obbligo di rivolgersi previamente all'autorità di rilascio viene meno, se l'interessato è anche soggetto autonomamente legittimato a richiedere l'emissione di un certificato europeo: in tal caso, l'art. 72 consente il ricorso in via diretta all'autorità giurisdizionale, avverso tutte le decisioni emesse ai sensi dell'art. 67 del regolamento. Ciò significa che solo i possibili

⁸²⁷ Una soluzione efficace al problema è stata presentata dal MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 144 ss., ove si suggerisce l'introduzione di un Registro elettronico europeo dei certificati successori, destinato a contenere tutte le informazioni relative al rilascio, alla modificazione, alla sospensione e alla revoca dei certificati successori da parte di tutte le autorità degli Stati membri.

⁸²⁸ Art. 71, par. 2.

⁸²⁹ Art. 71, par. 1 e 2.

⁸³⁰ Nell'eventualità in cui l'autorità di rilascio si rifiuti di sospendere gli effetti del certificato, è previsto che la sospensione possa essere disposta anche dall'autorità giurisdizionale, su richiesta di chiunque abbia il diritto di impugnare una decisione adottata dall'autorità di rilascio ai sensi dell'art. 72 (art. 73, par. 1, lett. b).

beneficiari di un certificato potranno impugnare un diniego di emissione dello stesso. Questa possibilità è preclusa a tutti gli altri interessati, che potranno solamente contestare il contenuto di un certificato già emesso.

Per quanto riguarda l'Italia, il ricorso all'autorità giurisdizionale è da proporsi nelle forme del reclamo dinanzi al Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui è residente il notaio che ha emesso la decisione, secondo la procedura di cui all'art. 739 c.p.c.⁸³¹. Si verrà quindi ad instaurare il procedimento tipico di impugnazione dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, con pronuncia in camera di consiglio.

Il 2° comma dell'art. 739 stabilisce che il reclamo debba essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di dieci giorni. La decorrenza del termine è diversamente disciplinata a seconda che il provvedimento da reclamare sia stato emesso nei confronti di una sola parte o nei confronti di più parti: nel primo caso, il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento; nel secondo caso, che presuppone la presenza di controinteressati oltre alla parte istante, il termine decorre dalla notificazione dello stesso provvedimento. Occorre chiedersi se tale termine sia applicabile anche in relazione al certificato successorio. In effetti, l'art. 32 della legge n. 161/2014 richiama integralmente la norma codicistica, la quale deve pertanto essere applicata nella sua interezza⁸³². Un termine garantirebbe sicuramente una maggiore stabilità degli effetti del certificato (e delle sue copie), imponendo ai soggetti interessati l'onere di fare valere le proprie posizioni entro un tempo congruo ed evitando l'utilizzo prolungato di copie suscettibili di essere revocate o modificate.

Tuttavia, la disciplina di cui all'art. 739 c.p.c. non sembra immediatamente ed agevolmente trasponibile nel contesto del certificato successorio europeo.

Con riguardo alla comunicazione, l'art. 739 c.p.c. (inserendosi nella disciplina del procedimento giurisdizionale in camera di consiglio) fa riferimento a quella a cura del cancelliere. Tale forma di comunicazione non si verifica nel contesto del procedimento di emissione di un certificato successorio, né in esito al procedimento di contestazione che si instaura di fronte alla stessa autorità emittente ai sensi dell'art. 72 del regolamento: questi procedimenti non hanno natura giurisdizionale, essendo competente il notaio. Tuttavia, il regolamento prevede che il notaio debba informare tutti i possibili beneficiari della successione dell'avvenuta emissione di un certificato successorio⁸³³. Il considerando n. 72 del regolamento prevede lo stesso dovere informativo anche a

⁸³¹ Così è previsto dall'art. 32, comma 2, della l. n. 161 del 2014, c.d. legge europea 2013-bis.

⁸³² Si veda sul punto B. KREBE, *Article 72*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 816.

⁸³³ Art. 67, par. 2.

seguito di rettifica, modifica o revoca del certificato⁸³⁴. Nel silenzio della legge, potrebbe farsi riferimento a tali forme di comunicazione ai fini della decorrenza del termine per il reclamo. Si tratta, tuttavia, di una mera ipotesi interpretativa: anche in questo caso, sarebbe stato auspicabile un intervento più puntuale del legislatore nazionale.

Se, invece, il procedimento di rettifica, modifica o revoca del certificato abbia visto la partecipazione di più soggetti, titolari di interessi contrapposti⁸³⁵, non vi è nessuna disposizione che impone ad una delle parti di notificare alle altre il provvedimento emesso in esito al procedimento in questione.

D'altra parte, a chiusura del sistema, deve ritenersi che il termine per proporre reclamo debba comunque decorrere dal momento in cui l'interessato è effettivamente venuto a conoscenza del certificato, se questo non gli sia stato comunicato o notificato, onde evitare una eccessiva compressione del suo diritto alla difesa⁸³⁶.

La natura ed il contenuto delle determinazioni che possono essere adottate dall'autorità giurisdizionale in esito al reclamo sono disciplinate direttamente dal regolamento. L'art. 72 stabilisce infatti che, se in esito al procedimento è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero, «l'autorità giudiziaria competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che il certificato sia rettificato, modificato o revocato dall'autorità di rilascio»⁸³⁷. Se, invece, è accertato che il diniego di emettere il certificato non era giustificato, l'autorità giudiziaria potrà rilasciare essa stessa il certificato, ovvero assicurarsi che l'autorità di rilascio riesamini il caso e adotti una nuova decisione⁸³⁸.

In linea di principio, i procedimenti emessi in camera di consiglio non sono idonei ad acquisire efficacia di giudicato, essendo modificabili e revocabili in ogni tempo, salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede: così dispone, in particolare l'art. 742 c.p.c.⁸³⁹, il quale esprime un principio generale in materia di procedimenti di volontaria giurisdizione. L'art. 32 della legge n. 161/2014 richiama unicamente le disposizioni dell'art. 739 c.p.c., ma deve nondimeno tenersi conto del richiamo generale contenuto nel successivo art. 742bis, a mente del quale «Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone». Ne consegue che

⁸³⁴ La decisione di inserire questa raccomandazione in un considerando, anziché nel testo del regolamento, potrebbe sollevare dubbi circa il valore prescrittivo della stessa. Sul valore giuridico dei considerando, si rinvia ai contributi citati alla nota n. 100.

⁸³⁵ Ciò può verificarsi, in particolar modo, la modifica o la revoca del certificato è richiesta da un soggetto diverso da quello che aveva originariamente domandato l'emissione dello stesso certificato.

⁸³⁶ In argomento, con generale riferimento alla disciplina dei termini di cui all'art. 739 c.p.c., si vedano Cass. civ., 29 maggio 2001, n. 7247, in *Dejure*; Cass. civ., 24 luglio 2015, n. 15564, in *Dejure*.

⁸³⁷ Art. 72, par. 2.

⁸³⁸ *Ibidem*.

⁸³⁹ Art. 742 c.p.c.: «I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca».

il principio della revocabilità e della modificabilità sarà applicabile anche ai provvedimenti aventi ad oggetto la rettifica, la modifica o la revoca di un certificato successorio europeo, in quanto essi sono soggetti alla disciplina del procedimento in camera di consiglio. Tali provvedimenti, pertanto, non saranno idonei a costituire un accertamento incontrovertibile delle questioni in essi affrontate.

Questa tesi, del resto, si pone in linea di continuità con lo scopo e gli effetti del certificato successorio europeo, che non ha lo scopo di stabilire in modo definitivo l'assetto di una o più questioni successorie, ma si limita a "fotografare" la situazione esistente al momento dell'emanazione.

Nondimeno, il provvedimento adottato in esito al reclamo costituirà una «decisione» ai sensi e per gli effetti del regolamento sulle successioni, essendo emesso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, secondo le definizioni contenute nell'art. 3⁸⁴⁰. La nozione di decisione adottata dal regolamento, infatti, comprende anche i provvedimenti non definitivi⁸⁴¹, nonché quelli emessi dall'organo giurisdizionale in procedimenti non contenziosi⁸⁴².

⁸⁴⁰ Art. 3, par. 1, lett. g) e par. 2.

⁸⁴¹ Seppure con riferimento al regolamento Bruxelles I, G.P. ROMANO, *Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nel Regolamento Bruxelles I*, in A. BONOMI (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, cit., p. 149 ss., 153.

⁸⁴² Cfr. il considerando n. 59 del regolamento. Nello stesso senso D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni*, cit., p. 114; E. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni e delle transazioni giudiziarie in materia successoria*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 140.

CAPITOLO V

Gli effetti nei confronti dei terzi

1. Il certificato successorio europeo ed i traffici negoziali

L'effetto presuntivo del certificato, così come delineato all'art. 69, par 2 del regolamento, costituisce in prima battuta un'utilità pratica per gli eredi, i legatari, gli amministratori ereditari e gli esecutori testamentari. Tali soggetti sono i fruitori diretti e immediati dell'istituto, studiato appositamente per facilitare il loro esercizio dei diritti e dei poteri derivanti da una successione⁸⁴³. Tuttavia, è evidente che gli effetti del certificato si esplicheranno anche rispetto ai terzi danti o aventi causa, che intrattengono a vario titolo dei rapporti giuridici con l'erede o con un altro beneficiario. Si tratta di effetti consequenziali e indiretti, che non hanno necessariamente un connotato negativo: da un lato, l'erede si troverà in una (pur legittima) posizione di vantaggio, avendo a disposizione un mezzo di prova privilegiata; dall'altro lato, il certificato intende anche promuovere la sicurezza dei traffici giuridici ed è idoneo a generare un maggior grado di affidabilità nei terzi coinvolti in operazioni giuridiche con l'erede.

Proprio nel riconoscimento di questi effetti indiretti, l'art. 69 del regolamento contiene delle apposite disposizioni a tutela di coloro che hanno fatto affidamento sulle informazioni contenute nel certificato.

Ai sensi dell'art. 69, par. 3, colui che esegua pagamenti o consegna beni alla persona indicata nel certificato come legittimata a riceverli è «considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni»⁸⁴⁴. Analogamente, «se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un'altra persona, si considera che quest'ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione». Tuttavia, in entrambi i casi, il debitore/acquirente beneficerà di questa forma di protezione «a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave»⁸⁴⁵.

⁸⁴³ Ciò si evince dalla formulazione dell'art. 63, par. 1, a mente del quale «Il certificato è *destinato a essere utilizzato* dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità» (corsivo aggiunto).

⁸⁴⁴ Per ragioni di chiarezza espositiva, di séguito si indicherà come «legittimato apparente» colui che, in base alle informazioni contenute nel certificato, risulta essere il soggetto legittimato a ricevere pagamenti o a disporre dei beni ereditari.

⁸⁴⁵ In realtà, la locuzione «colpa grave» è sostituita, al par. 4, da quella di «negligenza grave». Ciononostante, si ritiene che alle due espressioni debba darsi lo stesso significato. Tale distinzione, del resto, non è presente in altre versioni linguistiche del regolamento, come quella inglese o francese, dove si trova il medesimo termine (rispettivamente, *gross negligence* e *négligence grave*) in entrambi i paragrafi.

L'interpretazione dell'art. 69, par. 3 e 4, ha sollevato numerosi dubbi con riguardo alla natura e all'estensione della tutela così apprestata. Infatti, la disciplina del regolamento si sovrappone alle pertinenti norme dei singoli ordinamenti nazionali, poste a protezione della buona fede dei terzi, trovando applicazione ogni volta in cui l'affidamento di questi ultimi sia stato determinato dal certificato successorio⁸⁴⁶.

Dalla lettura delle citate disposizioni, non emerge chiaramente la natura ed il contenuto della tutela offerta al terzo: occorre stabilire se la protezione accordata dal certificato si traduce in un vero e proprio effetto liberatorio del pagamento e/o acquisitivo dell'acquisto del terzo contraente, oppure consista in un'altra forma di tutela. Come si vedrà, i considerando non offrono indicazioni risolutive in merito e la questione è tutt'ora oggetto di un ampio dibattito, dove si è tentato di stabilire i confini tra diritto dell'Unione europea e diritto degli Stati membri e, a monte, di delimitare il campo di applicazione del regolamento e (quindi) del diritto delle successioni, rispetto alle altre materie escluse e di competenza degli ordinamenti nazionali⁸⁴⁷.

Infatti, se si attribuisse al certificato l'effetto di consolidare l'acquisto del terzo, esso interferirebbe sicuramente con le disposizioni di diritto sostanziale che regolano la creazione, il trasferimento e l'estinzione di un diritto reale su un bene, stabilendo la sorte di un acquisto sostanzialmente invalido, nell'ottica di tutelare il terzo acquirente. Questa soluzione aprirebbe la strada a due diversi ordini di problemi. In primo luogo, si potrebbe obiettare che il regolamento sulle successioni non intende in alcun modo occuparsi di questioni attinenti al (trasferimento del) diritto di proprietà, che non siano diretta conseguenza del fenomeno successorio: in questo caso, un'interpretazione dell'art. 69, par. 4 come quella sopra richiamata non sarebbe possibile, perché l'effetto traslativo dell'acquisto esulerebbe dal campo di applicazione del regolamento. Al contrario, se si attribuisse alla disposizione in esame l'effetto di considerare salvo l'acquisto del terzo, si potrebbe dubitare sull'effettiva esistenza di una base giuridica per l'adozione di una siffatta disciplina a livello europeo.

A queste domande non è possibile dare una risposta immediata. Come noto, i confini tra diritto di proprietà e diritto delle successioni si presentano estremamente sfumati e possono presentare connotati profondamente diversi nell'ambito dei singoli Stati membri. Ulteriori differenze si registrano rispetto al diritto dell'Unione europea: ciò che attiene al diritto di proprietà a

⁸⁴⁶ P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 719.

⁸⁴⁷ In argomento Z. CRESPI REGHIZZI, *Succession and Property Rights*, cit., p. 633 ss.; A. FERNANDEZ-TRESGUERRES GARCIA, *Las sucesiones mortis causa en Europa*, cit., p. 93 ss.; J.M. FUGARDO ESTIVILL, *En torno a la propuesta de reglamento sobre sucesiones y el certificado sucesorio europeo*, Barcelona, 2010, p. 546. J.M. FUGARDO ESTIVILL, *La declaración de herederos abintestato*, cit., p. 220 ss.

livello di quest'ultimo può non coincidere con le classificazioni esistenti a livello nazionale⁸⁴⁸. Infatti, l'attività legislativa dell'Unione trova la propria base giuridica nelle competenze stabilite dai Trattati, le quali fanno riferimento a specifiche materie che, dal punto di vista degli ordinamenti statuali, possono assumere anche carattere trasversale. In altre parole, l'azione dell'Unione europea può essere ricondotta dai singoli Stati membri a diverse aree del diritto interno, a seconda degli effetti che la legislazione europea produce in ciascun ordinamento⁸⁴⁹. Quest'ultimo aspetto, peraltro, non è rilevante a livello del diritto europeo: per stabilire se un determinato atto rispetta la ripartizione delle competenze stabilita dai Trattati, è solo a questi ultimi che si fa riferimento, al fine di assicurare l'*effet utile* del diritto dell'Unione⁸⁵⁰.

In questo contesto, ad una prima lettura delle disposizioni dei Trattati, sembrerebbe che le competenze dell'Unione in materia di diritto di proprietà siano limitate dall'art. 345 TFUE, a mente del quale «I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri». Tuttavia, si tratta di una posizione ormai minoritaria, posto che l'interpretazione più recente della disposizione ritiene che la stessa sia espressione del c.d. “principio di neutralità”, con specifico riferimento ai sistemi di diritto nazionale concernenti la proprietà pubblica o privata delle imprese⁸⁵¹.

Nonostante i sopracitati dubbi interpretativi, e l'obiettivo assenza di una disposizione dei Trattati che attribuisca effettivamente all'Unione europea competenze nel settore, non sono mancati diversi interventi del legislatore europeo incidenti, sotto diversi profili, sul diritto di proprietà e i suoi meccanismi di circolazione⁸⁵². Nulla esclude, pertanto, che il regolamento sulle successioni possa costituire un ulteriore esempio di questa tendenza. Al riguardo, è significativo che esso abbia trovato la propria base giuridica nell'allora art. 65 TCE e non nel successivo art. 67: la scelta è stata giustificata affermando che «the vast majority of Member States, with the exception of the Nordic countries, classify the law of succession as a matter distinct from family law on account of the fact that it mainly covers property»⁸⁵³.

⁸⁴⁸ E. RAMAEKERS, *European Union Property Law*, Cambridge-Anversa-Portland, 2013, p. 13.

⁸⁴⁹ *Ibidem*.

⁸⁵⁰ *Ibidem*.

⁸⁵¹ Oltre alla dottrina già citata *supra*, Cap. IV, nota 79, si vedano I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 166; C. MARTÍNEZ-ESCRIBANO, *Consequences of the European Succession Regulation*, p. 558 ss.

⁸⁵² E. RAMAEKERS, *The Development of EU Property Law*, in *Eur. rev. priv. law*, 2015, p. 437 ss.; G. D'AMICO, *Le ragioni di un convegno*, in *Proprietà e diritto europeo. Atti del convegno di Reggio Calabria, 11 e 12 ottobre 2013*, a cura di G. D'AMICO, Napoli, 2013, p. 10 ss.

⁸⁵³ Così la versione inglese della Relazione di accompagnamento alla Proposta di regolamento del 2009, COM(2009) 154 def., p. 3 (corsivo aggiunto). Invero, la versione italiana della Proposta si discosta leggermente da quella inglese: in essa, la locuzione «property» è stata tradotta con «elementi patrimoniali». La conclusione per cui il diritto successorio deve essere considerato un aspetto del diritto della proprietà e non del diritto di famiglia è stata confermata da S. SAASTAMOINEN, in allora Direttore della Civil Justice Unit – DG Justice, Freedom and Security della Commissione europea, in occasione della *Academy of European Law Conference* svoltasi a Trier il 18 e 19 febbraio 2010: si veda E. RAMAEKERS, *Cross-border Successions. The New Commission Proposal*, cit., p. 2.

Fermo restando quanto sopra esposto, e dato atto del dibattito esistente in materia, non si può prescindere da un tentativo di stabilire l'esatto contenuto della tutela apprestata dall'art. 69 del regolamento, indispensabile al fine di garantire che il certificato produca effetti uniformi in tutti gli Stati membri. Occorre quindi determinare se la normativa europea debba essere applicata in via esclusiva o se, al contrario, residui ancora un margine di operatività dei meccanismi di adempimento dell'obbligazione e di circolazione della proprietà in vigore negli ordinamenti nazionali⁸⁵⁴.

Per quanto concerne l'ordinamento italiano, occorre fare riferimento ad alcune disposizioni del codice civile.

In particolare, l'art. 1188 stabilisce i soggetti ai quali il debitore deve adempiere la propria obbligazione e determina le circostanze per cui il pagamento ad un soggetto non legittimato a riceverlo ha comunque effetto liberatorio (segnatamente, quando il creditore ratifica il pagamento o ne trae un vantaggio). L'art. 1189 c.c. disciplina l'istituto del pagamento al creditore apparente, stabilendo che il pagamento effettuato ad un soggetto che, in base a circostanze univoche, appariva legittimato a riceverlo, libera il debitore, se dimostra di essere stato in buona fede.

Per quanto riguarda, invece, la tutela del terzo acquirente, l'art. 534 c.c. regola la fattispecie dell'acquisto all'erede apparente di beni immobili e mobili registrati, mentre l'art. 1153 c.c. si occupa della medesima situazione con riferimento ai beni mobili⁸⁵⁵. Infine, non può prescindersi dagli effetti derivanti dal meccanismo della trascrizione.

2. Premessa: gli effetti del certificato nella Proposta di regolamento e nell'attuale formulazione dell'art. 69

Rispetto all'iniziale Proposta di regolamento del 2009, le disposizioni dedicate agli effetti del certificato hanno subito alcune, rilevanti, modifiche. Invero, la versione iniziale risultava più chiara circa le conseguenze giuridiche derivanti dall'affidamento ingenerato dal certificato. Gli emendamenti successivi hanno condotto ad una versione più "sfumata" della tutela apprestata al terzo contraente: si è voluta assumere una posizione meno netta, che non conducesse necessariamente ad affermare l'effetto liberatorio del pagamento o l'efficacia reale dell'acquisto, determinati in via diretta ed autonoma dalle disposizioni del regolamento.

⁸⁵⁴ P. WAUTELET, *Article 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET, *Le droit européen des successions*, cit., p. 796.

⁸⁵⁵ In materia e per tutti, si vedano le ampie disamine svolte da I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 151 ss.; F. MAIDA, *Il certificato*, cit.; F. PADOVINI, *Il certificato*, cit.; S. PATTI, *Il certificato*, cit., p. 476; D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni*, cit., p. 146 ss.; C. BENANTI, *Il certificato*, cit., p. 23 ss.; R. PENNAZIO, *Il nuovo diritto delle successioni in Europa*, cit., p. 317 ss.; A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 241 ss.

L'art. 42 della Proposta stabiliva espressamente, al par. 3, che «Chiunque paghi o consegna beni al titolare di un certificato abilitato a compiere tali atti in forza del certificato stesso è *liberato dall'obbligo*, purché non sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero»⁸⁵⁶. È notevole la differenza con l'attuale art. 69, par. 3, a mente del quale il terzo «è *considerato aver agito con una persona legittimata* a ricevere pagamenti o beni»⁸⁵⁷: anche se, ad una prima lettura, le differenze potrebbero sembrare minime, deve notarsi che quest'ultima disposizione non afferma in modo chiaro e preciso le conseguenze giuridiche di tale presunzione⁸⁵⁸.

Minori differenze si registrano con riferimento alla fattispecie dell'acquisto dal legittimato apparente. L'art. 42, par. 4 della proposta recitava: «Chiunque abbia acquistato beni successori dal titolare di un certificato abilitato a disporre in forza dell'elenco annesso al certificato stesso *si ritiene li abbia acquistati da una persona che poteva disporre [...]*»⁸⁵⁹. L'art. 69, par. 4, in modo pressoché analogo, stabilisce che il terzo acquirente «*si considera [...]* abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione»⁸⁶⁰.

Da ultimo, l'attuale versione del regolamento contiene due ulteriori elementi che circoscrivono ulteriormente la tutela apprestata al terzo alienante o acquirente.

In primo luogo, le disposizioni in esame possono trovare applicazione solamente se il terzo ha agito sulla base delle informazioni attestate nel certificato. Quest'ultimo elemento fattuale costituisce un requisito essenziale per l'applicazione dell'art. 69. Occorre quindi che l'affidamento sia stato determinato proprio dal certificato, circostanza che dovrà essere dimostrata dal terzo, non essendo prevista alcuna presunzione sul punto⁸⁶¹.

In secondo luogo, il terzo non potrà avvalersi del meccanismo di protezione se si dimostra che, in realtà, egli sapeva che il contenuto del certificato non corrispondeva al vero, oppure lo abbia ignorato per colpa grave⁸⁶²: pertanto, il certificato successorio fa salvo il pagamento del terzo anche quando questi abbia tenuto un comportamento negligente. Non era così nel contesto della Proposta, dove l'art. 42 richiedeva, invece, una vera e propria conoscenza della non genuinità del certificato, non dando alcuna rilevanza ad eventuali profili di colpa.

⁸⁵⁶ Art. 42, par. 2 della Proposta di regolamento del 2009, COM(2009) 154 def., cit. (corsivo aggiunto). Per un commento, si veda lo studio del MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 136 ss.

⁸⁵⁷ Corsivo aggiunto.

⁸⁵⁸ Sottolinea questo aspetto anche V.D. CALATAYUD, *Efectos del certificado sucesorio europeo; examen particular del certificado como título inscribible en el Registro de la propiedad español. Una pretendida armonización entre los efectos protectores de uno y otro*, in *Bitácora Millennium DIPr*, 2015, II, p. 128 ss.

⁸⁵⁹ Corsivo aggiunto. Anche su questa disposizione si veda lo studio del MAX PLANCK INSTITUTE, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 136 ss.

⁸⁶⁰ Corsivo aggiunto.

⁸⁶¹ C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 769 ss., p. 773; P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 719.

⁸⁶² O «negligenza grave», nell'ipotesi di cui all'art. 69, par. 4.

Dalla comparazione tra l'attuale versione del regolamento e quella precedente sembra quindi che, in fine, sia stato lasciato maggior spazio alle rilevanti norme di diritto nazionale, attribuendo a queste ultime il compito di stabilire il contenuto della protezione concessa al terzo. Questa posizione è espressa in modo ancora più chiaro dal considerando n. 71, il quale afferma che: «Non dovrebbe essere determinato dal presente regolamento se siffatta acquisizione di beni da parte di terzi produca o meno effetti».

Ciò fermo restando che, in base al diritto europeo, una qualche forma di tutela deve comunque essere riconosciuta: lo stesso considerando stabilisce che al terzo «*dovrebbe essere riconosciuta adeguata protezione* se ha agito in buona fede confidando nell'esattezza delle informazioni contenute nel certificato»⁸⁶³. Tuttavia, se la protezione del terzo deriva, in ultima battuta, dalla legge nazionale di volta in volta applicabile, cosa accadrebbe se quest'ultima non dovesse prevedere alcun meccanismo di tutela in situazioni di questo tipo? Questa lacuna potrebbe determinare un'antinomia tra il regolamento e l'ordinamento dello Stato membro in questione, con possibili profili di violazione del diritto dell'Unione europea. Non a caso, il quesito è stato assunto da alcuni Autori a fondamento della tesi per cui, in realtà, la disciplina del certificato deve essere considerata autonoma ed autosufficiente⁸⁶⁴.

In conclusione, la comparazione tra il testo della Proposta e l'attuale art. 69 del regolamento non aiuta a chiarire i numerosi problemi di coordinamento tra il certificato successorio e il diritto degli Stati membri, ma sembra anzi più accentuata l'intenzione di non stabilire in modo inequivoco l'effetto liberatorio del pagamento o l'efficacia dell'acquisto, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma di matrice europea. Una delle ragioni di questa scelta può essere rinvenuta nel fatto che, attraverso l'attribuzione di una tutela "reale" diretta, vi era rischio di travalicare i confini del diritto successorio, andando ad incidere nella materia del diritto di proprietà⁸⁶⁵.

3. Il pagamento al creditore apparente secondo la disciplina dell'art. 69, par. 3 ed il rapporto con l'art. 1189 c.c.

Gli effetti del certificato successorio nell'ordinamento italiano non sono chiari, in ragione del fatto che nel nostro ordinamento manca un documento o un atto che attesti in modo certo ed inequivoco la qualità di erede (o di legatario, amministratore di eredità, esecutore testamentario)⁸⁶⁶.

⁸⁶³ Corsivo aggiunto. Dello stesso avviso I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 168 ss.

⁸⁶⁴ Come osservano P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 720, non è ammissibile modificare la protezione di cui godono i terzi in funzione del diritto nazionale applicabile, le cui disposizioni potrebbero confliggere con il dettato dell'art. 69.

⁸⁶⁵ Si vedano ad esempio le perplessità espresse da J.M. FUGARDO ESTIVILL, *La declaración de herederos abintestato*, cit., p. 220 ss.

⁸⁶⁶ È su questo assunto che la dottrina ha ritenuto che la protezione dei terzi acquirenti, attuata attraverso il principio dell'apparenza del diritto, è imprescindibilmente legata alla peculiarità del diritto ereditario italiano, che non

La tutela dei traffici negoziali è attuata attraverso il principio dell'apparenza del diritto, che poggia sulla buona fede dei terzi e trova declinazione, per quanto qui interessa, nell'art. 1189 c.c., nell'art. 534 c.c. e nell'art. 1153 c.c. Nel presente paragrafo, verranno esaminati gli effetti del certificato in relazione ai pagamenti effettuati dai terzi in buona fede e la loro relazione con l'art. 1189 c.c., riservando l'esame dell'art. 69, par. 4 (acquisto dal legittimato apparente) ai paragrafi successivi.

I tratti essenziali dell'art. 69, par. 3 sono già stati delineati: esso protegge il terzo debitore che, confidando nella legittimazione del soggetto indicato come tale nel certificato, ha eseguito in favore di questi pagamenti o trasferimenti di beni. La disposizione si applica solo ai beni e diritti che sono stati trasmessi sulla base di un diritto derivante dalla successione: essa tutela tutti i pagamenti effettuati dal terzo in buona fede e non fa riferimento solamente al trasferimento della proprietà di beni mobili o immobili, ma anche ad esempio ai diritti di proprietà intellettuale e alla cessione di crediti⁸⁶⁷.

In effetti, se si paragona la disciplina del regolamento con quella del codice civile, le differenze sul piano sostanziale sono incisive, almeno per quanto concerne la distribuzione dell'onere probatorio e la posizione del terzo dante causa o acquirente.

L'art. 1189 c.c. disciplina l'istituto del pagamento al creditore apparente⁸⁶⁸, per il quale chi ha fatto affidamento sulla legittimità di un soggetto a ricevere un determinato pagamento, sulla base di circostanze oggettive ragionevolmente idonee a ingenerare tale affidamento⁸⁶⁹, è liberato dal suo debito⁸⁷⁰. L'efficacia liberatoria del pagamento è fondata su due presupposti: uno oggettivo, che consiste nell'apparenza di legittimazione dell'*accipiens* ed è fondato su circostanze univoche, ed

prevede nessuna attestazione formale della qualità di erede. Così R. CORRADO, *La pubblicità nel diritto privato. Parte generale*, Torino, 1947, p. 25 ss.

⁸⁶⁷ C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 769 ss., p. 782, che esclude l'applicazione della disposizione con riferimento alle prestazioni di servizi, in quanto non implicanti il trasferimento di beni.

⁸⁶⁸ Sull'istituto del pagamento al creditore apparente si vedano G. AGHINA, *Il destinatario del pagamento e il pagamento al creditore apparente*, in *Riv. trim.*, 1966, p. 112 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, IV, *L'obbligazione*, Milano, 1993, p. 310 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Osservazioni in tema di buona fede e diligenza nel pagamento al creditore apparente*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, p. 1314 ss.; G. BRUGI, *Il pagamento al creditore apparente*, in *Riv. dir. comm.*, 915, p. 686 ss.; M. COLOMBATTO, *Creditore apparente*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, V, Torino, 1989, p. 36 ss.; A. DI MAJO, *Dell'adempimento in generale*, sub. *Art. 1189 c.c.*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1994, p. 272 ss.; A. FALZEA, *Apparenza*, cit.; M. GIORGIANNI, *Creditore apparente*, in *Noviss. dig. it.*, IV, Torino, 1957, p. 1156; R. MICCIO, *Delle obbligazioni in generale*, in *Comm. c.c.* Utet, Torino, 1982, p. 139 ss.; R. MOSCHELLA, *Contributo alla teoria dell'apparenza giuridica*, 1973, p. 123 ss.; R. NICOLÒ, *L'adempimento dell'obbligo altrui*, Milano, 1936; S. ROSSI, *Pagamento al creditore apparente*, in *Comm. c.c.* Cendon, Milano, 2009, p. 271 ss.; R. SACCO, *Apparenza*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, I, Torino, 1987, p. 357 ss.; P. SCHLESINGER, *La ratifica del pagamento effettuato al non creditore*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, p. 46 ss.

⁸⁶⁹ L'art. 1189, comma 1, fa riferimento a «circostanze univoche» su cui si fonda l'apparenza della legittimazione. Si veda la Relazione del Ministro Guardasigilli D. GRANDI al Codice Civile del 1942, Roma, 1943, punto n. 563, nonché C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 311 ss.; U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, in A. CICU, F. MESSINEO (dir.), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1984, p. 120 ss.

⁸⁷⁰ Un'analoga disposizione è contenuta nel codice civile spagnolo, all'art. 1164 c.c., richiamata dalla dottrina proprio con riferimento agli effetti del certificato successorio. Così J. SIMEÓN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, *Artículo 69*, in J.L. IGLESIAS BUIGUES, G. PALAO MORENO (a cura di), *Sucesiones internacionales*, cit., p. 558.

uno soggettivo, integrato dalla buona fede del *solvens*. La norma codicistica pone a carico del debitore la prova dell'esistenza della situazione di apparenza, nonché la prova della propria buona fede⁸⁷¹, mentre colui che contesta il pagamento (presumibilmente l'erede vero) dovrà provare che il debitore era in mala fede o che il suo affidamento è stato determinato da negligenza, ancorché lieve⁸⁷². Peraltro, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, il terzo deve fornire la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia determinato una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà della legittimazione a ricevere il pagamento⁸⁷³.

Al contrario, ai sensi dell'art. 69, par. 3 del regolamento, la buona fede del terzo è presunta e trova fondamento nel certificato successorio⁸⁷⁴. È l'erede vero a dover dimostrare che il terzo era in mala fede o che questi versava in colpa grave⁸⁷⁵: ciò può accadere, ad esempio, quando il terzo abbia ommesso di verificare se la copia del certificato che gli è stata presentata fosse ancora valida, non accorgendosi dello spirare del periodo di sei mesi dal rilascio.

Il certificato successorio fa salvo il pagamento del terzo anche quando questi abbia tenuto un comportamento negligente, ancorché non qualificabile come «grave»: ciò rende ancora più gravoso l'onere probatorio incombente sul soggetto che vuole privare il terzo della protezione fornita dall'art. 69⁸⁷⁶. Ciò non toglie che, per vedersi applicare la disciplina europea più favorevole, il terzo avrà l'onere di dimostrare che il suo affidamento è stato determinato dal certificato⁸⁷⁷.

Sembra, pertanto, che il regolamento introduca una nuova ipotesi di pagamento liberatorio non soddisfacente, per effetto del quale il terzo dovrà essere trattato come se avesse pagato ad un

⁸⁷¹ A. DI MAJO, *Dell'adempimento*, cit., p. 283; S. ROSSI, *Pagamento*, cit., p. 277.

⁸⁷² Infatti, la dottrina e la giurisprudenza ritengono concordemente che la convinzione del terzo circa la legittimazione dell'*accipiens* deve essere incolpevole, cioè fondata su un errore scusabile: M. GIORGIANNI, *Creditore apparente*, cit., p. 1156; in giurisprudenza, da ultimo, Cass., 5 aprile 2016, n. 6563, in *CED on line*; conf. Cass., 27 ottobre 2005, n. 20906, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, p. 10; Cass., 7 maggio 1992, n. 5436, in *Foro it.*, 1992, I, c. 2680.

⁸⁷³ Cass., 4 giugno 2013, n. 14028, in *Dejure*; Cass., 3 settembre 2005, n. 17742, in *Foro it.*, *Mass.*, 2005, c. 1552.

⁸⁷⁴ C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 785; P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 722.

⁸⁷⁵ C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 785; P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 722.

⁸⁷⁶ P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 722.

⁸⁷⁷ P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 719, i quali precisano che il requisito della conoscenza del contenuto del certificato deve apprezzarsi con riferimento alle copie e non all'originale del documento, che rimane conservato presso l'autorità di rilascio ai sensi dell'art. 70 del regolamento. Il regolamento, peraltro, non indica il momento rilevante ai fini dell'apprezzamento della buona fede, anche se dovrebbe concludersi per la rilevanza del momento del pagamento: così C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 786.

soggetto legittimato a ricevere l'adempimento⁸⁷⁸. Questa fattispecie si sovrappone a quella prevista dall'art. 1189 c.c.: tra le due disposizioni non si crea alcuna incompatibilità, ma anzi è possibile affermare che esse sono molto simili circa la struttura del meccanismo protettivo. Se l'art. 1189 c.c. fa riferimento a qualsiasi circostanza univoca che ha ragionevolmente determinato l'affidamento del terzo, nell'ambito della disciplina europea tale circostanza è costituita a priori dal certificato successorio. Le maggiori conseguenze si apprezzano, invece, dal punto di vista del terzo debitore, che trova nella disciplina europea una tutela più incisiva ed una distribuzione dell'onere probatorio a lui più favorevole.

Fermo restando quanto sopra, deve comunque rilevarsi che il regolamento lascia impregiudicati diversi aspetti, la cui regolamentazione deve essere rinvenuta nel diritto nazionale.

Innanzitutto, il terzo potrà vedersi contestato il pagamento per motivi diversi rispetto alla mancanza di legittimità in capo all'*accipiens*. Il certificato, infatti, protegge l'affidamento del terzo solamente circa il potere del legittimato apparente di ricevere il pagamento (potere derivante dalla successione), ma non anche rispetto ad altre possibili cause di invalidità o inefficacia dell'adempimento, come ad esempio la mancanza di capacità di agire⁸⁷⁹.

Inoltre, l'art. 69, par. 3 non si occupa di disciplinare le ulteriori conseguenze derivanti dall'efficacia liberatoria dell'acquisto: nel silenzio della disposizione, non è possibile ricavare queste conseguenze in nessun'altra fonte normativa, se non nella legge applicabile al rapporto obbligatorio considerato. Ad esempio, sarà quest'ultima legge a determinare se il terzo, per effetto del suo pagamento al legittimato apparente, acquisisce il diritto all'eventuale controprestazione. Il codice civile italiano, secondo pacifica interpretazione, riconosce questo diritto al *solvens*⁸⁸⁰.

In generale, il regolamento lascia impregiudicati i rapporti tra il legittimato apparente e il vero creditore⁸⁸¹. I rapporti conseguenti ad un pagamento liberatorio non soddisfacente per il creditore, per quanto riguarda il diritto italiano, sono soggetti alla disciplina della ripetizione dell'indebitto⁸⁸²,

⁸⁷⁸ I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 151 ss.; C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 788; I.A. CALVO VIDAL, *El certificado sucesorio europeo*, cit., p. 317 ss.; F. MAIDA, *Il certificato*, cit., p. 410; C. BENANTI, *Il certificato*, cit., p. 21. Analogamente, secondo P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 719, la protezione del terzo «consiste nel ritenere valido il pagamento da lui effettuato», con la conseguenza che «non si potrà esigere dal terzo che paghi una seconda volta. Il pagamento è, in altri termini, pienamente liberatorio». Una posizione più prudente è espressa da D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, cit., p. 147, secondo il quale l'art. 69, par. 3 costituisce una regola di ripartizione dell'onere della prova in merito alla buona fede del terzo.

⁸⁷⁹ P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 719 ss.

⁸⁸⁰ Per tutti C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 314.

⁸⁸¹ I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 153, che ritiene l'art. 1189, comma 2, c.c. applicabile per analogia alla fattispecie in esame.

⁸⁸² Art. 2033 ss. c.c.

richiamata dal secondo comma dell'art. 1189 c.c. Ne consegue che il vero creditore potrà agire solo nei confronti dell'*accipiens*, per ottenere la restituzione di quanto ricevuto dal *solvens*⁸⁸³.

Un altro possibile profilo di applicazione dell'art. 1189 c.c. riguarda alcune fattispecie particolari, in cui il pagamento non avviene direttamente nelle mani del creditore apparente, bensì di altri soggetti: la norma codicistica, infatti, può essere invocata anche nell'ipotesi di pagamento al rappresentante apparente del creditore⁸⁸⁴ (anche se alcuni Autori sostengono la tesi opposta, sulla base dell'eccezionalità della norma in esame⁸⁸⁵). Il certificato successorio non ha efficacia con riferimento al rappresentante dell'erede o del legatario: è solo la legittimazione di questi ultimi a trovare fondamento nel certificato. Pertanto, l'ipotesi della rappresentanza apparente rimane disciplinata solamente dalla norma codicistica, senza che venga in rilievo l'art. 69. Quest'ultimo potrà trovare applicazione solo nella diversa ipotesi del rappresentante (vero) del creditore apparente.

4. L'acquisto dall'erede apparente nel codice civile italiano e nel regolamento sulle successioni

Al pari del paragrafo precedente, l'art. 69, par. 4 si ispira all'obiettivo di tutelare l'affidamento del terzo acquirente e persegue l'interesse generale alla sicurezza nella circolazione dei beni. Anche con riferimento all'ipotesi di acquisto dall'erede apparente, l'incidenza della disciplina regolamentare si presenta in modo evidente.

L'art. 534 c.c.⁸⁸⁶ consacra la regola generale per cui l'erede ha il diritto di agire per la restituzione di beni ereditari nei confronti di chi li possiede a titolo di erede o senza titolo e anche nei confronti degli aventi causa da quest'ultimo, che diversamente si troverebbero soggetti dal

⁸⁸³ *Ibidem*.

⁸⁸⁴ M. COLOMBATTO, *Creditore apparente*, cit., p. 36 ss.; A. DI MAJO, *Dell'adempimento in generale*, cit., p. 274; M. GIORGIANNI, *Creditore apparente*, in *Scritti minori*, Napoli, 1988, p. 365; R. NICOLÒ, *Adempimento*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1959, p. 555 ss., p. 561; in giurisprudenza Cass., 13 settembre 2012, n. 15339, in *Giust. civ. Mass.*, 2012, 9, p. 1115.

⁸⁸⁵ L. MENGONI, *Ancora in tema di pagamento al falsus procurator*, in *Riv. dir. comm.*, 1953, p. 118 ss.; G. STOLFI, *In tema di interpretazione restrittiva dell'art. 1189 c.c.*, in *Foro it.*, 1951, I, c. 533.

⁸⁸⁶ Come riferimenti essenziali sulla figura dell'erede apparente, in dottrina, F.D. BUSNELLI, *Erede apparente*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 198 ss.; E. BARGELLI, *L'erede apparente*, in *Tratt. dir. succ. don.* Bonilini, I, Milano, 2009, p. 1473 ss.; V.R. CASULLI, *Erede apparente*, in *Noviss. dig. it.*, VI, Torino, 1960, p. 651 ss.; A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in A. CICU, F. MESSINEO (dir.), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1961, p. 247 ss.; M. COLOMBATTO, *Erede apparente*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 508 ss.; E. CONTI, *La petizione di eredità*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, 5, Torino, 1997, p. 322 ss.; A. FALZEA, *Apparenza*, cit.; G. GALLI, *Il problema dell'erede apparente*, Milano, 1971; G. GIANNATTASIO, *Delle successioni*, in *Comm. c.c.* Utet, Torino, 1971, p. 268 ss.; L. FERRI, *Successioni in generale*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 214 ss.; G. GROSSO, A. BURDESE, *Le successioni: parte generale*, Torino, 1977, p. 423 ss.; L. MENGONI, *Gli acquisti a non domino*, Milano, 1994; A. PALAZZO, *Le successioni*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica e Zatti, Milano, 2000, p. 435 ss.; V. SCIARRINO, *Diritti dei terzi*, in *Comm. c.c.* Cendon, Milano, 2009, p. 531 ss. Sull'istituto dell'apparenza ereditaria nell'ordinamento spagnolo M.E. COBAS COBIELLA, *La acción de petición de herencia: relaciones entre el heredero aparente y real. El análisis de la prescripción en la reclamación de herencia*, in F. LLEDÓ YAGÜE, M.P. FERRER VANRELL, J.A. TORRES LANA, Ó. MONJE BALMASEDA, *El patrimonio sucesorio. Reflexiones para un debate reformista*, II, Madrid, 2014, p. 1339 ss.

rigoroso principio «*resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis*»⁸⁸⁷. Tuttavia, questo principio è temperato dai commi successivi, che disciplinano gli acquisti dall'erede apparente e cioè da colui che si comporta con i terzi in modo oggettivamente idoneo ad ingenerare in essi la ragionevole convinzione di trovarsi di fronte all'erede vero⁸⁸⁸.

Secondo la disciplina dell'art. 534, comma 2, c.c., la salvezza dei diritti acquisiti a titolo particolare dal terzo dipende da una fattispecie complessa e a formazione successiva⁸⁸⁹, composta dai seguenti elementi: i) la conclusione di un valido acquisto a titolo oneroso; ii) la situazione di apparenza ereditaria in capo all'alienante; iii) la buona fede del terzo acquirente.

Se l'oggetto dell'acquisto è un bene immobile o mobile registrato, occorrono inoltre la trascrizione dell'acquisto a titolo di erede dell'erede apparente e dell'atto di acquisto del terzo, che devono essere entrambe anteriori alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede vero o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente, di solito consistente nella *petitio hereditatis* (art. 534, comma 3, c.c.)⁸⁹⁰.

Se invece l'acquisto del terzo è a titolo gratuito, si esula dalla disciplina dell'art. 534 c.c. e occorre fare riferimento in prima battuta agli artt. 2652, n. 7 e 2690, n. 4 c.c., con riguardo rispettivamente ai beni immobili e mobili registrati: in tali casi, i diritti dei terzi in buona fede rimangono impregiudicati soltanto se la trascrizione della domanda giudiziale da parte dell'erede vero è avvenuta più di cinque anni dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte dell'erede apparente⁸⁹¹.

Per quanto concerne i beni mobili, soccorre invece la disciplina dell'acquisto della proprietà mediante il possesso in buona fede, ai sensi dell'art. 1153 c.c.⁸⁹² Peraltro, anche in questo caso la tutela del certificato è maggiore, in quanto prescinde dalla fisica disponibilità del bene (come accade nel 534 c.c.). Ciò conduce al superamento del criterio generale di matrice dottrinale per cui,

⁸⁸⁷ «Venuto meno il diritto del dante causa, viene meno anche il diritto dell'avente causa». Il brocardo in questione regola il fenomeno dell'acquisto a titolo derivativo, destinato a decadere qualora risulti che il dante causa non era titolare del diritto in questione.

⁸⁸⁸ A. CICU, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 248. Si vedano inoltre Cass., 24 aprile 1956, n. 1262, in *Riv. dir. comm.*, 1957, p. 105; Cass. 22 aprile 1961, n. 901, in *Giust. civ.*, 1961, p. 1178; Cass., 14 luglio 1955, n. 2231, in *Giust. civ.*, 1955, p. 1245.

⁸⁸⁹ E. CONTI, *La petizione di eredità*, in P. RESCIGNO (dir.), *Trattato di diritto privato*, V, Torino, 1982, p. 351; S. PUGLIATTI, *La trascrizione*, in A. CICU, F. MESSINEO (dir.), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1957, p. 450; L. MENGONI, *Gli acquisti*, cit., p. 296.

⁸⁹⁰ Sulla trascrizione in generale, si vedano S. PUGLIATTI, *La trascrizione*, cit.; L. FERRI, P. ZANELLI, M. D'ORAZI-FLAVONI, *Della trascrizione (Art. 2643-2696)*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1995; F. GAZZONI, *La trascrizione immobiliare*, in *Cod. civ. comm.* Schlesinger, Milano, 1998; C. MAIORCA, *Della trascrizione degli atti relativi a beni immobili*, in *Com. c.c.* D'Amelio e Finzi, Firenze, 1943; U. NATOLI, R. FERRUCCI, *Della tutela dei diritti. Trascrizioni. Prove*, in *Comm. c.c.* Utet, Torino, 1971; G. MARICONDA, *La trascrizione*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, Torino, 1997; R. TRIOLA, *Della tutela dei diritti. La trascrizione*, in *Tratt. dir. priv.* Bessone, Torino, 2012.

⁸⁹¹ Sul punto rileva Cass., 15 marzo 1980, n. 1741, in *Foro it.*, 1980, I, c. 2519, nonché in *Mass. Giust. civ.*, 1980, I, p. 1909, con nota di R. TRIOLA, *L'art. 2652, n. 7, c.c. e la prova della buona fede*, *ivi*, p. 1913 ss. Si veda anche E. CONTI, *La petizione di eredità*, cit., p. 363; L. MENGONI, *Gli acquisti*, cit., p. 292 ss.

⁸⁹² A. CICU, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 252; E. CONTI, *La petizione di eredità*, cit., p. 331; V. SCIARRINO, *Diritti dei terzi*, cit., p. 536.

fino a quando non interviene il trasferimento materiale della cosa, prevale il principio della legittimazione e l'interesse del titolare alla conservazione del diritto⁸⁹³.

Esaminando la fattispecie acquisitiva di cui all'art. 534 c.c., è importante precisare che la figura dell'erede apparente non postula l'effettivo possesso dei beni ereditari⁸⁹⁴, pur costituendo naturalmente uno dei casi in cui l'apparenza in questione potrà affermarsi con più facilità. Quest'ultima, piuttosto, deriva dal comportamento di colui che agisce come erede senza esserlo⁸⁹⁵. Occorre inoltre precisare che la qualità di erede apparente non è necessariamente incompatibile con quella di erede vero: l'art. 534 c.c. si applica anche al caso del coerede che disponga oltre i limiti della propria quota di patrimonio ereditario (ad esempio, alienando una quota di un bene in comunione ereditaria appartenente ad altri, oppure un intero bene attribuito per legge o per testamento ad un'altra persona)⁸⁹⁶.

Un altro elemento fondamentale dell'istituto in esame è la buona fede del terzo, la quale, in deroga alla regola generale di cui all'art. 1147 c.c., non è presunta, ma il cui onere probatorio grava sullo stesso acquirente⁸⁹⁷. Secondo la dottrina e la giurisprudenza consolidate, il terzo è gravato da un duplice onere probatorio⁸⁹⁸: egli deve dimostrare non solo l'oggettiva idoneità del comportamento dell'alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede⁸⁹⁹, ma anche la propria buona fede al momento dell'acquisto, consistente nell'ignoranza circa la realtà della situazione ereditaria⁹⁰⁰. Non è quindi sufficiente dimostrare l'insufficienza degli

⁸⁹³ I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 165, con riferimento a L. MENGONI, *Gli acquisti a non domino*, cit., p. 33.

⁸⁹⁴ A differenza di quanto accade nel contesto dell'art. 533 c.c., ai fini della petizione di eredità rivolta verso colui che possiede a titolo di erede, senza esserlo. Si vedano Cass., 14 luglio 1955, n. 2231, cit.; Cass., 22 aprile 1961, n. 901, in *Giust. civ.*, 1961, p. 1178.

⁸⁹⁵ F.D. BUSNELLI, *Erede apparente*, cit., p. 199.

⁸⁹⁶ Si vedano Cass., 14 luglio 1955, n. 2231, cit.; Cass., 22 aprile 1961, n. 901, cit.

⁸⁹⁷ Si veda la Relazione del Ministro Guardasigilli D. GRANDI al Codice Civile del 1942, Roma, 1943, punto n. 259. Sul punto anche F. MAIDA, *Il certificato successorio europeo*, cit., p. 424; L. MENGONI, *Gli acquisti a non domino*, cit., p. 352.

⁸⁹⁸ In questo senso, da ultimo, Cass., 4 febbraio 2010, n. 2653, in *Giur. it.*, 2010, I, p. 75. La gravità della posizione processuale del terzo è facilmente comprensibile: in base alla legge italiana, la regola è che l'erede può agire per il recupero dei beni ereditari anche nei confronti degli aventi causa dall'erede apparente (art. 534, comma 1, c.c.), mentre la salvezza dell'acquisto rappresenta un'eccezione, fondata sulla necessità di proteggere il legittimo affidamento del terzo. Cfr. E. CONTI, *La petizione di eredità*, cit., p. 322 ss.

⁸⁹⁹ È consolidata la posizione per cui la situazione di apparenza ravvisata dalla norma ha carattere oggettivo e deve pertanto essere idonea a trarre in inganno qualsiasi soggetto, a prescindere dalle rappresentazioni dell'avente causa nel caso concreto. Si vedano Cass., 4 febbraio 2010, n. 2653, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, p. 163; Cass., 23 novembre, 1987, n. 8633, in *Foro it.*, 1988, I, c. 414 ss. In dottrina E. BARGELLI, *L'erede apparente*, cit., p. 1479; F.D. BUSNELLI, *Erede apparente*, cit., p. 202; E. CONTI, *La petizione di eredità*, cit., p. 324 s.; A. FALZEA, *Apparenza*, cit., p. 685; G. GALLI, *Il problema*, cit., p. 335; G. GROSSO, A. BURDESE, *Le successioni*, cit., p. 423 s.; P. SCHLESINGER, *La petizione di eredità*, Torino, 1956, p. 126.

⁹⁰⁰ In deroga al principio di presunzione di cui all'art. 1147 c.c. Al riguardo Cass., 25 giugno 1981, n. 4130, in *Mass. Giust. civ.*, 1981, f. 6.

elementi per ritenere la mala fede, ma occorre fornire la prova positiva della buona fede⁹⁰¹, anche per testimoni o per presunzioni⁹⁰².

Infine, l'art. 534 c.c. poggia sul meccanismo di priorità delle trascrizioni, in difetto del quale la tutela del terzo non potrà essere riconosciuta. In sostanza, l'erede apparente deve aver trascritto l'acquisto dei beni ereditari, di regola consistente nell'accettazione di eredità⁹⁰³, prima che l'erede vero trascriva la propria domanda giudiziale o, ancor prima, la propria accettazione di eredità; allo stesso modo, anche il terzo deve aver trascritto il proprio acquisto⁹⁰⁴ prima della trascrizione ad opera dell'erede vero. In difetto di questo doppio presupposto, viene meno un elemento costitutivo della fattispecie di acquisto all'erede apparente⁹⁰⁵: la trascrizione, in questo caso, non assume un valore meramente dichiarativo, ma incide direttamente sulla struttura e sul funzionamento del meccanismo acquisitivo⁹⁰⁶.

Dal canto suo, l'art. 69, par. 4, determina una presunzione legale di buona fede in capo a colui che abbia acquistato beni ereditari dal legittimato apparente in base al certificato. Ne consegue che l'acquisto al terzo è valido ed efficace, a meno che non sia dimostrato che egli versava in mala fede (in quanto sapeva che il contenuto del certificato non corrispondeva al vero) o in colpa grave. Pertanto, in questo caso, non sarà il terzo a dover dimostrare l'assenza di una inescusabile negligenza da parte sua, ma tale onere probatorio graverà su colui che si oppone all'efficacia dell'acquisto⁹⁰⁷. In altre parole, il terzo è sollevato dall'onere di dimostrare sia la situazione di apparenza, sia il fatto che egli ha agito con la dovuta prudenza e diligenza. Infatti, l'apparenza è costituita dallo stesso certificato successorio⁹⁰⁸, mentre l'art. 69 pone espressamente a carico

⁹⁰¹ Cass., 25 giugno 1981, n. 4130, in *Giust. civ. Mass.*, 1981, f. 6.

⁹⁰² Sul punto E. BARGELLI, *L'erede apparente*, cit., p. 1480; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Milano, 2014, p. 142; F.D. BUSNELLI, *Erede apparente*, cit., p. 204; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2001, p. 250; A. CICU, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 257; A. PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 438. In giurisprudenza Cass., 22 aprile 1961, n. 901, in *Giust. civ.*, 1961, p. 1178; Cass., 6 febbraio 1975, n. 435, in *Mass. Giur. It.*, 1975; Cass., 25 giugno 1981, n. 4130, cit.

⁹⁰³ A norma dell'art. 2648 c.c.

⁹⁰⁴ Ai sensi dell'art. 2643 c.c.

⁹⁰⁵ La giurisprudenza si è espressa nel senso che entrambe le formalità pubblicitarie (una relativa all'acquisto dell'erede apparente, l'altra relativa all'acquisto del terzo acquirente dall'erede apparente) sono necessarie ai fini del perfezionamento dell'acquisto a *non domino*: Cass., 11 settembre 1980, n. 5225, in *Giust. civ. Mass.*, 1980, f. 9. *Contra Trib. Torino*, 26 novembre 2001, in *Foro it.*, 2003, I, c. 654.

⁹⁰⁶ E. CONTI, *La petizione di eredità*, cit., p. 350; L. MENGONI, *Gli acquisti*, cit., p. 295; S. PUGLIATTI, *La trascrizione*, cit., p. 433.

⁹⁰⁷ Contrariamente all'attuale impostazione dell'art. 543 c.c., anche il codice civile del 1865 prevedeva una presunzione di buona fede del terzo acquirente, per cui incombeva a chi sosteneva la mala fede del terzo la dimostrazione della stessa. Sul punto C. CARNEVALE, *Art. 534 c.c.*, in C. CARNEVALE, U. MORCAVALLO, R. TRIOLA, *Libro II. Le successioni (art. 456-586)*, in C. RUPERTO (dir.), *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, Milano, 2012, p. 522 ss., p. 526.

⁹⁰⁸ Secondo F. MAIDA, *Il certificato successorio europeo*, cit., p. 411 ss., la disciplina del certificato successorio europeo non dipende da una situazione di apparenza, ma anzi prescinde completamente da essa, essendo piuttosto fondata sulla legittimazione formale garantita dalla pubblica fede che promana dal certificato (analogamente a quanto accade con l'*Erbschein* tedesco). In ogni caso, a prescindere da qualsiasi qualificazione, è possibile affermare che il certificato sostituisce il requisito dell'apparenza, per cui non sarà necessario dimostrare l'esistenza di uno o più elementi

dell'erede vero la prova della mala fede o della colpa grave del terzo. Non è così nell'ambito della disciplina codicistica, ove, secondo la dottrina e la giurisprudenza più recenti, la buona fede del terzo acquirente è esclusa in ogni caso se il terzo versava in colpa lieve⁹⁰⁹.

Ciò non significa che il terzo non sia gravato da nessun onere probatorio: egli dovrà comunque dimostrare di aver agito sulla base delle informazioni attestate nel certificato, circostanza che costituisce un requisito essenziale per l'applicazione dell'art. 69 e sulla quale il regolamento non prevede alcuna presunzione⁹¹⁰.

Al pari della disciplina codicistica, anche l'art. 69, par. 4 trova applicazione indipendentemente dal possesso dei beni ereditari da parte dell'erede apparente⁹¹¹. Inoltre, analogamente a quanto accade nel contesto dell'art. 534 c.c.⁹¹², è plausibile che la giurisprudenza estenda la tutela del certificato anche all'ipotesi di legittimazione parziale a disporre dei beni ereditari, quando la qualità di erede vero e di erede apparente coesistono in capo alla stessa persona.

L'art. 69 par. 4 si applica a qualsiasi atto di trasferimento di beni ereditari, senza che rilevi la natura dei beni in questione o il titolo gratuito o oneroso dell'acquisto⁹¹³: l'acquirente beneficerà della tutela accordata dal certificato anche qualora abbia acquistato a titolo gratuito e non sarà onerato della prova della propria buona fede⁹¹⁴. Il campo di applicazione della disposizione è quindi più ampio di quello dell'art. 534 c.c.: come già accennato, per gli acquisti a titolo gratuito dovrà farsi riferimento agli artt. 2652, n. 7 e 2690, n. 4 c.c., che si basano esclusivamente sul meccanismo

sintomatici della titolarità di diritti ereditari. Per una casistica degli elementi di apparenza rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 534 c.c., si vedano A. CICU, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 250; G. GALLI, *Il problema*, cit., p. 199 ss.; G. GROSSO, A. BURDESE, *Le successioni*, cit., p. 427; L. MENGONI, *Gli acquisti*, cit., p. 156.

⁹⁰⁹ Come correttamente osservato da F. MAIDA, *Il certificato*, cit., p. 423. In tal senso C.M. BIANCA, *La famiglia, 2, Le successioni*, Milano, 1985, p. 502; L. MENGONI, *Gli acquisti*, cit., p. 345; A. PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 438. In giurisprudenza, da ultimo, Cass., 4 febbraio 2010, n. 2653, in *Giur. it.*, 2010, I, p. 75 ss. Ancora più protettivo l'*Erbschein* di diritto tedesco, che pone quale unico limite alla protezione l'intento rfaudolento del terzo: si veda P. KINDLER, *Report on Germany*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 560 ss.

⁹¹⁰ C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 769 ss., p. 773; P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 719.

⁹¹¹ F. MAIDA, *Il certificato*, cit., p. 411.

⁹¹² Si veda la giurisprudenza citata alla nota n. 898.

⁹¹³ Analogamente a quanto previsto per l'*Erbschein* di diritto tedesco, in base al § 2366 BGB. Si veda I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 172 ss. Come precisato da C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 769 ss., p. 783, la nozione di «disposizione» di beni ereditari deve essere intesa in senso ampio, tale da ricomprendere non solo il trasferimento a titolo contrattuale della proprietà dei beni ereditari, ma in generale tutte le transazioni che hanno un impatto diretto sull'esistenza di un diritto reale in relazione a specifici beni dell'asse ereditario.

⁹¹⁴ Come invece accade nel nostro ordinamento, secondo quanto stabilito dall'art. 2652, n. 7, c.c.: in questo senso Cass., 21 marzo 1989, n. 1402, in *Foro it.*, 1989, I, c. 1989.

della trascrizione⁹¹⁵. È su questi ultimi, pertanto, che andrà valutata l'incidenza del certificato successorio.

4.1 Il rapporto con la disciplina italiana e l'effetto reale dell'acquisto

Ciò posto, occorre determinare l'esatto contenuto della tutela accordata dal certificato successorio: a tale riguardo, l'art. 69 si limita a stabilire che il terzo è «considerato» aver agito con una persona legittimata a disporre dei beni ereditari, senza specificare ulteriormente le conseguenze giuridiche derivanti da questo assunto. A seconda dell'estensione degli effetti dell'art. 69, par. 4, la disposizione si presta a tre possibili interpretazioni: è possibile che essa faccia salvo l'acquisto del terzo con effetti reali⁹¹⁶, in via diretta ed autonoma, oppure incida solo in parte sul diritto nazionale, che conserverebbe quindi un certo margine di applicazione.

Se si aderisce alla tesi per cui il regolamento introduce un'autonoma regola di diritto materiale⁹¹⁷, l'art. 69 disciplinerebbe sia la ripartizione dell'onere della prova, sia gli effetti da riconnettersi alla protezione del terzo. Pertanto, dovrebbe concludersi per l'effetto acquisitivo dell'acquisto del terzo dal legittimato apparente: ciò a prescindere, peraltro, dall'operare del meccanismo della trascrizione, previsto dal diritto italiano per i diritti reali sui beni immobili e mobili registrati, secondo quanto previsto dall'art. 534, comma 3, e dall'art. 2652, n. 7 c.c. È bene ribadire che, in tale ipotesi, la disciplina europea si applicherà senza distinzioni sia agli acquisti a titolo oneroso, sia a quelli a titolo gratuito. Questa interpretazione garantirebbe la massima effettività possibile alla disciplina europea.

Tuttavia, se è vero che l'art. 69, par. 4 stabilisce chiaramente che il terzo acquirente è considerato aver «acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione», è anche vero che il considerando n. 71 si limita ad invocare una «adeguata protezione» per colui che, in buona fede, abbia ricevuto beni della successione da una persona designata nel certificato come avente diritto a disporre. Un'adeguata protezione che, pertanto, potrebbe aprire la strada a forme di tutela diverse dall'efficacia acquisitiva e reale dell'acquisto. Tanto più che, in modo ancora più

⁹¹⁵ Sui rapporti tra l'art. 534 c.c. e l'art. 2652, n. 7 c.c. si veda A. ORESTANO, *Le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte*, in E. GABRIELLI, F. GAZZONI, *Trattato della trascrizione*, II, Milano, 2014, p. 175 ss., p. 183 ss.

⁹¹⁶ Si veda, nel senso che l'art. 69, par. 3, determina l'effetto acquisitivo del trasferimento del bene, la ricostruzione di F. MAIDA, *Il certificato*, cit., p. 426. Sul punto si vedano altresì P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 721; J.C. GONZÁLEZ, *El certificado sucesorio europeo*, cit., p. 328, il quale afferma che una tale questione dovrebbe essere risolta sulla base della *lex rei sitae*; I.A. CALVO VIDAL, *El certificado sucesorio europeo*, cit., p. 324.

⁹¹⁷ Questa impostazione è adottata da C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 769 ss., p. 788; seppure con alcuni temperamenti, P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 721 ss.; F. MAIDA, *Il certificato*, p. 425 ss.;

evidente, il medesimo considerando recita: «Non dovrebbe essere determinato dal presente regolamento se siffatta acquisizione di beni da parte di terzi produca o meno effetti».

Sulla base delle indicazioni fornite dal considerando, sembrerebbe quindi che il regolamento non intenda stabilire a priori quale sia l'effetto dell'acquisto del terzo, limitandosi ad invocare un'adeguata protezione quando l'affidamento di quest'ultimo sia stato determinato dal certificato successorio: le conseguenze dell'operazione dovrebbero allora essere determinate dalla legge nazionale applicabile, in base alle pertinenti norme di conflitto⁹¹⁸. In altre parole, la disciplina degli effetti del certificato successorio in relazione ai terzi non sarebbe interamente contenuta nel regolamento, ma sarebbe il risultato di una combinazione tra quest'ultima e il diritto materiale degli Stati membri⁹¹⁹.

Il compito del certificato, pertanto, sarebbe solo quello di offrire un vantaggio al terzo nella dimostrazione della propria buona fede, attraverso un'inversione dell'onere della prova: si tratterebbe dell'estensione degli effetti di cui al 69, par. 2 anche a vantaggio del terzo, il quale non potrebbe altrimenti avvalersene, posto che il certificato può essere utilizzato solo dai soggetti che sono legittimati a richiederlo⁹²⁰.

Adottando quest'ultima impostazione, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, la regola di diritto sostanziale che attribuisce efficacia all'acquisto a titolo oneroso del terzo si rinviene nell'art. 534 c.c.⁹²¹, mentre la questione della distribuzione dell'onere della prova è risolta dall'art. 69 del regolamento. Di conseguenza, il terzo dovrà dimostrare di aver agito sulla base delle informazioni contenute nel certificato, mentre sarà onere dell'erede vero provare che l'acquirente non ha agito in buona fede o che l'ignoranza circa la qualità e la legittimazione di controparte è stata determinata da colpa grave⁹²². Inoltre, per quanto riguarda i beni immobili e mobili registrati, rileverà il

⁹¹⁸ Non si tratterebbe, in questo caso, della legge applicabile alla successione, posto che la materia di cui si discute attiene non tanto alla devoluzione *mortis causa* dei beni ereditari, quanto all'operazione economica conclusa tra l'erede (apparente) ed un terzo. Le pertinenti norme di conflitto potrebbero quindi rinvenirsi nel regolamento Roma I in materia di obbligazioni contrattuali, seppure con la precisazione che quest'ultimo non disciplina gli aspetti relativi al trasferimento del diritto di proprietà, ma soltanto quelli puramente obbligatori: in realtà, si tratta di una questione controversa, per il cui esame si rinvia a B. VERSCHRAEGEN, *Article 11*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (a cura di), *Rome I Regulation*, Köln, 2017, p. 688, p. 708 ss.

⁹¹⁹ D. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 147.

⁹²⁰ In base all'art. 62, par. 1: si vedano le considerazioni svolte al Cap. III, par. 7.

⁹²¹ Invero, la tesi per cui l'art. 534 c.c. avrebbe una natura meramente processuale è stata da tempo superata, in favore della qualificazione come istituto di diritto sostanziale, che risolve direttamente il problema dell'acquisto del diritto *a non domino*: V.R. CASULLI, *Erede apparente*, cit., p. 653; L. MENGONI, *Gli acquisti*, cit., p. 157. Valorizza gli aspetti processuali della norma P. SCHLESINGER, *La petizione*, cit., p. 127.

⁹²² Così operando, il certificato successorio si avvicina al certificato di eredità previsto nelle province soggette al regime tavolare, facendo presumere ad ogni effetto la qualità di erede (al riguardo, Cass., 14 dicembre 1996, n. 11195, in *Mass. Giur. it.*, 1995, p. 1003 ss.). La disciplina degli acquisti all'erede apparente di cui all'art. 534 c.c. si applica anche alle successioni soggette a tale regime, ma ai sensi dell'art. 21 del r.d., 28 marzo 1929, n. 499, «non può essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7, del codice civile, in quanto applicabili, o possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato rilasciato secondo le norme del presente decreto». Tuttavia, a differenza del certificato

meccanismo della trascrizione: il regolamento nulla dice su questo aspetto, mentre come si è visto l'art. 534, comma 3, c.c. subordina l'efficacia dell'acquisto di tali beni alla priorità della relativa iscrizione, nonché della trascrizione dell'acquisto dell'erede apparente⁹²³.

Vero è che, come è stato già stato sottolineato in dottrina, la tesi dell'applicazione congiunta dell'art. 69 del regolamento e del diritto nazionale avrebbe come conseguenza quella di modulare la tutela del terzo a seconda della legge di volta in volta applicabile: non si verrebbe pertanto a creare un sistema omogeneo di tutela a livello europeo, ma la posizione dei terzi risulterebbe inevitabilmente frammentata⁹²⁴. Da questo punto di vista, risulta particolarmente onerosa l'applicazione del requisito della doppia trascrizione preventiva, che nel contesto dell'art. 434 c.c. ha natura costitutiva della fattispecie dell'acquisto *a non domino*⁹²⁵.

Del resto, a sostegno della tesi della perdurante applicazione del diritto nazionale, si osserva che il regolamento lascia (necessariamente) impregiudicati numerosi aspetti essenziali nell'ambito della disciplina dell'acquisto dall'erede apparente. Si tratta, in particolare, della regolamentazione dei rapporti tra erede apparente ed erede vero, sorgenti in conseguenza dell'acquisto efficace del terzo⁹²⁶. La risoluzione di tali questioni non può essere ricavata dal regolamento, che lascia inevitabilmente impregiudicata l'operatività del diritto materiale degli Stati membri e si limita, in linea di principio, a disciplinare gli aspetti di diritto internazionale privato delle successioni.

Sul ragionamento finora svolto devono farsi alcune importanti precisazioni.

In primo luogo, deve tenersi presente che l'art. 69, par. 4, non trova applicazione qualora venga accertato che il bene alienato al terzo non faceva parte *ab origine* del patrimonio ereditario⁹²⁷. La tutela del terzo in buona fede non si estende anche nei confronti del vero proprietario del bene, quando questi sia diverso dall'erede effettivo. Infatti, se il certificato attribuisce ad un certo soggetto una determinata qualità, la quale implica il potere di disporre dei beni ereditari, il suo valore probatorio non si estende anche alla determinazione dell'asse ereditario: ciò emerge chiaramente dal considerando n. 71, laddove è precisato che «la forza probatoria del certificato non dovrebbe

tavolare, il certificato europeo è uno strumento di natura facoltativa, essendo possibile dimostrare l'apparenza della qualità ereditaria anche in assenza di esso, se il diritto nazionale lo prevede.

⁹²³ In tal senso C. BENANTI, *Il certificato*, cit., p. 25. Invero, anche volendo ritenere la disciplina europea quanto più esaustiva, deve tenersi conto di un rilevante limite del regolamento e cioè l'esclusione dal suo campo di applicazione della natura dei diritti reali e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione dei diritti sui beni mobili o immobili nei pertinenti registri degli Stati membri, di cui all'art. 1, lett. k) e l).

⁹²⁴ I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 170 ss.

⁹²⁵ E. CONTI, *La petizione di eredità*, cit., p. 350; L. MENGONI, *Gli acquisti*, cit., p. 295; S. PUGLIATTI, *La trascrizione*, cit., p. 433.

⁹²⁶ Sul punto F.D. BUSNELLI, *Erede apparente*, cit., p. 206 ss.;

⁹²⁷ F. MAIDA, *Il certificato*, cit., p. 419; C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 769 ss., p. 780. Questa limitazione, del resto, è valida anche nel contesto dell'art. 534 c.c.: è stato affermato che il principio dell'apparenza supplisce al difetto della qualità di erede, ma non al difetto della proprietà del bene da parte del defunto. Si veda Cass., 22 aprile 1956, n. 1262, in *Giust. civ.*, 1956, p. 828.

estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio [...] la questione se un determinato bene appartenesse o meno al defunto».

Pertanto, nel caso in cui il certificato abbia erroneamente attribuito al patrimonio ereditario beni o diritti in realtà appartenenti ad altro soggetto, l'acquisto del terzo non sarà protetto dalla disciplina europea. Del resto, qualora rilevasse il diritto italiano, tale acquisto non si vedrebbe nemmeno attribuire alcuna efficacia acquisitiva: l'art. 534 opera solo in relazione ai diritti realmente appartenenti all'asse ereditario e il terzo non può acquistare dall'erede apparente diritti in misura più ampia di quelli che avrebbe acquistato contraendo con il vero successore⁹²⁸. Lo stesso vale per il caso in cui il bene ereditario sia già stato oggetto di un atto di disposizione dell'erede vero, prima dell'acquisto del terzo avente causa dal titolare del certificato successorio: al momento di quest'ultima fattispecie traslativa, infatti, il bene non fa già più parte del patrimonio ereditario, in quanto legittimamente alienato dal soggetto avente il potere di disporre⁹²⁹.

In secondo luogo, deve ricordarsi che gli effetti del certificato si esplicano allo stesso modo nei confronti di tutti i beneficiari indicati nel documento, siano essi qualificati come erede, legatario, amministratore di eredità o esecutore testamentario⁹³⁰. Non è così nell'ambito della disciplina civilistica, dove l'acquisto del terzo è protetto solo se il dante causa è erede o legatario apparente. Infatti, sebbene l'art. 534 c.c. menzioni espressamente solo l'erede apparente, parte della dottrina ritiene che la norma si applichi anche agli acquisti dal legatario apparente: ciò in considerazione del fatto che gli art. 2652, n. 7, e 2690, n. 4, c.c. assicurano la tutela del terzo anche in quest'ultima ipotesi⁹³¹. Pertanto, per quanto concerne l'ordinamento italiano, la disciplina degli acquisti dall'amministratore di eredità o dall'esecutore testamentario apparenti non troveranno il proprio fondamento nelle disposizioni citate, ma nell'art. 69, par. 4, del regolamento.

⁹²⁸ Si vedano V.R. CASULLI, *Erede apparente*, cit., p. 653; A. CICU, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 255; E. CONTI, *La petizione di eredità*, cit., p. 324; L. MENGONI, *Gli acquisti*, cit., p. 153; D. RUBINO, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare*, in A. CICU, F. MESSINEO (dir.), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1956, p. 118; R. SACCO, *La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato*, Torino, 1949, p. 176; P. SCHLESINGER, *La petizione*, cit., p. 128.

⁹²⁹ F. MAIDA, *Il certificato*, cit., p. 419 s.

⁹³⁰ Con le precisazioni di cui *supra*, al § 4.

⁹³¹ In questo senso E. CONTI, *La petizione di eredità*, cit., p. 326, nota 19; L. FERRI, *Successioni*, cit., p. 227; G. GROSSO, A. BURDESE, *Le successioni*, cit., p. 430; V. SCIARRINO, *Diritti dei terzi*, cit., p. 537. *Contra* L. MENGONI, *Gli acquisti*, cit., p. 160 ss.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dall'esame della disciplina del certificato successorio emerge l'impossibilità di ricondurre compiutamente l'istituto ad una delle tradizionali categorie già previste da numerosi strumenti di diritto internazionale privato europeo. Il certificato non è assimilabile ad una decisione giurisdizionale, né può essere esclusivamente qualificato come atto pubblico, secondo la definizione autonoma di diritto europeo⁹³². In particolare, sia le decisioni che gli atti pubblici sono soggetti a regole differenti per quanto riguarda il loro riconoscimento (o accettazione) e la loro esecutività negli Stati membri, così come il certificato presenta un suo autonomo regime di efficacia in tutti i Paesi europei⁹³³.

Ne deriva che il certificato successorio rappresenta un istituto del tutto nuovo nel panorama del diritto dell'Unione europea, disciplinato in via autonoma dal regolamento sulle successioni. Invero, diverse disposizioni di cui al Capo VI del regolamento non rappresentano norme di diritto internazionale privato strettamente intese, quanto di diritto sostanziale uniforme. Ciononostante, l'istituto del certificato presenta ancora numerose questioni interpretative, date anche dal fatto che in alcuni casi la disciplina europea deve necessariamente essere integrata da altre fonti normative.

A) La procedura di emissione del certificato

Una prima serie di questioni riguarda il procedimento di emissione del certificato successorio. La maggioranza degli Stati membri ha affidato tale competenza al notaio, in via esclusiva o attribuendo analogo potere all'autorità giurisdizionale. Si tratta di una scelta che riflette l'importanza di questa figura professionale, ove esistente, nel contesto dei procedimenti successori nazionali, seppure con caratteristiche e attribuzioni profondamente diverse nell'ambito dei singoli ordinamenti.

⁹³² Si veda CGUE, 17 giugno 1999, causa C-260/97, *Unibank A/S*, in *Racc.* 1999, p. I- 3724, e in *Foro It.*, 1999, IV, c. 513 ss., con nota di R. BARONE.

⁹³³ Art. 62, par. 3, e 69, par. 1, del regolamento. Sulla natura del certificato successorio europeo, si vedano *ex multis* B. KREBE, *Article 62*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 677; R. PENNAZIO, *Il nuovo diritto delle successioni in Europa: l'introduzione del certificato successorio europeo e la tutela dei terzi acquirenti di beni ereditari*, in *Contr. impr./Eur.*, 2015, p. 317 ss.; C.A. MARCOZ, *The European Certificate of Succession: its Creation, Purpose, Contents, and Effects*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 478 ss.; R. BARONE, *Il certificato successorio*, cit., p. 429; A. DEVAUX, *The European Regulation on Succession of July 2012: A Path Towards the End of the Succession Conflicts of Law in Europe, or not?*, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2230663; M.E. COBAS COBIELLA, A. ORTEGA GIMÉNEZ, *Competencia judicial internacional, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de sucesiones mortis causa y creación de un certificado sucesorio europeo*, in V. PARDO IRANZO (a cura di), *Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en la Unión Europea*, Valencia, 2016, p. 217 ss., p. 229 ss.

Tuttavia, la procedura di rilascio del certificato integra un'attività che si avvicina maggiormente ad una funzione di tipo giurisdizionale⁹³⁴, con la conseguenza che il notaio potrebbe incorrere in difficoltà nell'applicazione della disciplina europea, se non a seguito dell'attribuzione di adeguati poteri da parte dell'ordinamento giuridico nazionale⁹³⁵.

In primo luogo, per distribuire tra gli Stati membri la competenza ad emettere un certificato successorio, l'art. 64 del regolamento rinvia alle regole di distribuzione della competenza giurisdizionale previste dal Capo II. Questa scelta presenta l'indubbio vantaggio di concentrare in capo alle autorità dello stesso Stato membro l'amministrazione della medesima successione: in linea di principio, il notaio italiano potrà rilasciare un certificato successorio quando per la successione è competente nel merito l'autorità giurisdizionale italiana. Tuttavia, la scelta di rinviare ai criteri di competenza giurisdizionale solleva alcuni problemi applicativi, soprattutto con riferimento alla figura del notaio, che sovente – a differenza dell'autorità giurisdizionale – non dispone di adeguati poteri e mezzi istruttori. A ciò si aggiunga che, a differenza di quanto accade in sede giurisdizionale, risultano di dubbia applicazione i meccanismi di coordinamento della competenza di cui agli art. da 14 a 19 del regolamento, non espressamente richiamati dall'art. 64 ed in ogni caso di difficile applicazione con riguardo alla competenza notarile. Ne consegue un elevato rischio di procedimenti paralleli e di rilascio di più certificati successori in relazione alla medesima successione, che potrebbero rivelarsi incompatibili nel loro contenuto.

In secondo luogo, nel disciplinare il procedimento di emissione del certificato, l'art. 66 del regolamento deve essere coordinato con l'ordinamento giuridico di appartenenza dell'autorità di rilascio. Il regolamento, infatti, lascia alla legge nazionale la regolamentazione di alcuni importanti aspetti⁹³⁶. Ne consegue che sarà quest'ultima normativa a stabilisce l'ampiezza dei poteri istruttori spettanti a tale autorità ed in particolare le possibilità e le condizioni per l'esperimento di eventuali indagini d'ufficio⁹³⁷. Inoltre, l'accertamento sotteso all'emissione di un certificato successorio richiede il raggiungimento di adeguato grado di certezza circa la veridicità degli elementi da certificare. L'autorità di rilascio dovrà effettuare una indagine approfondita nel merito della

⁹³⁴ F. MAIDA, *Certificato successorio europeo: ai notai la competenza al rilascio*, cit., p. 213.

⁹³⁵ A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 240; S. PATTI, *Il certificato*, cit., p. 468 ss.; F. MAIDA, *Certificato successorio europeo: ai notai la competenza al rilascio*, cit., p. 211 ss. Cfr. altresì C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 3.

⁹³⁶ A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 239 ss.; B. KREBE, *Article 65*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 713, 717; F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 66*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 670; C. DORSEL, *Remarques sur lecertifical successoral européen*, in AA.VV., *L'europe pour les notaires, les notaires pour l'europe*, a cura del CONSEIL DES NOTARIATS DE L'UNION EUROPÉENNE, p. 74, reperibile sul sito http://www.notaries-of-europe.eu/files/training-new/CNUE_Ansicht.pdf; D. DAMASCELLI, *Le Certificat successoral européen: propositions opérationnelles. Introduction*, *ivi*, p. 116.

⁹³⁷ Art. 66, par. 1 del regolamento.

questione successoria e dovrà astenersi dall'emettere il certificato se dalle risultanze dell'istruttoria emergano circostanze idonee a mettere in dubbio l'esattezza degli elementi da certificare⁹³⁸.

Infine, occorre tenere presente che l'attività di accertamento, che include elementi fattuali e giuridici, dovrà essere effettuata in applicazione della *lex successionis*, secondo le norme di conflitto di cui agli art. 21 e 22 del regolamento⁹³⁹. Può quindi accadere che, in alcuni casi, l'autorità di rilascio debba applicare una legge diversa da quella dello Stato di appartenenza.

Da quanto sopra esposto emerge che la procedura di emissione del certificato successorio può assumere connotati diversi a seconda dell'ordinamento di appartenenza dell'autorità di rilascio, la quale avrà a disposizione strumenti istruttori previsti in parte dal regolamento sulle successioni ed in parte dalla propria legge nazionale. È quindi necessario, di volta in volta, stabilire i confini tra il diritto europeo ed il diritto interno degli Stati membri, ferma restando l'effettività che deve sempre essere garantita al primo.

B) Gli effetti del certificato

Oltre agli aspetti appena descritti, alcune tra le questioni più controverse che hanno interessato l'istituto del certificato riguardano gli effetti dello stesso, sia con riguardo alla sua funzione probatoria (di cui all'art. 69, par. 2 del regolamento), sia con riferimento alle disposizioni a tutela dei terzi che hanno fatto affidamento sulle informazioni contenute nel certificato stesso (art. 69, par. 3 e 4).

1. La presunzione di veridicità degli elementi contenuti nel certificato

Per quanto riguarda il primo aspetto, il valore di prova privilegiata attribuito al certificato costituisce un utile strumento per l'erede, il legatario, l'amministratore dell'eredità o l'esecutore testamentario che abbia la necessità di far valere i propri diritti e poteri in un altro Stato membro vincolato dal regolamento. L'automatica circolazione del certificato non è oggetto ad alcun motivo ostativo e non vi è quindi nessuna possibilità di contestare i presupposti, il contenuto e gli effetti del documento nello Stato richiesto: tali questioni potranno essere sollevate solamente nell'ambito delle procedure previste dall'art. 72 del regolamento, di fronte all'autorità di rilascio o alle autorità giurisdizionali dello Stato di origine.

Secondo la dottrina prevalente, il certificato introduce una presunzione *legal iuris tantum* degli elementi in esso contenuti, in quanto dispensa il beneficiario dalla prova di questi ultimi, ferma restando la possibilità di prova contraria. Tuttavia, accogliendo un'interpretazione estensiva e

⁹³⁸ B. KREBE, *Article 67*, in .L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 739; F. PADOVINI, P. WAUTELET, *Articolo 67*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 688 ss.; I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 97.

⁹³⁹ Nonché delle norme di conflitto relative ad elementi specifici, come ad esempio l'ammissibilità e la validità di disposizioni a causa di morte, oppure le questioni preliminari o accessoria ad una successione a causa di morte.

garantista del regolamento, esso porrebbe un importante limite al superamento della presunzione: quest'ultima, infatti, non potrebbe essere confutata in ogni momento e con ogni mezzo, ma soltanto attraverso l'esperimento dell'apposito procedimento di revoca o di modifica del certificato⁹⁴⁰. Questa impostazione assicura al certificato un valore probatorio incisivo, paragonabile all'efficacia di una decisione (seppure non definitiva) ed è coerente con la volontà del legislatore europeo di superare le criticità derivanti dall'circolazione degli atti pubblici. Infatti, se si ammettesse la possibilità di contestare l'efficacia probatoria del certificato in qualsiasi momento, si verrebbe a creare un meccanismo analogo a quello previsto dall'art. 59 del regolamento con riferimento agli atti pubblici.

Tuttavia, la soluzione appena esposta incontra alcune limitazioni con riferimento all'utilizzo del certificato in sede contenziosa. Deve ritenersi che in questo caso la forza probatoria del certificato non possa ritenersi assoluta, ma debba sempre ammettersi la prova contraria. In caso contrario, si attribuirebbe al certificato un valore di giudicato, incompatibile con la natura provvisoria dell'accertamento in esso contenuto. Pertanto, in sede contenziosa il certificato opera come regola di inversione dell'onere della prova⁹⁴¹. Nondimeno, l'istituto rappresenta una grande novità per gli ordinamenti giuridici che, in precedenza, non prevedevano nessun documento avente valore di prova privilegiata in sede giurisdizionale: è il caso dell'ordinamento italiano, con riferimento all'atto di notorietà⁹⁴² e alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà⁹⁴³. Permane, in ogni caso, il problema della limitazione temporale degli effetti del certificato: posto che ciascuna copia del certificato è valida per soli sei mesi, fatta salva la possibilità di proroga, è difficile che un procedimento giurisdizionale si concluda in un arco di tempo così breve.

2. La disciplina a protezione dei terzi

L'art. 69, par. 3 e 4 del regolamento contiene una disciplina a tutela dei terzi danti o aventi causa, che intrattengano con l'erede o con un altro beneficiario della successione dei rapporti giuridici aventi ad oggetto i beni o i diritti appartenenti all'asse ereditario. Il presupposto di

⁹⁴⁰ P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni.*, cit., p. 716.

⁹⁴¹ S. PATTI, *Il certificato*, cit., p. 474.

⁹⁴² Cass., Sez. un., 14 ottobre 1998, n. 10153 e Cass., 20 luglio 1998, n. 7107, in *Foro it.*, 1999, I, c. 3350, con nota di E. FABIANI; conf. Cass., 29 dicembre 2011, n. 29830, in *Mass. Giust. civ.*, 2011, p. 1896. Si veda altresì A. FUSARO, *La circolazione dei beni ereditari e il diritto privato europeo*, in *Familia*, 2005, I, p. 361 ss.

⁹⁴³ In virtù della disciplina contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. in materia di documentazione amministrativa), in *G.U.* 20 febbraio 2001, n. 42. Sul punto Cass., Sez. un., 29 maggio 2014, n. 12065, in *Foro it.*, 2015, I, c. 1763, che segue Cass., 6 marzo 2008, n. 6132, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, p. 373; Cass., 15 dicembre 2006, n. 26937, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, p. 12; Cass., 6 aprile 2001, n. 5142, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, p. 730; Cass., Sez. un., 14 ottobre 1998, n. 10153, cit. *Contra* Cass., 6 luglio 2009, n. 15803, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, p. 1044; Cass., 14 ottobre 1997, n. 10022, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, p. 1931; Cass., 17 novembre 1976, n. 4275. Sul punto S. PATTI, *Il certificato*, cit., p. 471; C.M. BIANCA, *Certificato*, cit., p. 7; I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 126 ss.

applicabilità della normativa in esame è che tali soggetti abbiano fatto affidamento sulle informazioni contenute nel certificato successorio.

L'interpretazione dell'art. 69, par. 3 e 4, ha sollevato numerosi dubbi, in quanto da tali disposizioni non emerge chiaramente la natura ed il contenuto della tutela offerta al terzo: occorre stabilire se la protezione accordata dal certificato si traduce in un vero e proprio effetto liberatorio del pagamento e/o acquisitivo dell'acquisto del terzo contraente, oppure consista in un'altra forma di tutela. Infatti, la disciplina del regolamento si sovrappone alle pertinenti norme dei singoli ordinamenti nazionali, poste a protezione della buona fede dei terzi, trovando applicazione ogni volta in cui l'affidamento di questi ultimi sia stato determinato dal certificato successorio⁹⁴⁴.

2.1. Il pagamento al creditore apparente

Con specifico riferimento all'ordinamento italiano, l'art. 69, par. 3 deve essere posto in relazione con l'art. 1189 c.c., che disciplina l'istituto del pagamento al creditore apparente. Il terzo debitore trova nella disciplina europea una tutela più incisiva ed una distribuzione dell'onere probatorio a lui più favorevole: infatti, la norma codicistica pone a carico del debitore la prova dell'esistenza della situazione di apparenza, nonché la prova della propria buona fede⁹⁴⁵; al contrario, ai sensi dell'art. 69, par. 3 del regolamento la buona fede del terzo è presunta e trova fondamento nel certificato successorio⁹⁴⁶, ed è l'erede vero a dover dimostrare che il terzo era in mala fede o che questi versava in colpa grave⁹⁴⁷. Inoltre, il certificato successorio fa salvo il pagamento del terzo anche quando questi abbia tenuto un comportamento negligente, ancorché non qualificabile come «grave».

Tuttavia, l'art. 69, par. 3 non si occupa di disciplinare le ulteriori conseguenze derivanti dall'efficacia liberatoria dell'acquisto: sarà la legge applicabile al rapporto obbligatorio considerato a determinare se il terzo, per effetto del suo pagamento al legittimato apparente, acquisisce il diritto all'eventuale controprestazione. Il codice civile italiano, secondo pacifica interpretazione, riconosce questo diritto al *solvens*⁹⁴⁸. Lo stesso deve affermarsi con riferimento ai rapporti conseguenti ad un pagamento liberatorio non soddisfacente per il creditore, soggetti alla disciplina della ripetizione dell'indebito⁹⁴⁹ per effetto del richiamo stabilito dal secondo comma dell'art. 1189 c.c. Ne consegue

⁹⁴⁴ P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 719.

⁹⁴⁵ A. DI MAJO, *Dell'adempiamento*, cit., p. 283; S. ROSSI, *Pagamento*, cit., p. 277.

⁹⁴⁶ C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 785; P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 722.

⁹⁴⁷ C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 785; P. WAUTELET, F. PADOVINI, *Articolo 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., p. 722.

⁹⁴⁸ Per tutti C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 314.

⁹⁴⁹ Art. 2033 ss. c.c.

che il vero creditore potrà agire solo nei confronti dell'*accipiens*, per ottenere la restituzione di quanto ricevuto dal *solvens*⁹⁵⁰.

2.2. L'acquisto dall'erede apparente

Anche con riferimento all'ipotesi di acquisto dall'erede apparente, di cui all'art. 69, par. 4, l'incidenza della disciplina regolamentare rispetto all'ordinamento italiano si presenta in modo evidente.

Se l'acquisto del terzo è a titolo oneroso e ha ad oggetto un bene immobile, il regolamento predispone una tutela più favorevole rispetto a quella prevista dall'art. 534, comma 2, c.c., il quale fa salvi i diritti acquisiti a titolo particolare dal terzo, a condizione che quest'ultimo dimostri la propria buona fede e abbia trascritto il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda giudiziale o dell'accettazione di eredità da parte dell'erede vero. Se l'affidamento del terzo è stato determinato dal certificato successorio, il regolamento determina una presunzione legale di buona fede in capo all'acquirente: non sarà il terzo a dover dimostrare l'assenza di una inescusabile negligenza da parte sua, ma tale onere probatorio graverà su colui che si oppone all'efficacia dell'acquisto.

Peraltro, il terzo acquirente beneficerà della tutela accordata dal certificato anche qualora abbia acquistato a titolo gratuito: il campo di applicazione dell'art. 69, par. 4 è quindi più ampio di quello dell'art. 534 c.c. e prevarrà anche sul meccanismo trascrittivo previsto dagli art. 2652, n. 7 c.c. (con riferimento ai beni immobili) e 2690, n. 4 c.c. (per i beni mobili registrati).

L'art. 69, par. 4 del regolamento non stabilisce le conseguenze giuridiche derivanti dalla salvezza dell'acquisto del terzo, per il quale il considerando n. 71 si limita ad invocare una «adeguata protezione». Pertanto, tali conseguenze dovranno essere determinate dalla legge nazionale di volta in volta applicabile, in base alle pertinenti norme di conflitto in materia di obbligazioni contrattuali e diritti reali. La tutela del terzo è modulata a seconda della legge di volta in volta applicabile: non viene pertanto a crearsi un sistema omogeneo di tutela a livello europeo, ma la posizione dei terzi risulta inevitabilmente frammentata⁹⁵¹.

3. Il certificato successorio come titolo per l'iscrizione dei beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro

Ai sensi dell'art. 69, par. 5, il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione dei beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, ferma restando l'esclusione dal campo di applicazione del regolamento delle questioni concernenti la natura dei diritti reali, nonché i requisiti

⁹⁵⁰ *Ibidem.*

⁹⁵¹ I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 170 ss.

legali e gli effetti dell'iscrizione nei pubblici registri dei diritti su beni mobili o immobili, secondo quanto previsto dall'art. 1, par. 2, lett. k) e l)⁹⁵².

Al riguardo, la legge del luogo in cui è tenuto il registro (che solitamente coincide con il luogo in cui si trova il bene oggetto del diritto di cui si chiede la registrazione) determina le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione, nonché le conseguenze di quest'ultima, a cominciare dalla loro natura dichiarativa o costitutiva. Il ruolo del certificato successorio è quello di costituire un documento idoneo per ottenere l'iscrizione dei beni della successione nei pubblici registri pertinenti, potendo sostituire in tutto o in parte le formalità richieste dalla *lex registrationis* in base ad un criterio di "equivalenza funzionale"⁹⁵³. L'organismo incaricato di tenere il registro non potrà rifiutarsi di prendere in considerazione il certificato, sulla sola base del fatto che la legge nazionale consente la registrazione solo in presenza di un determinato documento o di attestazioni rilasciate tassativamente da un'autorità locale. Al contrario, occorrerà effettuare una valutazione di compatibilità sostanziale tra il documento richiesto dalla legislazione interna ed il certificato⁹⁵⁴. Nell'ipotesi in cui il certificato non contenga tutte le informazioni necessarie ai fini dell'iscrizione, il richiedente dovrà fornire tali elementi in altra maniera, anche attraverso documenti aggiuntivi.

Nonostante i numerosi problemi applicativi che caratterizzano l'istituto, il certificato successorio europeo rappresenta uno strumento utile per agevolare l'amministrazione delle successioni transfrontaliere. Esso risponde alle difficoltà incontrate dagli eredi, dai legatari e dai soggetti preposti all'amministrazione dell'eredità nel contesto di una successione transfrontaliera, derivanti dalla complessità del procedimento di devoluzione ereditaria e dalle rilevanti differenze che si riscontrano nella pratica nell'ambito dei singoli ordinamenti giuridici. Difficoltà che, sovente, derivano dallo svolgimento del procedimento successorio in sede extragiudiziale e dalla tendenza degli Stati membri di non riconoscere uno strumento di prova della qualità di erede formato all'estero, ammettendo solitamente solo un tipo di prova che si presenta conforme agli istituti di diritto interno⁹⁵⁵. Proprio la riscontrata impossibilità di stabilire una regola di automatico riconoscimento, derivante dalla eterogeneità delle discipline nazionali, ha condotto all'adozione di un certificato autonomo, disciplinandone direttamente i requisiti e gli effetti in modo standardizzato.

⁹⁵² E. GOOSSENS, *A Model for the Use of the European Certificate of Succession*, cit., p. 523 ss.; A. BONOMI, *Il regolamento europeo*, cit., p. 322; P. WAUTELET, *Article 69*, in A. BONOMI, P. WAUTELET (a cura di), *Le droit européen des successions*, cit., p. 802; C. BUDZIKIEWICZ, *Article 69*, in L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation*, cit., p. 789.

⁹⁵³ E. GOOSSENS, *A Model for the Use of the European Certificate of Succession*, cit., p. 549 ss.

⁹⁵⁴ Sull'idoneità del certificato a costituire un documento valido per l'iscrizione nei registri immobiliari nell'ordinamento francese, si vedano P. LAGARDE, *Le certificat*, cit., p. 422; E. JACOBY, *Le certificat*, cit., n. 22. Per quanto riguarda il Belgio, P. WAUTELET, E. GOOSSENS, *Le certificat successoral européen – perspective belge*, in *Contr. impr./Eur.*, 2015, p. 433 ss., spec. p. 436.

⁹⁵⁵ *Ibidem*, p. 87.

È proprio tale uniformità di disciplina ad assicurare un crescente affidamento nei confronti del certificato, da parte dei soggetti pubblici o privati: l'omogeneità degli effetti del certificato in tutti gli Stati membri dell'Unione rende lo stesso uno strumento di sicura operatività nello spazio giudiziario europeo, senza andare incontro alle difficoltà che caratterizzano la circolazione degli atti pubblici.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Adesione della repubblica italiana alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione (l. 20 novembre 1990, n. 387)*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1996, p. 49 ss.
- ADAM R., *Prime riflessioni sulla cittadinanza dell'Unione*, in *Riv. dir. int.*, 1992, 622 ss.
- ADINOLFI A., *La libertà di circolazione delle persone e la politica dell'immigrazione*, in STROZZI G., *Diritto dell'Unione europea. Parte Speciale*, Torino, 2010, p. 63 ss.
- AGHINA G., *Il destinatario del pagamento e il pagamento al creditore apparente*, in *Riv. trim.*, 1966, p. 112 ss.
- AKKERMANS B., RAMAEKERS E., *Article 345 TFEU (ex Article 296 EC), Its Meanings and Interpretation*, in *Eur. Law Jour.*, 2010, p. 292 ss.
- AKKERMANS B., *The principle of Numerus Clausus in European Property Law*, Anversa/Oxford/Portland, 2008
- ALLORIO E., *Saggio polemico sulla giurisdizione volontaria*, in ALLORIO E., *Problemi di diritto*, Milano, 1957, II, p. 3 ss.
- ÁLVAREZ GONZÁLEZ S., *¿Qué norma de conflicto de leyes hay que adoptar para determinar la ley aplicable a las cuestiones previas a efectos de la sucesión?*, in *Rev. Esp. Der. Int.*, 2017, p. 19 ss.
- ÀLVAREZ TORNÈ M., *The Dissolution of the Matrimonial Property Regime and the Succession Rights of the Surviving Spouse*, in *Cornell Law Faculty Working Papers*, 2007
- ANCEL B., MIUR WATT H., *Aliments sans frontières. Le règlement CE n. 54/2009 du 28 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires*, in *Rev. Crit. Droit Int. Privè*, 2010, p. 457 ss.
- ANDRIOLI V., *Presunzioni (dir. civ. e dir. proc. civ.)*, in *Noviss. Dig. It.*, XIII, Torino, 1966, p. 767 ss.
- ANZILOTTI D., *Corso di lezioni di diritto internazionale: (diritto privato)*, Roma, 1918, p. 365
- BALDUS C., *Erede e legatario secondo il Regolamento Europeo in materia di successioni*, in *Vita not.*, 2015, p. 561 ss.
- BALLADORE PALLIERI G., *Diritto internazionale privato italiano*, Milano, 1974
- BALLADORE PALLIERI G., *L'ammissibilità dei mezzi di prova nel diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. proc.*, 1963, p. 11 ss.
- BALLARINO T., BALLARINO E., PRETELLI I. (a cura di), *Diritto internazionale privato italiano*, Padova, 2016
- BALLARINO T., *Diritto internazionale privato*, Padova, 1999
- BALLARINO T., *Il nuovo regolamento europeo sulle successioni*, in *Riv. dir. int.*, 2013, p. 1116 ss.

- BARATTA R., *La reconnaissance internationale des situations juridiques personnelles et familiales*, in *Hague Recueil des Cours*, 348, 2010, p. 253 ss.
- BAREL B., *Riconoscimento di atti pubblici stranieri*, in BARATTA R. (a cura di), *Diritto internazionale privato*, Milano, 2010, p. 395 ss.
- BARGELLI E., *L'erede apparente*, in *Tratt. dir. succ. don.* Bonilini, I, Milano, 2009, p. 1473 ss.
- BARIATTI S. (a cura di), *Casi e materiali di diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2009
- BARIATTI S. (a cura di), *Legge 31 maggio 1995 n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, Commentario*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1996, p. 877 ss.
- BARIATTI S., *La cooperazione giudiziaria in materia civile dal terzo Pilastro dell'Unione europea al Titolo IV del Trattato CE*, in *Dir. Un. Eur.*, 2001, p. 261 ss.
- BARIATTI S., *Multiple Nationalities and European Private International Law*, in *Yearb. priv. int. law*, 2011, p. 1 ss.
- BARIATTI S., *Qualificazione e interpretazione nel diritto internazionale privato comunitario: prime riflessioni*, in BARIATTI S. (a cura di), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2007, p. 153 ss.
- BARIATTI S., VIARENGO I., VILLATA F.C. (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation: Building Future Uniformity upon Past Divergencies. Final Study*, 2016
- BARIATTI S., *What are Judgements under the 1968 Brussels Convention?*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2001, p. 5 ss.
- BARILE G., in *Enc. dir.*, voce *Ordine pubblico (diritto internazionale privato)*, XXX, pag. 1106 ss.
- BARONE R., *Il certificato successorio europeo*, in *Notariato*, 2013, p. 427 ss.
- BASEDOW J. (a cura di), *Private Law in the International Arena: From National Conflict Rules Towards Harmonization and Unification - Liber Amicorum Kurt Siehr*, L'Aja, 2000, p. 61 ss.
- BASEDOW J., DUTTA A. (dir.), MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2010, p. 522 ss.
- BASEDOW J., HOPT K.J., ZIMMERMANN R., STIER A., *The Max Planck Encyclopedia of European Private Law*, Oxford, 2012
- BASEDOW J., *Private law in the international arena. From national conflict rules towards : From National Conflict Rules Towards Harmonization and Unification - Liber Amicorum Kurt Siehr*, L'Aja, 2000
- BASEDOW J., *The Communitarization of the Conflict of Laws Under the Treaty of Amsterdam*, in *Comm. Market L. Rev.*, 2000, p. 687 ss.

- BASEDOW J., *The Law of Open Societies - Private Ordering and Public Regulation in the Conflict of Laws*, Leiden, 2015
- BATTILORO R., *Le successioni transfrontaliere ai sensi del Reg. UE n.650/2012 tra residenza abituale e certificato successorio europeo*, in *Dir. fam. pers.*, 2015, II, p. 658 ss., p. 678
- BEAUMONT P., FITCHEN J., HOLLYDAY J., *The evidentiary effects of authentic acts in the Member States of the European Union, in the context of successions*, 2016 <[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556935/IPOL_STU\(2016\)556935_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556935/IPOL_STU(2016)556935_EN.pdf)>
- BEAUMONT P., HOLLIDAY J., *Some Aspects of Scots Private International Law of Succession Taking Account of the Impact of the EU Succession Regulation*, Centre for Private International Law of the University of Aberdeen, Working Paper n. 2015/6 <http://www.abdn.ac.uk/law/documents/CPIL_Working_Paper_No_6_Beaumont_and_Holliday.pdf>
- BENTIVOGLIO L.M., *In tema di legge regolatrice delle presunzioni legali*, in *Giur. comp. Dir. int. priv.*, 1953, p. 270 ss.
- BERGAMINI E., *La prima pronuncia della Corte di giustizia sul regolamento successioni: la circolazione dei diritti reali immobiliari in contrasto con la lex rei sitae*, in *Eurojus*, 2017 <<http://rivista.eurojus.it>>
- BERGAMINI E., *Problemi di diritto internazionale privato collegati alla riforma dello "status" di figlio e questioni aperte*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2015, p. 315 ss.
- BERGQUIST U., DAMASCELLI D., FRIMSTON R., LAGARDE P., ODESKY F., REINHARTZ B. (eds.), *EU Regulation on succession and wills: commentary*, Monaco, 2015
- BERTIL VAGNHAMMAR E., *The Proper Functioning of the Internal Market: Observations from Brussels*, in SPAPENS T., LITTLER A., FIJNAUT C., *Crime, Addiction and the Regulation of Gambling*, Leiden, 2008, p. 62 ss.
- BERTOLI P., *Party autonomy and choice-of-law.methods in the "rome II" regulation on the law applicable to non-contractual obligations*, in *Dir. Un. Eur.*, 2009, p. 231 ss.
- BIANCA C.M., *Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio*, in *Vita Not.*, 2015, p. 1 ss.
- BIANCA C.M., *Diritto civile, II, Famiglia – Successioni*, Milano, 2005
- BIANCA C.M., *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1993
- BIGLIAZZI GERI L., *Osservazioni in tema di buona fede e diligenza nel pagamento al creditore apparente*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, p. 1314 ss.
- BOCCALATTE S., *La motivazione della legge. Profili teorici e giurisprudenziali*, Padova, 2008
- BOELE-WOELKI K., *Unification and Harmonization of Private International Law in Europe*, in J. BASEDOW (a cura di), *Private Law in the International Arena: From National Conflict Rules Towards Harmonization and Unification - Liber Amicorum Kurt Siehr*, L'Aja, 2000, p. 61 ss.

- BOGDAN M., *Coincise Introduction to EU Private International Law*, Groningen, 2016
- BONIFAY E., *La circulation des citoyens européens entre États membres au lendemain de l'adoption du règlement «documents publics»*, in *Rev. trim. LexisNexis JurisClasseur*, 2017, p. 511 ss.
- BONILINI G. (a cura di), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, IV, Milano, 2009
- BONILINI G., *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2006.
- BONOMI A. (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, in G. AJANI e G.A. BENACCHIO (a cura di), *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, Torino, 2009
- BONOMI A., *Successions internationales: conflicts de lois et de jurisdictions*, Recueil des cours, 2010, vol. 350, p. 91 ss.
- BONOMI A., *Prime considerazioni sulla proposta di regolamento sulle successioni*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2010, p. 875 ss.
- BONOMI A., SCHMID C. (a cura di), *Successions internationales – Réflexions autour du future règlement européen et son impact pour la Suisse*, Zurigo, 2010
- BONOMI A., *The Interaction among the Future EU Instruments on Matrimonial Property, Registered Partnerships and Succession*, in *Yearb. priv. int. law*, 2011, p. 218 ss.
- BONOMI A., *Il regolamento europeo sulle successioni*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2013, p. 293 ss.
- BONOMI A., WAUTELET P., *Le droit européen des successions : commentaire du reglement n. 650/2012 du 4 juillet 2012*, Bruxelles, 2013
- BONOMI A., WAUTELET P., *Il regolamento europeo sulle successioni : commentario al Reg. UE 650/2012 in vigore dal 17 agosto 2015*, Milano, 2015
- BONOMI A., *Incidental (preliminary) question*, in BASEDOW J., RÜHL G., FERRARI F., DE MIGUEL ASENSIO P., *Encyclopedia of Private International Law*, I, Cheltenham-Northampton, 2017, p. 912 ss.
- BORRÀS A., *Derecho internacional privado y Tratado de Amsterdam*, *Rev. Esp. Der. Int.*, 1999, p. 383 ss.
- BORTOLANI C., *La convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 istitutiva di una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1991, p. 1050 ss.
- BOSCHIERO N., *Articolo 16*, in BARIATTI S. (a cura di), *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1996, p. 1046 ss.
- BOSCHIERO N., *Ordine pubblico “internazionale” e norme di applicazione necessaria*, in PREITE F., GAZZANTI PUGLIESE DI COTRONE A. (a cura di), *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale. Vol. I. Diritto internazionale privato*, Torino, 2011, p. 137 ss.;
- BOSSE-PLATIÈRE H., DAMAS N., DEREU Y. (a cura di), *L'avenir européen du droit des successions internationales*, Digione, 2011
- BOULANGER F., *Les successions internationales*, Parigi, 1981, p. 363 ss.

- BRUGI G., *Il pagamento al creditore apparente*, in *Riv. dir. comm.*, 915, p. 686 ss.
- BUSCHBAUM M., *Reconnaissance de situations juridiques fondée sur les actes authentiques? État des lieux et perspectives après l'entrée en vigueur du règlement européen sur les successions internationales*, in FULCHIRON H., BIDAUD-GARON C. (a cura di), *Vers un statut européen de la famille*, Parigi, 2014, p. 255 ss.
- BUSNELLI F.D., *Erede apparente*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 198 ss
- C. MARTÍNEZ-ESCRIBANO, *Consequences of the European Succession Regulation in European Property Law*, in *Eur. Rev. Priv. Law*, 2017, p. 533 ss.
- CAFARI PANICO R., *L'efficacia degli atti pubblici stranieri. La proposta di regolamento su giurisdizione e legge applicabile a successioni e testamenti*, in BARUFFI M.C., CAFARI PANICO R. (a cura di), *Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni*, Milano, 2009, p. 172 ss.
- CAFARI PANICO R., *Giurisdizione e discrezionalità nello spazio giudiziario europeo: il forum necessitatis*, in BARGIACCHI P. (a cura di), *Studi in onore di Augusto Sinagra, Volume III – Diritto dell'Unione europea*, Roma, 2013, p. 121 ss.
- CALATAYUD V.D., *Efectos del certificado sucesorio europeo; examen particular del certificado como titulo inscribible en el Registro de la propiedad español. Una pretendida armonización entre los efectos protectores de uno y otro*, in *Bitácora Millennium DIPr*, 2015, II, p. 128 ss.
- CALLÈ P., *L'acte publique en droit international privé*, Parigi, 2004, p. 267
- CALÒ E., *Il progetto di regolamento UE sulla legge applicabile alle successioni*, in *Notariato*, 2010, p. 579 ss.
- CALVO CARAVACA A.L., DAVÌ A., MANSEL H.- P. (eds.), *The EU Succession Regulation – A Commentary*, Cambridge, 2016
- CALVO R., *Articolo 460*, in SESTA M. (dir.), *Codice delle successioni e delle donazioni*, I, Milano, 2011, p. 611 ss.
- CALVO VIDAL I.A., *El certificado sucesorio europeo*, Madrid, 2015
- CAMPIGLIO C., *La facoltà di scelta della legge applicabile in materia successoria*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2016, p. 925 ss.
- CAMPUZANO DÌAZ B., *The Coordination of the EU Regulations on Divorce and Legal Separation with the Proposal on Matrimonial Property Regimes*, *ivi*, p. 233
- CANSACCHI G., *Sulla legge regolatrice delle presunzioni*, in *Giur. comp. dir. int. priv.*, 1938, p. 212 ss.
- CAPOZZI G., *Successioni e donazioni*, Milano, 1983, I, p. 99 ss.
- CARBONE S.M., *Autonomia privata e commercio internazionale. Principi e casi*, Milano, 2014
- CARBONE S.M., *Autonomia privata nel diritto sostanziale e nel diritto internazionale privato: diverse tecniche e un'unica funzione*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2013, p. 569 ss.

CARBONE S.M., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale nello spazio giudiziario europeo: dalla convenzione di Bruxelles al Regolamento (CE) n. 44/2001*, in CARBONE S.M., FRIGO M., FUMAGALLI L. (a cura di), *Diritto processuale civile e commerciale comunitario*, Milano, 2004, p. 3 ss.

CARBONE S.M., TUO C.E., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, Torino, 2016

CARMELO GOMES J.L., *Unification in the Field of Property Law from the Perspective of European Law*, in FABER W., LURGER B. (a cura di), *Rules for the Transfer of Movables, a Candidate for European Harmonisation or National Reform?*, Monaco, 2008, p. 239 ss.

CARNELLUTI F., *La figura giuridica del notaio*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1950, p. 921 ss.

CARNELLUTI F., *La prova civile*, Roma, 1915

CARPANETO L., *Le successioni tra globalizzazione e identità statuali: le soluzioni adottate nel Regolamento (UE) n. 650/2012*, in QUEIROLO I., BENEDETTI A.M., CARPANETO L., *Le nuove famiglie tra globalizzazione e identità statuali*, Roma, 2014

CARPANETO L., QUEIROLO I., *Considerazioni critiche sull'estensione dell'autonomia privata a separazione e divorzio nel regolamento "Roma III"*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2012, p. 59 ss.

CARRASCOSA GONZÁLES J., *Aspectos prácticos de la función notarial en el Reglamento Sucesorio Europeo*, in ESPERANÇA GINEBRA MOLINS M., TARABAL BOSCH J. (a cura di), *El reglamento (UE) 650/2012: su impacto en las sucesiones transfronterizas*, Madrid, 2016, p. 327 ss.

CARRASCOSA GONZALES J., *El Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012 de 4 de julio de 2012. Análisis Crítico*, Granada, Comares, 2014

CASTELLANETA M., LEANDRO A., *Il regolamento Ce n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2009, p. 1051 ss.

CASULLI V.R., *Erede apparente*, in *Noviss. dig. it.*, VI, Torino, 1960, p. 651 ss.

CHIOVENDA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1936

CHIOVENDA G., *La natura processuale delle norme sulla prova e l'efficacia della legge processuale nel tempo*, in *Foro It.*, 1912, I, c. 1348

CICU A., *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in CICU A., MESSINEO F. (dir.), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1961, p. 214 ss.

CLERICI R., *I principi del diritto internazionale privato europeo delle successioni*, in PALCHETTI P. (a cura di), *L'incidenza del diritto non scritto sul diritto internazionale ed europeo*, Napoli, 2016, p. 241 ss.

CLERICI R., *Il ruolo dell'autonomia privata tra espansione e limiti di operatività nel regolamento (UE) n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale*, in *Dir. comm. int.*, 2012, p. 351 ss.

COBAS COBIELLA M.E., *La acción de petición de herencia: relaciones entre el heredero aparente y real. El análisis de la prescripción en la reclamación de herencia*, in LLEDÓ YAGÜE F., FERRER

- VANRELL M.P., TORRES LANA J.A., MONJE BALMASEDA Ó., *El patrimonio sucesorio. Reflexiones para un debate reformista*, II, Madrid, 2014, p. 1339 ss.
- COBAS COBIELLA M.E., ORTEGA GIMÉNEZ A., *Competencia judicial internacional, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de sucesiones mortis causa y creación de un certificado sucesorio europeo*, in PARDO IRANZO V. (a cura di), *Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en la Unión Europea*, Valencia, 2016, p. 217 ss.
- COLLINS L. et. al., *Dicey, Morris and Collins. The Conflict of Laws*, London, 2006
- COLOMBATTO M., *Creditore apparente*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., V, Torino, 1989, p. 36 ss.
- COLOMBATTO M., *Erede apparente*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., VII, Torino, 1991, p. 508 ss.
- CONDINANZI M., LANG A., NASCIMBENE B., *Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione delle persone*, Torino, 2006
- CONIGLIO A., *Le presunzioni nel processo civile*, Palermo, 1920
- CONSEIL DES NOTARIATS DE L'UNION EUROPÉENNE (CNUE), *Comparative study on authentic instruments national provisions of private law, circulation, mutual recognition and enforcement, possible legislative initiative by the European Union*, 2008
- CONTALDI G., *Ordine pubblico*, in BARATTA R. (a cura di), *Dizionari del diritto privato. Diritto internazionale privato*, Milano, 2011, p. 273 ss.
- CONTI E., *Gli acquisti dall'eredità apparente*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, 5, Torino, 1997, p. 322 ss.
- CONTI E., *La petizione di eredità*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, 5, Torino, 1997, p. 322 ss.
- CORDOPATRI F., *Presunzione (Teoria generale e dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 274 ss.
- CRAWFORD E.B., CARRUTHERS J.M., *Speculation on the Operation of Succession Regulation 650/2012: Tales of the Unexpected*, in *European Review of Private Law*, 2014, p. 847 ss.
- CRESPI REGHIZZI Z., *Succession and Property Rights in EU Regulation No 650/2012*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2017, p. 633 ss.
- CUTILLO FRANCO T., *Il testamento internazionale*, in *Rass. Dir. Civ.*, 1997, p. 481 ss.
- D'AMICO G., *Le ragioni di un convegno*, in *Proprietà e diritto europeo. Atti del convegno di Reggio Calabria, 11 e 12 ottobre 2013*, a cura di D'AMICO G., Napoli, 2013, p. 10 ss.
- DAMASCELLI D. (a cura di), *Réponses au questionnaire en matière de successions et testaments – Livre vert de la Commission européenne (COM(2005) 65 final du 1^{er} mars 2005) avec un avant-projet de règlement communautaire concernant les conflits de lois et de juridictions, et l'institution du certificat successoral européen*, Milano, 2005.
- DAMASCELLI D., *Brevi note sull'efficacia probatoria del certificato successorio europeo riguardante la successione di un soggetto coniugato o legato da unione non matrimoniale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2017, p. 67 ss.
- DAMASCELLI D., *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, Milano, 2012

DAMASCELLI D., *Il «patto di famiglia» nel diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2007, p. 619 ss.

DAMASCELLI D., *La “circulation” au sein de l’espace judiciaire européen des actes authentiques en matière successorale*, in *Rev. Crit. Dr. Int. Priv.*, 2013, p. 425 ss.

DAVÌ A., *L’autonomie de la volonté en droit international privé des successions dans la perspective d’une future réglementation européenne*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2004, p. 43 ss.

DAVÌ A., ZANOBETTI A., *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell’Unione europea*, Torino, 2014

DE CAPRARIIS A., *Il registro generale dei testamenti*, in *Vita Not.*, 1982, p. 887 ss.

DE CESARI P., *Autonomia della volontà e legge regolatrice delle successioni*, Padova, 2001.

DE MAESTRI M.E., *Il nuovo status di figlio nell’ordinamento italiano e il diritto internazionale privato: riforma sostanziale o codificazione di una prassi già consolidata?*, in QUEIROLO I., BENEDETTI A., CARPANETO L. (a cura di), *Le nuove famiglie tra globalizzazione e identità statuali*, Roma, 2014, p. 139 ss.

DE WAAL M.J., *Comparative Succession Law*, in REIMANN M., ZIMMERMANN R. (a cura di), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, 2006, p. 1071 ss.

DENZA E., *Compromise and clarity in international drafting*, in STEFANO C., XANTHAKI H. (a cura di), *Drafting Legislation. A Modern Approach*, Adershot, 2008, p. 242 ss.

DEUTSCHE NOTARINSTITUT, *Conflict of Law of Succession in the European Union. Perspectives for a Harmonization*, Würzburg, 2004

DEVAUX A., *The European Regulation on Succession of July 2012: A Path Towards the End of the Succession Conflicts of Law in Europe, or not?*
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2230663>

DEVROE W., *Privatizations and Community Law: Neutrality versus Policy*, in *Comm. Mar. Law Rev.*, 1997, p. 267 ss.

DI CRISTO R., *Le categorie di successibili*, in BONILINI G., *Trattato breve delle successioni e delle donazioni*, III, p. 779 ss., p. 789.

DI FABIO M., *Le successioni nel diritto internazionale comparato*, in RESCIGNO P. (a cura di), *Trattato breve delle successioni e delle donazioni*, II, Padova, 2010, p. 797 ss.

DI LORENZO G., *L’amministrazione del patrimonio ereditario prima dell’acquisto. I poteri del chiamato*, in BONILINI G. (a cura di), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, I, Milano, 2009, p. 1157 ss.

DI MAJO A., *Dell’adempimento in generale*, sub. Art. 1189 c.c., in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, a cura di Galgano F., Bologna-Roma, 1994, p. 272 ss.

DOLLAT P., *Libre circulation des personnes et citoyenneté européenne: enjeux et perspectives*, Bruxelles, 1998

DOMINELLI S., *Party Autonomy and Insurance Contracts in Private International Law. A European Gordian Knot*, Roma, 2016

DÖRNER H., *Better too late than never – The classification of § 1371 Sect. 1 German Civil Code as relating to matrimonial property in German and European Private International Law (BGH, S. 102)*, in *Iprax*, 2017, p. 81 ss.

DÖRNER H., *Il certificato successorio europeo da un punto di vista Tedesco, Disposizioni attuative e questioni aperte*, in *Contr. Impr./Eur.*, 2015, p. 424 ss.

DOSSETTI M., *Dopo la riforma della filiazione: i nuovi successibili*, in *Fam. dir.*, 2015, p. 941 ss.

DURANTE F., *La legge regolatrice della prova nel diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int.*, 1954, p. 540 ss.

DUTTA A., *Succession and Wills in the Conflict of Laws on the Eve of Europeanisation*, in *Rabels Zeitschrift fuer auslaendisches und internationales Privatrecht*, 2009, p. 547 ss.

DUTTA A., *Succession law (International)*, in BASEDOW J., HOPT K.J., ZIMMERMANN R., STIER A. (a cura di), *The Max Planck Encyclopedia of European Private Law*, Oxford, 2012, pp. 1621 ss.

DUTTA A., *The Europeanization of International Succession Law*, in BOELE-WOELKI K., MILES J.K., SCHERPE J.M., *The Future of Family Property in Europe*, Cambridge, 2011, p. 341 ss.

ESPINOSA CALABUIG R., *Elección de una ley por las partes al divorcio y a la separación judicial: la solución “limitada” del Reglamento Roma III*, in BENEDETTI A.M., CARPANETO L., QUEIROLO I. (a cura di), *Le nuove famiglie tra globalizzazione e realtà statuali*, ROMA, 2014, p. 213 ss.

ESPLUGUES MOTA C., IGLESIAS BUHIGUES J.L., *Eficacia extraterritorial de sentencias y documentos públicos extranjeros: forma de los actos y efectos en España de los documentos públicos extranjeros*, in ESPLUGUES MOTA C., IGLESIAS BUHIGUES J.L., PALAO MORENO G., *Derecho internacional privado*, Valencia, 2016, p. 273 ss.

FABBRINI G., *Presunzioni*, in *Dig. Disc. Priv. - Sez. civile*, XIV, Torino, 1996, p. 279 ss.

FABBRINI TOMBARI G., *Note in tema di presunzioni legali*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1991, p. 917 ss.

FALZEA A., *Apparenza*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, p. 691 ss.

FAVILLI V., *La legge regolatrice della prova nel diritto internazionale privato*, in *Ann. dir. comp.*, 1951, p. 46 ss.

FENTIMAN R., *Forum non conveniens*, in BASEDOW J., RÜHL G., FERRARI F., DE MIGUEL ASENSIO P., *Encyclopedia of Private International Law*, I, Cheltenham-Northampton, 2017, p. 797 ss.

FERACI O., *L'autonomia della volontà nel diritto internazionale privato dell'Unione europea*, in *Riv. dir. int.*, 2013, p. 424 ss.

FERACI O., *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2012

FERACI O., *La nuova disciplina europea della competenza giurisdizionale in materia di successioni mortis causa*, in *Cuad. Der. Trans.*, 2013, p. 291 ss.

- FERACI O., *Sul ricorso alla cooperazione rafforzata in tema di rapporti patrimoniali fra coniugi e fra parti di unioni registrate*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2016, p. 529 ss.
- FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA A., *La sucesiones “mortis causa” en Europa: aplicación del Reglamento (UE) N° 650/2012*, Navarra, 2016
- FERRANDO G., *Le unioni civili. La situazione in Italia alla vigilia della riforma*, in *Jus Civile*, 2016, p. 17 ss.
- FERRI L., *Successioni in generale*, in *Comm. c.c. SCIALOJA-BRANCA*, Bologna-Roma, 1970, p. 119 ss.
- FERRI L., ZANELLI P., D’ORAZI-FLAVONI M., *Della trascrizione (Art. 2643-2696)*, in *Comm. c.c. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1995
- FILPO F., *Art. 345 TFUE*, in CURTI GIALDINO C. (dir.), *Codice dell’Unione europea operativo*, Napoli, 2012, p. 2322 ss.
- FITCHEN J., “Recognition”, *Acceptance and Enforcement of Authentic Instruments in the Succession Regulation*, in *Jour. Priv. Int.’l Law*, 2012, pp. 323 ss.
- FITCHEN J., *Authentic Instruments and European Private International Law in Civil and Commercial Matters: is Now the Time to Break New Ground?*, in *Jour. Priv. Int. Law*, 2011, p. 33 ss.
- FOCARELLI C., *Lezioni di diritto internazionale privato*, Perugia, 2006, p. 68 ss.
- FÖTSCHL A., *The Relationship of the European Certificate of Succession to National Certificates*, in *European Review of Private Law*, 2010, p. 1259 ss.
- FRAGISTAS C., *La Convention de La Haye sur l’administration internationale des successions*, in *Ann. Der. Int.*, 1974, p. 1 ss.
- FRANCQ S., *Un principe de reconnaissance comme embryon d’un droit européen de la famille?*, in FULCHIRON H., BIDAUD-GARON C. (a cura di), *Vers un statut européen de la famille*, Parigi, 2014, p. 111 ss.
- FRANZINA P., LEANDRO A. (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Milano, 2013
- FUGARDO ESTIVILL J.M., *En torno a la propuesta de reglamento sobre sucesiones y el certificado sucesorio europeo*, Barcelona, 2010
- FUGARDO ESTIVILL J.M., *La declaración de herederos abintestato en la jurisdicción voluntaria*, Barcellona, 2016
- FUMAGALLI L., *Considerazioni sull’unicità del concetto di ordine pubblico*, in *Com. e Studi*, Milano, 1985, p. 593 ss.
- FUMAGALLI L., *Il sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale e il regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni : spazi residui per la legge interna?*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2016, p. 779 ss.

- GABRIELLI G., TOMMASEO F., *Commentario della legge tavolare*, Milano, 1989.
- GALLI G., *Il problema dell'erede apparente*, Milano, 1971
- GARB L., WOOD J. (a cura di), *International Succession*, Oxford, 2015.
- GAZZONI F., *La trascrizione immobiliare*, in *Cod. civ. comm.* Schlesinger, Milano, 1998
- GIANNATTASIO G., *Delle successioni*, in *Comm. c.c.* Utet, Torino, 1971, p. 268 ss.
- GIORGIANNI M., *Creditore apparente*, in *Noviss. dig. it.*, IV, Torino, 1957, p. 1156
- GIORGIANNI M., *Creditore apparente*, in *Scritti minori*, Napoli, 1988, p. 365 ss.
- GIULIANO M., *La giurisdizione civile italiana e lo straniero*, Milano, 1970
- GOESSL S., *Preliminary Questions in EU Private International Law*, in *Jour. Priv. Int. Law*, 2012, p. 63 ss.
- GONZÁLEZ BEILFUSS C., *The Proposal for a Council Regulation on the Property Consequences of Registered Partnerships*, in *Yearb. Priv. Int'l. Law*, 2011, p. 183 ss.
- GONZÁLEZ J.C., *El reglamento sucesorio europeo 650/2012 de 4 de julio 2012 – Análisis crítico*, Granada, 2014
- GOOSSENS E., *A Model for the Use of the European Certificate of Succession for Property Registration*, in *Eur. Rew. Priv. Law*, 2017, p. 523 ss.
- GOOSSENS E., *Le certificat successoral européen – perspective belge*, in *Contr. i^{mpr./Eur.}*, 2015, p. 433 ss.
- GOTLIEB A.E., *The Incidental Question Revisited – Theory and Practice in the Conflict of Laws*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 1977, p. 734 ss.
- GRAVESON R.H., *The Conflict of Laws*, Londra, 1969
- GRETTON G., *Quaedam Meditationes Caledoniae: The Property/Succession Borderland*, in *Eur. Prop. Law Jour.*, 2014, p. 109 ss.
- GROPPI G., *Il testamento internazionale*, in *Notariato*, 1992, p. 113 ss.
- GROSSO G., BURDESE A., *Le successioni: parte generale*, Torino, 1977
- HAOPEI LI, *Some Recent Developments in the Conflict of Laws of Succession*, in *Hague recueil*, 224, 1990, p. 19 ss.
- HARRIS J., *The Proposed EU Regulation on Succession and Wills: Prospects and Challenges*, in *Trust L. Int'L.*, 2008, p. 181 ss.
- HAUSMANN R., *Le questioni generali nel diritto internazionale privato europeo*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2015, p. 499 ss.
- HAYTON D. (a cura di), *European Succession Laws*, Londra, 1992

HAYTON P., *Appendix B to the Joint response to the Law Society of England and Wales and the Society of Trust and Estate Practitioners to the European Commission's Green Paper on Succession and Wills* [http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/successions/contributions/]

HEIBEL C., *Some Remarks on Inheriting Shares in German Partnerships: The Delineation of Partnership and Succession Law with Regard to German Special Succession Rules under Regulation (EU) No 650/2012*, in DE MAESTRI M.E., DOMINELLI S. (a cura di), *Party Autonomy in European Private (and) International Law. Tome II*, Roma, 2015, p. 127 ss.

HERTEL C., *Interplay Between the European Succession Regulation and the Regulations on Matrimonial Property Regimes*, in *Europe for Notaries, Notaries for Europe. Training 2015-2017*, p. 167 ss. <http://www.notaries-of-europe.eu/files/training-new/CNUE_Ansicht.pdf>

HESS B., JAYME E., PFEIFFER T., *Opinion on the proposal for a European regulation on succession law – Version 2009/157(COD) of 16 January 2012*, 2012, p. 4 ss. <[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462430/IPOLJURI_NT\(2012\)462430\(SUM01\)_EN.Pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462430/IPOLJURI_NT(2012)462430(SUM01)_EN.Pdf)>

HESS B., PFEIFFER T., *Interpretation of the Public Policy Exception as referred to in EU Instruments of Private International and Procedural Law*, 2011 <www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=40891>

HUET A., *Le conflits des lois en matière de preuve*, Parigi, 1965, p. 230 ss.

IACCARINO G., *I meccanismi della successione*, in TAGLIAFERRI V., PREITE F., CARBONE C. (a cura di), *Le successioni. Manuale notarile*, Milano, 2016, p. 78 ss.

IGLESIAS BUIGUES J.L., PALAO MORENO G. (a cura di), *Sucesiones Internacionales. Comentarios al Reglamento (UE) 650/2012*, Valencia, 2015

JACOBY E., *Acte de notoriété ou certificate successoral européen?*, in *La Semaine Juridique Notariale et Immobilière*, 2012, p. 1272

JACOBY E., *Le certificat successoral européen*, in *Sem. Jur. Not. Imm.*, 2010, p. 1122 ss.

JAYME E., *Identité culturelle et Intégration: le Droit international privé postmoderne. Course General de Droit International Privé*, in *Hague Recueil des Cours*, 251, 1996, p. 54 ss.

JAYME E., *Party Autonomy in International Family and Succession Law: New Tendencies*, in *Yearb. Priv. Int'L. Law*, 2009, p. 1

KHAIRALLAH G., REVILLARD M. (a cura di), *Droit européen des successions internationales (Le Règlement du 4 juillet 2012)*, Parigi, 2013

KIENINGER E.-M., *Immovable Property*, in BASEDOW J., RÜHL G., FERRARI F., DE MIGUEL ASENSIO P., *Encyclopedia of Private International Law*, I, Cheltenham-Northampton, 2017, p. 890 ss.

KINDLER P., *From Nationality to Habitual Residence: Some Brief Remarks on the Future Regulation on International Successions and Wills*, in *Convergences and Divergences in Private International Law, Liber Amicorum Kurt Siehr*, BOELE-WOELKI K., EINHORN T., GIRSBERGER D., SYMEONIDES S. (a cura di), L'Aja, 2010, p. 251 ss.

KINDLER P., *La legge regolatrice delle successioni nella proposta di regolamento dell'Unione Europea: qualche riflessione in tema di carattere universale, rinvio e professio iuris*, in *Riv. dir. int.*, 2011, p. 422 ss.

KINDLER P., *Le successioni a causa di morte nel diritto tedesco: profili generali e successione nei beni produttivi*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 359 ss.

KOHLER C., *L'Autonomie de la Volonte en Droit International Privé: Un Principe Universel entre Libéralisme et Étatisme*, 359, in *Hague Recueil des Cours*, p. 287 ss.

KOHLER M., BUSCHBAUM M., *La "reconnaissance" des actes authentiques prévue pour les successions transfrontalières. Reflexions critiques sur une approche douteuse entamée dans l'harmonisation des règles de conflits de lois*, in *Rev. Crit. Dr. Int. Priv.*, 2010, p. 629 ss.

KRÄNZLE M., *The notion of habitual residence in Recitals No 23 and No 24 of the Succession Regulation*, in S. BARIATTI, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation: Building Future Uniformity upon Past Divergencies. Final Study*, 2016, p. 375 ss.

LAGARDE P., *La nouvelle Convention de La Haye sur la loi applicable aux successions*, in *rev. Crit. Dr. Int. Priv.*, 1989, p. 249 ss.;

LAGARDE P., *La reconnaissance des situations en droit international privé, Actes du colloque international de La Haye du 18 Janvier 2013*, Parigi, 2013

LAGARDE P., *La reconnaissance mode d'emploi*, in *Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques. Liber amicorum H. Gaudemet-Tallon*, Parigi, 2008, p. 481 ss.

LAGARDE P., *La règle de conflit applicable aux questions préalables*, in *Rev. Crit. DIP*, 1960, p. 459 ss.

LAGARDE P., *Le certificat successoral européen dans l'ordre juridique français*, in *Contr. Impr./Eur.*, 2015, p. 405 ss.

LAGARDE P., *Les principes de bases du nouveau règlement européen sur les successions*, in *Rev. Crit. Dr. Int. Priv.*, 2012, p. 691 ss.

LAGARDE P., *Observations sur l'articulation des questions de statut personnel et des questions alimentaires dans l'application des conventions de droit international privé*, in *Mélanges en l'honneur d'Alfred E. von Overbeck*, Friburgo, 1990, p. 521 ss.

LAGARDE P., *Présentation de la proposition de règlement sur les successions*, in G. KHAIRALLAH, M. REVILLARD (a cura di), *Perspectives du droit des successions européennes et internationales: étude de la proposition de règlement du 14 octobre 2009*, Parigi, 2010, p. 7 ss.

LAMONT R., *Habitual Residence and Brussels II-bis: Developing Concepts for European Private International Law*, in *Jour. Priv. Int. Law*, 2007, p. 261 ss.

LANDINI S., *Ddl su unioni civili e convivenze di fatto. gli intenti del legislatore tra diritto vigente e diritto vivente*, in *Osservatorio sulle Fonti*, f. 1, 2016

LEIN E., *A Further Step Towards a European Code of Private International Law: The Commission Proposal for a Regulation on Succession*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2009, p. 119 ss.

- LIEBMAN E.T., *Manuale di diritto processuale civile*, II, Milano, 1968, p. 73, p. 88
- LIPPOLIS V., *La cittadinanza europea*, Bologna, 1994
- LOMBARDI A., *L'atto del notaio nell'ambito della giurisdizione volontaria*, in SIRENA P. (a cura di), *L'atto pubblico notarile come strumento di tutela nella società dell'informazione*, Milano, 2013, p. 396 ss.
- LORENZEN E.G., *Cases on Conflict of laws*, St. Paul, 1932
- LUZZATTO R., *Riflessioni sulla c.d. comunitarizzazione del diritto internazionale privato*, in VENTURINI G., BARIATTI S. (a cura di), *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber F. Pocar*, Milano, 2009, p. 613 ss.
- MAGNUS U., MANKOWSKI P. (a cura di), *Brussels Ibis Regulation*, Köln, 2016
- MAIDA F., *Certificato successorio europeo: ai notai la competenza al rilascio*, in *Eur. e Dir. Priv.*, 2015, p. 201 ss.
- MAIDA F., *Certificato successorio europeo: ai notai la competenza al rilascio*, cit., p. 201 ss.
- MAIDA F., *Il certificato successorio europeo*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2013, p. 389 ss.
- MAIORCA C., *Della trascrizione degli atti relativi a beni immobili*, in *Com.. c.c.* D'Amelio e Finzi, Firenze, 1943
- MALATESTA A., BARIATTI S., POCAR F. (a cura di), *The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters*, Padova, 2008
- MANDRIOLI C., *Diritto processuale civile*, II, Torino, 2015
- MANDRIOLI C., *Giurisdizione (in generale)*, in *Dig. Civ.*, IX, 1993, p. 127 ss.
- MARCOZ C.A., *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani: il rilascio del Certificato Successorio Europeo*, in *Notariato*, 2015, p. 497 ss.
- MARCOZ C.A., *The European Certificate of Succession: its Creation, Purpose, Contents, and Effects*, in BARIATTI S., VIARENGO I., VILLATA F.C. (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation: Building Future Uniformity upon Past Divergencies. Final Study*, 2016, p. 478 ss.
- MARICONDA G., *La trascrizione*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, Torino, 1997
- MARINO S., *I diritti del coniuge o del partner superstite nella cooperazione giudiziaria civile dell'Unione europea*, in *Riv. dir. int.*, 2012, p. 1114 ss.
- MARINO S., *Il difficile coordinamento delle fonti nella cooperazione giudiziaria in materia di obbligazioni alimentari*, in *Contr. Impr./Eur.*, 2010, p. 363 ss.
- MARINO S., *La proposta di regolamento sulla cooperazione giudiziaria in materia di successioni*, in *Riv. dir. int.*, 2010, p. 463 ss.

- MARIOTTINI C.M., *The Proposed Recast of the Brussels I Regulation and Forum Non Conveniens in the European Union Judicial Area*, in F. POCAR, I. VIARENGO, F. VILLATA, *Recasting Brussels I*, Padova, 2012
- MARONGIU BUONAIUTI F., *La continuità internazionale delle situazioni giuridiche e la tutela dei diritti umani di natura sostanziale: strumenti e limiti*, in *Dir. um. dir. int.*, 2016, p. 49 ss.
- MARTIN D., *La libre circulation des personnes dans l'Union européenne*, Bruxelles, 1995
- MARTONE A., *Il regolamento (CE) n. 4/2009 e la "codificazione" europea della disciplina in materia di obbligazioni alimentari*, in *Dir. com. sc. Int.*, 2012, p. 118 ss.
- MATTERA A., *La libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei e la diretta applicabilità dell'art. 18 del trattato CE*, in *Dir. UE*, 1999, 431 ss.
- MAYER P., *Les méthodes de la reconnaissance en droit international privé*, in *Le droit international privé: esprit et méthodes: Mélanges en l'honneur de P. Lagarde*, Parigi, 2005, p. 547 ss.
- MEEHAN E., *Citizenship and the European community*, Londra, 1993
- MELLONE M., *La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2010, p. 685 ss.
- MENEGUS O., *la legge tavolare*, Milano, 1986
- MENGONI L., *Ancora in tema di pagamento al falsus procurator*, in *Riv. dir. comm.*, 1953, p. 118 ss.
- MENGONI L., *Gli acquisti a non domino*, Milano, 1994
- MICCIO R., *Delle obbligazioni in generale*, in *Comm. c.c. Utet*, Torino, 1982, p. 139 ss.
- MICHELI G.A., *L'onere della prova*, Padova, 1942, p. 197 ss.
- MIGLIAZZA A., *Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni – Commento*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1981, p. 580 ss.
- MILONE L., *Commento alla l. 25 maggio 1981 (ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972)*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1982, p. 418 ss.
- MIRANDA A., *Il testamento nel diritto inglese*, Padova, 1995
- MONACO R., *L'efficacia della legge nello spazio: diritto internazionale privato*, Torino, 1952, p. 231 ss.
- MORELLI G., *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954, p. 38
- MORELLI G., *Elementi di diritto internazionale privato*, Napoli, 1986, p. 141 ss.
- MORELLI G., *Il diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1938
- MORVIDUCCI C., *Presunzione (diritto internazionale privato)*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 321 ss.

- MOSCHELLA R., *Contributo alla teoria dell'apparenza giuridica*, 1973, p. 123 ss.
- MOSCONI F., CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e obbligazioni*, Milano, 2015
- MOSCONI F., *Qualche considerazione sugli effetti dell'eccezione di ordine pubblico*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1994, p. 5 ss.
- MUIR WATT H., *La reconnaissance entre philosophie politique et droit international privé : un rendez-vous manqué?*, in TOURME JOUANNET E., MUIR WATT H., DE FROUVILLE O., MATRINGE J., *Droit international et reconnaissance*, Parigi, 2016, p. 281 ss.
- NASCIMBENE B., *Profili della cittadinanza dell'Unione europea*, in *Riv. int. diritti dell'uomo*, 1995, 246 ss.
- NATOLI U., FERRUCCI R., *Della tutela dei diritti. Trascrizioni. Prove*, in *Comm. c.c. Utet*, Torino, 1971
- NATOLI U., *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, in CICU A., MESSINEO F. (dir.), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1984, p. 120 ss.
- NEUMAYER K., *La prova in diritto internazionale privato*, in *Dir. int.*, 1962, p. 180 ss.
- NICOLÒ R., *Adempimento*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1959, p. 555 ss.
- NICOLÒ R., *L'adempimento dell'obbligo altrui*, Milano, 1936
- NUYTS A., SZYCHOWSKA K.A., *Study on Residual Jurisdiction (Review of the Member State's Rules concerning the 'Residual Jurisdiction' of their courts in Civil and Commercial Matters pursuant to the Brussels I and II Regulations)*, 2007
<http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf>
- PADOVINI F., *Il certificato successorio europeo*, in *Eur. e Dir. Priv.*, 2013, p. 729 ss.
- PADOVINI F., *Il certificato successorio europeo*, in FRANZINA P., LEANDRO A. (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Milano, 2013
- PAISLEY R., *Comparative Analysis of the Laws of the Member States on the Issue of Clawback*, 2009, in UK MINISTRY OF JUSTICE, *European Commission proposal on succession and wills (2009)* [[http://www.biicl.org/files/4682_ec-successions-wills\[1\].pdf](http://www.biicl.org/files/4682_ec-successions-wills[1].pdf)]
- PALAZZO A., *Le successioni*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica e Zatti, Milano, 2000, p. 435 ss.
- PAMBOUKIS C., *L'acte public étranger en droit international privé*, Parigi, 1993
- PANET A., *Un méthode de reconnaissance européen?*, in FULCHIRON H., BIDAUD-GARON C. (a cura di), *Vers un statut européen de la famille*, Parigi, 2014, p. 239 ss.
- PASQUALIS P., *Il problema della circolazione in Italia degli atti notarili provenienti dall'estero*, in *Riv. del Notariato*, 2002, p. 588 ss.
- PASQUALIS P., *Le problème de la circulation des actes notariés dans l'espace juridique européen*, 2010
<[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2010/425656/IPOL-JURI_NT\(2010\)425656_FR.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2010/425656/IPOL-JURI_NT(2010)425656_FR.pdf), p. 11>

- PATTI S., *Il certificato successorio europeo nell'ordinamento italiano*, in *Contr. impr./Eur.*, 2015, p. 467 ss.
- PATTI S., *Il certificato successorio europeo nell'ordinamento italiano*, in *Famiglia*, 2016, p. 9 ss.
- PATTI S., *Le prove. Parte generale*, Milano, 2010
- PATTI S., *Prove, disposizioni generali*, in *Commentario del cod. civ., a cura di Scialoja e Branca*, Bologna e Roma, 1987, p. 103
- PATTI S., *Prova testimoniale. Presunzioni*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, artt. 2721-2729 c.c., Bologna, 2001, p. 77 ss.
- PAU G., *La prova nel diritto internazionale privato*, in *St. Cagliari*, 1947, XXXI-I, p. 211
- PENNAZIO R., *Il nuovo diritto delle successioni in Europa: l'introduzione del certificato successorio europeo e la tutela dei terzi acquirenti di beni ereditari*, in *Contr. impr./Eur.*, 2015, p. 317 ss.
- PERONI G., *Patti successori, patto di famiglia e ambito di applicazione delle norme di diritto internazionale privato*, in *Dir. Comm. Int.*, 2007, p. 628 ss.
- PESCE F., DOMINELLI S., *Regulation (EU) No 650/2012 and recognition and enforcement of foreign decisions in crossborder succession matters*, in BARIATTI S., VIARENGO I., VILLATA F.C. (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation: Building Future Uniformity upon Past Divergencies. Final Study*, 2016, p. 375 ss.
- PESCE F., *Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, Roma, 2013
- PFEIFFER M., *Legal Certainty and Predictability in International Succession Law*, in *Jour. Priv. Int'L. Law*, 2016, p. 566 ss.
- PICARD J., *L'acte de notoriété preuve de la qualité d'héritier. L. 3 décembre 2001*, in *Sem. jur. not.*, 2002, p. 793 ss.
- PICONE P. (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova, 2004
- PICONE P., *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, Padova, 1998
- PICONE P., *Saggio sulla struttura formale del problema delle questioni preliminari nel diritto internazionale privato*, Napoli, 1971
- PINTENS W., *Tendencies in European Succession Law*, in FRANZEN T., *Inheritance Law - Challenges and Reform*, Berlino, 2013, p. 10 ss.
- POCAR F., BARUFFI M.C. (a cura di), *Commentario breve ai trattati dell'unione europea*, Padova, 2014
- POCAR F., *Il nuovo diritto internazionale privato italiano*, Milano, 2002, p. 43 ss.
- POCAR F., *La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una «European Conflict of Laws Revolution?»*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2000, p. 873 ss.

- POCAR F., *La disciplina comunitaria della giurisdizione in materia di alimenti: il regolamento 4/2009*, in BARUFFI M.C., CAFARI PANICO R. (a cura di), *Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni*, Milano, 2009, p. 3 ss.
- POCAR F., VIARENGO I., *Il regolamento CE n. 4/2009 in materia di obbligazioni*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2009, p. 805 ss.
- POCAR F., VIARENGO I., VILLATA F., *Recasting Brussels I*, Padova, 2012
- PUGLIATTI S., *La trascrizione*, I, 1. *La pubblicità in generale*, in CICU A., MESSINEO F. (dir.), *Trattato di diritto civile e commerciale*, XIV, Milano, 1957, p. 455 ss.
- PURPO N., *Il pubblico registro automobilistico*, in F. PREITE, A. CAGNAZZO, *Atti notarili. Volontaria giurisdizione*, I, Milano, 2012, p. 307 ss.
- QUEIROLO I., CARPANETO L., *Il diritto internazionale privato delle successioni in Europa: il regolamento (UE) n. 650/2012*, in TAGLIAFERRI V., PREITE F., CARBONE C., *Le successioni. Manuale notarile*, Milano, 2016, p. 1109 ss.
- QUEIROLO I., DOMINELLI S., *Statutory certificates e immunità funzionale del registro italiano navale*, in *Dir.Mar.*, 2010, p. 152 ss.
- QUEIROLO I., *Eu Law and Family Relationships – Principles, Rules and Cases*, Roma, 2015
- QUEIROLO I., *Jurisdiction in Succession Matters: General Rule and Choice of Court*, in BARIATTI S., VIARENGO I., VILLATA F.C. (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation*, cit., p. 354 ss.
- QUEIROLO I., SCHIANO DI PEPE L., *Lezioni di diritto dell'Unione europea e relazioni familiari*, Torino, 2014
- QUERZOLA L., *Riflessioni sulla legge in materia di unioni civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 843 ss.
- RAMAEKERS E., *Cross-border Successions. The New Commission Proposal: Contents and Way Forward. A Report on the Academy of European Law Conference of 18 and 19 February 2010, Trier*, in *El. Jour. Comp. Law*, 2011
- RAMAEKERS E., *European Union Property Law*, Cambridge-Anversa-Portland, 2013
- RAMAEKERS E., *The Development of EU Property Law*, in *Eur. rev. priv. law*, 2015, p. 437 ss.
- RAMPONI L., *La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano*, Torino, 1890
- REGGI R., *Presunzione (diritto romano)*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 255 ss.
- RIVA I., *Certificato successorio europeo. Tutele e vicende acquisitive*, Napoli, 2017
- RODRÌGUEZ BENOT A., *Approach to the proposal for a Regulation of the European Union on succession*, in CAMPUZANO DÍAZ B., CZEPLAK M., RODRÌGUEZ BENOT A., ÁNGELES RODRÌGUEZ VÁZQUEZ M. (a cura di), *Latest Developments in EU Private International Law*, Ambers, 2011, p. 133 ss.

- ROMANO G.P., *Remarks on the Impact of the Regulation No. 650/2012 on the Swiss/EU Successions*, in *Yearb. Priv. Int'l. Law*, 2015/2016, p. 253 ss.
- ROSSI L.S., *Verso una parziale comunitarizzazione del Terzo Pilastro*, in *Dir. Un. eur.*, 1997, p. 248 ss.
- ROSSI S., *Pagamento al creditore apparente*, in *Comm. c.c. Cendon*, Milano, 2009, p. 271 ss.
- RUBINO D., *L'ipoteca immobiliare e mobiliare*, in CICU A., MESSINEO F. (dir.), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1956, p. 118
- RUSSO E., *L'interpretazione dei testi normativi comunitari*, Milano, 2008, p. 65 ss.
- SACCO R., *Apparenza*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., I*, Torino, 1987, p. 357 ss.
- SACCO R., *La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato*, Torino, 1949
- SACCO R., *Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere della prova*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, p. 399 ss.
- SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione)*, Padova, 2015
- SASSI A., *Diritti successori e parentela nella riforma della filiazione*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 737 ss.
- SCHIANO DI PEPE L., *La proprietà nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nel diritto dell'Unione europea*, in VISINTINI G. (a cura di), *Trattato di diritto immobiliare*, I, 2, Padova, 2013, p. 259 ss.
- SCHLESINGER P., *La ratifica del pagamento effettuato al non creditore*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, p. 46 ss.
- SCHMIDT T.S., *The Incidental Question in Private International Law*, in *Hague Recueil des Cours*, 233, 1992, p. 307 ss.
- SCIARRINO V., *Diritti dei terzi*, in *Comm. c.c. Cendon*, Milano, 2009, p. 531 ss.
- SCIARRINO V., *Diritti dei terzi*, in *Comm. c.c. Cendon*, Milano, 2009, p. 531 ss.
- SIMONS T., HAUSMANN R., QUEIROLO I. (a cura di), *Regolamento 'Bruxelles I' – Commentario al Regolamento (CE) 44/2001 e alla Convenzione di Lugano*, Monaco, 2012
- STOLFI G., *In tema di interpretazione restrittiva dell'art. 1189 c.c.*, in *Foro it.*, 1951, I, c. 533.
- STONE P., *EU Private International Law*, Cheltenham, 2014, p. 514 ss.
- TARUFFO M., *Evidence*, in M. CAPPELLETTI (a cura di), *International Encyclopedia of Comparative Law*, XVI – *Civil Procedure*, 2014, cap. I, s. 101 ss.
- TARUFFO M., *Onere della prova*, in *Dig. Disc. Priv. - Sez. civile*, XIII, Torino, 1995, p. 65 ss.
- TARUFFO M., *Presunzioni (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1991

- TEN WOLDE M., *Will Professionals in Other Countries be Able to Rely on a European Certificate of Inheritance for all Purposes?*, in DEUTSCHES NOTARINSTITUT, *Les successions internationales dans l'UE: perspectives pour une harmonization*, Würzburg, 2004, p. 509
- TEN WOLDE M., *Rome IV Regulation (succession)*, in BASEDOW J., RÜHL G., FERRARI F., DE MIGUEL ASENSIO P., *Encyclopedia of Private International Law*, I, Cheltenham-Northampton, 2017, p. 1580 ss.
- TOMMASINI M.F., *Parentela e filiazione nel nuovo sistema*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 123 ss.
- TONOLO S., *Successioni e donazioni*, in CONETTI G., TONOLO S., VISMARA F., *Manuale di diritto internazionale privato*, Torino, 2013, p. 235 ss.
- TRIMARCHI M., *Proprietà e diritto europeo*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, p. 707 ss.
- TRIOLA R., *Della tutela dei diritti. La trascrizione*, in *Tratt. dir. priv.* Bessone, Torino, 2012.
- TUO C.E., *La rivalutazione della sentenza straniera nel regolamento Bruxelles I: tra divieti e reciproca fiducia*, Padova, 2012
- VAN ERP J.H.M., *European and National Property Law: Osmosis or Growing Antagonism?*, Groningen, 2006
- VAN ERP S., *New Developments in Succession Law*, in *E. Jour. of Comp. Law*, 2007, p. 1 ss.
- VAN ERP S., *The new Succession Regulation: The lex rei sitae Rule in Need of a Reappraisal?*, in *EU Prop. Law Jour.*, 2012, p. 187 ss.
- VASSALLI DI DACHENHAUSEN T., *Qualche considerazione sull'autonomia delle parti nel regolamento comunitario 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, in *Dir. comm. int.*, 2012, p. 361 ss.
- VASSILAKAKIS E., *La professio iuris dans les successions internationales*, in B. ANCEL, B. AUDIT, T. BALLARINO (eds.), *Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Parigi, 2005, p. 805
- VENTURINI G., *Diritto internazionale privato: diritti reali e obbligazioni*, Padova, 1956, p. 18 ss.
- VERBEKE A.-L., LELEU Y.-H., *Harmonization of the Law of Succession in Europe*, in HARTKAMP A.S., HESSELINK M.W., HONDIUS E.H., MAK C., DU PERRON C.E. (a cura di), *Towards a European Civil Code*, L'Aja, 2010, p. 335 ss.
- VETTOREL A., *Eu regulation no. 2016/1191 and the circulation of public documents between EU member states and third countries*, in *Cuad. Der. Trans.*, 2017, p. 343 ss.
- VETTOREL A., *La circolazione dei documenti pubblici stranieri dopo il regolamento (UE) n. 2016/1991*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2016, p. 1060 ss.
- VIARENGO I., *Choice of Law Agreements Upon Property Regimes, Divorce and Succession: Stress-testing the New EU Regulations*, in *ERA Forum*, 4/2016

VIARENGO I., *Choice of Law*, in BARIATTI S., VIARENGO I., VILLATA F.C. (a cura di), *Towards the Entry into Force of the Succession Regulation: Building Future Uniformity upon Past Divergencies. Final Study*, 2016, p. 218 ss.

VIARENGO I., *Il coordinamento tra gli accordi di scelta della legge applicabile nei regolamenti comunitari in materia di famiglia e successioni*, in TRIGGIANI E., CHERUBINI F., INGRAVALLO I., NALIN E., VIRZO R. (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, Bari, 2017, p. 1181 ss.

VIARENGO I., *Il recupero dei crediti alimentari nel diritto comunitario: il regolamento 4/2009*, *ivi*, p. 111 ss.

VIARENGO I., *Il Regolamento UE sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio e il ruolo della volontà delle parti*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, p. 601 ss.

VIARENGO I., *The EU Proposal on Matrimonial Property Regimes – Some General Remarks*, in *Yearb. Priv. Int'l. Law*, 2011, p. 199 ss.

VIARENGO I., *The Role of Party Autonomy in Cross-Border Divorces*, in *Neth. Jour. Priv. Int'l. Law*, 2012, p. 554 ss.

VILLATA F.C., *Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 4/2009*, in *Riv. dir. int.*, 2011, p. 731 ss.

VISMARA F., *Patti successori nel regolamento (UE) n. 650/2012 e patti di famiglia: un'interferenza possibile?*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, p. 803 ss.

VITTA E., *Diritto Internazionale Privato*, Torino, 1972

VON OVERBECK A.E., *Diverse Aspects de l'unification du droit international privé, spécialement en matière des successions*, in *Hague Recueil des Cours*, 104, 1962, p. 554 ss.

VON OVERBECK A.E., *La Convention du premier août 1989 sur la loi applicable aux successions pour cause de mort*, in *Annuaire Suisse de droit international*, 1989, p. 138 ss.

WAUTELET P., GOOSSENS E., *Le certificate successoral européen – perspective belge*, in *Contr. Impr./Eur.*, 2015, p. 434 ss.

WAUTELET P., *Les régimes matrimoniaux en droit international privé - autour de trois questions d'actualité*, in *Rev. Dr. Int. Priv.*, 2012, p. 29 ss.

WEBER J., *Universal Jurisdiction and Third States in the Reform of the Brussels I Regulation*, in *RabelsZ*, 2011, p. 619 ss.

WOOD J., GARB L., *International Succession*, Oxford, 2015

ZIMMERMANN R., DE WAAL M.J., REID K.G.C. (a cura di), *Exploring the Law of Succession. Studies National, Historical and Comparative*, Edimburgo, 2007

ZIMMERMANN R., DE WAAL M.J., REID K.G.C., *Comparative Succession Law*, Oxford, 2011 (Vol. I) and 2015 (Vol. II)

ZIMMERMANN R., *Heres Fiduciarius? – Rise and Fall of the Testamentary Executor*, in R.H. HELMHOLZ, R. ZIMMERMANN (eds), *Itinera Fiduciae: Trust and Treuhand in Historical Perspective*, Berlino, 1998, p. 267 ss.

ZIMMERMANN R., *Il diritto ereditario dei parenti in prospettiva storico-comparatistica*, in *Familia*, 2016, p. 21 ss.

ZIMMERMANN R., *The Present State of European Private Law*, in *Am. Jour. Comp. Law*, 2009, p. 479 ss.